STORIA COMPLETA

DELLA

CAUSA CELEBRE

DI FURTI VIOLENTI

DISCUSSA E DECISA

DAI TRIBUNALI CRIMINALI

DEL DUCATO DI LUCCA

NELL' ANNO 1845

VOL. I.

LUCCA

DALLA TIPOGRAFIA DI LUIGI GUIDOTTI

1845

CONCLUSIONI SPIEGATE

DAL R. PROCURATORE GENERALE

SOSTITUTO

INNANZI LA R. ROTA CRIMINALE

Una serie di fatti gravissimi, per vari anni continuata, e solo a quando quando, e per brevi periodi interrotta, costituisce il subietto dell' attuale solenne giudizio. Nel quale davanti a Voi Magistrati prestantissimi comparisce un numero di accusati, che può dirsi straordinario, ove si voglia comparare a quel numero d' Inquisiti, che per consueto presentasi in questi nostri dibattimenti. Fra questi accusati alcuni sono già pervenuti agli estremi confini di una malmenata esistenza, mentre altri appena o di poco hanno oltrepassato il mezzo del cammino della vita. Alcuni ve n'ha fra essi, che da lungo tempo hanno smarrito la diritta via, e già tant' oltre trascorsero nel nefando sentiero del delitto, che in più giovane età sugli altrui averi distesero le mani rapaci, e fors'anco le lordarono di umano sangue. La mitezza della pena, l'evitato marchio d' infamia non valsero a correzione di taluno, ma ne accrebbero la baldanza, e l' ardire. A pentimento non condusse altri la pena per lungo tempo espiata: A gratitudine, e riconoscenza non fece luogo la Clemenza Sovrana. Quella Sovrana Clemenza che anzi

l'ora infranse i ferri della vergogna per tanti anni penosamente trascinati, ed oltre ogni dire generosa, con l'esilio slargò il campo della renduta libertà esentando sin anco da quella misura di sorveglianza, che alcuno aecagionebbere per soverchio rigore di ricondurre i liberati al delitto.

Essi seggono oggi di nuovo, superati tutti gli ostacoli, vinte le difficoltà delle distanze, trascinativi unicamente dalla loro malnata indole sulla panca dei malfattori. Con essi vi siede pur anco chi gli anni suoi migliori passò in lontane regioni. La fama di costui suona dubbia, ed incerta. Avvi chi il vuole onesto, e dabbene sino al suo ritorno in patria, avvi al contrario chi lo dice punito con la marca d' infamia per gravi misfatti. La qual voce trova da accreditarsi in quanto avvenne tostochè ripose il piede sul terreno natìo. Che, come agli onesti naturalmente vien fatto di porsi in relazioni con genti dell' istessa tempra, così a lui venne fatto di andare in cerca, di porsi in stretta relazione ed intrinsichezza coi suoi compagni. Fra i quali sta seduto sull' istesso banco colui, del nome del quale son piene tutte le pagine di quei processi, ove da qualche anno si è tenuto proposito di gravi misfatti, di misfatti, all'esecuzione dei quali si è richiesto non ordinaria malizia, un arditezza non comune nei quali processi si direbbe, non esservi uomo più di lui sottile, ed astuto nell' immaginare i delitti, nell' eseguirli da se medesimo, o ad altri affidando il combinato piano di esecuzione, nel sottrarsi dipoi alla persecuzione degli agenti pubblici, ora mostrandosi in un sito sotto una veste, ora presentandosi vinti i dirupi, e per aspri sentieri, in altro sito, e sotto altre fogge. Sebbene forse questa opinione che di lui si ha sia un poco esagerata, nè sì sottile sia il suo intendimento da quadrargli perfettamente il sopranome che gli vien dato, nè totalmente debba alla sua malizia l'essere andato sino a qui esente per tanti misfatti dalle meritate

condanne. Più che l'astuzia sua, sembra abbia a ciò contribuito la fortuna, che agli sfrontati sorride, che l'abbiano coadiuvato gli amici contenti a soffrire essi soli la pena, purchè egli ne andasse, col loro compro silenzio impunito; che abbia saputo, o da se stesso, o per mezzo dei suoi fidati emettere delle minacce, o di morte o d'incendj, contro chi lo avesse palesato: o che in fine il suo nome abbia in guisa offuscato coloro, nelle mani dei quali è talvolta caduto, da starsi contenti all'eseguito di lui fermo, dimenticando le visite, e le perquisizioni sopra di lui e pei luoghi in che si celava, e perdendo così quegli oggetti, che potevano guidare allo scuoprimento del vero. Checchè sia della opinione, che è stata sul conto di costui manifestata non vuolsi sovr'essa insistere in modo da volere indurre, che egli non sia realmente quell'uomo astuto, sottile, che generalmente si crede. Neppure si vuole diminuire alcun che quella stima, che i suoi compagni possono avere di lui, quel terrore che il suo nome ha gettato sul volgo, e che si fonda sulla notoria sua perversità. Certo però si è che in riguardo a questa tra i veri accusati nel presente giudizio mal si saprebbe determinare chi fosse perverso in maggiore o in minor grado dell'altro. Vi sono, è vero, fra i prevenuti alcuni, che per la prima volta affrontano lo sdegno della punitrice Giustizia. Ma chi ardirebbe porli al disotto dei loro compagni? Chi non li direbbe invece d'indole malnata, egualmente che coloro, che già soggiacquero a lunghe procedure, alle detenzioni, che ne conseguono, e espiarono la loro pena? In addietro quando i sospetti erano tanto remoti da non meritarne neppur il nome fuvvi chi di costoro parlò come di oneste, di intemerate persone. Quando la voce pubblica per la loro detenzione non ebbe più da temere nè reazioni nè vendette il linguaggio sul conto loro totalmente cangiò. Ed è oggi ben chiaro, che

senza la doviziosa condizione in che si trovano, e che ai medesimi serviva di mantello, e della quale sebbene gretti ed avari facevano mal uso: senza la relazione ed intimità con gli altri che ne facevano loro prò non sarebbero rimasti per tanto tempo occulti i loro misfatti. La Giustizia avrebbe da molto tempo posto gli occhi sù quelle apparenti pratiche di pietà che si sapevano conciliare con le notturne scorrerie, con le relazioni, dubbie, sospette, e notoriamente pericolose, e con una pessima condotta in famiglia. Pur troppo l' attuale Processo dirà di costoro più assai che non sia stato in brevi tratti accennato. Pur troppo il Processo porrà in chiara luce, che tutti gli accusati sono colpevoli dei gravi misfatti, che sono ad essi imputati. Pur troppo il processo farà palese che nell'eseguirli vi unirono la più empia profanazione della religione, il maggior disprezzo per le cose sante, e destinate al culto divino, e per i venerabili ministri del santuario, e talvolta con le più avare sfogarono, ripugnante la natura, le più sozze, ed impure brame. Gravi auguste, solenni sono le comuni incumbenze. A voi Magistrati, valutati i mezzi usati ad accusa, e a difesa, spetta l'emettere nel silenzio del vostro raccoglimento quel giudizio che decida della sorte degli accusati, giudizio che la legge ha affidato ai vostri lumi, alla rettitudine della vostra coscienza, all' intima vostra convinzione.

Dal quale giudizio si acquieteranno le innumerevoli volgari dicerie, si calmeranno i terrori, dei quali per tanto tempo ad ogni nuovo misfatto fu per l'addietro la società infestata, e sarà perpetuata quella tranquillità, che fu da tutti pregustata dopo la detenzione degli accusati, turbata da pochi fatti, e forse da un solo, in che da molti si vide la scuola dei Malfattori, che vi stanno dinanzi.

Quanto a noi riconosciute, anzi che deboli, nulle le nostre forze, poste a confronto col soverchiante peso delle

incumbenze addossateci più volontieri, e senza esitanza ne avremmo rifiutato, anzichè assunto l'incarico. Lo che non consentendo la severità dei doveri, che ne sono imposti ne sarà di conforto l' adempierli il meglio, che per noi si possa.

Vasto per altro è il campo dei fatti, e degli argomenti contro gli accusati, voluminoso il processo: Quindi sarà d' uopo che il nostro dire si prolunghi assai più, che per l' usato non avvenga.

Di che non sarà mossa querela, per la ragione che in questo Giudizio non solo si tratta dell'onore, della libertà, ma della vita altresì di varie persone; e perchè ugnali devono essere i diritti dell' accusa, a quelli della difesa. Perchè se a questa grandemente interessa la salvezza dei suoi raccomandati, l' accusa deve sempre proporsi nella punizione dei commessi delitti la tranquillità, e la salvezza di tutti: onde è nei suoi doveri, giusta il detto d' illustre scrittore, usare contro gli accusati le armi da inimico e apertamente mostrarne la reità, e la colpa. Alla qual cosa senz'altro ci accingiamo, non dimenticando, che secondo i precetti del Procuratore Generale, in causa gravissima la vera eloquenza, e il dovere del pubblico Ministero stà, nell'esporre i fatti con chiarezza, nel discuterli con sincerità. È questa la divisa che volontieri indossiamo, qualunque sia per essere la sorte degli accusati; che se questa sarà penosa pel cuor nostro nè insensibile, nè indurato, ugualmente grave, e penosa fu la sorte di molte vittime, che disegnarono pei loro attentati atroci li strazj che per fatto di essi soffrirono.

La prima imputazione, di cui si tenga proposito nel libello accusatorio, è quella concernente il furto commesso a danno dei conjugi Costante, e Chiara Citti del Bagno. Quanti e quali fossero gli oggetti i quali composero il compendio di quel furto non si andrà da noi qui ripetendo, essendo essi stati notati, e descritti nel libello di

accusa. Che di detti oggetti fossero i conjugi Citti legittimi possessori, è chiaro per gli esami testimoniali della Natalizia Citti, di Gregorio Barsantini, di Andrea, e Giustina Guidotti, di Arcangelo Perugia, dai quali consta che vari fra' detti oggetti erano stati ad essi veduti, come pure consta delle loro oneste qualità. Quando quel furto accadde, i Citti avevano abbandonato, come erano soliti di farlo ogni anno nella stagione invernale, il paese natio per recarsi nel Granducato di Toscana. A custode delle cose loro, o meglio ancora della loro abitazione avevano lasciato il Compaesano Andrea Guidotti.

Più sono, secondo il libello di accusa, le gravanti circostanze, dalle quali questo furto venne accompagnato. La prima si è quella di essere stato commesso nella casa di abitazione dei Citti posta in sezione del Bagno, sulla via postale, luogo detto al *Mulinetto*. Ad escludere questa gravante qualità nascente da locale abitato non varrebbe l'obbiettare, che al momento del commesso furto, la casa Citti non era abitata, ma anzi da essi abbandonata. Perciocchè la legge come costa dalla litterale disposizione dell' Art. 390 del codice penale in tema di locali abitati, considerati come gravanti qualità di un furto, non ha soltanto avuto riguardo all' abitazione in atto; ma si è contentata pur anco della abitazione in potenza, e persino della destinazione datagli dal Proprietario, la quale certamente non vien meno per un momentaneo abbandono. L'essere per altro il locale, o abitato, o destinato ad abitazione non giova di per sè solo ad indurre gravante qualità in un furto che ivi venga commesso, se nel tempo medesimo non lo sia stato in tempo di notte. Ed appunto nel furto di che si ragiona si ha il concorso del tempo di notte. Così è dato di rilevare dai deposti dei conjugi Guidotti, e più ancora da quello della Chiara Bigongiari. I Guidotti in fatti avevano chiuso la casa Citti nella sera dei 4 Febbrajo 1838. Nel successivo giorno 5 di buon mattino

furono avvertiti, che una cassa era stata ritrovata in una vigna poco distante di pertinenza di un Moni situata in luogo detto all' *Amadei*. Quel ritrovamento destò nei Guidotti il sospetto, che la cassa potesse appartenere a Citti, come fu poi chiaramente riconosciuto, e dette luogo alla verificazione del furto. Quella cassa era in lunghezza di circa due braccia, in larghezza due terzi, molti erano gli oggetti sottratti, e tra essi alcuni ve n'era di non troppo facile asportazione. Quindi è che per necessità quel furto dovette commettersi in tempo di notte. Percioccbè niuno si sarebbe ardito a penetrare di giorno nella casa Citti, notoria essendone l'assenza dei padroni. E se pure di giorno era possibile l'entrata senza dare nell'occhio alle persone che di là continuamente debbono per la sua località transitare, impossibile sarebbe stato, che l'uscita da quella casa abbandonata dai padroni non fosse dai vicini, e dai passeggeri osservata. Molto più se i ladri erano, come dovevano essere carichi dei molti oggetti sottratti, e della Cassa sopradescritta. Nè prudente consiglio sarebbe stato quello di rompere di giorno quella Cassa, ed all'aperta campagna, chè la giustizia sarebbe stata posta sulle tracce dei malfattori solo dal fortuito sopragiungere di alcuno. Queste circostanze sarebbero di per loro sole a nostro credere bastanti a ritenere il concorso della gravante qualità di che si ragiona. È noto in fatti che le qualità aggravanti in due modi si dimostrano, e cioè, affermativamente, e direttamente, col fare cioè palese, che il furto fu commesso in quel preciso tempo, luogo, e modo, e negativamente, e indirettamente, ossia col dimostrare, che non si sarebbe potuto in altri tempi modi, e luoghi commettere. All'istesso riverrebbe nel caso nostro il dimostrare, che il furto avvenne nella notte del 4 al 5 Febbrajo 1838, a quanto riviene aver dimostrato con le gravi induzioni sopra indicate, che il furto non poteva essere commesso che nella indicata notte.

A questa stessa dimostrazione conducono anche i modi, che sono stati indicati dal processo come usati dai ladri per penetrare nella casa Citti. L'atto di accesso giuridico fa fede che in due guise i ladri potevano farsi strada in quella casa. E cioè, o col salire sopra la porta d'ingresso della casa Citti posta dal lato di levante, elevandosi sino ad una inferrata ad essa soprapposta, alta dal suolo per circa tre braccia e mezzo e là introducendo un braccio, e tirando a sè la corda del saliscendi. O alzando la interna nottola di una finestrella destinata a dar luce al piano terreno della detta casa dal lato di mezzo giorno, usando a questo uopo uno scalpello, o altro consimile strumento. Ma o nell'uno, o nell'altro modo che i ladri si introducessero, certo che non si introdussero in tempo di giorno, certo che non poteano introdursi che in tempo di notte. Perciocchè noto com'era, che la casa fosse in allora disabitata, niuno vi si poteva in tempo di giorno, o nell'uno, o nell'altro modo accostare, senza far palesi i suoi criminosi disegni. I quali se si sarebbero di per loro soli manifestati quando i Citti fossero stati in paese, a maggior ragione erano manifestamente criminosi quando i Citti erano assenti, quando la loro casa era all'altrui custodia affidata.

Nè soltanto come argomenti validi a dimostrare il concorso della gravante qualità di tempo notturno debbono considerarsi i due sopraccennati modi d'introduzione. Secondo l'atto di accusa nell'un modo stà la gravante qualità di *scalata*, nell'altro la gravante qualità di *scasso esterno*.

La scalata per altro giusta la definizione datane dall'Art. 397 del Codice Penale è l'entrata per il disopra dei muri, porte, tettoje ed altra chiusura qualunque. Quindi non si dirà scalata nel caso in questione per la ragione che, se i ladri si elevarono sino all'altezza dell'inferrata, non si introdussero però di sopra la porta

della casa Citti, ma dalla porta medesima resa aperta col trarre a sè la corda del saliscendi. In questo obietto, che si proponesse dalla difesa, si troverebbe la medesima spalleggiata dalla decisione di questo supremo Tribunale di Giustizia del 10 Novembre 1818 dalla quale fu cassata la Rotal decisione pronunziata contro un Pietro Tabarrani di Camajore. Ove per un caso a questo consimile fu ritenuto non darsi qualità gravante di scalata, per la ragione che il mezzo usato non era già per introdursi dal disopra della porta, ma per trarre la corda, per rimuovere il saliscendi, per aprire la porta, ed introdursi per quella. Per altro sarebbe a riflettersi che sebbene fosse vero nel caso in questione non essersi i ladri introdotti dal disopra della porta della casa Citti, non sarebbe per altro men vero, che essi salirono sopra quell' uscio, superando un altezza di circa tre braccia, e che a quest'altezza elevatisi rimossero l' ostacolo, dal quale erano impediti altri all' introduzione nella casa stessa. Or' ammesso indubitatamente, che essi abbiano superato la detta altezza, che abbiano rimosso un ostacolo al loro introdursi, non si sa trovar ragione, perchè anche in questo modo di introduzione non debba ravvisarsi la gravante qualità di *scalata*. Se superata l' altezza di tre braccia dalla porta i ladri si fossero di sopra a questa introdotti non trovandosi l'inferrata che vi era nel caso nostro, niun dubbio che si dovrebbe ritenere la gravante qualità di scalata. Or perchè l' inferrata vi era, perchè i ladri non poterono di là per quest' ostacolo introdursi, perchè superata l' altezza di tre braccia vinsero anche l' altro ostacolo che vi era all' ordinario modo d'introduzione per quella parte, non dovrà ritenersi la gravante qualità di scalata? Ci si permetta di dubitarne, che così essendo, e dovendosi nella sua generalità ritenere il principio stabilito nella sullodata Decisione, la legge farebbe forse dipendere il concorso della gravante qualità da delle

mere accidentalità, anzichè fondarlo su delle basi certe, e determinate. Più consentaneo allo spirito del codice sembra il far dipendere l'esistenza, o non esistenza di questa gravante qualità nell'impiego di un mezzo straordinario per penetrare nel sito, ove si vuole il furto commettere. Ed allora nel caso nostro nel mezzo usato per introdursi nella casa Citti, nella superata altezza di braccia 3 la gravante qualità di scalata è dimostrata.

Della quale si è tenuto proposito e nell'atto di accusa, e a questa pubblica udienza solo perchè nell'accesso giuridico era detto che anche in questo modo potevano i ladri introdursi nella casa al *Mulinetto.* Ma che che se ne dica nell'accesso giuridico questo modo di introduzione non può concepirsi. Perciocchè se è vero com'è provato che la casa dei Citti era rimasta a custodia dell'Andrea Guidotti, bisognerebbe supporre in questo custode un imperdonabile, quasi potrebbe dirsi una colpevole negligenza nel lasciarla facil preda ai disegni dei malfattori, anzichè usare di tutti i mezzi atti a tenerla come dovevasi custodita: una tal supposizione allontanano i risultamenti processali, dai quali è dato di rilevare che la casa Citti, quando vi fu commesso il furto era chiusa a chiave. Dalchè mentre viene escluso questo mezzo di introduzione vien dimostrato, che il vero mezzo per penetrare in quella casa fu l'altro indicato dall'accesso giuridico.

Questo stesso atto in fatti è quello che somministra argomento per escludere del tutto l'un modo, ed includer l'altro. Ivi si legge che in una porta a ponente della casa Citti nel telare, e battente di uno tra i due sporti di che si componeva si palesavano varie ammaccature. Erano queste ammaccature state fatte di fresco da scalpello in tre diversi punti, ma tutte prossimi al chiavaccetto per rimuoverlo dall'occhio di ferro. Se il ladri avessero conosciuto l'altro mezzo d'introduzione assai più comodo

non avrebbero per tre volte infruttuosamente tentato un più difficile mezzo di entrata. Questi ripetuti tentativi mostrano al contrario che avendo trovata chiusa a dovere la casa Citti, i ladri cercarono farvisi strada in essa per l'altra guisa indicata dall' accesso e se la fecerò per la finestrella del piano terreno, come è stato accennato. Ciò che indubitamente costituisce la gravante qualità di scasso esterno giusta la disposizione del codice penale. Perciocchè la nottola rimossa coll' uso di un coltello, di uno scalpello, o altro strumento di ferro, che lasciò delle ammaccature nel punto di unione nei due sporti chiudeva il passaggio per quella finestra, che impediva l' introduzione in quella casa. Ed è dalla remozione appunto di un oggetto, utensile, istrumento destinato a chiudere, o impedire il passaggio, che si costituisce lo scasso.

Queste osservazioni si sono ravvisate necessarie per allontanare un obietto che si potrebbe forse presentare dalla difesa, e che si potrebbe fondare sull'incertezza dell' accusa.

L'atto di accesso, potrebbe dirsi, ha dimostrato che il furto poteva essere commesso tanto nell' un modo, quanto nell' altro: rimane dunque dubbio, ed incertezza, se il furto sia stato accompagnato dalla gravante qualità di scalata, anzi che di quella di scasso esterno. Or poichè nei criminali giudizi sempre si spende la massima *in dubio pro reo*, gli accusati, potrebbe soggiungersi, hanno diritto alla negativa risoluzione delle questioni concernenti queste qualità, sia perchè incerto se il furto fù commesso in uno più che nell' altro modo, sia perchè incerta, e vacillante l' accusa non ha saputo decidersi ad eleggere l'una piuttosto che l' altra qualità gravante. Ma se il dubbio potè esservi nell' accesso circa la scalata, come mezzo di entrata possibile, non può dirsi altrettanto in ordine allo scasso, come mezzo non solo di probabile, ma di verifi-

cata, e dimostrata introduzione. Quand' anche, (e ciò sia detto anche per impugnata ipotesi) l'obietto sopraindicato fosse per accogliersi a prò degli accusati; quando anche il furto Citti dovesse per dubbiezza sceverarsi dalle odiose qualità di scalata, e di scasso esterno non per questo le gravanti qualità, che lo accompagnarono si ridurrebbero soltanto al tempo di notte ed al locale abitato.

Già fu accennato il reperimento di una cassa di pioppo luogo detto all'*Amadei*: già fu detto, che quella cassa fu riconosciuta appartenere ai Citti, e il derubato vi riconobbe anche dei cenci di niun valore, ed alcune carte di sua spettanza. Or dai deposti dei derubati, e dei testimoni si rileva, che quella cassa era chiusa, e che con uso di scarpello, o altro istrumento di ferro erano state schiodate, e staccate dal coperchio le bandelle, che lo tenevano unito al rimanente della cassa: quindi anche in ciò si ha la gravante qualità di scasso, perchè lo schiodamento, ed il violento togliere di quelle bandelle è un guasto, una degradazione, una rottura che è punita dalla legge. Se non che un obietto si potrebbe proporre. La cassa fu rotta, ed aperta fuori della casa Citti, quindi non poteva la rottura considerarsi, e ritenersi come scasso interno come lo ha considerato e ritenuto l'atto di accusa, ma doveva invece ritenersi e considerarsi come uno scasso esterno. L'obietto per altro sarebbe privo di consistenza. Perciocchè la legge nel distinguere lo scasso esterno dall'interno, ha così chiaramente determinato gli estremi pei quali l' uno dall'altro diversifica, che non è così facile essere indotti in errore. E da poichè scasso esterno è quello che ha per iscopo di introdursi, e penetrare, mentre l'interno è quello, che si commette dopo introdotti, e penetrati, ognuno è per vedere, che a questo scasso altra qualità non si conviene se non quella di interno. Indifferente affatto e di veruna importanza è la circostanza dunque, che la cassa fosse trasportata fuori

della casa Citti, e colà rotta, e schiodata, anzichè esserlo nell' interno dell' abitazione. Sono chiare, e precise le disposizioni dei §. 2 dell' art. 396 del Cod. pen. ove la rottura di scatole, balle o involti, è ritenuto scasso interno, quantunque la rottura non sia stata eseguita sul luogo. E poichè il fatto della materiale frattura della cassa in questione è dimostrata, poichè senza fratturarla o nell'interno della casa, o al difuori non se ne potevano togliere gli oggetti in quella contenuti; sarebbe per noi vana opera il venire a contrasto sull' interpetrazione di quelle decisioni della Corte di cassazione, che lo Chauveau, Theorie del cod. pen. a questo articolo pretende essere tra loro in aperta contradizione.

L' imputazione di questo furto accompagnato dalle gravanti circostanze sopradimostrate cade più specialmente su due degli accusati.

Sul contumace Tommaso Bartolomei più comunemente conosciuto col sopranome di *Barbanera*, sul detenuto Giovanni Nardi volgarmente detto l' *Abataccio di Cocilia*. Secondo l' atto di accusa essi se ne rendettero autori in unione, e complicità tra loro, prestandosi nell'esecuzione di quello un vicendevole ajuto, una reciproca assistenza. Ma questa imputazione è essa fondata in processo? Ad escindere che il furto fosse accompagnato dalla gravante qualità nascente dalla duplicità di persone si potrebbe obiettare dalla difesa quanto ha narrato l' Andrea Guidotti. Questo testimone più che qualunque altro interessato al discoprimento dei malfattori, ha deposto, che in casa Citti verificò le pedate fresche di un solo individuo; le orme di un solo furono da lui riscontrate sino al luogo dove fu reperita la cassa. Ecco dunque svanita quella duplicità di persone, che si contesta in riguardo al furto Citti; ecco dunque, si dirà dalla difesa, mancare una di quelle gravanti qualità, delle quali vuolsi questo furto accompagnato. Ma pel solo deposto del Guidotti

non può venir meno l' accusa contro i due inquisiti nei termini in che fu concepita. Perciocchè in un misfatto, onde due individui se ne ritengano autori non si richiede già che ambedue abbiano cooperato alla materiale asportazione dell' altrui, che ambedue abbiano scagliato colpi dai quali siano derivate ferite, ed uccisione. Sia pure, che l'uno solo abbia sottratto, sia pure che l'uno solo abbia ferito; basterà a ritenere anche l' altro autore del furto, della ferita, della uccisione il dimostrare che nel fatto l' uno ha agito per consiglio, per mandato, per istigazione dell' altro. E più ancora quando si dimostri che questo secondo, alcuno di quegli atti ha posti in essere per i quali al materiale esecutore del misfatto si è fatto agio, e comodità di commetterlo. Or se così è, e così deve essere secondo i principj del vigente codice penale a che monta il deposto dell' Andrea Guidotti? Si accetti pur quel deposto nella sua integrità, si accetti pure come se le di lui osservazioni non potessero lasciare ombra di dubbio, si accetti pure come se fosse provato, che le orme esterne perfettamente alle interne corrispondessero. Lo che dal deposto dei Guidotti non si rileva. Perchè egli ha detto che le pedate di un solo si riscontrarono nella casa Citti, e sino al luogo detto all' *Amadei*, se ne dovrà trarre la conseguenza che per necessità non *due*, ma *uno solo* fu l'autore del furto? perchè le pedate osservate dal Guidotti erano di un solo, sarà assolutamente escluso, che mentre questo solo sottraeva, altri non si aggirasse pei dintorni della casa Citti? Sarà assolutamente escluso, che altri presso quella casa pericolosa, perchè posta in prossimità di una via postale non si tenesse in aguato, pronto ad avvertire il compagno, e a dargli soccorso, parato a resistere a chi fosse per sorprenderlo? In questo caso come ognun vede si avrebbe quella reciproca assistenza, quell' ajuto vicendevole, che sono stati contestati nell' atto di accusa. Ed autore del furto do-

vrebbe dirsi anche colui, che senza essere penetrato nella casa, senza aver potuto toglierne alcun oggetto, colla sua presenza, col far la guardia, avesse assistito colui che era entrato, e del quale conosceva le intenzioni, e le azioni, in ciò si avrebbe quella unione di persone, che insieme al luogo abitato, e al tempo di notte diviene circostanza aggravante di un furto. Così ad una voce gli scrittori, tra i quali il Carnat, e lo Chauveau, i quali si fondano sulla decisione della corte di cassazione del 9 Aprile 1813. Dalla quale fu stabilito essere furto commesso da più persone quello in cui alcune stavano facendo la guardia al difuori, per la ragione, che anche costoro cooperavano all'esecuzione del furto. Che per lo meno vi fosse in questo furto un materiale sottrattore, nel tempo stesso un altro che stava a guardia, si presenta non solo probabile, ma provato, ove non voglia dimenticarsi in qual casa, e presso qual località quel furto accadesse. Ma non era così che quel furto dovevasi commettere, non dovevasi quel furto eseguire da uno soltanto mentre l'altro stava in aguato. Ad onta del deposto del Guidotti relativo alle orme lasciate da un solo individuo, quel furto dovea per necessità essere eseguito da due che insieme gli oggetti togliessero, che insieme gli oggetti asportassero. Mal si concepirebbe in fatti che una sola persona sottraesse, e si caricasse della cassa ripiena di molti oggetti anch' essi assai pesanti. La stessa frattura della cassa a non molta distanza dalla casa Citti, è anzi un indizio che quella cassa era di non facile trasporto, e che si ruppe non tanto per venir subito al possesso degli oggetti che vi si contenevano, quanto ancora, e forse principalmente per diminuire i possibili di essere discoperti. Se a questa cassa si uniscono e i vasi di rame che furono sottratti, e il materasso che con quelli furono tolti dalla casa Citti è chiaro, che il furto era impossibile a commettersi da una sola persona, che

il trasporto di tutti quegli oggetti richiedeva il concorso per lo meno di due persone. Ne varrebbe il dire, che se due erano le persone il Guidotti ne avrebbe distinte le diverse orme, nè avrebbe asserito, che nella casa Citti, e fuori le pedate vi erano di una sola persona. Imperciocchè non è tra gli impossibili, che alcune orme non apparissero al suo sguardo, sebbene realmente vi fossero; che simili, ma non identiche fossero le pedate interne e l'esterne; che da lui non si osservassero con quella minutezza che pur si richiede. Non è impossibile, che il Guidotti sconcertato da un furto commesso in una casa stata affidata alla sua custodia, fittosi in capo un idea preconcepita, una sola orma vedesse in casa, una sola orma vedesse nella direzione della vigna dell'Amadei, e trascurasse altre orme, e nella casa, e per altri luoghi direttesi nello scopo di porsi in salvo con le cose furtive per ricongiungersi ad un sito determinato. Nel nostro modo di vedere la posizione dei fatti in ordine a questo furto Citti è tale, che bisogna per necessità dedurne queste conseguenze. E cioè, o che il furto a danno dei Citti non accadde; che fu un sogno di mente esaltata, e allora ogni induzione sarebbe inutile sulle circostanze che lo accompagnarono, sulle persone che lo eseguirono. Ma se il furto accadde, come non può dubitarsene, in questo caso non può non ammettersi che da due persone si eseguisse.

Ma soggiungerà la difesa: Anche ammesso sulla scorta delle suaccennate congetture ed indizi, che il furto Citti non potesse commettersi che da due persone, queste due persone saranno elleno veramente il Bartolomei, e Gio: Nardi? Quanto a quest'ultimo è da notarsi che i sospetti dei Citti, dopo che vennero in cognizione del furto, caddero appunto sopra di lui. La ragione, per la quale i Citti s'indussero a questi sospetti, fu perchè il Nardi aveva lavorato da falegname nella loro casa, in epoca prossima al furto ivi commesso. Ed in tale occasione l'accusato aveva

veduto riporre nella cassa, che fu pure rubata, schiodata, e rotta gli oggetti che ne furono tolti. In quale epoca si eseguisse quel lavoro consta dalle dichiarazioni giuridiche del detto Nardi, e fu sul finire del 1837 o sull'incominciare del 1838. Il lavoro che il Nardi eseguì a quella casa consistè nel farvi, e mettere al posto otto finestre. Isolatamente presi questi fatti saranno ravvisati di così lieve importanza, da non dar luogo ad altro, che a dei meri sospetti a carico del Gio. Nardi, quali li concepiva la derubata Citti. Isolatamente presi questi sospetti forse non potrebbero giammai elevarsi alla sfera di prove della reità del Nardi, e molto meno dar luogo alla di lui condanna. Ma questi fatti non devono esser presi, e considerati isolatamente; questi fatti devono esser posti in cumolo con gli altri risultanti dal voluminoso processo somministrato a carico dell'accusato Gio: Nardi, devono considerarsi riuniti alla notoria sua capacità di lavorare, e di lasciarsi più facile un passaggio per venire ad adempire i preconcepiti disegni; devono considerarsi insieme alla sua conosciuta indole di appropriarsi l'altrui, alle sue relazioni, ed amicizie con persone di perduta fama. Ed allora non si avrà pena a convincersi ad onta dell' apparente debolezza dei sospetto dell' indizio e del fondamento sù cui riposa, accennato dai Citti nel lavoro eseguito nella loro casa, che il Nardi fu uno degli autori di quel furto, che lo fece insieme all' altro coaccusato Tommaso Bartolomei. Che tra essi esistesse relazione, ed intrinseca amicizia ne è prova non solo questo, ma quel processo, che fu istruito pel furto delle viteile commesso nella notte del 19 al 20 Gennajo 1837 alla Pieve dei Monti di Villa luogo detto alla *Trinca*, pel quale il Nardi andò soggetto a condanna, ove l'accusato Nardi conveniva della sua relazione con Barbanera già da qualche anno contratta. Ivi i testimonj che Barbanera giudicavano secondo il suo vero merito, e lo conoscevano capace di

istigare e condurne al misfatto, mal giudicavano anche del Nardi, e presagivano dovere andare a mal termine, perchè lo vedevano spesso con lui e con altri di uguale pessima fama. L'accusato Nardi ha narrato nei suoi esami giuridici, che quando egli lavorava di fallegname nella casa Citti, il Bartolomei che per colà accidentalmente transitava lo andò più volte a trovare. Anche in ciò a cose semplici, e naturali non si avrebbero, che dei fatti assolutamente indifferenti. Che ad uno è lecito, o fortuitamente, od anche a disegno andare a ritrovare l'amico senza che ne venga da questi passi autorizzata la Giustizia a muovere sopra ambedue dei sospetti, e molto meno devenire a condanna. Ma ciò ha luogo solo quando i due amici essendo di un indole non perversa, di un contegno non sospetto, il furto li abbia seguiti, diremo così, per caso, per mera accidentalità. Che se mala è l'indole dei due amici, e lo è in questo nostro caso, pessima la fama loro come quella degli accusati, se il furto, come l'ombra il corpo, segue i loro abboccamenti, il loro ritrovarsi, se l'essere costoro veduti insieme muove le dicerie dei compaesani, e si annunzia come presagio di misfatti, nè il presagio è lento a verificarsi, in questi casi è forza decampare degli ordinarj modi di considerare le cose. Bisogna dire, che questi incontri, lungi dall'essere fortuiti come si pretende sono anzi stabiliti, concertati, diretti all'esecuzione di un misfatto. Nè azzardata potrà dirsi questa nostra maniera di vedere intorno al furto Citti. Perciochè, non solo deesi riflettere e chi sia il Nardi e di che sia capace, ma deve di più considerarsi che lavorando in quella casa era affatto padrone del luogo, e ne poteva a suo bell'agio, e minutamente osservare le varie posizioni, senza aver bisogno di affidarsi all' opera, ed al consiglio degli altri. Ed è il Nardi quell' uomo in tema di furti a tal segno avventato da commetterli non solo, quando gli si presentano le

vantaggiose condizioni, che nel furto Citti gli si presentavano, ma di azzardarsi sin anche a consigliare al misfatto, ad istigare al furto, ed all' assassinio persone, sulle quali ignora se possa e fino a qual punto contare. Ne fà fede il testimone Giovanni Togneri a carte 723, il quale narra che allorquando lavorava al Bagno di falegname con l' accusato, questi gli aveva chiesto informazione sul conto di certi Giusti di Tereglio sui quali il processo dimostra, che gli inquisiti avevano ordito le loro trame. E ricevuta dal Togneri la richiesta informazione il Nardi aveva soggiunto — Se sono così ricchi li avevi a strozzare, avevi a chiamare anche me che si sarebbero portati via tutti i denari che aveano — Chi giunge a queste istigazioni, a queste istruzioni con persona di cui non sa se possa ciecamente fidarsi, ognuno è per vedere di che possa essere capace, quando non ha da fidare che in se stesso, od in un compagno a lui ben noto. Nè sarebbe a dirsi che secondo questo modo di vedere il Nardi non avrebbe avuto bisogno di differire l'esecuzione del misfatto, essendo che gli fosse più agevole il commetterlo durante il lavoro. Imperciocchè se dall' un lato gli si offeriva questa maggior comodità di eseguirlo, per l'altro gli si presentava pur anco più facile il campo ai sospetti, e da questi il passaggio al discoprimento. Il tempo più adatto fu quello eletto dai due malfattori, quello dell' assenza dei padroni, che gettava i sospetti sopra un più esteso numero di persone

Qui non hanno termine gli indizi, e gli argomenti a carico del Nardi, che quelli che siamo ora per accennare, mentre in apparenza cadono solo sopra Barbanera vanno poi in realtà a ricadere anche sul Nardi. Tra gli oggetti che furono sottratti nella casa Citti eravi, com'è stato accennato un materasso ricoperto di tela tessuta in bianco, e feruggine. Quel materasso perchè macchiato era stato lavato, e nel suo mezzo era alcun poco scolorito, e per man-

canza di lana in un angolo di esso era stata posta un poco di stoppetta. Era dunque il materasso medesimo di non difficile recognizione, quando si fosse giunti a poterlo ricuperare. E poichè pervenne in giustizia quel materasso fu realmente riconosciuto dai derubati, e da altri tra i quali vi è un Arcangelo Perugia, che vi aveva lavorato. Singolare è il modo con cui quel materasso, e uno dei guanciali rubati al Citti pervennero in giustizia per ritornar poi nelle loro mani. Verso la metà del mese di Aprile del 1838. e così di poco decorsi due mesi dalla consumazione del furto il guanciale, e il materasso furono trovati nascosti sotto delle foglie in una Capanna posta in sezione dei Monte di Villa luogo detto alla *Foce o a Conciolo.* L'inventore fu Pasquale del Rio. Sopra il quale benchè congiunto con alcuno degli accusati, e ritrovatore di altri oggetti rubati, non possono cadere sospetti, perchè ad una voce è detto dal processo, onesta persona. La Capanna ov'erano nascosti il materasso e il guanciale apparteneva al Contumace Bartolomei detto Barbanera. Quindi è naturale il dedurne, che colà il materasso, e il guanciale si trovassero perchè portativi da lui, e da lui nascosti, da lui che era stato uno degli autori del furto. Il del Rio prese gli oggetti reperiti. Ma insorti poi dei sospetti sopra la provenienza di essi, avuta considerazione al luogo in che gli aveva esso ritrovati se gli tolse di casa, e gli depositò presso il Rev. Parroco. Il ritrovamento, e il successivo deposito non si tennero tanto celati, che non ne corresse la voce per la sezione dei monti di Villa. Giunsero all'orecchio del contumace, il quale si affrettò a meglio informarsene tenendone proposito con lo stesso del Rio. Ed in questo colloquio non si limitò già l'inquisito a verificare la sola sussistenza del fatto: ciò che avrebbe potuto indicare gli oggetti essersi colà trovati senza alcuna sua scienza. Ma l'inquisito andato a casa del Rio lo consigliò, lo istigò con

molte premure a cambiare fodera al materasso, e al guanciale, lo che dimostra chiaramente essere a perfetta scienza di Barbanera, che quegli oggetti colà si trovassero, averceli anzi nascosti esso stesso, e stargli a cuore l'impedire, che si potesse devenire alla loro ricognizione. Queste premurose pratiche, queste istigazioni l'inquisito non solo le faceva al del Rio nella propria abitazione, ma gliele andava ripetendo nella canonica dei Monti di Villa, ove il Barteiloni lo aveva fatto chiamare, ed al cospetto del Rev. Parroco reiterava le sue istanze. Ciò si rileva dal detto di Domenico, e Pasquale del Rio; ed è a dedursi dal deposto del Rev. Francesco Cianelli. Dal quale sebbene non siasi potuta ottenere una risposta categorica su queste istigazioni, su questi consigli, ed in specie sopra la persona dalla quale provenivano non si è però avuta per parte sua l'esclusione delle suindicate circostanze, le quali sono come ognun vede della massima importanza. Se il Rev. Cianelli ha taciuto in processo intorno a queste rilevanti circostanze vi si trovano per altro le sue stragiudiciali dichiarazioni. Il Brigadiere Gaspero Micheluccini ha deposto avergli il Rev. Cianelli narrato, che Barbanera voleva fare dei cambiamenti al materasso depositato in Canonica. Ed il Carabiniere Francesco Angeletti, che udì il colloquio, tra il Rettore e il Brigadiere narra che il Rev. Parroco così si espresse — volevano che la cambiassi perchè non fosse riconosciuta, ma non vi ho prestato mano — Ed in appresso l'Angeletti più chiaramente riseppe dal Brigadiere i sospetti concepiti dal Rettore contro *Barbanera*, e le pratiche da lui usate perchè al materasso fosse cambiata la fodera. Ma, si dirà: se il Rettore si induceva a sospettare, o meglio a ritenere che quel materasso, e quel guanciale fossero rubati da Barbanera, perchè in giustizia non lo ha egli chiaramente dichiarato? Perchè egli ad onta di ripetuti interrogatorj ha persistito nel rifiutarsi a deporre su queste

circostanze? Potente doveva essere il motivo, onde un rispettabile testimone quale è il Rev. Parroco si inducesse quasi può dirsi a mentire dinanzi alla giustizia che a tanto equivale il tacere, il non prestarle obbedienza. E potente era di fatto questo motivo, che il Rettore stesso ha dichiarato non potersi prestare all'ingiunzione del magistrato *per timore della sua personale sicurezza.* E questa veniva posta in pericolo per le minacce esternate dal contumace Bartolomei.

Per detto stragiudiciale del Rettore stesso ne ha fatto fede il testimone Brigadiere Micheluccini, per i deposti poi del Rettore, e del Pasquale del Rio non può mettersi in dubbio, che da Barbanera partissero le minacce contro la personale sicurezza, contro la vita del Rettore. Imperocchè il Rev. Parroco ha nel suo ultimo interrogatorio giuridico deposto, che a queste pratiche si trovò presente il del Rio. Onde è che bisogna per l'intero riferirsi al deposto di costui. Ed essendo chiaro che le pratiche le fece al del Rio e in casa, e in canonica l'inquisito Barbanera, diviene ugualmente chiaro che da lui solo provennero quelle terribili minacce contro la personale sicurezza del Rettore, per le quali fu questi costretto contro la propria coscienza a nascondere parte del vero alla punitrice giustizia. Perciocchè da chi altri mai potevano venire se non venivano da chi era possessore degli oggetti rubati, se non da chi cercava ad ogni modo d'impedire che ne fosse provata l'identità? Ad altri non poteva interessare che la verità non fosse conosciuta, venuto meno quest' interesse un terzo non avrebbe potuto ascendere a delle minacce onde si tenesse occulto ciò che per lui non aveva alcuna importanza. Nè si potrebbe impugnare che Barbanera fosse il material possessore del guanciale, e del materasso, e che da lui fossero stati nascosti, avuto riguardo alla località in che furono ritrovati, perciocchè sia pur vero che il Capannello posto

luogo detto alla *Foce* ed a *Conciolo*, benchè circondato da muro fosse però coperto soltanto a paglia, e aperto. Sia pur vero che per questo si rendesse facile, che altri li avessero potuti colà riporre, e nascondere. Ma sarà vero ugualmente essere secondo l'indole dei ladri impadronirsi di per loro stessi degli oggetti sottratti, trafugarli e porli in sicuro. Quindi è che se essi furono trovati nascosti in capanna sotto le foglie, anzichè lasciarli facil preda al primo occupante, il loro nascondimento prova che in allora erano del padrone del luogo, dove egli li aveva nascosti. Si sarebbero trovati non nascosti, ma senza alcuna cura gettati, se non si fosse avuto altro in mira che di disfarsi di un pesante fardello. E oltre a ciò se da tutt'altri fuori che dall' inquisito Bartolomei fossero stati in quella capanna nascosti, perchè il solo Bartolomei tanta pena si dava, tante premure faceva onde alle cose rubate si facesse mutar faccia onde se ne impedisse il facile riconoscimento? A questo punto il testimone del Rio facendosi l'eco dell'inquisito, ha per bocca di esso indicato quali fossero le vere ragioni per le quali dal Bartolomei si ponevano in essere le premure, e le pratiche sovraindicate. In primo luogo l' inquisito era mosso a così agire per l' interesse dello stesso testimone del Rio: temeva che il fortuito reperimento di quegli oggetti potesse sottoporre il terzo a delle osservazioni, potesse occasionargli dei disturbi. In ciò giuocava di astuzia, com' è palese. Ma il principale motivo, il vero, l' unico che induceva il Bartolomei ad usare queste pratiche non era già quello, che partiva da interesse, ed affezione per un terzo, ma da interesse, e premura per se medesimo. Gli premeva, che non potessero sopra di lui insorgere i sospetti della giustizia tanto più facili a nascere perchè ne era ingiustamente perseguitato. E nel tempo stesso Barbanera si protestava innocente di qualunque fatto criminoso dal quale potessero i ritrovati oggetti dipendere, come all' oscuro

del perchè si fossero nella sua capanna ritrovati. Ma se in quanto in ultimo diceva era la verità, se innocente era del delitto, non consapevole della occultazione degli oggetti, non gli era duopo ricorrere al mendacio, non aveva bigogno di andare in cerca di sutterfugi, di cambiamenti, di alterazioni. Quel testimone pel quale tanto interesse prendeva, al quale tanto mostravasi affezionato, a favor del quale sembrava che per alcun poco obliasse il perverso costume di porre gli altri in rete, purchè egli ne uscisse a salvezza, secondo il detto di molti testimoni, gli additava con la sua condotta qual fosse il vero modo di distruggere, di annientare i sospetti. Quel testimone non si spaventava perchè fosse stato ritrovatore di oggetti furtivi, nè al mendacio ricorreva come ad unico suo scampo. Subodorata la mala provenienza delle ritrovate cose se ne disfaceva, le depositava tali e quali le aveva reperite onde potessero essere riconosciute, e ricuperate. Era questo il vero agire dell' uomo onesto ed incolpabile. L' alterazione, il cambiamento di aspetto alle cose ritrovate non poteva nascere, che da chi conosceva a quali conseguenze poteva portare il reperimento di quelle cose in un sito del quale si aveva la proprietà. Se le conseguenze di quel reperimento non si fossero presentate nel più sinistro loro aspetto all' inquisito Barbanera istigazioni consimili non si sarebbero per certo da lui usate. Che il fortuito reperimento di per sè solo non sarebbe bastato a provocare la sua condanna, sebbene nella sua capanna fosse il reperimento stesso avvenuto. Tanto più che quella capanna benchè recinta da muro era però coperta di paglia, ed aperta, onde un dubbio sempre poteva presentarsi, che non il solo Barbanera, ma altri ancora ve li avesse potuti celare. Nè le istigazioni di cambiar faccia a quegli oggetti potevano fondarsi sull'essere, come diceva l'inquisito, perseguitato dalla giustizia. Imperocchè la persecuzione della giustizia ad altro non giunge se

non che a sorvegliare gli andamenti di esseri siccome lui interamente nell' opinione perduti, ed a volere giustificate le provenienze di oggetti, che si trovano in possesso di persone notoriamente dedite a farsi proprio l'altrui. Ma la giustizia non cade come la vendetta cieca ed inesorabile sulla vittima che ha designato, la giustizia non la colpisce nelle tenebre, all'impensata, non usa insidie anche coi più insigni malfattori. La giustizia è pronta ad ascoltare le giustificazioni e le discolpe, e quantunque già lanciato, arresta il colpo della sua spada punitrice, se anche un sol dubbio le si affaccia. Le istigazioni, le premure, e pratiche adunque usate da Barbanera non sono altro che la prova luminosa, che quel materasso, e quel guanciale erano stati nella capanna a *Conciolo* portati e nascosti da lui, o da qualche suo fidato compagno. Esse dimostrano che di quelli oggetti si conosceva da lui la mala provenienza perchè da lui con un fidato compagno erano stati fraudolentemente sottratti. E qui di nuovo ritorna in campo quella unione di persone che dicemmo essere una tra le gravanti qualità del furto a danno del Citti. E qui nuovamente si ritorna al già detto superiormente cioè, che le circostanze, le quali si rilevano dal processo, e che in apparenza colpiscono il solo Barbanera, in realtà poi ricadono anche sopra il detenuto Giovanni Nardi. Imperciocchè l' inquisito Tommaso Bartolomei in proposito del furto Citti stragiudicialmente ha confessato, che di esso si rendette colpevole in unione al Nardi. Costui per altro nei suoi interrogatorj giuridici ha protestato nulla aver che fare in quel furto Citti, il quale doveva essere stato commesso da Barbanera tosto che egli ne conveniva, e ne accusava se stesso, ed altri. Ma l'accusato Nardi alle sue proteste d' innocenza per quel furto Citti, ha aggiunto tale dichiarazione, che mentre se palesa chiaramente per inverosimile, mirabilmente giova a convalidare la stragiudiciale confessione di Barbanera.

Il Nardi ha narrato in fatti che di quel furto ne venne a cognizione perchè nel Febbrajo del 1838, nel mese stesso in che accadde, gliene tenne proposito la Chiara Citti. La quale gliene narrò puranche tutte le circostanze, e ad uno ad uno tutti gli oggetti rubati. Ora chi sarà per credere, che una derubata volesse tener proposito del furto accadutogli a quella stessa persona sopra cui principalmente cadevano per le indicate ragioni i suoi sospetti? Non era questo altrettanto che dire, che la Citti priva affatto di senno avvertiva il ladro a prendere le necessarie cautele per garantirsi il possesso delle cose rubate? Non era questo lo stesso che dire al Nardi, che celasse, nascondesse, trafugasse, vendesse queste cose stesse al ricupero delle quali la Citti, perchè parte non piccola delle cose proprie doveva avere tanto interesse? Mentre le dichiarazioni stragiudiciali del Nardi presentano questa inverosomiglianza la quale porta a concludere, che non dalla Citti ma di per se stesso fosse informato del furto, del modo, e delle cose tolte, la confessione stragiudiciale di Barbanera si presenta sotto tutti gli aspetti veridica. Egli nella sua confessione non ha è vero nominato le persone a danno delle quali fu il furto commesso, ma ha però dato tali indicazioni, dalle quali non altro può desumersi se non che i danneggiati di quel furto furono i coningi Costante, e Chiara Citti. Imperocchè ha narrato, che fu il furto commesso in una casa al Bagno, che tra gli oggetti rubati vi furono un materasso, ed un guanciale i quali furono ritrovati nella sua capanna a *Conciolo*, che ve li ritrovò Pasquale del Rio, e che questi non volle aderire a cambiarvi la fodera, e che li depositò in Canonica, e che li consegnò al rettore. E nella confessione di quel furto Barbanera si andava seco stesso lamentando di essere stato contro il suo costume poco avveduto in quel furto, aver tolto cose di facile recognizione, che potean dar luogo a discuoprimento, e quindi alla sua perdita. Maledetto,

andava egli dicendo, quando portai via quel materasso, appunto perchè quel materasso furtivo era stato ritrovato nascosto in modo, che si palesava l' interesse di tenerlo celato, ed era stato ritrovato nella sua capanna. In queste lamentanze di Barbanera sta la vera prova della reità di lui, e di quella del Nardi più assai concludente che non lo siano gli argomenti tutti che si sono usati all'appoggio del processo inquisitorio per dimostrarla.

Ma questa confessione stragiudiciale tanto vantata ha ella poi veramente tutta quella giuridica consistenza, che si vuole alla medesima attribuire? Barbanera, questa sua pretesa stragiudiciale confessione non l'ha confermata nè poteva confermarla per la sua contumacia in giudizio. Il Nardi non solo non l' ha confermata, ma l' ha assolutamente esclusa in riguardo a sè; ha protestato della sua innocenza in quanto al furto Citti, ed ha gettato le conseguenze tutte della stragiudiciale confessione sul capo della persona, dalla quale è stata emessa. In che dunque si basa la stragiudiciale confessione di Tommaso Bartolomei? Essa è basata interamente sulle dichiarazioni che sono state emesse nei suoi costituti giuridici dall'altro accusato Fabiano Bartolomei. È una confessione stragiudiciale nascente dalle dichiarazioni che un accusato ha emesso a carico dei suoi coinquisiti. Or poichè è noto che all' istruzione sia lecito farsi strada al discuoprimento della verità mediante le dichiarazioni dei coaccusati, niuna eccezione è proponibile sulla esistenza negli atti delle dichiarazioni dei coaccusati. L' unica eccezione, che contro di esse può proporsi è quella, che concerne la loro credibilità, appunto come sotto il solo aspetto di credibilità è lecito discutere le deposizioni testimoniali. Se dunque dal lato della sola credibilità delle eccezioni potrebbero proporsi contro le dichiarazioni del coaccusato Fabiano Bartolomei, poche e speciali osservazioni da noi si faranno per sostenerle

di fronte alla stragiudiciale confessione di Barbanera concernente il furto Citti.

Poche dicemmo, e speciali perciò che sulle dichiarazioni emesse da quest' accusato sarà necessario più di una volta ritornare. E sempre verrà fatto di osservare, che le sue dichiarazioni non solo si ravvisano credibili, ma sono realmente vere confermate da tutti i fatti, e dalle più minute circostanze da tentare vanamente di distruggerle con delle tarde ritrattazioni. Per riguardo alla stragiudicial confessione di Barbanera le dichiarazioni dell' accusato Fabiano Bartolomei si ravviseranno facilmente credibili ove si voglia riflettere, che quelle dichiarazioni non sono suggerite dalla intenzione di giovare a se stesso, e di esonerarsi. L'accusa in fatti del furto Citti sopra Fabiano non pesa; nè pesar giammai vi potrebbe, perchè avuta considerazione all' epoca in che quel furto accadde Fabiano Bartolomei avrebbe a sua scusa l' eccezione di un alibi tanto meno attaccabile quanto remote sono le regioni in che allora si trovava. Ed a convalidare la prova di questa eccezione non si ha solo quanto esso ha deposto circa al suo ritorno in Patria, ma quanto ne hanno deposto tutti i testimoni esaminati in processo i quali hanno rimontato la sua ritornata sul finire del 1839.

Queste dichiarazioni adunque perchè non dirette allo scopo di esonerare se stesso si conciliano ogni possibile credibilità non solo, ma di sincerità, e di verità; al che si può aggiungere, che per la sua lontananza Fabiano era impossibilitato a conoscere il furto Citti, e le circostanze che lo avevano accompagnato, e che però non poteva esserne stato così precisamente informato se non da chi lo aveva commesso. Ma se Barbanera è tanto accorto come viene descritto, se egli è, come vuolsi, tanto astuto, e perverso a porre altri nella *rete* ed uscirne egli a salvezza, inverosimile, per non dire impossibile, si è che ad altri egli fidasse cosa, che disvelata poteva nuocergli.

Perquesto lato adunque l'eccezione di credibilità potrebbe avere un sostegno, per questo lato potrebbe dirsi, che le dichiarazioni di Fabiano sentono la inverosomiglianza, Ma questa eccezione di inverosomiglianza non potrà ritenersi che come apparente, quando si rifletta alla persona che stragiudicialmente confessava, ed alla persona che la stragiudicial confessione riceveva. L'una perchè accorta, astuta, perversa, difficile a confidare ad altri i suoi progetti, e le sue azioni, la confessione emetteva come suol dirsi a quattr' occhi, non altri presente che potesse intenderla se non quegli al quale la emetteva. Di poco quindi veniva ad aggravare se stesso già assai aggravato da quei sospetti, che dal reperimento delle sottratte cose erano nati contro di lui. Ma quando pure avesse Barbanera dimenticato la sua naturale astuzia, e ad inconsueta fidanza fosse disceso, certo che non sarebbe il primo che fosse caduto in fallo, e che per la prima volta di dimenticata cautela fosse stato tradito. Se dal confitente poi si discende alla persona cui la confessione si faceva allora è a distinguersi l'una epoca dall' altra, nella quale questa confessione può essere stata emessa. O la confessione si faceva a Fabiano, quando questi aderiva alle relazioni, ai progetti si univa e si iscriveva nella lega, e in tal caso la confessione dei misfatti commessi come quella che poteva vincere i dubbi, e le irresoluzioni per parte di Fabiano doveva mostrare i vantaggi, che da' misfatti si potevano ricavare, e si erano in realtà ricavati enumerandoli e palesandoli. O la confessione si faceva quanda già Fabiano alla lega aveva aderito, quando non solo aveva approvato i piani, ed i progetti, ma di più dato opera ad eseguirli, e prestata mano ai misfatti ed in questo secondo caso la confidenza doveva essere illimitata; non vi era ragione per mantenere dei segreti per un amico fidato, per un amico sul quale si poteva contare; del quale si poteva abbisognare. Per qualunque lato adunque

la cosa vogliasi considerare, la confessione stragindiciale di Barbanera, constatata dalle dichiarazioni giuridiche di Fabiano Bartolomei pone in chiara luce la gravante qualità di riunione di persone annessa al furto Citti; come ugualmente pone in chiara luce che queste due persone furono il detenuto Nardi, e il contumace Tommaso Bartolomei.

Sovra costoro per altro più specialmente non cade l'imputazione del furto Citti soltanto. Sovra essi cade pur anco la speciale imputazione del furto a danno dei Ricci della Pieve dai monti di Villa, imputazione, che il Nardi, e Barbanera dividono con l'altro accusato Demetrio Prosperi.

Secondo i resultamenti degli atti, e come fu detto nell'atto di accusa, il furto Ricci fu commesso nel 2 Settembre del 1838 in tempo della messa Parocchiale, che si celebrava verso le ore 6 e mezzo del mattino. Chiara Taddei moglie di Giuseppe Ricci, e Annunziata Sarti divenuta sua nepote perchè maritata a Giovacchino Ricci, assenti, per quanto sembra, i loro mariti, avevano in quell' ora abbandonato la loro casa per recarsi alla Chiesa. Un solo casamento diviso internamente da una porta chiusa a catena di facile remozione, forma l' abitazione dei Ricci situata nell' anzidetta Sezione luogo detto alla *Costa*. Al loro ritorno dalla messa le Ricci, trovato aperto l' uscio di quella porzione di casa abitata da Chiara, dubitarono da prima, indi verificarono che un furto a loro danno era stato commesso. Quali fossero gli oggetti a ciascuna di esse sottratti non l'anderemo qui per brevità ripetendo rimettendoci all' atto di accusa. Questo furto come eseguito di giorno va esente da quella circostanza di tempo notturno, che unita alla destinazione, o attuale, o potenziale del luogo potrebbe renderlo più grave, e quindi più severamente punito. Va pure esente dalla gravante qualità, che nasce da guasti, o rotture interne, essendochè i ladri gli oggetti tolsero da mobili aperti, e dall' una casa nell'altra s' introdussero togliendo la catena alla porta

d'interna comunicazione. Ma se di questa rottura, e degradazione non si valsero i ladri, quando già si erano introdotti nella casa Ricci, non senza guasto, rottura, e degradazione poterono farsi strada a penetrare in quella casa. Le derubate persone oneste, e dabbene, e che possedevano gli oggetti, della mancanza dei quali si lagnarono, come consta per i deposti delle testimoni Maddalena, Alessandra, e Iacopo Pieri, quando andarono alla chiesa chiusero a chiave gli usci delle respettive loro abitazioni, seco asportando i mezzi per potervisi di nuovo introdurre; quando ritornarono aperto fu ritrovato l'uscio di quella porzione di casamento dalla Chiara Ricci, e dal suo marito abitata. Non ordinario dunque deve essere stato il mezzo di apertura, non tollerato per conseguenza, ma dalla legge punito. Dai deposti dei derubati e dall'accesso giuridico si rileva che l'uscio fu aperto con dare a quello un urto assai forte, pel quale cedettero i chiavaccetti i quali furono riscontrati senza molla. Nel che si ha quella gravante qualità di scasso, che qualifica il furto, e lo rende più severamente punibile. A penetrare in fatti in quella casa Ricci fu necessario uno sforzo violento, che bastasse a vincere l'ostacolo che la chiusura di quell'uscio poneva all'introduzione. Onde in fatto, in questo furto Ricci, concorrono gli estremi dell'art. 393 e 395 del codice penale, ed il furto deve ritenersi accompagnato dalla gravante qualità di scasso esterno. Nè ad escludere questa qualità odiosa da che il furto venne accompagnato varrebbe l'obiettare, che difettosi erano i mezzi di chiusura, che l'urto valse ad aprire quell'uscio, perchè i chiavaccetti erano senza molla, e che se fossero stati provveduti di molla, anche ad onta della violenza dell'urto non si sarebbe riuscito ad aprirlo. Imperocchè posta in fatto la violenza del mezzo usato ad introdursi, ed il risultato avuto dal mezzo adoperato per ottenere l'aperture, e l'introduzione, è inutile qualsivoglia indagine su quei risultati che

si potevano non ottenere. L'indagine sola da istituirsi è quella che può concernere i mezzi usati. E perchè questi sono la violenza, lo sforzo contro altri mezzi usati a racchiudere, violenza, e sforzo, che hanno vinto gli ostacoli posti al passaggio, e dato libero il campo alla introduzione chiaro è, che da ciò ne deriva la qualità gravante di scasso esterno. La quale non è duopo, che per vincere gli ostacoli, che le impediscono il passaggio, si valga di strumenti e utensili straordinarj, bastando a costituirla, e porla in essere la sola forza muscolare per le valide ragioni addotte da questa R. Rota criminale nella decisione del 27 Marzo 1835 —

Ma questa soltanto non è la qualità aggravante che accompagna il furto a danno dei Ricci. Questo furto, come accennammo fu commesso nella loro casa di abitazione, e questa località rende il furto anche per questa ragione qualificato, quando, benchè commesso di giorno lo sia stato per altro da più persone. Tale è il concetto dell' accusa in ordine al furto Ricci. E queste persone sono state da lei designate nel contumace Bartolomei, e nei detenuti Nardi, e Demetrio Prosperi. Ora è a vedersi brevemente quali sono gli argomenti per i quali sovra essi posa la imputazione. Una circostanza in apparenza dispregevole ma che in sostanza è molto da valutarsi si è quella, la quale fu dalle Ricci osservata quando rientrate nella loro abitazione per l'uscio, con loro sorpresa ritrovato aperto, verificarono il furto che avevano sofferto. Le cassette dei mobili dalle quali furono sottratti i loro ori ed altro furono dalle Ricci trovate tutte sconvolte, e messe sossopra: Non solo sconvolte, e messe sossopra erano le cassette, ma sconvolti, e messi sossopra i letti delle loro abitazioni respettive. Ora è a valutarsi che in paese correva voce, i Ricci avessero delle grosse somme di danaro. Ed in specie Giovacchino di fresco tornato dall' estero dal mestiero di figurista, co–

munemente si riteneva avesse da quello retratto forti guadagni. Quindi è naturale la deduzione, che i ladri fossero, o del paese istesso, o dei paesi circonvicini, ai quali fosse giunta all'orecchio la voce che comunemente correva. Ed in secondo luogo, che quei malfattori non correvano all'azzardo per impadronirsi di quanto fosse loro per avventura capitato alle mani, ma che su maggiori prede avevano posto le loro speranze di quel che non si realizzassero nella sottrazione dei pochi ori, e delle pezzole. Poste a contatto tra loro la generale opinione del paese, e i mezzi usati nel commettere il furto Ricci, l'aver messo sossopra, e sconvolti i loro letti sono circostanze della maggiore importanza. I ladri andavano in traccia di denari che vi dovevano essere, o che erano nella ferma opinione vi dovessero essere. Più interessanti divengono queste circostanze se si pongono a contatto con quelle pratiche che precederono il furto a danno del Ricci commesso, e che da prima nulla avevano essi valutate. Le valutarono è vero, ma troppo tardi, cioè, dopo l'arresto dell'accusato Demetrio Prosperi. Prima di quell'epoca chi avrebbe calcolato per quanto valevano le domande di danaro ad imprestito che da lui si facevano?

Chi si sarebbe ardito a quell'epoca di considerare quelle ricerche come fraudolenti mezzi usati ad insinuarsi e a penetrare nei segreti di famiglia? Chi avrebbe osato dire che quelle domande di danaro non ad altro scopo tendessero se non a quello di verificarne l'esistenza, di conoscere in qual sito si celasse per poi venire a saziare l'avara sete di quell'oro, che era il frutto di tanti stenti che con tanti sudori era stato acquistato, e che era stato destinato al sostentamento di innocenti famiglie? Niuno certo l'avrebbe più sospettato, che al sospetto faceva guerra la doviziosa condizione del richiedente, la quale avrebbegli permesso di corrispondere di somma di gran

lunga maggiore a quella che andava cercando. Onde le sue richieste assumevano l' aspetto di esser fatte per antistare a i bisogni, per questa sola ragione urgenti; perchè bisogni del momento. Ricerche di questa sorta ne erano state fatte ai Ricci pochi giorni innanzi al commesso furto. Ne ha chiaramente deposto l'Annunziata Ricci ed il suo dire è confermato dal marito Giovacchino, che all' epoca del furto trovavasi a Torino, ricondottosi all' estero per esercitare il suo mestiere di figurista, e che ne venne dalla moglie informato. A questo punto si potrebbe obiettare: A che valgono le richieste di danaro fatte ai Ricci, se non risulta che fossero secondate, se è anzi dimostrato che le medesime non vennero accolte, se fu detto anzi, che dei danari non erano stati portati dall' estero per meschinità di guadagni? Tanto è vero che questa risposta dovette darsi alle richieste fatte precedentemente al furto, quanto è vero, che la esistenza del danaro si andava denegando a furto accaduto, e la ragione si era come ha detto l' Annunziata Ricci non curare si sapesse che ne possedeva, onde lo sventato progetto non dovesse poi realizzarsi. Le negative adunque, potrebbe dirsi, rendono di niun valore le fatte richieste, quindi da esse non può trarsi un indizio a carico di chi le faceva, non può da esso dedursene quel perverso fine che se ne vuol derivare. Perocchè quando anche il richiedente del danaro avesse avuto in animo di approfittarne con una fraudolenta sottrazione, il denegato possesso annientava la sua intenzione. Alla quale objezione può per altro rispondersi, che anche ad onta di continuate ripulse, e negative, il più delle volte il contrariato richiedente rimane persuaso del contrario di quanto gli viene asserito, ed è internamente convinto, che il richiesto favore non se gli voglia concedere, abbenchè se ne abbiano tutti i mezzi. Per lo meno accade, che ad onta delle negative e ripulse un dubbio rimanga nell' animo del richiedente

sulla possibilità di secondarlo nelle sue domande. Nel caso nostro ammessa la ricerca, ed il perverso scopo di essa, che di fronte al processo non può impugnarsi, ad onta che dal Ricci si andasse dicendo non aver portato danaro, dovè Demetrio Prosperi essere rimasto convinto del contrario, per lo meno deve essersi radicato un dubbio nell' animo suo, che i Ricci avessero mentito. E ciò si spiega coll'avere mandato sossopra, e sconvolte le cassette dei mobili non solo, ma anche i letti tanto nell'una abitazione, che nell' altra. Lo che dimostra che si era convinti, o si avevano per lo meno dei forti motivi per ritenere, che del denaro ve ne fosse, e che non ritrovato nella casa dei giovani si andasse cercaudo in quella dei vecchi, ai quali poteva essere stato consegnato, e per maggior sicurezza nelle loro mani depositato. Per altro si potrebbe considerare come strano, che da un fatto del tutto innocente, qual' è la richiesta di danaro ad imprestito se ne voglia dedurre un argomento di colpa. Anche a termini di ragione comune chi domanda non vuole rapire, chi richiede non vuol prendere da sè, chi palesa i suoi bisogni non intende sodisfarli da se stesso. L'obietto sarebbe d' importanza se si trattasse di un fatto unico, se le richieste di danaro si riferissero soltanto al furto Ricci. Ma l' obietto perde quell' apparente consistenza sopra la quale sembra riposarsi, perchè le dimande di imprestito non si limitano al solo furto Ricci. Dal processo risulterà che le richieste di danaro si vedranno collegate con altri fatti criminosi, e sempre figureranno come annunziatrici di furti. Per altro da queste sole richieste, dall' essere le medesime sempre susseguite da un furto non può tutto al più dedursene che un mero argomento d' induzione, il quale sarà di tanta maggior validità, quanto più di frequente sarà avvenuto, che alle dimande il furto abbia seguito. Non potrà però giammai di necessità dedursene, che chi fece le richieste, anche

le sottrazioni eseguisse. A stabilire ciò con tale precisione che la coscienza possa riposare sicura, ed emettere un giudizio di convinzione di reità altri fatti saranno necessarj. E questi, si dirà in contrario, mancano affatto in processo, perchè non si sono ritrovati oggetti, o presso gli stessi inquisiti, e che siano stati da essi, o trafugati, o venduti, i quali siano stati riconosciuti appartenere al furto Ricci, e dei quali per conseguenza siano gli inquisiti medesimi tenuti a rendere conto. In questi casi unicamente le precedenti ricerche di danaro non potrebbero ammettere replica, che dal fatto delle susseguenti reperizioni, a meraviglia sarebbero spiegate le intenzioni delle fatte ricerche.

Nè per la mancanza dei reperiti oggetti, nè per la deficenza di riconosciuti oggetti si può validamente ricorrere ad un compenso colle dichiarazioni emesse dagli inquisiti. Perciocchè in queste dichiarazioni null'altro si può ritrovare che un argomento contrario alle mire dell' accusa, e che sembra non ad altro valevole che ad interamente distruggerla. Le dichiarazioni in fatti del detenuto Prosperi, e del Giovanni Nardi sono negative in ordine al furto Ricci. Essi nei loro costituti hanno impugnato di avere avuto la benchè minima parte in questo furto Ricci, essi hanno proclamato la loro innocenza. Ma se questo è il linguaggio che hanno tenuto dinanzi il Giudice Istruttore non sempre così ha taluno di essi in ordine al furto Ricci parlato. Più riservato, più cauto, men facile ad aprire il suo cuore diffidente pur anco dei suoi più fidati compagni Demetrio Prosperi nulla mai ha esternato da cui possa desumersi la sua reità nel furto Ricci. Non così per altro è accaduto di Barbanera, e del Nardi. Essi narrarono che quel furto era stato commesso da loro di concerto con Demetrio Prosperi. Demetrio anzi secondo le loro dichiarazioni stragiudiciali era quello che andava per le case ricercando danaro a cambio al fine

di sapere chi ne avesse, e ove lo tenessero, e queste pratiche, dicevano Barbanera, e il Nardi, meglio a Demetrio si addicevano che non a qualunque altro, per la ragione che Demetrio per non aver bisogni non dava sospetti, come anche perchè non era sino allora in tema di furti diffamato come essi lo erano. E circa alle cose sottratte Barbanera, e il Nardi narravano non aver ritrovato quel danaro di che andavano in traccia, ed essersi invece dovuti contentare di poche robbette d'oro, e di qualche pezzola. Queste stragiudiciali confessioni dei due accusati sono tanto minute, tanto circostanziate, così perfettamente corrispondono al fatto, che perciò solo si presentano come veridiche, ed inattaccabili. Per altro, come fu detto, lungi dall'essere state confermate in giudizio, sono state contradette da negative, e da proteste d'innocenza. L'inquisito non compaesano, il Giovanni Nardi secondo che ha allegato non conosce la dimora dei derubati quasi ignora la loro esistenza; e seguitando il suo dire vien caricato di legna verdi, e di misfatti, che non ha neppure immaginati. Ma se il Nardi ha impugnato in processo le stragiudiciali confessioni, emesse da lui, e da Barbanera, chi le udì, le ha non solo nel suindicato modo narrate, ma sino all'ultimo ha nelle emesse dichiarazioni persistito. Leggansi da capo a fondo i costituti di Fabiano Bartolomei, e sarà chiaro, che le sue dichiarazioni non sono state da lui giammai nella benchè minima circostanza ritrattate, ma invece nella loro integrità confermate. Qui di nuovo adunque torna in campo la confessione stragiudiciale di alcuno degli accusati posta in essere dalle dichiarazioni di un coaccusato. Qui di nuovo torna in campo il riflesso, che non può questionarsi sulla esistenza, o inesistenza negli atti delle dichiarazioni medesime. Qui di nuovo torna in campo la considerazione che intorno a queste dichiarazioni non altra questione si possa ragionevolmente elevare, se non

che quella unica, la quale prenda di mira la credibilità delle dichiarazioni, o rilevazioni medesime. E poichè questa è la sola questione da proporsi, perchè è della sola fede da darsi a queste dichiarazioni, che deve discutersi, tornano all' uopo per questo furto Ricci, quelle istesse generali considerazioni, che furono usate in riguardo al furto Citti. Poichè se è vero che il ritorno in patria del detenuto Fabiano Bartolomei dopo circa 20 anni di assenza avvenisse sul finire del 1839 o l'incominciare del 1840 come risulta dal suo detto, da quel dei suoi compagni, e di molti testimoni, ugualmente vere devono essere le seguenti riflessioni. E cioè che Fabiano avrebbe dovuto o per lo meno potuto ignorare il furto Ricci commesso alcun tempo prima del suo ritorno. Tanto più che quel furto era quanto agli oggetti sottratti di così lieve entità da non lasciare nei compaesani quella durevole memoria, che vi avrebbe lasciata, se la sottrazione fosse avvenuta su maggiore, e più interessante quantità di oggetti, o se da più gravi circostanze fosse stata accompagnata. Se dunque di un furto accaduto nella sua assenza Fabiano Bartolomei sapeva tutte le più minute circostanze; se gli era noto su quali oggetti fosse caduto, se palesi gli erano persino le intenzioni dei Malfattori di farsi padroni di una quantità di danaro, se era a sua cognizione che queste intenzioni erano riuscite vane, o per troppa precipitazione nelle ricerche, o per altro qualsiasi ostacolo, è forza concludere, che tutte queste precise informazioni Fabiano le avesse attinte al vero fonte, da coloro, cioè, le avesse ricevute, dai quali il furto Ricci era stato commesso. Quale inverosomiglianza può riscontrarsi mai nel detto di Fabiano Bartolomei? Non si era egli tosto che si fu ricondotto in patria unito con gli altri coinquisiti; non si era egli tosto messo in stretta relazione con Barbanera, col Nardi, con Demetrio Prosperi, e con altri? Non era egli, quando questi fatti ri-

levava uno della loro lega? Quando dunque venuto in potere della giustizia, trascinatovi dall' imponenza delle circostanze narrava le proprie colpe, e quelle dei suoi compagni, e svelava che Barbanera, ed il Nardi gli avevano confidato quel furto commesso con la cooperazione di Demetrio, non poteva farsi luogo a dubitare della verità del suo racconto. Gli atti d' altronde hanno dimostrato, che confidentissimi erano, e sempre insieme Barbanera, il Nardi, Demetrio Prosperi, e Fabiano. A chi dunque avrebbero potuto fare senza pericolo il Nardi, e Barbanera la narrazione di questo loro misfatto, se non appunto ad uno dei loro compagni, se non ad uno che era con essi strettamente vincolato per occasione di misfatti, se non a colui che coll'essersi a loro unito, coll'essersi posto in relazione con loro si era mostrato pronto a commettere dei misfatti e già fors'anco se ne era con essi macchiato? L'interesse di Fabiano oltre a ciò quello si era di mantenere il segreto dei suoi compagni, che era pure il suo segreto. Altrimenti propagandolo, a lui, per essere coi suoi compagni così strettamente legato, poteva venirgliene del male, ed essere con essi preso per lo meno a sospetto, ed incarcerato. Narrate da Fabiano Bartolomei le confidenze fattegli dai suoi coinquisiti, le stragiudiciali loro dichiarazioni, maggior fede si conciliano, di quel che sicuramente non sarebbero per meritarne, dove in atti fossero pervenute per detto di qualsivoglia altra persona, di qualsiasi testimone ineccezionabile. Perciocchè nè questi tengono intrinsichezza coi malfattori, od uomini di perduta reputazione, nè costoro possono mai discendere a confidenza con quelli. Tra l' uomo onesto, tra la persona d' integra reputazione, e il malvivente, e l' uomo generalmente riputato perverso, giusta i naturali andamenti delle cose avvi aperta inimicizia, guerra dichiarata. Ad un inimico certamente nè si affidano, nè si possono affidare quei segreti, dalla manifestazione dei quali alcun

danno sia per derivarne. Se in luogo dunque dell'accusatore Fabiano Bartolomei alcuna onesta persona, qualche testimone senza eccezione avesse portato in giudizio le stragiudiciali confessioni di Barbanera, e del Nardi un qualche dubbio anche nell' animo nostro sarebbe potuto sorgere sulla fede da prestarglisi. Si sarebbe dovuto seriamente ponderare se fosse tra i possibili, che malfattori di questa classe, da tutti ritenuti come uomini astuti, e quasi diffidenti di se stessi, avessero potuto alla debolezza discendere di eleggersi a confidenti delle persone sulla fede delle quali avevano ogni ragione di non riposare tranquilli. Ma poichè le confidenze furono fatte a Fabiano uomo della loro lega, del loro partito, della tempra stessa, poichè in processo sono giunte per le sue dichiarazioni, per quelle dichiarazioni, che non poteva esimersi dall' emettere, che ormai la giustizia era troppo oltre trascorsa nella cognizione e dei fatti, e delle persone, niun ragionevol dubbio può sorgere in noi intorno alla verità delle dichiarazioni medesime. Delle quali sino a qui è stato tenuto proposito solo in quanto si trovano strettamente in relazione coi furti Citti, e Ricci, ed aminicolano gli altri giuridici risultamenti concernenti i fatti medesimi. Ma per essere pienamente convinti della verità delle dichiarazioni emesse da Fabiano, è necessario che le medesime sieno considerate, e valutate nella loro integrità, di fronte cioè a tutti i misfatti, i quali emergono dal voluminoso processo, che ne trattiene. E sarà chiaro in allora quanto sia stato veridico l' accusato Fabiano Bartolomei; sarà manifesto, che all'esattezza con la quale ha narrato gli avvenimenti, alla precisione delle narrative, alla sicurezza della sua memoria non altro ha potuto contribuire, che la forza della verità. Nè deve dimenticarsi sino dal principio il riflesso, essere dal processo affatto escluso, che Fabiano sia disceso ad emettere delle rivelazioni nell' animo di giovare a se stesso, che

anzi è dimostrato le rivelazioni essere in lui state dettate dall' unico spirito di porre la giustizia sulle vere tracce dei malfattori. Al che egli s' indusse contro sua voglia, e renitente ostinatamente mantenendosi sino a che gli fu conceduto il patto stabilito coi suoi compagni, e tenendosi sino a che potè sulle negative. Dicemmo che le rivelazioni di Fabiano non sono state in lui mosse dall'animo di giovare a se stesso. Ciò è chiaro dal vedere, che in quei fatti ai quali egli cooperò incomincia dall'accusare se stesso, dal narrare ciò che egli vi facesse, qual parte attiva vi prendesse a danno delle proprietà, e delle persone, per poi discendere ad accusare i compagni, determinandone le azioni individuali. Manifesto è dunque per le rivelazioni di Fabiano tanto conformi ai risultamenti del processo, ad onta delle loro impugnative, che Barbanera, il Nardi, e Demetrio Prosperi furono gli autori di questo furto Ricci. Della non reità di costoro allora soltanto si potrà essere non convinti; allora si potrà dire non constare, quando si sarà ugualmente convinti non esser vero quanto ha Fabiano nei suoi costituti narrato; quando si potrà asserire che egli ha mentito da capo a fondo nei suoi costituti, sia nelle primitive narrazioni, sia in quelle che costantemente le confermarono. Sino a che non sia questo mendacio pienamente dimostrato, sino a che non sia rovesciata, e distrutta da sommo ad imo la procedura istruita, non potrà dubitarsi che la verità stia nella bocca di Fabiano Bartolomei, e però nel caso nostro, che Demetrio, Barbanera, ed il Nardi sieno gli autori del furto Ricci.

Seguitando l'ordine dei tempi, secondo che ci siamo prefissi per ciò che concerne i commessi misfatti viene ora in campo il furto sofferto dai fratelli Barsotti di Marlia.

Di questo furto fu altra volta tenuto proposito in questa pubblica udienza. Alcuno tra gli imputati riconosciuto colpevole fu condannato per dieci anni all' espiazione

della meritata pena infamante. Altri, mancati i mezzi a stabilire una piena convinzione della sua reità, potè andare esente da quella perpetua pena, cui assoggettavalo la sua condizione di recidivo. La Rotal decisione del 5 Decembre 1840 che così pronunziava in contumacia, condannava alla pena di dieci anni di lavori pubblici Giuseppe Allessandri notissimo col sopranome di *Cabala*, ritenuto uno dei colpevoli di questo furto Barsotti. Ma quella Rotal decisione non ebbe, come è chiaro, il suo effetto contro l'Alessandri; altrimenti essendo rimarrebbe a suo favore il famigerato principio *non bis in idem*, nè sarebbe in oggi luogo a tornare a discussione su questo furto Barsotti.

Prima per altro di entrare nuovamente in tal discussione interessa il venire contro ad un obietto che potrebbe forse venir proposto dalla difesa dell'Alessandri, fattosi in questo l'eco di quelle voci, che si sono andate spargendo intorno a questo fatto, le quali nel tempo stesso che si appalesano propalate senza certa cognizione dei fatti, dimostrano altresì, che giammai cessa il favore anco per i più insigni malfattori.

Quest'obietto, se non andiamo errati, può così essere formulato. L'Alessandri fu condannato in contumacia pel furto Barsotti; dopo la sentenza si costituì nelle carceri, o fu arrestato; fu contro di lui proceduto, come è di costume in consimili casi, e venne dipoi rilasciato. Il ministero pubblico non avrebbe potuto rilasciarlo in libertà. Sul fatto per cui era stata pronunziata condanna contumaciale doveva essere pronunziata una Decisione in contradittorio. Non essendosi fatto luogo a questa sentenza in contradittorio non può oggi contro l'Alessandri di nuovo esercitarsi l'azione pubblica pel furto Barsotti, e tenere a calcolo l'inquisito per quel medesimo furto pel quale già essendo nelle mani della giustizia fu posto in libertà.

Questa eccezione, che udimmo affacciare con tuono d'infallibità, non è che apparente, in realtà non si può per alcuna guisa sostenere. Perciocchè se la responsabilità della processura Barsotti a riguardo dell'Alessandri vuol gettarsi unicamente sulla parte pubblica per contrastargli la facoltà di porre provvisoriamente in libertà l'Alessandri dopo la sentenza contumaciale, allora sono a farsi i seguenti riflessi. E cioè, che per la disposizione dell'art. 476 del codice d'istruzione criminale il giudizio contro di lui pronunziato in contumacia, e le altre procedure sino al mandato di arresto, erano di pieno diritto annullate dal suo fermo, o costituzione volontaria nelle carceri, e contro lui presente dovevasi contro di lui procedere nelle forme ordinarie. Quindi nulla valutando quella sentenza contumaciale che per essere di pieno diritto divenuta nulla, era un non ente, dovevano riprendersi in esame gli atti, portarli a cognizione della camera di accusa formata presso di noi giusta le disposizioni dell'art. 45 del patrio decreto 22 Giugno 1825. La quale nell'emettere la sua dichiarazione secondo le disposizioni del citato art. 45 le quali in sostanza sono le disposizioni del codice d'istruzione criminale non d'altro deve occuparsi che dell'unica verificazione se vi siano argomenti e riscontri legali per procedere a giudizio contro l'incolpato. E nel caso di concorde avviso senza alcuna distinzione del prevenuto, che sia stato soggetto, o non soggetto a condanna contumaciale il resultato si è che il prevenuto debba esser posto in stato di accusa, o immediatamente in libertà. Or nel caso nostro fu emesso il Requisitorio in data degli 8 Giugno 1841 e l'ordinanza del giorno seguente. Pel concorde avviso dei quali, valutati gli argomenti e i riscontri legali risultanti dal processo contro di lui non più contumace, ma presente, ma detenuto fu detto non essere per allora luogo a procedere contro l'Alessandri, e in virtù del requisitorio e del decreto fu egli

posto provvisoriamente in libertà. Non furono per conseguenza a pregiudizio dell' Alessandri in alcuna guisa violate le legali formalità della dichiarazione di accusa, furono anzi le medesime nella loro pienezza osservate, cosicchè cade per questo primo capo l' eccezione sopraccennata.

Se poi si pretende che la dichiarazione emessa a favore del detenuto Alessandri, la provvisoria libertà accordatagli abbia in modo viucolata l'azione pubblica, da non potersi oggi nuovamente contro di lui esercitare, altri riflessi soccorrono all' uopo che sono bastanti a distruggere questa ingiusta pretesa. Perciocchè la dichiarazione della camera di accusa col porre provvisoriamente in libertà un incolpato, giammai si può precludere ogni via per agire contro di lui. La dichiarazione di essere, o non esser luogo si emette dalla camera di accusa su quegli argomenti, e riscontri unici, che dal processo scaturiscono. Che se successivamente alla dichiarazione già emessa, all' accordata provvisoria libertà altri argomenti, altri riscontri sopravvengono onde la colpa del prevenuto più palese si manifesta, nulla osta che si possa altra dichiarazione contro di lui emettere, per la quale venga ordinato che si proceda a giudizio. Quaudo la dichiarazione di non luogo è fondata sopra un fatto negativo, cioè sulla non esistenza di argomenti bastanti a carico del prevenuto essa è essenzialmente provvisoria. Nè può essere di giovamento al prevenuto, se non che sotto la condizione di non sopravvenienza. Esclusa questa condizione, sopraggiunti nuovi argomenti la emessa dichiarazione di non luogo non pone alcuno ostacolo a che si riprenda la procedura, che si tolga all' incolpato la libertà, che gli fu provvisoriamente renduta. Così tra gli altri Duverger Man: des Iuges d' Instruct: tom. 2 pag. 432. Il quale riflette che la posizione del prevenuto è identica, sia che la dichiarazione venga dal giudice istruttore, sia che provenga dalla

camera di consiglio, o da quella di accusa. Sono chiare in proposito delle dichiarazioni provenienti dalla camera di accusa le disposizioni dell' art. 246 del cod. d' istruzione criminale. Dal quale viene stabilito che un prevenuto non possa essere tradotto in ragione dello stesso fallo *a moins qu'il ne survienne des nouvelles charges*. Che siano, e debbasi intendere per *nouvelles charges* è detto nel successivo art 247. Sono le dichiarazioni de' testimoni, sono i documenti, i processi verbali. Le disposizioni di quest' articolo per altro anzi che essere tassative, non sono che meramente dimostrative. Cosicchè *les nouvelles charges* non solo si possono avere nel tre modi suindicati, ma per regola generale sorgono da tutti quei mezzi che possono meglio condurre a stabilire la colpabilità del prevenuto. Lo stesso art. 247 in fatti mentre sembra, che voglia limitare *les charges nouvelles* alle dichiarazioni testimoniali, ai documenti, al processi verbali, stabilisce per regola generale che esse si banno in tutto ciò, che vale a fortificare le prove riconosiute troppo deboli, in tutto ciò che giova a dare ai fatti dei nuovi sviluppi utili alla manifestazione della verità. Si comprendono adunque tra *les charges nouvelles* anche secondo ciò che ha ritenuto la corte di cassazione nella decisione del 21 Dicembre citata dal *Maugin de l'act. publ.* tom. 2 pag. 388, non solo quelle che sono accennate dall'art. 247, ma le dichiarazioni che sono state emesse dai testimoni in altri processi, le ulteriori querele, i testimoni nuovi, le rivelazioni, le confessioni dell' incolpato, e simili. Portata la cosa a questi termini svanisce pure per questo lato anche l'eccezione, e vanamente si farebbe contrasto al nuovo esercizio dell' azione pubblica contro l' Alessandri in ordine al furto Barsotti. Per la ragione che contro di lui delle *nouvelles charges* si sono elevate, intorno alle quali una sola indagine può essere istituita, ed è quella che consite nel determinare se questi nuovi carichi sono, o no bastanti a dimo-

strare la reità dell'Alessandri. Ma sull'avere questi nuovi carichi dato luogo alla nuova posizione dell'accusato in stato di accusa, ogni ragionevol dubbio per le cose brevemente dette cessa e vien meno.

Dimostrata la regolarità della procedura contro l'Alessandri in ordine al furto Barsotti, è forza riandarla in pochi tratti, onde verificare se le vecchie e nuove *charges* siano bastanti a convincerlo reo di quel misfatto.

Il furto a danno dei fratelli Luigi, Caterina, Maddalena, e Geltrude Barsotti di Marlia fu indubitatamente commesso nella notte del 2 al 3 Novembre dell'anno 1839. Sul concorso di questa gravante qualità di tempo notturno ogni dubbio che fosse per proporsi non potrebbe venire accolto. Dalle concordi dichiarazioni in fatti dei Barsotti, che tanta fede si conciliano, appoggiate come sono alle attestazioni di tanti loro compaesani, dai quali sono proclamate le oneste loro qualità, e l'incapacità a mentire; questa circostanza è luminosamente dimostrata. Risulta dal detto dei Barsotti che seguendo il loro costume prima di coricarsi (ciò che per consueto accadeva verso le tre ore di notte) visitarono nella sera del 2 Novembre tutte le interne serrature della loro abitazione; alla mattina di poi giorno di domenica sul far dell'alba, quando le sorelle Barsotti si recavano alla prima messa Parrocchiale verificarono il danno, ed il furto. Esclusa dunque ogn'altra considerazione nascente dalla vistosa quantità degli oggetti sottratti, e dalla difficoltà di asportarli senza essere veduti, a meno che non si profittasse della oscurità, è certo che un furto commesso nell'intervallo che passa dalle tre ore di notte all'alba della mattina veniente, debba ritenersi come un furto accompagnato dalla gravante qualità del tempo di notte. Debbono per un furto di questa specie valere le massime che sono state dettate dalla corte di cassazione nelle decisioni del 15 Aprile 1825 e dell'11 Marzo 1830.

Il furto a danno dei Barsotti fu commesso parte in un salotto della loro abitazione posta in sezione di Marlia luogo detto in *Piaggiuola*, parte nella loro bottega, che forma parte della stessa loro abitazione. Cosicchè la riunione delle due circostanze del tempo di notte, e del locale abitato qualifica il furto a termini dell' art. 386 del codice penale. Dalla bottega furono sottratte delle quantità di tabacco da fumare, e da naso, varie specie di monete ammontanti alla somma di dieci scudi, della seta greggia e lavorata pel valore di circa dieci scudi, dei filati in cotone, e in refe e dei commestibili, tra i quali una vistosa quantità di cacio pecorino per circa libre cento. In salotto fu sottratta una vistosa quantità di tela avente varie destinazioni.

La sussistenza del danno sofferto dai Barsotti è provata dai concordi loro deposti. Lo è altresì luminosamente dal detto dei loro compaesani secondo i quali non solo i Barsotti, come fu accennato, sono persone probe, ed oneste, incapaci di lagnarsi di un furto immaginario, ma bastantemente agiate, e posseditrici di quegli oggetti, per la sottrazione dei quali mossero lamentanze.

Quel furto Barsotti però, non solo fu accompagnato dalla gravante qualità nascente, come fu indicato, dalla riunione del tempo, e del luogo in che venne commesso, ma lo fu ancora di altra più grave qualità. Quando le sorelle Barsotti sulla prima alba del 3 Novembre 1839 furono per uscire di casa trovarono socchiuso l' uscio principale della loro abitazione. Fu questo il primo indizio per loro di un furto sofferto perchè l'uscio chiuso da loro nella sera precedente non poteva essere aperto che dalla parte interna. Il loro fratello Luigi era sempre in letto, onde non altri, che persone estranee alla loro famiglia, e per conseguenza malfattori, potevano essersi introdotti in casa ed esserne dall' uscio principale riusciti.

Fu di sopra accennato il costume, che avevano i Barsotti di andar visitando prima di coricarsi le interne serrature della loro abitazione. Quel costume lodevole non perchè mostri diffidenza sul conto altrui, ma perchè indica vigilanza sulle cose proprie, e voglia di porre ostacolo alle perverse intenzioni dei malviventi, fu dai Barsotti osservato nella sera del 2 Novembre. Posero anche in quella sera il chiavaccio ad una finestrella del piano terrestre che mette nella loro cucina, e l' assicurarono, come erano soliti di fare, con un puntello di legno. Da niun lato dunque, per le precauzioni prese dai Barsotti, era lecito agli estranei di introdursi con ordinari mezzi nella loro abitazione. Ma ad onta di questi vi si introdussero degli estranei, dei malfattori, quindi non vi si potevano introdurre nè vi si introdussero che con dei mezzi illeciti, con dei mezzi vietati, e puniti dalla legge.

Tre erano gli usci per i quali l' accesso era conceduto nella casa Barsotti. Dal principale, dell'aria di levante, non si introdussero i malfattori ma ne uscirono. Ciò è chiaro per la ragione che quell' uscio chiuso con chiavaccio interno non poteva essere aperto, che dalla parte interna. Nè intorno a quell' uscio a due sporti, munito di toppa, chiave, e chiavaccio, e della maggiore solidità furono osservati guasti, od alterazione, che indicassero avere i ladri per lo meno tentato di farsi per colà una strada. Lo stesso era a dirsi dell' uscio della bottega situato a settentrione, e di quello che mette in un loro orto dall' aria di ponente. Ma lo stesso non può dirsi di quella finestrella, che i Barsotti avevano nella sera dei 2 Novembre chiusa a chiavaccio, ed assicurata con un puntello o traverso di legno. Fu appunto questa finestrella dall' aria di ponente, alta dal suolo un braccio e mezzo, la quale sovrastava ad un pozzo, e metteva nella loro cucina che, i Barsotti ritrovarono aperta. Onde giudicarono

che per colà i ladri si fossero, come si erano realmente introdotti.

Quella finestra era formata da uno sporto di legno di castagno ad una sola partita in ottimo stato, come in ottimo stato erano pure le bandelle, i gangheri, ed il chiavaccio di ferro, e la traversa di legno che vi si poneva per maggior sicurezza.

Gli ostacoli dunque frapposti dai proprietarj a potersi procurare una introduzione per quella finestrella alta e larga circa un braccio e mezzo, erano tali che bisognava superarli con qualche straordinario sforzo. E ciò fu eseguito come è provato dall' accesso giuridico, col valersi di un grosso trapano, trivellone, o altro strumento consimile. Col mezzo del quale furono fatti nel centro dello sporto della piccola finestra sei grossi fori, e da questi fu prodotta un' apertura dell' altezza di un palmo, e della larghezza di quattro dita. Ottenuta la quale apertura fu agevole ai ladri rimuovere la interna traversa di legno, togliere il chiavaccio e, resa aperta quella finestra, per essa nella casa Barsotti introdursi.

Che in questa operazione dei ladri debba ravvisarsi la gravante qualità di scasso esterno, difficilmente sarà per essere contrastato di fronte alle chiare disposizioni dell' Art. 393 del cod. penale. Per la ragione, che col mezzo di questa operazione, con l'uso di quel ferro fu rotta, fu degradata, fu guastata una finestra in ottimo stato destinata dai proprietarj a vietare l' ingresso ai maleintenzionati, i quali col mezzo appunto di questa rottura, di questo guasto, di questa degradazione superarono gli ostacoli ad essi opposti, e nell' altrui domicilio dissenzienti, impedienti i padroni si introdussero per derubarli. Onde gli estremi legali dello scasso, o effrazione apertamente vi si manifestano.

L' inquisito Giuseppe Alessandri è specialmente imputato di essere stato uno degli autori di questo furto Barsotti.

Ad un Casali di Porcari, ad un Davini di Lunata furono venduti degli oggetti. Il Casali acquistava delle camicie da donna, dei pezzi di tela, delle tovaglie, delle lenzuola, sei libre di cotone filato, una balla di grossa tela, e sette forme di cacio pecorino stagionato. Il Davini acquistò della tela, delle matassine di refe, ed altro. Tra gli oggetti comprati, e dal Davini, e dal Casali, quelli che erano sempre in essere nel 16 febbrajo 1840, quando la R. Carabiniera eseguì nelle loro case una perquisizione, furono portati in giustizia, ed ivi furono riconosciuti appartenere al furto commesso in *Piaggiola.* La ricognizione di detti oggetti non può ammettere contrasto perchè fu posta in essere dai derubati non solo, ma ben anche da alcuni loro conpaesani, che detti oggetti avevano avuto per le mani. Il possesso di oggetti incontrastabilmente riconosciuti per furtivi, unito ad altri risultamenti fece sì che tanto il Casali, quanto il Davini comparissero in giustizia. Vi vennero essi di fatto sotto le sembianze di dolosi ricettatori di complici *ex post facto* del furto Barsotti, ma ne uscirono sotto il più favorevole aspetto di soli compratori di oggetti furtivi, di compratori che ignoravano la mala provenienza delle cose acquistate. Questa circostanza debbe non essere dimenticata per la ragione che il giudizio pronunziato dalla R. Rota Criminale sulla maggiore, o minore reità del Casali, e del Davini esercita una grave influenza sulla fede da prestarsi alle dichiarazioni da essi emesse. Da quelle dal Casali i seguenti fatti vengono ad essere costatati. Poche sere dopo la solennità dei Morti del 1839 e così poche sere dopo commesso il furto a danno dei fratelli Barsotti circa le ore cinque di notte fu ricercato alla sua casa in Porcari. Dovette scendere nella sua bottega da calzolajo. Era il Tambellini suo compaesano, che oggi espia una pena infamante il quale gli offrì in vendita gli oggetti sopra annunziati pel prezzo di lire trenta. Delle quali il Casali

all'atto della compra non ne sborsò che ventisei, le rimanenti promise sborsarle nel veniente giorno, ed effettivamente le pagò al Tambellini non in danaro, ma in commestibili. Costui nel suo paese non godeva della migliore opinione, in tema di furti era anzi generalmente tenuto a sospetto. Queste circostanze unite alla notoria indigenza di lui, che lo impossibilitava ad essere legittimo possessore delle robe che offriva in vendita, congiunte all'ora notturna assai avanzata in che la vendita si contrattava, alla premura che mostrava il venditore di disfarsi di quelle robe, gettarono nell'animo del Casali dei dubbi ragionevoli sulla loro provenienza. Ne chiedeva conto al Tambellini, voleva sapere se fossero sue, se per conto suo le vendesse, o per interesse di altri. Al che il Tambellini rispondeva le robe non esser sue, venderle per conto, ed interesse di due pastori forastieri, i quali partivano all'indimani. La partenza non ebbe poi luogo chè secondo il dire del Tambellini una febbre sopraggiunta la impedì. Onde il Casali in luogo del danaro che restava a dare, dette sulle inchieste del Tambellini del pane, e del cacio. Alla riconosciuta verità delle dichiarazioni del Casali non si contraporranno quì da noi le verificate menzogne del Tambellini, le quali valsero di più potente argomento a determinare la di lui condanna. Il Casali però avrebbe dovuto essere più cauto nel devenire all'acquisto, nè così ciecamente fidarsi del compaesano da lui conosciuto: ma i sofferti patimenti lo avranno reso più acuto, e guardingo per l'avvenire. Per altro egli aveva un fatto a suo prò che era capace a quasi tranquillizzarlo sulla provenienza delle cose che andava acquistando. Perchè nel tempo in che dell'acquisto trattava col Tambellini, udiva al difuori della sua bottega il ciampeggiare, e il muoversi di alcune persone; e il Tambellini stesso gli andava dicendo essere essi i due pastori forastieri, esser i due veri venditori, i quali avevano i loro motivi per

non farsi vedere, e si vergognavano di trovarsi nella dura condizione di dover vender e a quell' ora, ed a quel prezzo meschino.

Il detto del Casali circa all' avvenuto in quella sera, circa alle cose da lui acquistate era convalidato da quanto narravano i suoi congiunti. Il detto del Casali circa all' avere il Tambellini figurato siccome venditore delle cose furtive ma per conto ed interesse di altri, è convalidato da quello di altri testimoni, dai quali si rilevava che Tambellini lagnandosi del vil prezzo a cui lasciava le cose offerte in vendita, richiedeva ai compratori qualche cosa per util proprio.

Il più importante risultamento che è dato desumere dal detto del Casali si è che la vendita delle cose furtive, sebbene in apparenza si facesse dal solo Tambellini realmente si faceva da più persone, tutte interessate col disfarsi di esse ad occultare nel tempo stesso la prova del commesso misfatto. Il Casali non fu in grado di dichiarare chi si fossero gli altri interessati nella vendita, chi si fossero i pastori forastieri, che per detto del Tambellini erano i veri venditori; si erano costoro tenuti celati, nè alle istanze avevano voluto cedere e del Tambellini, e del Casali. Per altro non molto tempo dipoi, e circa un mese, accadde al Casali un fatto, che qualche lume sparse sulla compra, e vendita di quegli oggetti.

Tra le due e le tre di notte, un uomo era venuto alla sua bottega aveva chiesto a Giuseppe Casali del pane, e di quel cacio, che era stato comprato dal suo figlio Giovanni non molto tempo prima. Simil discorso sul labro di uno sconosciuto doveva sorprendere, come sorprese altamente i Casali. Onde si fecero a richiedere all'incognito, che sapesse di quel cacio, che sapesse di quella vendita, e l' incognito a rispondere — *Lo so io che questo formaggio è buono*; *lo so di questa vendita*; *lo so meglio di voi* — *Se l' avessi un po' venduto io*? Circa sette

o otto giorni innanzi, che la Real Carabiniera procedesse a perquisizione nella casa, e bottega Casali ed all'arresto di lui, quell' incognito nuovamente si presentò alla sua bottega. Chiese da bere, e del solito formaggio. Sulla risposta del Casali che aveva quel formaggio ultimato, lo sconosciuto si allontanò senz'altro dire se non che se ne andava in Toscana, offrendo al Casali di vendergli di quel medesimo formaggio, ed anche dei prosciutti e dei salati.

Ma qui pure siamo quasi sempre nella istessa incertezza; qui pure siamo quasi allo stesso punto in che si era quando il Casali parlava dei due pastori forastieri tenutisi celati ai suoi sguardi. Qui pure il Casali ad onta dei suoi colloquj nulla aveva potuto comprendere di più; l'incognito era pur sempre tale, e non che darsi a conoscere, e palesare il suo nome, lo sconosciuto neppure aveva voluto dire di qual paese si fosse. Per altro il Casali aveva avuto ogni agio di poter fare le seguenti osservazioni. Era di statura bassa, e secondo che diceva il Casali *tozzetto*, aveva molta barba, ma però rasata, e dimostrava essere nell'età di anni 45. Le osservazioni del Casali più specialmente caddero sopra una gran scatola, come egli diceva *spietata* della quale l'incognito faceva uso pel tabacco da naso. Tengasi l'occhio a questa scatola, perchè nella valutazione dello speciale del furto Barsotti è meritevole di considerazione. Le visite dello sconosciuto, il suo contegno, la cognizione che aveva della compra fatta, lasciarono nel Casali, com'era ragionevole una fortissima impressione. Ne tenne egli proposito al Tambellini che doveva conoscere quell' uomo, a lui sconosciuto, per la ragione che costui essendo così minutamente informato della compra, e vendita, non poteva essere che uno dei due pastori forastieri, che secondo il detto del Tambellini erano i veri venditori delle cose da lui acquistate. E il Tambellini gli andava dicendo, che costui era ap-

punto uno di quelli dai quali aveva avuto il formaggio per vendersi e che era un Francesconi *d'insù*. Meglio poi determinando le sue risposte il Tambellini diceva al Casali, che costui era uno di Colognora: così il Casali in uno dei suoi interrogatorj giuridici.

La precisa determinazione del paese dov' era nato e dimorava questo sconosciuto, la scatola *spietata* di che egli faceva uso, i suoi connotati personali mirabilmente giovano allo scopo nostro. Essi servono di guida per discuoprire chi questo incognito veramente si fosse.

Il tribunale dinanzi al quale si discute la presente causa vide altra volta tradotto al cospetto suo quel Francesconi di che facevasi parola nel costituti del Casali. Esso fu al caso di verificare che niuno tra i personali connotati dal Casali osservati sull'incognito da lui descritto poteva quadrare al Francesconi. La R. Rota si trova oggi al caso di poter determinare, se quei medesimi connotati personali perfettamente quadrino a quell' Inquisito, sul quale si fa adesso cadere l' imputazione del furto Barsotti, e che è appunto del paese di Colognora. Non ai solo Casali furono venduti oggetti riconosciuti dipoi appartenere a questo furto. N' ebbe la parte sua il vecchio Davini di Lunata. Costui zio dell' accusato Tambellini, di mala fama in tema di furti stette per qualche tempo titubante a dichiarare da chi avesse ricevuto quelle matassine di refe di che s'impossessò la R. Carabiniera. Era più difficile il potere dal Davini trarre la verità, che la mala provenienza delle cose trovategli, a lui doveva pesare più assai che non al Casali, perchè aveva fama in paese di ricettatore di cose furtive, e di malvivente. Ecco il perchè il Davini nel primo suo costituto dichiarava non conoscere il merciajo che verso la fiera di S. Ansano del 1839 passando da casa sua gli aveva lasciato quel refe. Ecco il perchè il Davini non accennava che il solo soprannome di questo merciajo, chiamandolo *Gingello* o *Gingillo*,

sopranome che tanto si avvicinava al sopranome notissimo dell'Alessandri. Ecco il perchè premeva al Davini andar dichiarando avere avuto quel refe contro sua voglia, ed in deposito, non essere riuscito nè con istanze, nè con preghi a far sì che lo sconosciuto merciajo glielo togliesse di casa. Ma il Davini non poteva persistere nelle dichiarazioni di che sopra, ed il vero sopranome del merciajo gli usciva finalmente di bocca. Era il così detto Cabala, era l'accusato Alessandri. Glielo aveva detto quel suo nepote Tambellini, che erasi trovato presente alla consegna delle furtive matassine di refe. Glielo aveva detto quel suo nepote, che in seguito gli confessò, dette matassine di refe provenire da un furto commesso in Piaggiuola, confessione, che gli venne dipoi confermata anche dallo stesso Alessandri. Glielo aveva detto suo nepote da cui pure riseppe possedere anch'esso di quel refe, e dal quale ebbe in appresso tre matassine di seta. Quel suo nepote ne aveva molte, ed a vari ne aveva offerte in vendita ed erano di quelle matassine di seta che erano mancate al Barsotti. Quel merciajo detto dal Davini prima *Gingello*, o *Gingillo*, indi più chiaramente Cabala, era da lui descritto nel seguente modo. Un uomo della apparente età di anni 40, che indossava un pastrano di colore scuro, era basso di statura, e traverso. La corrispondenza dei connotati personali tra l'individuo veduto per due volte dal Casali nella sua bottega, e il merciajo del Davini è della maggiore importanza. Somministra un urgentissimo argomento a ritenere che se il merciajo, il quale vendeva al Davini era Cabala, Cabala doveva essere pur anche il notturno visitatore del Casali, che per due volte si recava nella sua bottega, si diceva informato, e della compra fatta dal Casali del formaggio, e degli altri oggetti, e tanto più informatone, perchè uno dei venditori era stato egli stesso. L'argomento poi diviene sempre più stringente a carico dell'Alessandri, come lo fu altra volta pel Tam-

bellini, ove si voglia considerare, che quei formaggio, che quelle tele, delle quali si diceva uno dei venditori al Casali, che quelle matassine di refe, che vendeva al Davini appartenevano al furto commesso a danno dei fratelli Barsotti.

Che lo sconosciuto del Casali, e il venditore del Davini fossero la stessa persona, e in ambedue si verificasse l'inquisito Alessandri, ne somministra altro argomento il detto del Davini.

Anche il Davini vide al suo merciajo una grossa scatola spietata da tabacco, e quella grossa scatola sapeva il Davini da chi, e dove fosse stata comprata, quanto fosse stata pagata. Di un grosso scatolone da tabacco vide possessore l' inquisito il testimone Bernardo Lazzareschi, che personalmente lo conosceva. Anche qnesto testimone ha dato di lui tali connotati in processo che perfettamente coincidono con quelli che ne sono stati dati dal Casali, e dal Davini, che esattamente corrispondono a quelli dell' accusato Alessandri qui presente. Dai deposti del Davini si rileva di più che il suo nepote Tambellini avevagli narrato il furto Barsotti essere stato commesso dall' inquisito Alessandri. Le cose rubate erano state nascoste in un forno verso Marlia, da dove esso Tambellini, e l'Alessandri in compagnia del Francesconi, le avevano tolte, e vendute al Casali. Con questi deposti si giunge dunque al desiderato scopo. Poichè da essi divien manifesto chi si fossero i pastori forastieri per conto dei quali il Tambellini diceva di vendere, e la reità dell' Alessandri nel furto Barsotti apertamente si manifesta.

Su questi deposti del Davini, che le confessioni contengono del Tambellini, è necessario tener fermo lo sguardo, perchè per altri risultamenti che ad essi si anderanno congiungendo ogni dubbio viene escluso circa la colpabilità dell' inquisito Alessandri, nè varrebbe il dire, che a questi deposti del Davini contrastano i giuridici inter-

rogatorj del Tambellini, ove impugnavansi i risultamenti a suo carico. Che la decisione rotale del 3 Ottobre 1839 riconoscendo il mendacio nei costituti del Tambellini e pronunziando la dilui condanna riconosceva al tempo stesso la verità dei deposti del Casali, e del Davini, e se ne valeva come argomenti di convinzione contro di lui. Per la quale decisione era riconosciuta l' esistenza del colloquio tenuto dal Davini coi Tambellini nella domenica 3 Novembre 1839 successiva alla notte del furto commesso, colloquio che aveva principio nella chiesa parocchiale di Lunata, e tendeva a nascondere, e a disfarsi delle cose rubate. Da quella decisione era riconosciuta la verità dei deposti dei Davini circa all' amicizia, ed intrinsichezza tra l' Alessandri, e Tambellini, per la quale costui fece i primi passi verso lo zio onde ottenere al compagno un alloggio nella capanna che dipoi assunse, ed ebbe il nome *di nido di ladri*. Quella capanna che non fu visitata, e perquisita all' atto dell' arresto del Davini siccome si doveva; quella capanna, dalla quale i testimoni Lorenzo Unti, e Gio. Lorenzo Nottolini videro all' arresto del Davini uscir frettoloso diretto verso la Città un uomo involto nel suo pastrano, basso di statura, e traverso. Quella capanna era in allora l' asilo dell' Alessandri, e vi veniva a trovarlo il Tambellini, ed altri della sua tempra. Se quel fuggiasco, che certo doveva essere l' Alessandri, e non altri, fosse caduto in mano della forza, altro esito avrebbe avuto la procedura, la pena sarebbe meritamente piombata sul capo di lui, e di altri come piombò sul capo del Tambellini, nè forse sarebbero avvenuti i misfatti che in oggi ci trattengono.

Sono questi i fatti i quali risultano dalla procedura che fu in addietro compilata pel furto Barsotti. Son questi i fatti sovra i quali fu pronunziata la rotal decisione del 3 Decembre 1839. la quale per altro aveva un' altra base per stabilire la sua convinzione tanto contro Tam-

bellini, che contro l' Alessandri nelli interessanti deposti del condannato Armazio, o Dalmazio Politini. Non si andranno qui ripetendo le astuzie, i sotterfugi, dei quali il Politini fa fede come usati dal Tambellini per sottrarsi al destino che lo attendeva. Da quei deposti è manifesto che il Tambellini gli estremi sforzi faceva per uscire da quel pelago in che si era incautamente gettato. Ma è altresì chiaro da quei deposti, che se sovr' altri cercava scaricare la sua colpa, il nome dell' Alessandri gli suonava pur sempre sul labro. E poichè egli lo sapeva libero, e in salvo additava il modo con che ad ogni evento si sarebbe potuto riconoscere, e le circostanze tutte narrava del furto Barsotti e il ricavato da quello, e da altri furti dal che ognuno è per rilevare che ad onta delle sue ostinate negative il Tambellini conveniva della sua reità, e di quella dell' Alessandri, mentre anche ad altri narrava quei fatti di che aveva con verità deposto il Davini.

L' accusato Giuseppe Alessandri cadde in potere della forza molto tempo dopo pronunziata la di lui condanna in contumacia. I suoi interrogatorj giuridici, e il deposto di alcuni testimoni farebbero dubitare, se vi cadesse per attiva vigilanza esercitata sopra di lui, o non piuttosto per sua volontà. Checchè sia di ciò, certo è che il suo arresto ebbe luogo nel 24 Marzo 1841 e fu eseguito in un molino posto in Sezione di Marlia condotto da un tale Iacopo Francesconi.

Nel suo primo interrogatorio giuridico l' Alessandri dichiarava essere stato altre volte carcerato perchè calunniosamente imputato autore di molti furti. La calunnia lo persegnitava non solo in questo stato ma ben anche in Toscana, come è dato di rilevare dal suo detto e da alcuni documenti, perchè dopo varie detenzioni da quel Granducato vergognosamente per sospetti di furto sfrattato. Era però tanto lungi che egli si fosse reso autore

di furti, quanto era vero, stando al suo detto, che per guadagnare un paolo di più e vivere onoratamente si assentava spesso da casa sua, quando per un anno, e anche più, andava per la Romagna e per la Corsica a lavorare da contadino. In questo stato si ingegnava nel vendere, caffè, zucchero, pepe ed altri simili generi; ma non è vero che vendesse tabacco di contrabando, e solo lo andava dicendo a chi gli domandava i fatti suoi. Possedeva è vero una tabacchiera rotonda di carta pesta, che poi perdè. L'aveva comprata in questa Città essendo in compagnia di un tale, che gli faceva da sensale, e che disse essere Livornese; l'aveva pagata circa sei paoli. Quella scatola conteneva da sette in otto once di tabacco, per suo uso non per il contrabando, che il contrabando si fa con la quantità non con le tabacchiere. Tali erano le sue dichiarazioni.

Venendo poi alla contestazione dei fatti l' accusato Alessandri altamente protestava essere un onest' uomo, giammai aver fatto il ladro. Queste proteste d'innocenza le andava ripetendo sull'anima sua che voleva salvare che non voleva macchiare di mendacio. Impugnava le dichiarazioni che erano state emesse dal condannato Tambellini quelle del Davini quelle del Giovanni Casali. Da costui non aveva comprato del formaggio, non aveva certamente detto a costui che gli dasse di quel formaggio che aveva poche sere innanzi mangiato. Il Tambellini lo conosceva è vero, e lo aveva conosciuto nelle carceri, in libertà non lo aveva giammai praticato: gli era noto che era stato condannato per furti, onde stimavalo persona di male affare; si sarebbe vergognato a farsi vedere con lui. E se si fosse mai immaginato di dovere rendere conto della conoscenza che aveva del Tambellini si sarebbe fatto segnare le notti, ed i luoghi in che le avesse passate. Quanto al Davini, l' Alessandri protestava di non conoscerlo; mai essere stato alla di lui casa ed alla di lui

capanna, mai avergli venduto matassine di refe, o altro, mai avere nè con lui, nè con altri avuto che fare. Gli sembrava udire delle novelle ed ai suoi coaccusati tutto era lecito dire a propria discolpa.

Leggendo gli interrogatorj dell'.inquisito Alessandri forse potrebbe venir fatto a taluno di ravvisarvi le irritate proteste di un innocente ingiustamente perseguitato che il grido emette della sua coscienza, e crede solo con quello aver convinto gli altri della sua innocenza, come n' è persuaso, ed interamente convinto egli stesso. Ma in quelli interrogatorj vada lo sguardo alcun poco approfondandosi si conosce apertamente, che le proteste d' innocenza partono da un accusato, che si conosce colpevole, provengono da un inquisito che sente di qual peso siano le dichiarazioni contro di lui emesse dai suoi coaccusati. L' Alessandri in fatti come fu accennato ha detto che non conosceva il Davini nell' atto medesimo per altro che così asseriva, da quel suo stesso interrogatorio era dato di rilevare, che non solo lo conoscesse, ma che gli fossero note le sue relazioni, e parentele. È notabile quel detto dell' Alessandri. *C' è forse tra Davini e Tambellini qualche parentela?* Chi è che non sia per vedere in questa domanda dell'Alessandri la perfetta cognizione della persona del Davini, non che della sua qualità, e condizione di fronte al Tambellini? Nè questa dimanda fu certo, come dall' imputato vuolsi far credere una ispirazione datagli da Dio, contra il detto che lo aggravava del Davini, e del Tambellini, nè fu certo un osservazione gettata là senza mirare ad alcuno scopo; ma invece è questa una vera, e propria eccezione contro il detto dei suoi coinquisiti fondata sulla conosciuta qualità di zio del Davini, di nepote del Tambellini; fondata sulle loro morali qualità, tendente anche per questo lato a minorare la fede da prestarsi alle loro dichiarazioni. Lo che sempre meglio si appalesa nel medesimo inter-

rogatorio dell' Alessandri. Il quale giusta il suo detto intanto faceva le domande se Tambellini e Davini fossero tra loro parenti in quanto che mediante questa ispirazione gli veniva fatto di far conoscere, che se erano tra loro parenti potevano essersi concertati per giovarsi tra loro. Che se poi, diceva l' Alessandri, non sono parenti, o il Tambellini, e Davini sono due ladri, e se l' uno di essi soltanto è ladro, l' altro è, o deve essere un manutengolo. E sempre andando innanzi nel sistema adottato per la difesa di se stesso, l' Alessandri andava dicendo che un complotto era stato ordito nelle carceri tra il Tambellini, e il condannato Politini per incolpar lui del furto Barsotti, ed a quest' ultimo era stata promessa la grazia. Del complotto, e della grazia ne aveva inteso a tener proposito al mercato dell' Altopasso, ove era travisato, e fuggiasco a motivo dello sfratto dalla Toscana. Quanta verosomiglianza presenti il racconto dell'Alessandri ognuno è per vederlo, senza che vi sia bisogno di riflessioni e di commenti.

Un complotto ordito nell' interno delle carceri di questa città aveva bisogno per essere portato ad esecuzione della maggiore possibile segretezza. E veramente era questa osservata, se di questo complotto palesavansi gli andamenti, e le persone, che vi avevano parte in un publico mercato. Singolare poi si è che l' Alessandri ritenuto nelle segrete di S. Giorgio, tolto dal consorzio degli altri carcerati, impeditogli per quanto la località lo consente ogni comunicazione, in uno dei suoi interrogatorj richiedesse l' esame di alcuni condannati a pene afflittive, ed infamanti. E ciò perchè questi da lui più specialmente designati, erano informati di quel complotto, conoscevano i patti sui quali era fondato e che per conseguenza diveniva come suol dirsi il segreto del comune. Questo conplotto non era dunque che una invenzione dell' Alessandri per giovare a se stesso. Tambellini non ne trovò giova-

mento, che non si sottrasse alla pena meritatasi, ne' Politini ebbe grazia della riportata condanna. E dagli schiarimenti ottenuti da quei condannati dei quali si chiese dall'Alessandri l'esame, l'esistenza del complotto non fu provata, come non poteva esserlo, un'invenzione, una fola perchè tre tra quei condannati parlano di pratiche fatte unicamente dal Tambellini per giovare a se stesso, di promesse di danaro fatte dal Tambellini al Politini se da lui riusciva ad allontanare la incolpazione. Non vi è che il Domenico Licci che in qualche modo coadiuvi il detto dell' Alessandri. Ma il detto del Licci stà in aperta contradizione col deposti dell' altro condannato Politini, ai quali debbesi oggi prestar piena fede se non altro perchè altra volta hanno servito come modello di convinzione e più ancora perchè non sono unici come quello del Licci, ma convalidati, ed aminicolati da qualche testimone.

Svanisce così, e si dilegua quel complotto ordito fra Tambellini, e Politini nello scopo di recare danno all'accusato Alessandri, ma l'idea che viene somministrata dall'espressione usata dall'Alessandri non debbe essere abbandonata. L'idea del complotto debbe anzi essere ritenuta cambiando solo le persone che vi presero parte, e lo scopo cui quel complotto era diretto, cioè, non a nuocere ma piuttosto a giovare all'Alessandri. Con che secondo il modo nostro di vedere si spiegheranno più chiaramente i suoi costituti.

È noto che nel processo compilato pel furto Barsotti altri oltre il Tambellini, e l' Alessandri figurò come principale inquisito, e fu sotto questa veste tradotto dinanzi al tribunale. È noto che per mancanza di mezzi atti a portare la convinzione nei magistrati, ad acquistarne la coscienza, costui fu assoluto, e scampò a quella pena perpetua che lo minacciava. Or bene, con costui l'Alessandri avea da lungo tempo stretta amicizia, e relazione. Lo dimostrò da capo a fondo il processo Barsotti e lo stesso Ales-

sandri non potè nei suoi costituti impugnarlo. Il coinquisito Francesconi lo aveva l' Alessandri conosciuto in carcere ove lo trovò detenuto, ignorando però, come dichiarava, il motivo della sua detenzione. E qui — allegando questa ignoranza — credeva forse l'Alessandri di non trovarsi in contradizione con se medesimo praticando il Francescoui condannato per furto, mentre altrove aveva detto si sarebbe vergognato a praticare il Tambellini condannato è vero pel medesimo vergognoso delitto ma però sino allora a pena meno grave. Fors'anco altra ragione v'era perchè l' inquisito impegnasse amicizia, e relazione con Tambellini, che forse da lui si conosceva la prova star sulla bocca dei soli coinquisiti, mentre la prova della relazione col Francesconi non solo stava nel detto dei coinquisiti ma in quello per anco d' innumerabili testimoni. Se così è secondo che la cosa a noi si presenta si avrebbe un primo argomento da cui se ne potrebbe dedurre, che l' Alessandri, quando cadde in potere della forza, gli andamenti tutti già conoscesse del processo Barsotti: e che quel complotto di che parlava nei suoi interrogatori come concertato tra il Tambellini, e il Politini per perderlo fosse invece stato ordito tra lui, e quel coinquisito che aveva avuta la fortuna di scamparla e per salvarlo da quegli imponenti indizj, che gli stavano contro, dal coinquisito perfettamente conosciuti. Quest' argomento prende consistenza dal considerare che l' Alessandri nei suoi interrogatorj ebbe interesse di dichiarare gl'incontri avuti col Francesconi essere stati piuttosto fortuiti che da lui voluti, e ricercati. Narrava l' Alessandri averlo trovato talvolta in Lucca all'osteria, ed anche a Vorno, ma a casa di lui una sola volta essere stato con un incognito. Ciò era accaduto così alla sbadata, e per solo interesse dello sconosciuto, in guisa che non gli sarebbe più riuscito di ritrovare quella casa; quanto sia vero lo hanno dimostrato i posteriori avvenimenti.

A sempre meglio sostenere il suo assunto l'Alessandri asseriva ignorare, che quel suo coinquisito avesse o no dei fratelli. Quando gli veniva contestato che quegli nel mulino del quale era caduto in potere della forza era fratello di quel suo coaccusato continuava a simulare di ignorarlo. Solo un sospetto che così fosse gli era sorto nella mente all' atto, che si diveniva al suo arresto perchè ad alcuno dei Reali Carabinieri si sfuggì di bocca il cognome di quel mugnajo. Fu allora soltanto che potè dubitare, che colui fosse uno di quelli di Vorno. Ma che vi era a dedurne, diceva, da questo fatto? Stanco, affaticato dal lungo viaggio perchè proveniva da S. Marcello avrebbe egli chiesto alloggio a chiunque. Dal conceduto ricovero nulla si poteva argomentare. Le persone timorate di Dio, e alle quali dispiace del prossimo alloggiano chiunque anche senza conoscerlo, ed anch'io lo farei, continuava a dir l'Alessandri se mi capitasse qualunque persona incognita. Lo metterei persino nel mio letto per farlo riposare, quando non avessi altro mezzo per ricoverarlo. Si lasciò pure prorompere l'Alessandri in espressioni di carità, e di misericordia. Quanto bene gli suonino sul labro, quanto le sue azioni concordino con le affettate pratiche di pietà di devozione lo dirà il processo. Quanto a noi la simulata ignoranza intorno al luogo del suo ricovero intorno alla persona, che glielo aveva accordato, viemaggiormente comprovano l'esistenza tra lui e il suo coaccusato di un sistema di difesa, che come aveva giovato al primo dei due inquisiti giovasse anche all' Alessandri. Di questo prestabilito sistema di difesa non può dubitarsi ove si voglia riflettere, che quello adottato dall'Alessandri fu di scagliarsi contro le rivelazioni del Tambellini, e del Politini, e sopra quelle fabbricare quel suo preteso complotto destinato a perderlo. Le quali rivelazioni egli contumace non poteva conoscere senza che gli prestasse il suo ajuto colui, che per la sua pre-

senza al giudizio era in grado di perfettamente conoscerne la sostanza, e quelle circostanze aggiungervi, che potevan fare all' uopo del suo compagno. L'esame richiesto dall' Alessandri dei quattro reclusi Bertolucci, Stefanelli, Agresti, e Licci non avrebbe potuto da lui richiedersi senza che il suo coinqnisito lo avesse informato delle persone che erano al fatto delle rivelazioni del Politini, senza che quel suo coaccusato gli avesse indicato quali tra tutta la turba dei detenuti erano quelli che potevano favorirlo, quali erano quelli i quali avrebbero forse sostenuto un mendacio da lui immaginato. Perchè l'accusato Alessandri dal fondo della segreta in che fu posto immediatamente dopo pervenuto in potere della giustizia, da quel fondo in che si trovava, quando richiedeva l'esame dei quattro reclusi non avrebbe di per sè solo, diviso dagli altri, tolto ad ogni comunicazione, potuto eleggere coloro che fossero stati delle rivelazioni informati, coloro che conoscevano il preteso complotto. A questo punto mirabilmente soccorre il deposto del Girolamo Evangelisti Presidente della sezione di Colognora. Il quale narra avere ritrovato l' Alessandri decentemente vestito presso la Cartiera di Colognora nell' inverno del 1841. L' incontro adunque accadeva poco prima dell' epoca di che si ragiona. E il testimone Evangelisti continuava a dire, che alcuni compaesani dissero all' Alessandri — *Come! ti cerca la forza, e sei qui?* — Al che l'Alessandri rispondeva — *Io non ho paura di niente: Mi voglio presentare da me, ma quando mi pare. È vero che mi hanno data la sentenza in contumacia, ma poi la vedremo.* Questo deposto è quello secondo noi che dà la vera spiegazione ai costituti Alessandri; al preteso complotto ordito a suo danno, che altro non era secondo il modo nostro d'intendere che un vero complotto ordito a suo prò. Se l' Alessandri era tanto ardito da andar dicendo di volersi presentare a sua voglia, ciò mostra che nelle trame concepite tra lui, ed il

suo coaccusato aveva piena fidanza. Lo appalesava quel *ma poi la vedremo*, col quale sembrava gettare il guanto di sfida alla punitrice giustizia, e la invitasse a decampare da quella condanna cui l'aveva in contumacia assoggettato. Quel *ma poi lo vedremo* sembrava già presagire, che l' inquisito Alessandri non paventava di venire riconosciuto dal Giovanni Casali come quel notturno visitatore, che volle di nuovo mangiare di quel formaggio che aveva venduto, e dal Davini per quel merciajo che gli aveva venduto le matassine di refe. Sembrava preconizzasse quello sfrontato, ma poi lo vedremo che tutte le precauzioni erano state prese da lui, e dal suo coaccusato perchè la ricognizone non avesse il suo effetto. La ricognizione di fatto può dirsi che non avesse luogo. Chè il Giovanni Casali si tenne incerto tra l' inquisito, e un testimone usato a confronto, e la sua incertezza fondò sull' eguaglianza di statura nell'accusato, e nel testimone di confronto. Ed il Davini dubbiosamente riconosceva l' Alessandri; gli pareva di riconoscere in lui il venditore delle matasse, ma non con tanta certezza da poterlo giurare.

L' incertezza delle ricognizioni fu il motivo principale sul quale si fondarono le ordinanze del 8. e 9 Giugno 1841 per mettere l' inquisito Alessandri provvisoriamente in libertà. Ma qui potrebbe farsi strada un obietto contro l' accusa, e questo obietto potrebbe concepirsi presso a poco nei seguenti termini. Se l' incertezza della ricognizione tolse un giorno il coraggio per insistere sugli altri argomenti nascenti dal processo Barsotti a carico dell' Alessandri, non si comprende come oggi su questi argomenti si torni ad insistere. Si potrebbe pur dire, quasi vi è una specie di contradizione nell' accusa: L' incertezza delle ricognizioni esiste oggi, come all' epoca del Requisitorio e ad onta di questa incertezza si rimettono in campo i risultamenti del processo Barsotti e su di essi

si torna nuovamente ad insistere. Se quest' obietto si proponesse contro l'accusa al fine di pretendere che l'opinione da lei esternata nel Requisitorio degli 8. Giugno dovesse vincolarla, e farla desistere dall' accusa contro l' Alessandri, si risponde, esser lecito alla parte pubblica dopo più maturo esame sugli atti, e procedimenti decampare non solo dalla opinione già esternata, ma sin anche ritornare contro una sentenza che sia stata pronunziata in conformità dei suoi requisitorj e conclusioni. Lo ha stabilito la corte di cassazione nella decis. del 20 Novembre 1811 ed in altre. ed i motivi da'quali partì la corte per così giudicare fondati sull' interesse della intera società, sono così concludenti che malagevole sarebbe il farsi a contrastarli. Quindi l'accusa senza parlare ora dei nuovi carichi ritorna sugli argomenti nascenti dal processo Barsotti, appunto perchè meglio considerata la incertezza delle ricognizioni per parte del Casali e del Davini, ha posto questa incertezza a contatto dell' assoluta non recognizione per fatto del condannato Politini, delle tergiversazioni, ed astuzie dell' accusato Alessandri nei suoi interrogatori giuridici e dei significantissimi discorsi tenuti col Presidente Evangelisti. Ed ha dovuto convincersi che questa incertezza di recognizione è quasi ugualmente parlante a carico dell'Alessandri quanto lo sarebbe stato una vera, una perfetta ricognizione. Tralasciasi pure di osservare, che il confronto tra i testimoni, e l' inquisito aveva luogo molto tempo dopo i narrati avvenimenti, ed in stagione del tutto diversa. L' andar del tempo doveva aver cambiato, sia pur di poco, i lineamenti del volto, il volere della persona tanto facile secondo gli atti a cambiar vesti e sembianze poteva aver prodotto delle alterazioni. Gli abiti erano per certo cambiati, chè all'una stagione, le vesti dell' altra non potevano convenire. Quindi il *mi pare* del Davini, l'esitanza del Casali non devono disprezzarsi ma meritano es-

ser valutati insieme congiunti con tutti gli altri resultamenti.

A questo *mi pare* del Davini, a questa incertezza ed esitanza del Casali più assai che il decorrere del tempo, e delle altre accidentalità, altre cause devono per certo aver contribuito. Il labro solo dell' accusato Alessandri potrebbe chiarire il dubbio che sorto una volta nell'animo nostro profondamente vi si è radicato. Ma lo sperarlo è inutile, vano sarebbe l' attenderlo. Sul labbro dell' Alessandri giammai risuonò la verità, quel labro non ad altro mai si dischiuse che allo sfrontato mendacio, e per impugnare arditamente ogni benchè minimo fatto che dal deposto risultasse di inattaccabili testimoni. Non dirà dunque giammai l' Alessandri, che quel *mi pare* del *Davini* forse fu compro con oro male acquistato perchè frutto di commessi misfatti; non converrà mai l' accusato che l'incertezza ed esitanza del Casali forse prevennero da sofferte gravi minaccie dai timori da lui, e dal coinquisito incussigli, di danni all'esistenza, o alle proprietà; minacce che pur troppo si aveva volontà, e potenza di mandare ad effetto.

Contestato all' inquisito Alessandri in questa ultima procedura che egli si rendesse colpevole di questo furto Barsotti insisteva presso a poco nel già detto. Non conosceva il padrone del Molino nel quale andò stanco a riposarsi, nel quale cadde in potere della forza. Continuava a protestare della sua innocenza e a dire che nulla sapeva di quel furto Barsotti. Se qualcun altro oltre al Davini, al Tambellini, e al Casali lo accusava di aver preso parte a quel furto, doveva costui essere o un ladro o un pazzo, ed aver odio con lui. Per altro due erano coloro i quali di nuovo lo accusavano di questo furto Barsotti. All' uno conveniva quella qualificazione di ladro, che gli dava l' Alessandri perchè per furto era già stato condannato, ed era lo stesso suo coinquisito, era quegli che

aveva sofferto la carcere e la procedura col Tambellini, col Davini, col Casali quegli che fu tradotto in giudizio e che per sua buona, e per mala ventura di tanti era stato assoluto. Costui dunque nel suo ultimo esame a carte 984 dichiarava che il furto Barsotti era stato eseguito dal solo Cabala, che glielo aveva detto da se stesso e che il Tambellini era d'accordo con lui. L'altro dal quale il prevenuto Alessandri veniva imputato di questo furto Barsotti sta con lui dinanzi questo tribunale, ed è il nominato Fabiano Bartolomei. Dichiara costui che al suo ritorno in patria accaduto sul cadere dell'anno 1839, Barbanera gli si mise subito d'intorno: gli tenne proposito di un Francesconi, di un Tambellini, dell'Alessandri. Da primo Barbanera li qualificò per contrabandieri. Poi, quando al suo paese con l'Alessandri, col Francesconi venne anche il Tambellini, si palesarono per ladri, avendo progettato l'esecuzione di un furto a danno di certi Giusti che non ebbe effetto. Dopo quell'epoca, cioè sull'incominciare del 1840 l'inquisito narrava non aver più veduto il Tambellini, e ciò consuona coi risultamenti del processo, poichè il Tambellini fu arrestato il 16 Febbrajo di quell'anno. Del Tambellini gliene riparlò di poi l'inquisito Alessandri, così continua l'accusato Bartolomei: e gli narrò, che esso, il Tambellini, e il Francesconi avevano commesso un furto nel piano di Lucca; ove accadesse quel furto, a danno di chi fosse stato commesso non risulta dal deposto di Fabiano essergli stato palesato dall'Alessandri. Ma sebbene non sia detto che questo furto era quello commesso a danno dei fratelli Barsotti di Marlia, le dichiarazioni di Fabiano sono tali, che non lascian dubbio che le cose narrate dall'Alessandri appellavano unicamente a quel furto. Poichè l'Alessandri continuando il suo racconto narrava a Fabiano, che il Tambellini era stato minchione ad imbrogliarsi, a confessare, ed era stato condannato a die-

ci anni di lavori pubblici. Così non era accaduto ad essi due perchè avevano negato, non erano stati riconosciuti, e se l' erano passata bene. Finiva l'Alessandri assumendo il tuono di precettore, dicendo al compagno che per allora sempre riguardava come novizio. *Vedi a esser minchioni, e confessare si và in galera.* Queste dichiarazioni di Fabiano Bartolomei pongono il colmo, secondo il nostro modo di vedere, ai risultamenti a carico dell'Alessandri in ordine al furto Barsotti. L' unica questione, come già fu detto, che si possa intorno a queste dichiarazioni proporre quella si è che concerne la maggiore, o minor fede che si debba ad essa prestare.

La verità per altro dei deposti di Fabiano chiaramente si manifesta dal contesto dei deposti medesimi e nel linguaggio in essi tenuto dal Bartolomei non si può altro ravvisare se non che il linguaggio tenuto con lui dall'Alessandri. Se per altra guisa qualsiasi il Bartolomei fosse stato informato che il furto era stato commesso a danno dei fratelli Barsotti in Marlia, se fosse stato in grado di determinarne anche alla rinfusa gli oggetti a loro danno rubati e il luogo dei commesso misfatto, non l' avrebbe certamente taciuto. Tutte queste circostanze le avrebbe Fabiano sicuramente congiunte a quelle che per detto di Cabala gli erano divenute manifeste. Ma perchè e il luogo del commesso delitto e le persone che lo soffrirono, e le cose che furono rubate non sono state determinate da Fabiano Bartolomei, è forza ritenere, che su questa specialità non cadde il discorso dell' Alessandri, contento a narrargli in genere il commesso misfatto. Nè a questa narrativa, e quindi alla verità del fatto racconto in giustizia da Fabiano, ripugna per un lato il carattere del prevenuto Alessandri che è dipinto in atti astuto, e diffidentissimo. Perchè dall'altro lato a sostegno della verità del racconto stesso sta la notoria amicizia e relazione, che tra i due inquisiti passava. Onde l' Alessandri doveva

superare con lui ogni diffidenza, e fidarsi dell' amico, escluso ogni remoto e sinistro pensiero, che caduti un giorno ambidue nelle mani della giustizia sarebbero stati i suoi segreti dall'amico svelati. Non è questa la prima volta che tra malfattori insieme legatisi si palesino delitti commessi antecedentemente alla fatta relazione, antecedentemente agli stabiliti concerti, per altri commetterne. Il vantarsi dei commessi delitti è anzi di frequente un soggetto di orgoglio tra uomini, come i nostri accusati, di perduta riputazione. Gli annali comunali fanno fede che di questo orgoglio si è fatto pompa fino al punto di vantarsi peranco dei non commessi misfatti ed in malfattori assai più accorti, di gran lunga più diffidenti all' inquisito; l' accecamento è giunto talvolta agli estremi, e la giustizia ha dovuto punirli per misfatti, di cui si vantarono sino nell'interno delle carceri, là dove sapevano vegliarsi sui loro andamenti, spiarsi i loro colloquj. A sostenere la verità del racconto fatto da Fabiano negli atti per narrativa fattagli dall' Alessandri non è di bisogno ricorrere a congetture. Ogni sospetto anche il più remoto, ogni indizio anche il più immaginario non si potrebbe riscontrare negli atti, che inducesse a considerare Fabiano per uno degli autori di quel furto Barsotti, per la ragione che allora quando il furto accadde, Fabiano non aveva anche rimesso il piede su questa sua terra natale. Onde le più remote informazioni intorno al furto non avrebbero potuto pervenirgli se non per bocca di coloro tra i suoi compagni, dai quali era stato eseguito quel furto. Male a proposito quindi s'imprenderebbe a sostenere che Fabiano abbia intorno a quel furto deposto in atti non per rivelazione dell'Alessandri, ma per vaghe informazioni. Se si vada infatti seriamente considerando alle dichiarazioni emesse da Fabiano che le narrazioni contengono dell'Alessandri sarà facile il persuadersi che in succinti termini è vero, ma pure in quelle

dichiarazioni di Fabiano tutti si contengono i sostanziali andamenti della procedura compilata per il furto Barsotti, sarà facile lo scorgere in quelle dichiarazioni l' epilogo di tutti i movimenti giudizlarj non tanto contro l'Alessandri, quanto altresì contro gli altri, e il contegno da essi tenuto per uscire dalle mani della punitrice giustizia. Si era in realtà il Tambellini imbrogliato perchè facendosi di altri delatore, manifestando dove gli oggetti derubati si trovassero, non aveva calcolato che la delazione ritornava contro di lui; perchè se contro altri il possesso di oggetti furtivi somministrava un argomento di reità, a dismisura l'argomento cresceva contro di lui non solo acquirente, ma venditore di detti oggetti. E in questa delazione mal calcolata, riuscitagli di grave danno, dovevasi dall'Alessandri della materia espertissimo ravvisare quella confessione, la quale secondo lui aveva condotto il malaccorto Tambellini a condanna. A tanto in mente dell' Alessandri doveva ammontare una vera, e propria confessione a quanto ammontava il negare, ed impugnare, mentre da tanti fatti, e circostanze le negative erano contradette, e distrutte. Ma l' Alessandri ed altri non avevano fatto come il Tambellini. Essi avevano negato, non erano stati riconosciuti, e se l'erano passata bene. È da tenersi conto di queste espressioni uscite di bocca all' Alessandri. Non siamo stati riconosciuti, e ciò è chiaro che appellava al contegno tenuto tanto nel procedere alla vendita delle cose furtive, quanto anche, e forse maggiormente alle tentate recognizioni giuridiche. Non siamo stati riconosciuti, perchè, voleva dir l' Alessandri, ci tenevamo celati all' atto della vendita; perchè con delle pratiche, con dei maneggi, fors' anco con delle minacce riuscimmo nel nostro disegno dinanzi all'uffizio di istruzione. Ma se non fummo riconosciuti, ciò non vuol dire altrettanto, che non fummo colpevoli, che non procedemmo alla vendita degli oggetti furtivi, di quegli og-

getti, che avevamo rubati. Se non fummo riconosciuti fu perchè, o gli intrighi usati o la delicata coscienza, e la paura agirono in modo su coloro che avrebbero dovuto, o almen potuto riconoscerci, che li impedì di giurare in giustizia sulla recognizione. Se della non avvenuta ricognizione si è giunto persino a vantarsene ciò vuol dire, che sebbene non riconosciuti si era realmente i colpevoli. Ciò vuol dire che altamente si erano paventati i funesti effetti di quella ricognizione, che si era giunti artificiosamente a sventare. Ciò vuol dire, che si godeva nel narrare ad un amico ad un compagno, che in quel mezzo usato dal processo come più concludente a perderci, a portare alla condanna, e del quale tanto si aveva ragione di temere, erasi invece trovato un mezzo di scampo, e di salvezza. Ed ecco in allora rivivere in tutta la loro forza per la narrativa dell'istesso Alessandri tutti quegli argomenti che a suo carico nascevano dal processo Barsotti. Ecco sorger di nuovo contro l' accusato Alessandri la ricognizione dei Davini, e del Casali. Non più dubbia, non più vacillante, non più incerta per la eguaglianza di statura tra lui, e un testimone di confronto, non più fondata sopra un solo *mi pare*. Quella recognizione divien certa divien assoluta, non ammette repliche. Quella ricognizione non può impugnarsi dall' Alessandri che da se stesso ha dato alle ricognizioni del Casali, e del Davini quella certezza che dagli atti sembrava non avessero; ha tolto affatto quella esitanza quella dubbiezza dalle quali erano accompagnate. Dicendo a Fabiano, non siamo stati riconosciuti, e ce la siamo passata bene, equivale a che l'Alessandri gli dicesse: ce la saremmo passata incontrastabilmente male, se Casali, e Davini avessero riconosciuto in noi i venditori di quelle robe furtive, chè allora non avremmo potuto scampare la pena dovuta al furto da noi commesso. Il *mi pare* del Davini, il giungere quasi a giurar

che la persona presentatagli è il merciajo Gingello, è il notissimo Cabala, si cambia dunque in positiva certezza si converte in una positiva ricognizione. Ed ecco sorgere di nuovo contro l'Alessandri nella loro integrità i deposti del Casali, e del Davini, le tergiversazioni del Tambellini, e tutte le altre risultanze del processo compilato innanzi la sua condanna in contumacia di quello istruito posteriormente al suo cadere in mano della forza. Ed ecco, l'Alessandri convinto colpevole di questo furto Barsotti qualificato per le circostanze che sono già state accennate, ed eccolo punibile per questo misfatto con quella stessa pena afflittiva, ed infamante con che fu condannato in contumacia, ed, alla quale fu soggettato il Tambellini suo compagno, tanto per aver preso parte nell' esecuzione del misfatto, quanto nella vendita, e trafugamento delle cose rubate. Tal'è il nostro interno convincimento in ordine alla reità dell'Alessandri per questo furto Barsotti fondato sugli argomenti sovra esposti. Tale sarà pur anco quello della R. Rota criminale ove alle dichiarazioni emesse da Fabiano Bartolomei, quella fede si presti che esse meritano considerate non solo in riguardo a questo furto Barsotti, quanto in riguardo altresì a tutti gli altri fatti criminosi che formano il soggetto del presente giudizio.

Dimostrata per questi mezzi la reità dell' Alessandri nel furto a danno dei fratelli Barsotti luogo detto in Piaggiola in sezione di Marlia, è a vedersi adesso se possa dirsi l' accusato ugualmente colpevole dell'altro furto, che seguendo il naturale ordine dei fatti, gli tien dietro secondo l'atto di accusa. Intendiamo di parlare del furto commesso a danno di Prospero Barsotti di Tereglio.

Questo furto accadde poc' oltre un mese dopo quello Barsotti sopra descritto, perchè fu eseguito nella notte del 4 al 5 Decembre 1839. La qualità aggravante del tempo di notte dalla quale questo furto venne accompagnato è posta in essere dalle dichiarazioni del derubato

Barsotti, dalla sua serva Caterina Bartolomei, dal suo garzone Ambrogio Noccorini, dalle testimonianze di Caterina Domenici Giusti, di Giovanni Tognerl, ed altri. Dai deposti di costoro vien fatto di chiaramente rilevare, che allorquando la bottega Barsotti fu chiusa nella sera dei 4 Dicembre 1839 nulla da quella bottega mancava tutto era come di costume al suo sito per esser venduto agli avventori. Nella mattina seguente allo spuntar del giorno la bottega Barsotti fu ritrovata aperta; dei guasti furono riscontrati alla fabbrica nella quale è situata, e fu verificato il sofferto furto. Questo dunque non poteva essere stato commesso se non nell'intervallo dalla sera al fare del giorno, e così in tempo di notte. Nè ad escludere questa circostanza gravante potrebbe validamente insistersi sul non aversi in atti la prova che quel furto fosse stato commesso in quelle ore notturne secondo la comune accettazione, ma che pure legalmente non sono tali per benigna interpetrazione. Perocchè a quest' obietto si oppongono i risultamenti dell' accesso giuridico, dal quale sono constatate altre circostanze gravanti, che questo furto accompagnarono. Per le quali sarebbe stato impossibile che in altro tempo il furto si eseguisse, se non si eseguiva in quel tempo che è riconosciuto tempo di notte dalla disposizione della legge, dalla autorità degli scrittori, e dei tribunali decidenti. Quali fossero gli oggetti dei quali venne il Barsotti derubato lo ha detto chiaramente l'atto di accusa. Il riscontro fatto dimostrò che la bottega destinata a vendita di pannine fu quasi per l' intero vuotata, che ne mancarono una pezza di panno verdone, o color bottiglia, varie pezze di velluto, pilor, cambrik, mossoline, una gran quantità di fazzoletti a più colori. E in ciò pure ha un altro argomento per ritenere, che non in altro tempo si commettesse il furto se non se in tempo di notte, altrimenti sarebbe stato impossibile che non fosse

il ladro, portatore di così pesante fardello, discoperto, e riconosciuto.

Alla circostanza aggravante del tempo notturno, che di per sè sola non basterebbe a render qualificato questo furto, l' altra pure si aggiunge che fu commesso in locale annesso, dipendente, e formante un tutto con locale abitato. L' accesso giuridico in fatti, le dichiarazioni del derubato, e i deposti dei testimoni hanno posto in essere che la bottega Barsotti è situata in luogo detto in *Viapiana* nella sezione di Tereglio, e forma un tutto col casamento abitato del derubato Barsotti, e dal suo conpaesano Giovanni Giusti. Altre circostanze per altro più aggravanti che non siano e il tempo di notte, e il locale abitato sono poste in essere dall' accesso giuridico, dalle dichiarazioni del derubato, e dal detto dei testimoni. Di fatti è incontrastabilmente dimostrato, che il ladro si valse dell' ajuto di una colonna di castagno della lunghezza di oltre cinque braccia. Che il ladro si valesse di quella colonna tanto per ascendere che per discendere è dimostrato dal sito in che fù trovata quella colonna nella mattina del 5 Decembre, cioè per una buca formata nel tetto nell' interno della bottega. Col mezzo adunque di questa colonna il ladro superò la minore altezza del fabbricato, che sovrasta al suolo esterno circa quattro braccia e giunse a salire sul tetto.

Nella quale operazione visibilmente sta la gravante qualità di scalata secondo la litterale disposizione dell' Art. 397 del Cod. Penale. Per la ragione, che per questo modo riuscì al male intenzionato di procacciarsi l'entrata con questo straordinario mezzo d' introduzione in quel sito dove volea commettere, e commise di fatto la sottrazione, penetrando cioè non dalla porta, o da altra praticata apertura ma dal disopra del tetto. Anzi in questa operazione si superò dal malfattore un ostacolo non tanto ordinario da vincersi, cioè, e superarsi con dei mezzi

comuni di agilità, e di destrezza, ma ebbe bisogno di ricorrere alla già accennata colonna di castagno, e di usarne come di scala per giungere a quell'altezza, cui non si sarebbe per altra guisa potuto elevare. Quindi a maggior ragione si deve nel concreto del caso ritenere la gravante qualità di scalata, in quantochè allo straordinario mezzo d'introduzione l'altra circostanza si è pur venuta a congiungere che per valersene fu forza al malfattore di far uso di sforzi non ordinarj. Imperocchè in tema della gravante qualità di scalata è massima, che le chiare, e precise disposizioni del citato art. 397 non vanno soggette ad alcuna valutazione circa la maggiore, o minor forza, agilità, o destrezza del ladro, e circa i mezzi da lui usati per superare gli ostacoli frappostigli dalla chiusura. Sui quali motivi fondandosi la corte di Cassazione nella decis. del 7 Novembre 1811, ha stabilito non richiedersi a determinare la qualità di scalata l'impiego o di scale, o di altro qualsivoglia istrumento atto a dare un inalzamento, o l'uso di sforzi, o mezzi straordinarj per ottenerlo; aversi questa odiosa qualità quando l'altezza che si supera sia tale che possa vincersi soltanto con una *enjamleu*. Giunto a superare l'altezza del fabbricato non era però dato al malfattore di penetrare nell'interno, se altro ostacolo non sormontava, quello cioè che era formato dal tetto del fabbricato stesso. Quindi il ladro vi formò una buca della lunghezza di nove once, e della larghezza di cinque da dove con l'ajuto della già accennata colonna si calò nella sottoposta bottega. —

La buca per la quale il malfattore s'introdusse nel fabbricato Barsotti e precisamente nel di lui negozio di pannine, fu formata col rimuovere alcune piastre, o mezzane dalle quali era il tetto ricoperto. La remozione potevasi fare, e fu fatta col solo uso delle mani com'è contestato dall'accesso giuridico. Non si usarono, o non

è provato che si usassero scalpelli, o altri consimili strumenti. Quindi si avrà, non il concorso di quella gravante qualità di scasso esterno, da che oltre l'odiosa qualità di scalata si è detto accompagnato questo furto Barsotti.

A bene determinare questa questione, e risolverla affermativamente, o negativamente, è necessario ricorrere all'art. 393 del codice penale, ov'è stabilito in genere, che debbasi intendere sotto la generica espressione di scasso. per poi discendere all'art. 395 ove è definito lo scasso, Dalla generale definizione dello scasso, data nell'art. 393 due principali regole ne discendono, come anche osservano Chauveau a questo titolo. E cioè che lo scasso consiste in primo luogo nella rottura, o frattura di un oggetto qualunque, e in secondo luogo nell'essere quest'oggetto destinato a chiudere, od impedire il passaggio. Questi estremi costituti vi la qualità gravante di scasso nel caso nostro si verificano ambidue, poichè per la remozione delle mezzane, e delle piastre fu rotta, e fratturata parte del tetto del fabbricato Barsotti. E questo tetto era appunto destinato a salvare la fabbrica non solo dall'intemperie, dai guasti che vi potevano naturalmente accadere, ma altresì a chiudere ed impedire il passaggio per la parte superiore nella propria abitazione. Se quel passaggio si ottenne contro il volere del proprietario colla remozione di quelle piastre, di quelle mezzane, con la formazione di quella buca, è manifesto il concorso della gravante qualità di scasso.

In proposito del caso in concreto ogni dubbio è escluso dalla litterale disposizione dell'art. 393, il quale nel determinare che sia lo scasso, lo ha riconosciuto anche nel toglimento dei muri, e dei tetti. Nè ad escludere la qualità gravante di scasso nel caso nostro, potrebbe farsi valere la circostanza che la remozione delle piastre, e mezzane si ottenne con una certa facilità, che la buca fu formata

col solo uso delle mani. Perocchè è vero che nell'art. 393 si usa l'espressione *sforzo*, non si sa quanto giustamente, a rendere l'espressione francese *forcement*. Ma non è però men vero che dall'art. stesso non è in alcun modo richiesto che lo sforzo sia tale che abbia bisogno dell'ajuto o di pali, o di scalpelli, o di altri qualsivoglia istrumenti di ferro, o altro. Per qualsivoglia modo sia stato ottenuto lo sforzo, la degradazione, la remozione, e fatto largo all'impedito passaggio, si ha la gravante qualità di scasso. La legge non ha fatto alcuna distinzione tra uso di strumenti atti ad agevolare lo sforzo, la degradazione, la remozione ed uso delle sole forze muscolari. Che sia così già è stato stabilito nelle decisioni del 27 Marzo 1835. e 22 Agosto dell'anno 1843. A ragione adunque l'atto di accusa riteneva questo secondo furto Barsotti accompagnato non solo dalla gravante qualità di scalata, ma da quella altresì di scasso esterno.

La constatata sussistenza del furto in genere, quella delle odiose circostanze che lo accompagnarono a nulla ammonterebbe, ove non si potesse giungere a dimostrare che di questo misfatto siasi renduto colpevole. L'atto di accusa ha imputato questo misfatto all'inquisito Giuseppe Alessandri. Sussisterà ella questa imputazione? Sarà dato di dimostrare, che l'Alessandri fu veramente l'autore di questo furto Barsotti?

Se in questo solenne giudizio fosse per darsi bada unicamente alle vane proteste d'innocenza emesse dall'Alessandri, l'accusa avrebbe certamente assai di che fare per discolparsi dalle calunnie emesse anche per scritto contro di lui. Dovrebbe l'accusa render conto, e stretto conto di essersi imprudentemente ed alla cieca scagliata contro un uomo innocente, di averlo gettato nel carcere, di avergli fatto assaporare tutti i patimenti di una lunga detenzione.

Dovrebbe indennizzarlo di tutti i danni sofferti, e quasi dicasi accordargli una larga ricompensa. Che a lui povero, meschino, è questo il suo linguaggio, sempre perseguitato dalla punitrice giustizia, sempre, benchè innocente, calunniato ed oppresso si dà il nome di *trinca*, mentre altri sono quelli, usando le sue espressioni, che realmente bevono il vino. Ma poichè dinanzi alla punitrice giustizia le vane proteste d'innocenza a nulla valgono, poichè la punitrice giustizia non perseguita a capriccio nè da private passioni è mossa, poichè non porge essa facile ascolto agli intrighi, ed alle calunnie, disprezzate affatto queste vane proteste dell' Alessandri, è ora a vedersi quali siano in proposito di questo furto, i risultamenti del processo a suo carico. Ed in primo luogo vien fatto di osservare, che mentre con tanta insistenza l'Alessandri ha allegato la sua innocenza, mentre ha persistito nel volersi dichiarare estraneo affatto a questo furto commesso in Tereglio, talvolta ha tenuto un linguaggio totalmente contrario. Ad altri l'inquisito confessava avere egli commesso il furto Barsotti, averlo commesso da sè solo, non averne voluto dare avviso ai suoi compagni interessandogli per quella volta di tener celato che fosse per quei monti. Narrava l'Alessandri il modo con cui si era fatto strada a commettere quel furto, cioè, col salire sul tetto, e sfondarlo, e in ciò si aveva la conferma per bocca dell'istesso inquisito, e dell'accesso giuridico, e delle dichiarazioni dei derubati, e del detto dei testimoni. Narrava che dei danari ne aveva fatti pochi, e in ciò si aveva una conferma dei deposto del derubato Prospero Barsotti, secondo il quale il danaro rubato nella sua bottega poteva ascendere a poche Lire Lucchesi, senza calcolare altre otto, o dieci monete, che in questo stato non avevano corso legale. Narrava l' Alessandri che tra le cose colà rubate eravi una pezza di panno, ed un pajo scarponi di vacchetta. E dal deposto del derubato, e dei te-

stimonj si rileva appunto che, tra quegli oggetti rubati vi erano una pezza di panno verdone, e quelli scarponi. Narrava di più l' Alessandri che del panno ne aveva venduto per circa dodici scudi, e che dalla totalità delle cose rubate appena aveva ricavato la somma di scudi venti. Nè è meraviglia, se pur l'Alessandri diceva il vero, che di tante cose sottratte poco frutto avesse ricavato, chè in man del ladro poco o niun valore hanno le cose derubbate, e per qualsivoglia vile offerta le rilascia; chè la roba furtiva quasi gli abbrucia le mani, e sempre gli presenta facile la recognizione, pronto il castigo. Qui pure sono a rinnovarsi i riflessi, che già si sono altra volta fatti; qui pure è da valutarsi, che i risultamenti giuridici consistono in una confessione stragiudiciale emessa dall' Alessandri, in una confessione giudiciale, o meglio dicasi, rivelazione fatta in processo dall'inquisito Fabiano Bartolomei. A questo punto adunque è da indagarsi nuovamente qual fede siano per conciliarsi le narrative di Fabiano. A sostegno della fede da prestarsi alle sue rivelazioni valgono in primo luogo le male qualità dell' inquisito Alessandri, e la notoria sua capacità a commettere non questo solo ma ben anco, come sarà in seguito palese, dei misfatti più gravi. La difesa forse adottando, e mantenendo il sistema del suo raccomandato contrasterà e le sue male qualità, e la capacità a macchiarsi del furto Barsotti. Ma l' accusa basandosi sulle pagine processali, insiste nel suo proposito, e sostiene che la capacità dell' Alessandri a commetterlo è pur troppo incontrastabile, come incontrastabili pur anco sono le sue male qualità specialmente in tema di furti. Un secondo argomento a sostenere la verità del racconto di Fabiano, si desume dalla condizione dell'uno accusato a confronto dell'altro. Per la quale è fatto chiaro che in ragione della relazione, dell'amicizia, della intrinsichezza che tra loro passava, e della quale perverso era lo scopo, e diretto principal-

mente contro le altrui proprietà, non vi dovevano, non vi potevano essere tra loro nè misteri, nè segreti. Anzi questo scopo stesso al quale ambedue tendevano, doveva spingerli a narrarsi l' un l' altro i colpi che non erano caduti in fallo, ma che invece erano stati secondati da un prospero evento. Altri pure, come Fabiano Bartolomei, tra coloro che seggono su quelle panche, avrebbe potuto svelare la verità. Vi fu forse un istante in che alcun di essi ne venne tentato; in che alcun di essi stette perplesso, titubante, in che gli si palesarono sul volto le interne angoscie. Ma il mendacio la vinse, il labbro non volle dischiudersi alla verità. Che se questa avesse per un solo istante trionfato, sarebbe stato allora anche più manifesto che allora quando tra tutti questi inquisiti qui presenti non si avevano da ordire dei nuovi progetti per dei nuovi misfatti, i già commessi formavano l'ordinario soggetto delle conversazioni. Forsechè ciò si presenta sotto tale aspetto che debba ritenersi come straordinario, come inusitato? e non è forse cosa volgare, e comune? Non avvien forse quotidianamente, che tra uomini della istessa arte, dell'istesso mestiere, della istessa condizione, si vada manifestando ciò che appella a quest'arte, a questo mestiere a questa condizione, ciò che in essa si è operato con vantaggio, ciò che è avvenuto senza fortuna? Questo che accade tra oneste persone deve accadere, per certo tra malfattori specialmente quando siano come i nostri, strettamente collegati tra loro. Chè negli onesti l' amicizia e l'amore dell'arte spinge alla reciproca confidenza, ne'malvagi vi spinge il patto del delitto divenuto in essi un arte, un mestiere. E poichè Fabiano Bartolomei era dai suoi compagni considerato come un affiliato alla loro perversa lega, quasi come un novizio non anche a cognizione delle persone, non pratico, per la sua lunga assenza, dei luoghi, sempre più viene a dileguarsi ogni obietto che potesse proporsi contro la verità del suo rac-

conto. Sempre più si accresce il possibile, che a lui si facessero quei racconti nell' animo di farlo perseverare nella determinazione di aderire, e mantenersi nella lega nella quale era entrato. Chè con questi, e simili racconti, mentre gli si mostrava l'arditezza di coloro, che si aveva volontariamente eletti a compagni, mentre gli si palesava di quanto erano stati capaci, e il molto più che da essi si sarebbe potuto operare, gli si facevano nel tempo stesso travedere gli utili ricavati dai commessi misfatti, e quei molti maggiori ai quali, mantenendosi fidi nella stretta lega per la esecuzione di altri misfatti, era dato sperare, ed ottenere. Quella lunga assenza di Fabiano dal suo paese natio, quel suo ritorno in patria, posteriore d'assai alla esecuzione del furto Barsotti chiudono affatto l'adito ad eccezione contro la verità delle cose da lui narrate. Chè di un furto commesso precedentemente al suo ritorno, in un paese diverso dal suo, a danno di persona della quale forse eragli ignota persino l'esistenza, Fabiano non avrebbe giammai potuto dare così precisi ragguagli. Giammai sarebbe riuscito a designare e il paese in che fu commesso e la persona che ne risentì il danno, e gli oggetti che erano stati tolti, e il modo con che si era giunti alla di lui esecuzione. Senza il soccorso di persona che gli avesse narrato tutte queste particolarità, Fabiano non avrebbe potuto nella sua immaginazione crearle. E, quel che più ammonta, crearle in perfetta consonanza coi risultamenti processali e venirle a deporre in processo, là dove per ogni più lieve sbaglio, per ogni più leggero difetto poteva darsegli la più solenne mentita. Chi venisse in suo soccorso, e precisi ragguagli gli somministrasse in ordine al furto Barsotti, Fabiano lo ha indicato nell' Alessandri, l'ha indicato in colui che essendoglisi palesato autore del furto, non ammetteva che altri vi fossero o potessero esservi meglio di lui informati. Or perchè Fabiano è venuto in giustizia ed ha narrato il dettogli da Cabala, poichè questi

pure venuto in giustizia lo ha contradetto, perchè l'Alessandri in processo ha negato il racconto fatto da Fabiano essergli uscito di bocca, perchè ha impugnato la sua reità, ed allegato pertinacemente la sua innocenza si dovrà negar fede al detto di Fabiano, si dovrà prestare a quello dell' Alessandri, o per lo meno nel contrasto dei due deposti si dovranno non curare nè l'uno nè l' altro, quasi che da essi non possa giammai desumersi la verità, quasi che l' un deposto con l' altro si vengano ad elidere affatto e non possa quindi nè sull'uno, nè sull'altro fondarsi una convinzione? Non sarebbe sicuramente questo il mezzo da eleggersi per venire allo scuoprimento della verità. Se il detto di Fabiano fosse quello di un testimone, vano sarebbe certo il contrasto che potrebbe farglisi dall'Alessandri. Chè la solennità del giuramento, la intemerata fama, le ineccezionabili qualità di questo testimone, non potrebbero essere distrutte dalle vane proteste dell'Alessandri. Ma poichè in Fabiano per la sua posizione di coaccusato non può giammai riscontrarsi la qualità di testimone, ne dovrà nascere da ciò, che sul suo labbro non possa giammai risuonare la verità, ne dovrà nascere la necessità, che al suo detto non possa giammai prestarsi alcuna fede in giustizia, che sul suo detto non possa giammai fondarsi una convinzione? Sarebbe questa una ingiusta una illegale pretensione. Chè se la legge ha stabilito, e voluto, non si ricevano in giudizio le dichiarazioni di un accusato a carico di un suo coaccusato, ha inteso di dire, che non vuole questi deposti considerare, e riconoscere come vere e proprie testimonianze, ha voluto che non abbiano la stessa forza giuridica di quei deposti, che sono sanzionati dal santo vincolo del giuramento, e che partono da oneste, e ineccezionabili persone. Ma la legge non ha giammai inteso di escludere affatto questi deposti, di considerarli come non avvenuti, come non scritti in un processo. La legge invece gli ha con-

siderati come semplici indicazioni, come *renseignemens* sopra i quali può fondarsi quella convinzione dei Magistrati, la quale altre regole, altre norme non riconosce se non che quelle della propria coscienza. È troppo chiaro il disposto della legge su questo proposito, e sarebbe vano l' andare ricercando autorità per sostenere questi principj. Anche le semplici indicazioni, anche i meri *renseignemens* possono usarsi a modo di prova della reità della persona contro la quale si danno. Se non che se in tema di vere, e proprie testimonianze la santità del giuramento l' ineccezionabilità nel detto, e nella persona validamente assicurano la coscienza del Magistrato, maggior cautela deve usarsi nella valutazione di queste indicazioni. Quindi nel caso in concreto è da stabilirsi un confronto tra gli interrogatorj giuridici dell' Alessandri, e quelli di Fabiano Bartolomei. Dal qual confronto si riscontrerà chiaramente, che in quelli dell'Alessandri non altro si trova se non una costante negativa. Nell' Alessandri la negativa non è altro che un sistema di difesa da lui adottato volontariamente, da lui costantemente osservato, perchè da lui riputato più proficuo alla propria salvezza. È quel sistema secondo il quale si moveva ad ammaestrare Fabiano come non ha molto fu veduto, che ad esser minchioni, e confessare si andava in galera, mentre all' opposto con l' essere astuti, e negare si riusciva talvolta a scamparla bene, e salvarsi dalle mani della Giustizia. Al contrario dai costituti di Fabiano si vede che questo sistema di difesa fittògli in mente dal suo compagno, stabilito come egli narra con tutti i suoi coaccusati, e quasi da tutti osservato, fu adottato in principio anche da lui. Ma dall'esame dei detti interrogatorj è chiaro altresì che ben presto abbandonò affatto questo sistema; e si prefisse invece di dichiarare in Giustizia la pura verità prima incominciando da sè medesimo. E questo secondo sistema seguendo venne poi a mettere in chia-

ro la Giustizia su quanto eragli noto anche sul conto dei suoi compagni. Quindi è agevole il dedurre che nel contrasto tra i deposti giuridici dell'Alessandri, e di Fabiano Bartolomei se si vuole conoscere la verità, è forza attenersi unicamente a quelli di Fabiano, come quelli interrogatorj che non sono giammai macchiati di mendacio, come quelli, che non sono dettati da un prestabilito sistema, come quelli che sono suggeriti dallo spirito di giovare a sè stesso, per aggravare in pari tempo gli altri. Dalla brevità anco delle narrazioni fatte da Fabiano nei suoi interrogatorj sempre più ne emerge evidente la verità delle medesime. Che egli ignaro dei fatti, lontano quando accadevano doveva starsene unicamente a quel poco che gliene narrava l'Alessandri, nè poteva azzardarsi a togliere alcun che, o ad aggiungervene, che fosse da lui immaginato. Non poteva per questo discendere a quei minuti ragguagli ai quali discese quando portò a cognizione della Giustizia quei fatti, nei quali dopo aver ceduto alle perverse insinuazioni, dopo essersi strettamente collegato con gli altri, prese una parte attivissima. Ma non vi è bisogno di andar tanto sottilizzando, di ricorrere a congetture, ad indizj, per sostenere come vere le dichiarazioni emesse in giudizio da Fabiano. La verità in fatti di queste dichiarazioni è sostenuta dall'istesso Alessandri. Se si vadano in fatti esaminando, e ponderando i suoi interrogatorj giuridici verrà fatto di verificare, che apparente è la sua contradizione, e che mentre egli sembra acerbamente contrastarle nella sostanza, conviene nella verità delle dichiarazioni emesse da Fabiano. In fatti in uno tra i suoi interrogatorj l'Alessandri dopo aver protestato della sua innocenza, ha convenuto di avere inteso a parlare di quel furto in passando da Tereglio per l'esercizio di merciajo. Indi l'Alessandri stesso continua. È però vero che tre, o quattro anni sono, e l'epoca coincide con quella in che accadde il furto Barsotti, di ri-

torno da Livorno passai dalla casa Francesconi di Vorno. Ed è questa la casa di quell'istesso Francesconi che in altri processi eragli interessato di dare ad intendere di non conoscere, mendacio nel quale non poteva più oltre persistere, perchè veniva solennemente smentito dai risultamenti del processo Barsotti di Marlia, e più solennemente ancora dagli avvenimenti successivi. Recava a quella famiglia le nuove di alcune fanciulle che ne facevano parte e si trovavano al servizio in Livorno. Fu costretto, secondo che diceva, a trattenersi in quella casa, e infrattanto l'uno dei fratelli che aveva delle pezzate di tela, di velluto, di panno, lo pregò a venderle come fosse roba sua all'altro fratello che aveva dei danari. Al che egli si prestò, e dalla vendita di quegli oggetti non suoi ricavò da uno dei fratelli dieci, o undici scudi che di nascosto passò al vero venditore, all'altro fratello.

Tale è il racconto dell'Alessandri sulle contestazioni fattegli in ordine al furto Barsotti. Nel qual racconto, com'è chiaro si ritrova quell'adottato sistema di costanti negative, sempre sino a questo giorno rinscito così giovevole, da muovere l'Alessandri ad istruire i suoi compagni, onde essi pure lo adottassero. Sistema che pel suo esito favorevole aveva in guisa tale reso baldansoso l'inquisito da menarne quasi vanto innanzi alle autorità, da quasi dileggiarle, e schernirle, perchè vani fossero riusciti i loro sforzi. In questo racconto di più vi figura lo spirito di torgliersi da dosso il peso, che sentiva gravissimo delle dichiarazioni di Fabiano; o almeno vi è quello d'infievolire, e rendere sospette le dichiarazioni di questo coinquisito, che aveva abbandonato il concertato sistema di difesa. È facile il rilevarlo da quanto continua a dire lo stesso Alessandri, e cioè, che colui dal quale si manifestavano queste cose in giustizia doveva essere un birbone, ed un ladro, il quale si voleva ricoprire col suo mantello, e che agiva secondo le sue

stesse frasi, per un suo *bravosissimo* fine. Vi figura finalmente in questo racconto anche l' animo d' incolpare altri, e cioè quel già suo fido amico e compagno, per esonerare sè medesimo. Se non che prima di tutto il racconto si appalesa macchiato della maggiore improbabilità. Perocchè assai difficile è a concepirsi, che in una famiglia tutta consapevole degli individuali andamenti l' un fratello ignorasse esser l' altro possessore di tutti quegli oggetti, che gli venivano offerti in vendita da un terzo accidentalmente, come vuole l' Alessandri, capitato alla loro casa. E questi quando vi giungeva doveva esserne già provveduto, per voler dare ad intendere che fossero realmente suoi. Non così facile era che si passassero i denari al vero venditore senza che si discuoprisse l' inganno. Nè l'Alessandri ha dato una precisa indicazione del tempo in che questa pretesa vendita accadeva, contentandosi di dire, che avvenisse tre, o quattro anni sono. La qual dichiarazione si presenta emessa dall' Alessandri pensatamente, e a disegno incerta e indeterminata. Per la ragione che se da lui fossero stati con precisione indicati, e il mese e il giorno nei quali quella pretesa vendita si effettuava, con facilità avrebbe potuto dimostrarsi che se la vendita ebbe luogo non vi prese parte quel Francesconi, che dall'Alessandri è stato designato per il vero venditore del panno. Dai registri penali in fatti è dato di rilevare, che quel Francesconi fu detenuto nelle carceri a contare dal 23 Aprile 1840 sino al dì 8 Giugno del successivo anno 1841 come prevenuto del già narrato furto Barsotti di Marlia.

Quella pretesa compra, e vendita poi è smentita dai deposti di Filippo, e Lorenzo fratelli Francesconi ha dichiarato non aver mai dato panni, tele, velluto o in pezze, e in altra guisa all'Alessandri, nè mai averlo incombensato a vendere per suo conto oggetti di questo genere. E l'altro ha deposto che tanto nel Decembre del 1839 come in qualsivo-

glia altra epoca, mai ha comprato del panno, o da Cabala o da alcun altro, meno che talvolta dal suo fratello Filippo di condizione sartore. Cosicchè se anche quella compra o vendita, che i fratelli Francesconi non avevano alcuno interesse di tener celata, ebbe luogo, non avvenne sicuramente nella guisa che fu narrata dall' Alessandri. E il Francesconi venditore se vendè, non vendè per conto proprio, di nascosto, e valendosi come mezzano dell' Alessandri, ma vendè palesemente al suo fratello Lorenzo, e vendè per conto dell' Alessandri. Per lo chè sempre ritornano in campo le dichiarazioni di Fabiano Bartolomei, per le quali l'Alessandri aveva da sè solo commesso quel furto Barsotti. Nè ai fratelli Francesconi poteva interessare di alterare nella benchè minima parte la verità che dal solo fatto di una compra, e di una vendita non potea per essi nascere una severa condanna criminale, ove non fosse stato dimostrato, che in quei contratti si agì con dolo e con frode, e si agì con scienza che quelle cose che si vendevano, e si compravano provenivano dall'esecuzione di un misfatto.

Questi brevi riflessi secondo i quali in mente nostra scende la convinzione, che l' Alessandri si rendesse colpevole del furto Barsotti di Tereglio giusta quanto egli stesso narrava al coaccusato Fabiano, presso a poco trovano la loro applicazione anche in ordine al furto Piccinini, che gli tien dietro per l'epoca in cui fu commesso.

Da questo furto furono danneggiati i conjugi Giuseppe, e Maria Luisa Piccinini di S. Pietro a Vico. Nell' atto di accusa fu indicato quali fossero gli oggetti a loro danno sottratti, quali somme di danaro furono ad essi rubate. Tralasciando di qui nuovamente ripeterli, diremo che il danno sofferto dai conjugi Piccinini ascese tra danaro, oggetti di argento e d'oro, a circa francesconi ottocento.

La prova dell' ingenere di quel furto si desume non solo dal detto dei derubati, e dei loro figli, ma luminosa emerge dal detto di varj testimoni, i quali hanno fatto fede delle oneste qualità dei derubati, dell' incapacità di macchiarsi di mendacio in faccia alla giustizia e della preesistenza e del denaro, e degli oggetti.

In quanto a quelli d' oro, e di argento, o di esclusiva pertinenza del Piccinini e di pertinenza della moglie niuno tra i compaesani del Piccinini ha saputo dubitare, che fossero realmente stati sottratti.

Un qualche dubbio nacque soltanto in ordine al danaro. Eravi qualcuno in paese il quale dubitava non potesse il Piccinini del denaro averne tanto, quanto si lamentava essergli stato sottratto. Per la ragione che appunto in quell'època andava dicendo non sapere come avrebbe fatto ad andare avanti,come avrebbe potuto continuare a mantenere la sua famiglia.Ma dagli stessi suoi conpaesani si andava poi riflettendo che il Piccinini non era tanto facile a dare denarò ad imprestito, e con pretesti volontieri se ne esimevà, quanto era facile, e propenso ad impiegarlo, quando gli capitava qualche buon affare. Da questi deposti adunque anzi che venire smentite le dichiarazioni del derubato, vengono, come ognun vede, aminicolate, convalidate. Più maligno era il dubbio, che si faceva da altri sorgere contro il possesso della derubata somma di denaro, fondandolo sovra altri discorsi tenuti dal derubato nei giorni precedenti a quel furto, secondo i quali lo stesso derubato Piccinini sarebbe andato dicendo non avere affatto danaro. Da ciò peraltro non se ne potrebbe con tutta verità dedurne, che egli realmente del denaro non ne avesse, se ne potrebbe solo dedurre che ne avesse, e non ne volesse avere per appagare le ingiuste altrui pretensioni, o per sodisfare le altrui indiscrete voglie. Se si vada considerando a chi in atti è andato spargendo questi dubbi, queste sinistre voci, anzichè venire essi con-

statati, sarà sempre più dimostrato che il furto disgraziatamente accadde a danno dei conjugi Piccinini negli oggetti, e nelle somme di che hanno essi deposto.

Questo furto fu commesso in quel fabbricato che è destinato anche ad uso di mulino, e che è posto nella suindicata sezione luogo detto al Mulino di cima. Sarebbe vano l' andar contrastando se questo locale debba considerarsi, e ritenersi per abitato, perchè dall'accesso giuridico, dal detto dei derubati, e dal deposto dei testimoni è provato, che quel fabbricato era abitato dal Piccinini, e da altri. Quindi nel furto in quel locale commesso si ha già il concorso di uno degli estremi, per i quali sono applicabili le disposizioni dell'art. 386 del codice penale. Per altro è noto per le disposizioni di quest'articolo non bastare a render qualificato il furto la circostanza del locale, abitato, se con questa circostanza non concorrono all'unione di più persone, o il tempo di notte. Dee dunque nel furto esaminarsi se questa seconda circostanza, da che l'atto di accesso ha detto accompagnato il furto Piccinini, concorra. Secondo i risultamenti del processo il furto a danno Piccinini accadde nel 21 Decembre dell'anno 1839. Lo hanno detto i derubati, che verificarono il furto al loro ritorno dalla Chiesa Parrocchiale per la novena del S. Natale, lo hanno provato i Testimoni che udirono le immediate loro querele. Alla Chiesa i Piccinini erano andati oltre a un ora, e mezzo avanti giorno. Le sacre funzioni si prolungarono al di là di un ora. Quando i conjugi Piccinini ritornarono dalla Chiesa incominciava allora ad albeggiare. Così i conjugi Piccinini, così la loro serva Elisabetta Góri, così i loro garzoni Giuseppe Landucci, e Giuseppe Maffei. I deposti dell' Elisabetta Gori sono anzi su questo punto più precisi. Narra la Gori che in tempo della messa parrocchiale intese a suonare le ore 12 all'italiana, le quali corrispondono alle ore cinque del mattino secondo lo stile francese. Quando ritornarono

a casa secondo il detto di lei calcolando dal tempo che consumarono in Chiesa, saranno state le ore 13 all'italiana, le quali corrispondono nello stile francese alle ore sei del mattino. Se dunque il furto accadde nell' intervallo che passò dall' andare alla Chiesa, e ritornare, è indubitato che il medesimo fu commesso in tempo di notte. Si disprezzino pure del tutto i tre primi sistemi d' interpetrazione, che sono stati secondo lo *Chauveau Tom. 4 p.* 22 adottati in proposito della gravante qualità nascente dal tempo di notte. E cioè quello adottato dalla corte di cassazione, che ha ritenuto per tempo di notte tutto quel tempo che corre tra il cadere, e il nascere del sole; quello di *Bourguignon* che lo ha determinato secondo le disposizioni dell' art. 1037 del codice di procedura civile, e quello infine di *Carnot*, che ritiene doversi considerare per tempo di notte quello nel quale gli abitanti si riconducono alle loro abitazioni per prendere riposo. Stiasi unicamente al quarto sistema fondato sulla decisione della Corte Regia di *Nimes* 7 *Marzo* 1819, la quale riconosce in tema di furti il tempo notturno in quello spazio di tempo, che decorre dal crepuscolo della sera al crepuscolo del mattino, e che in sostanza altro non è che la teoria del *Voet ad Pandectas lib.* 48 *tit.* 19 §. 8 tante volte applicata nelle decisioni di questa R. Rota Criminale.

Ammettansi come incontrastabili i principj adottati dalla Corte Regia di *Nimes*. Si ritenga con lei, che il tempo di notte sta in quell' unico intervallo di tempo, che passa dal cessare del vespertino crepuscolo all'incominciare del crepuscolo matutino, la durata dei quali si fa ascendere a circa tre quarti d' ora, quanti sono necessarj perchè il sole possa percorrere 13.° 15'. Ma anche secondo le massime della Corte di *Nimes* non può non ammettersi la nostra proposizione, e cioè che il furto Piccinini avvenisse in tempo di notte. Perocchè se il cre-

puscolo matutino, l' unico su cui può nascere questione nel caso nostro, precede di soli tre quarti d' ora il commun sorger dell'alba, nel caso in che siamo il furto fu commesso assai prima di questi tre quarti d' ora, poichè come fu detto alle ore cinque del mattino i Piccinini erano tuttora in Chiesa, e a casa non ritornarono che alle ore sei circa, e così più di un ora prima del volgare incominciamento del giorno.

Altre gravanti qualità oltre al locale abitato ed al tempo notturno non concorrono in questo furto Piccinini, o almeno non sono state dimostrate.

Vana opera sarebbe l'insistere per desumerne su quelle operazioni che stando ai risultamenti dell' accesso giuridico furono poste in essere dal ladro con l' animo di allontanarsi a furto consumato dalla casa Piccinini.

Perchè secondo i principj notissimi di diritto penale le qualità gravanti stanno soltanto nei mezzi usati per penetrare, per introdursi, giammai nei mezzi che sono usati per evadere, per fuggire.

Anche in ordine a questo furto Piccinini si hanno le dichiarazioni, o rivelazioni di Fabiano Bartolomei. Secondo le quali l' Alessandri avrebbegli narrato di aver commesso quel furto in unione di altri suoi amici, di averne ricavato, oltre a qualche orologio, e qualche oggetto d'oro da circa scudi ottocento. E poichè di queste somme secondo che narra Fabiano per detto dell' Alessandri, toccarono scudi duecento per ciascheduno, quattro sarebbero stati gli autori di questo misfatto; onde anche in difetto del tempo notturno si avrebbe in questo furto Piccinini la gravante qualità nascente dal locale abitato, e dall' unione di più persone. L' Alessandri palesava a Fabiano alcuno tra coloro, dai quali era stato ajutato nella esecuzione di quel furto, o che almeno per complicità ne aveva risentito i vantaggi. E il processo

indica che i sospetti del derubato cadevano sopra costui. La qual circostanza merita di essere valutata, perchè questi sospetti si palesavano in Giustizia molto tempo innanzi che vi giungessero le rivelazioni di Fabiano, molto tempo prima che egli ricevesse le dichiarazioni del coinquisito. Merita di essere valutata anche perchè manifesta mendace l'Alessandri, quando assicura in giustizia di non conoscere il padrone di quel mulino nel quale cadde in potere della forza prima della condanna contumaciale, perchè da questa circostanza ne risulta che egli avesse conoscenza di quel mugnajo assai tempo prima del suo arresto.

Ma se per l'un lato in ordine allo speciale del furto Piccinini si hanno le rivelazioni di Fabiano, per l'altro si hanno le negative dell'Alessandri, le impugnative delle pretese sue confessioni stragiudiciali. Dando bada al detto dell'Alessandri nei suoi costituti egli nulla sapeva di questo furto, non conosceva chi il Piccinini si fosse, ignorava dove dimorasse. Soltanto l'Alessandri di quel furto ne intese a parlare nelle carceri, e gliene tenne proposito un Carlo Piccinini, fratello com'è noto del mugnajo derubato. E gliene parlò nell'occasione, che gli fece conoscere avere emesso una ricevuta per effetto della quale si trovava soggetto ad una procedura criminale. Quella ricevuta l'aveva rilasciata a Filippo Francesconi avendone ricevuto a prestito dei denari, che da uno dei suoi fratelli erano stati rubati a S. Pietro a Vico. Nel qual punto come ognun vede si vengono a congiungere le stragiudiciali confessioni dell'Alessandri, e le rivelazioni di Fabiano, e queste ultime prendono tal forza da distruggere le impugnative giudiciali, e mantenere le stragiudiciali confessioni. Perocchè mentre l'Alessandri nega la sua cooperazione nel furto Piccinini, in sostanza non fa che ripetere ciò che aveva narrato a Fabiano, e ripete in processo il nome di quel Francesconi come au-

tore o complice in quel furto, in cui già aveva detto a Fabiano, che prese una parte attiva, o che per lo meno ne fu complice, e ne risentì parte degli utili. Quindi la rivelazione di Fabiano anzi che esser contradetta, ed impugnata dall' Alessandri, è invece da lui confermata, e convalidata. Quindi anche in ordine a questo furto quadrano le stesse riflessioni per le rivelazioni di Fabiano, che per quelle quadravano in ordine ai già discorsi misfatti. Quindi anche in ordine a questo furto Piccinini la verità sta sul labro di Fabiano, la menzogna nella bocca dell' Alessandri: quindi anche in questo furto come negli altri è dimostrata la sua reità.

In tutti i misfatti, dei quali sino a questo punto fu tenuto proposito, se gli altrui averi furono depredati, se furon guasti, vinti e superati gli ostacoli, che al fine di non esserne dispogliati erano stati frapposti dai proprietarj, non però erano giunti i malfattori a porre i derubati in dubbio, ed in pericolo della loro esistenza, non però avevano usato violenze, o minacce inverso quelle persone sulle proprietà delle quali avevano posto le loro ingorde brame. Nella via del delitto per altro ogni scampata punizione serve come di scala per macchiarsi di sempre più gravi delitti; nel ladro divenuto tale in età giovanile si può esser certi di ritrovare in età più matura un omicida, un assassino. Così è avvenuto nel caso nostro, nè l' esperienza ha mancato ai consueti suoi insegnamenti. Impuniti i malfattori dei delitti sopra narrati, preso nuovo ardire, eccitati a baldanza non più solo con frode, non più mantellandosi della oscurità delle tenebre, ma con violenza, sugli occhi delle stesse loro vittime commisero varj fra gli attentati, dei quali ci rimane a parlare.

Correva l' anno 1840, era anzi tranquillamente giunto pressochè alla metà del suo corso, senza che alle autorità fosse pervenuta notizia di gravi delitti. La tranquillità per altro lungi dal volere essere stabile, e per-

manente, non ne aveva che la sola apparenza: sotto la cenere si celava, e covava grave l'incendio. Sorgeva infrattanto l' Alba del 6 Giugno, e con lei pure sorgeva, e per ogni lato spandevasi la voce di un atroce attentato avvenuto nella notte, che l' aveva preceduta alla Chiesa, e Canonica della Rocca.

Reggeva quellà Chiesa Parrocchiale il Rev. Andrea Bernardini di Fornoli, venerato dagli abitanti di quel paese, per la sua avanzata età, per la vita, e costumi suoi esemplarissimi, e per la dolcezza, e carità con che esercitava il santo suo ministero. Con lui unicamente dimorava nella Canonica la Camilla Olivieri sua domestica, anch' essa come il Rettore più che sessagenaria. Sì il Rev. Parroco, che la Olivieri si erano di buon ora coricati nella precedente sera del 5 Giugno, dopo essersi costei assicurata, che tutte le chiusure erano state poste tanto in Chiesa, quanto in Canonica. Dormivano essi di quel placido sonno, che la quieta calma delle passioni, e la tranquillità di una pura coscienza sogliono concedere, quando nel bel mezzo di quella notte furono desti dal romore di persone, che clandestinamente si erano introdotte in canonica.

Primo a destarsi fu il Rev. Bernardini, che levatosi sul suo letto vide farglisi incontro tre persone con lume, e celate nel volto con bende, o pezzole. A quel subitaneo assalto il Rev. Parroco si ardì ad emettere un leggero grido di soccorso; ma gli venne tosto interrotto dai malfattori, ai quali dovette caldamente raccomandarsi gli risparmiassero la vita.

Al grido emesso dal Rettore si destava pur anco la Camilla Olivieri, e balzato il letto, credendolo oppresso da subitaneo malore, si accingeva, tal qual era, a prestargli pronti soccorsi. Ma dovette ben tosto tra per verecondia e terrore ricacciarsi nel suo letto, che uomini

armati, e con volto celato si erano pure introdotti nella sua camera.

Al Rettore furono chiesti in tuon minaccioso, e che non ammetteva repliche i suoi denari: alla serva che indicasse ove il padrone li teneva, dove teneva le sue posate d' argento. A danno dell'uno, e dell'altra fu fraudolentemente sottratto quel più che si poteva, e nella foga del saccheggiare, anche l' opera della Chiesa Parrocchiale fu gravemente danneggiata.

Al Rev. Parroco i malfattori sottrassero da oltre a cento scudi; somma che si componeva di varie specie di monete, cioè di scudi di Lucca, di francesconi anche a due teste, di monete da cinque franchi, di monete di Baviera, di varie monete d'oro, tra le quali dei zecchini di Venezia, e delle doppie di Lucca, ed una ve n'era di Spagna del valore di quindici scudi. Questa ultima moneta era involta in un pezzo di carta cerulea, l'altro denaro era involto in altri frantumi di carta o bianca, o cerulea. E tra questi involti alcuni ve n'erano legati con dei fili di refe, altri erano disciolti. Tra l' involti legati come sopra uno ve n' era, che conteneva da 20, o 21 scudi che al Rev. Bernardini furono consegnati in deposito nel 1816, o 1817. Alcune poche lire, che provenivano dalla colletta della crociata, e che pur furono in quella occasione sottratte erano involte in un pezzo di carta bianca senza essere legate. Entro un pezzo di carta si contenevano quattro monete di rame, che pur furono sottratte, e cioè un soldo, ed un centesimo del cessato Regno d'Italia, una moneta da cinque centesimi dei Principi Baciocchi, ed una moneta inglese. A danno dello stesso Parroco Bernardini furono sottratte due paja di fibbie d' argento, le une molto grandi; di forma antica ed a piastra rigata: le altre di forma moderna piccola, ed ovale montate in pelle lustra; un calice d' argento di sua particolare spettanza, e due orologi d' argento, l'uno ad una

sola l' altro a due casse. Gli furono pure sottratte delle camicie, delle palle da schioppo, e da pistola, ed un prosciutto del peso tra le 18 e le 20 libre.

A danno della Camilla Olivieri furono sottratti da circa 23 Scudi, poche monete spicciole, un fazzoletto da capo di cambrik stampato di fondo celeste cupo con fiori gialli, e varie corone con dei crocifissi, e con medaglie formate di monete d' argento.

A danno dell'Opera della chiesa Parocchiale della Rocca nella camera del Rev. Parroco, ove li teneva costoditi, furono rubati un turribolo con la sua navicella e cucchisjo d' argento del valore di quaranta scudi; un calice d' argento insieme alla sua patena di bella forma a fogliami in cui era l'inscrizione — Sebastiano Orsi Rettore, e Operaro — unitamente alla custodia, in che si racchiudeva, di legno di faggio; un Reliquiario d'argento in lamiera in qualche punto dorato, e la custodia di faggio che lo conteneva; un Ostensorio di argento con la sua custodia di legno chiusa a magliette ricoperta esternamente con pelle, ed internamente di panno verde: due corone d'argento dette all'Imperiale, delle quali si adornavano, in occasione di solennità, l' immagini della Vergine del Rosario, e del Bambino, venerate in quella Parocchiale. Dalla quale pur anco e precisamente da un armadio esistente nella vecchia sagrestia, in cui è libero l' accesso dopo che si è penetrato in chiesa, furono sottratti alcuni tubi di latta con entro una serpentina di ferro, e già destinati a contenere un moccolo per dei ceri di legno.

La materiale esistenza del furto riposa principalmente sopra le ineccezionabili giurate e ripetute dichiarazioni del Rev. Bernardini, e della Camilla Olivieri. Quando anche per ciò che riguarda la material sottrazione non potessero le loro dichiarazioni ritrovare altro appoggio, sarebbero pur sempre validamente fiancheggiate dai fatti

di quella stessa notte. Ma la material sottrazione è luminosamente dimostrata nelle pagine processali. Perocchè se si esaminano i deposti dei testimoni, che furono da bel principio uditi, è facile riscontrare che al Rettore Bernardini correva generale l'opinione di uomo facoltoso, cui potesse sottrarsi una somma assai maggiore che non fosse quella della cui sottrazione si querelava. E anche la serva aveva, e poteva avere, come dicono i testimoni, qualche soldo. Anzi venendo a qualche minuta informazione alcuno fra testimoni, e tra gli altri Giovanni Antonio Dinelli Presidente ed Operaro andava dicendo, che intanto la Olivieri poteva avere il danaro rubatole, in quantochè da qualche tempo serviva il Rettore Bernardini; e da altro Rettore che aveva precedentemente servito erale stato lasciato qualche oggetto, e denaro. Anzi lo Iacopo Sartini fa fede che la Olivieri poteva possedere tra i 25 e i trenta scudi, e questo testimone parlava di certa scienza, che egli le pagava una pensione vitalizia di uno scudo mensile lasciatale da un Rettore di S. Macario, e di più gliene aveva corrisposto da poco tempo in somma vistosa per arretrati. E la testimone Geltrude Roncareggi Laurenzi attestava di avere nella quaresima allora decorsa comprata alla Olivieri quella pezzola da capo, che erale stata rubata. Le narrazioni del Rettore acquistavano sempre maggior fede da quelle da un Filippo Panelli che tre anni innanzi gli aveva venduto un Orologio a due casse, di Giuseppe Brunini che conveniva di aver depositato nelle di lui mani nell'epoca già indicata la somma di 23 scudi dei quali ne aveva richiesti soltanto pochi, di Andrea Brunini che conveniva aver circa quattro anni innanzi pagato al Rettore una quantità di grano con una moneta di spagna del valore di quindici scudi, ed in fine da quella di Pietro Castrucci che nel 17 Decembre 1839 aveva fatto al Rettore quel prosciutto rubato.

Quanto al furto commesso a danno dell'opera della Chiesa Parrocchiale il detto del Parroco, quando pure abbia bisogno di essere convalidato, lo è da un fatto del maggiore scandalo, di che tra gli altri depongono Gio. Antonio Dinelli, e Natale Sari. E cioè che appunto in ragione della sottrazione di quegli oggetti, che avrà portato all' Opera un danno da farsi ascendere a scudi 200, non potè aver luogo nel 18 di quel mese la sacra processione del *Corpus Domini*.

Fu già accennato che questo furto fu commesso alla mezza notte del 5 al 6 Giugno dell'anno 1840. Di questa circostanza hanno con giuramento deposto il Rev. Parroco e la sua fantesca. Ma quando pure i loro deposti, come deposti delle parti offese, non fossero per acquietare gli increduli, il processo somministra tanto, che debbono arrendersi anche i più ostinati. I deposti medesimi in fatti sono fiancheggiati da quelli di molti testimoni. Niuno tra essi fu è vero presente, niuno di essi ad eccezione dei soli offesi è in grado di poter dire, i ladri alla tal'ora entrarono, alla tal'ora commisero il furto. Ma deponendo i testimoni dei fatti che immediatamente la sottrazione seguirono, vengono col detto loro ad aminicolare quanto è stato detto dai derubati. E sono questi tutti quei testimoni i quali accorsero frettolosi alle grida del Rev. Parroco, che gli prestarono tutti gli ajuti di che abbisognava, che ne cuoprirono la nudità, e che da lui udirono in confuso la narrazione di quanto aveva sofferto, di quanto tuttora sopportava. E secondo il detto di questi testimoni, le grida del Rev. Parroco si udirono appunto alla mezza notte. La gravante qualità adunque è così manifesta quanto è chiaro, e palese, che il furto venne commesso.

A pura perdita di tempo si anderebbero impiegando parole all' effetto di dimostrare aversi nel caso attuale al tempo notturno la riunione dell' altra gravante

circostanza, e cioè, che il furto di che si ragiona fu commesso in locale abitato. Quel locale formava un tutto con la Chiesa Parrocchiale, ne era una dipendenza, e dalla Canonica alla Chiesa si ha un interna comunicazione. Ma non per questo se ne potrebbe indi dedurre, che il furto commesso in Canonica fosse, e dovesse ritenersi per furto sacrilego. Per la ragione che se a parte degli oggetti rubati in Canonica conviene chiaramente la qualifica di oggetti sacri addetti all'uso, ed ornamento della Chiesa, e destinati al servizio del Culto Divino; non però alla Canonica sebbene sia annessa, e dipendente, e formi un tutto con la Chiesa Parrocchiale può giammai applicarsi la qualifica di luogo sacro. E se parte del furto stesso fu commesso nell'interno della Chiesa Parrocchiale e precisamente nella vecchia sagrestia, e così in luogo sacro, gli oggetti, sopra i quali cadde quella sottrazione, e cioè i tubi di latta con entro una serpentina, non erano però addetti all' uso ed ornamento della Chiesa ed al servizio del Culto. Erano quei tubi di latta tenuti là per ultimata destinazione, eran gettati alla rinfusa come non più addetti a servire a quell' uso, al quale erano stati molto tempo innanzi destinati. Così dal detto del Rev. Bernardini, dei testimoni Natale Sari Francesco Dinelli Giovanni Dinelli. Anche alla sottrazione di questi oggetti adunque non può tutto al più adattarsi che la gravante qualità di tempo di notte, e di locale abitato od annesso.

Per altro non sono queste soltanto le gravanti qualità da che il furto venne accompagnato, per la ragione che i ladri nella Canonica ove il furto commisero si introdussero con la gravante qualità di scalata.

A ritenere il concorso di questa aggravante qualità giova in primo luogo il rammentare, come fu accennato, che prima di coricarsi nella sera del 5 Giugno la serva Olivieri verificò essere chiusi tutti gli ingressi che mettevano in Chiesa, e in Canonica. A voler penetrare dun-

que bisognava far uso, o di scaiata, o di chiavi adulterine, o di scasso esterno. L'uso delle chiavi adulterine era infruttuoso, chè ad ogni entrata si opponevano gli interni chiavacci. Scassi o sfondi esterni non ne avvennero alle porte, per le quali si entrava o in Chiesa o in Canonica chè intorno a quelle non furono riscontrati, e verificati danni, o degradazioni verune. Dall' esclusione adunque di questi due mezzi di clandestina, e violenta introduzione necessariamente ne discende, che il terzo tra i mezzi indicati fosse operato, e che mediante scalata si ottenesse la introduzione nella chiesa, e Canonica. Ed anzi lo stato stesso, in che fu ritrovata la Canonica dai paesani che primi accorsero alle grida del Parroco miseramente trascinatosi fuori a chiamare soccorsi, cioè, ad usci tutti aperti tanto in Chiesa, che in Canonica, sempre più chiaramente palesa, che i ladri avendo usato di questo mezzo a penetrare in Canonica, quando vi si furono introdotti pensarono anche a prepararsi i mezzi di facile fuga ad ogni evento sinistro, aprendo le interne chiusure. Al qual fine dall' interno della Chiesa dettero a leva ad una lastra di ferro, che ricuopriva la stanghetta all' uscio principale, lastra che fu trovata un poco guasta, e ripiegata. Ciò che esclude in modo assoluto ogni dubbio intorno al concorso della gravante qualità di scalata si è l' avere ritrovato una scala della lunghezza di circa sei braccia appoggiata ad un muro esterno della Canonica. Quella scala appartenente ad un Antonio Dinelli, della quale tutti si servivano, perchè la teneva sopra una sua aja, era stata situata dai malfattori sopra una cloaca alta dal suolo circa quattro braccia e mezzo. Giunsero al finestrino di un luogo comodo sostenuto da quattro leoni di legno e murato a parete sul lato di levante. Dal che era facile il comprendere, che era quella scala il mezzo, di che si erano valsi i malfattori per elevarsi sino a quel finestrino, e che era da quel sito che si erano fatti strada ed erano

potuti penetrare. Come pure è agevole il ritenere secondo le chiare, le litterali disposizioni della legge, che in questi fatti debbasi ravvisare la gravante qualità di scalata. Perciocchè la introduzione si ottenne dal disopra di un muro, e di una finestra, e si superò un altezza non comune, non ordinaria, e tale, che non poteva vincersi con comune destrezza, con ordinaria agilità.

Che per quel lato, e per quella guisa si procurassero i malfattori la introduzione, sempre più diviene manifesto per ulteriori osservazioni.

Il finestrino cui quella scala giungeva era per lungo, e per largo dell'estensione di cinque once, e mezzo; non poteva dunque concedere, e dare facile passaggio, a chi da quel lato si fosse voluto introdurre, fosse pure stato di giusta statura e corporatura. A concedere questo passaggio era necessario che l'apertura venisse dilatata. E lo fu appunto, che non solo venne tolto al finestrino l'intero suo telare di legno, ma furono puranche rimossi quattro pezzi di mattone della esterna parete; il telare, ed i mattoni rimossi furono trovati a piè della scala. Sarebbe stato inutile il tentare quell'inalzamento, l'eseguire quella remozione, se l'intenzione dei malfattori non fosse stata veramente quella d'introdursi per quella parte, se l'intenzione non fosse stata portata alla sua esecuzione. Lo che essendo ben chiaro per le cose già dette, lo diviene anche maggiormente dall'essere stato forzato e violentato un paravento ad una sola partita, che dallo stanzino metteva in altra stanza della Canonica, qual paravento era chiuso con nottola dal lato opposto allo stanzino, e così dal lato interno della Canonica.

La dilatazione del finestrino è da tenersi severamente a calcolo in quanto che non solo è la più solenne dimostrazione della gravante qualità di scalata, ma anche perchè manifesta nel furto in questione il concorso di un altra qualità odiosa. Quella dilatazione come fu detto fu ope-

rata col togliere non solo il finestrino, ed il suo telare, ma col rimuovere, e togliere altresì dei mattoni alla parete ad agevolare il passaggio; e queste remozioni si eseguirono o con scalpello, o con altro consimile strumento. Quindi in queste operazioni non può non riscontrarsi la gravante qualità di scasso esterno secondo le disposizioni dell' art. 393 del codice penale, perchè in esse si ha la rottura di una chiusura, la rimozione di parte di un muro fatte con l' animo d'introdursi per rubare.

Queste gravanti qualità di scalata, e scasso esterno dalle quali fu accompagnato l' attentato della notte del 5 al 6 Giugno 1840 sono provate in processo non solo dai deposti del Rettore e della sua serva, ma da quelli altresì dei testimoni Serafino Barsanti, e Gaetano Carrara, che all' ispezione oculare aggiunsero anche l'esperimento, e dai siti, e nei modi, indicati s'introdussero in Canonica. Lo sono pure dal detto dei paesani, che nella notte accorsero in ajuto del Rettore, e di coloro che la Canonica visitarono nel giorno di poi, andati ad attestare al loro Parroco l'interesse che prendevano per lui.

Dai deposti di costoro non solo risultano provate le suindicate gravanti qualità, ma ben altra ancora. Già fu accennato essere stato violentato, e forzato quel paravento ad una sola partita, che dallo stanzino metteva in Canonica; essere stata rimossa la nottola, che quel paravento chiudeva dal lato opposto a quello pel quale i ladri si erano introdotti. E poichè il forzamento la violenza, e la remozione della nottola furono eseguite a quel paravento mediante quel medesimo scalpello, o altro istrumento consimile da cui erano stati operati i guasti alla piccola finestra del Camerino, è chiaro che anche in questa operazione si ha la gravante qualità di scasso non più esterno, ma interno; per la ragione che i malfattori già si erano introdotti nella Canonica, e la porta che violentavano, ed aprivano non era esterna, ma interna.

Ad impadronirsi del denaro, e degli oggetti che i malfattori sottrassero non erano bastanti i sopra descritti guasti e degradazioni, ma era necessario che altri guasti degradazioni e fratture dai medesimi si eseguissero, perchè il denaro e gli oggetti erano racchiusi in camera del Rettore.

Infatti è provato che con quel medesimo scalpello di cui già si erano prevalsi, i ladri ruppero la cassetta dello specchio, e due cassette di un canterale di noce impiallacciato, e così rubarono il danaro di privata spettanza del Rettore, o presso lui depositato.

Dalle ammaccature lasciate in questo mobile che era chiuso a chiave, dalla manifesta mancanza di due piccole porzioni di legno, ne scendeva necessaria la deduzione, che lo scalpello o altro simile strumento era stato usato come a leva. Anzi ad alcuna delle dette cassette fu tale la violenza che si usò nell' aprirle, che la toppa fu per l' intero staccata. Quell' istesso scalpello, quel medesimo istrumento fu usato a leva per rendere aperto un armadio a muro della grandezza di poco più di un braccio nella camera del Rettore, ov'erano da lui tenuti e custoditi gli argenti dell' Opera. Vi era stata provata anche una chiave femmina, la quale non agiva, che fu quindi storta nell' asta, e ritrovata nella toppa. Ma non riuscendo ad aprire quell' armadio si ebbe ricorso al già provato valido mezzo. Ed era dimostrato l' uso di questo mezzo dalle ammaccature ritrovate tra l' uno, e l' altro sporto di quel piccolo armadio. Di quel medesimo scalpello fu fatto uso altresì per rendere aperto l'uscio di un piccolo spogliatojo, che comunicava colla camera da letto del Rev. Parroco, come era dato desumere dalle marche di scalpello lasciate nel legno, da una schiezzatura nel telare di quell' armadio, per la quale un pezzo di legno era caduto. Come ognun vede in tutti questi fatti non possono riscontrarsi che altrettanti scassi

interni. Sono così chiare le disposizioni della legge, che sarebbe vana opera, provati come sono chiaramente i danni e guasti cagionati nell' interno della Canonica, di attentarsi a volerli escludere dalla classe delle effrazioni. Sono così parlanti le operazioni eseguite e al difuori, e all'interno della canonica della Rocca, che ci crediamo dispensati da ogni ulteriore riflesso, dall' allegare autorità nello scopo di sostenere che in dette operazioni nei guasti, danni, degradazioni nell' interno ed all' esterno della Canonica, nella fraudolenta entrata nella medesima stanno le gravanti qualità di scalata e di scasso esterno, ed interno.

L' atto di accusa ha imputato autori di questo furto il contumace Bartolomei detto Barbanera e i detenuti Nardi, Alessandri, Demetrio Prosperi, e Fabiano Bartolomei. Scendendo dunque nell'indagine speciale è da premettersi che tra i quattro detenuti superiormente designati, tre, cioè, il Nardi, l' Alessandri, ed il Prosperi hanno da bel principio impugnato di aver preso parte a quel furto, di avervi in alcuna guisa cooperato, o di esserne in alcuna guisa fatti complici. Nelle negative anzi hanno ostinatamente continuato fino alla ultimazione della procedura, nè dalle negative sonosi rimossi di alcun che per le contestazioni del Giudice Istruttore. L'Alessandri a quelle contestazioni rispondeva, *sembrargli novelle come tutte le altre contestazioni per gli altri furti, esser egli un cristiano, non una bestia, l' incolpazione venirgli da chi aveva i suoi fini, o voleva ricoprirsi*; *E se pure*, continuava l' Alessandri, *chi lo incolpava, non lo incolpava con l'animo di ricuoprire sè stesso, altri vantaggi avrà avuto di mira, essendo tali, e tante le circostanze, che non si possono indovinare*. Sentiva dunque l' Alessandri tutta la gravità della incolpazione che gli pesava sul capo, volevasi contro quella mostrare apparentemente imperturbato, ma però ricorreva all' unico mezzo, che

contro l'incolpazione restavagli di spargere, cioè, la diffidenza sui risultamenti processali, di mostrarli non veritieri, ma interessati, nati dal desiderio di giovare a sè aggravando gli altri.

Il Nardi di quel furto nulla sapeva, nulla del modo con cui era stato eseguito. Ma egli veniva su questo punto smentito dall'inquisito Natale Giusti, cui confidenzialmente lo aveva narrato, cui aveva detto a quanto era asceso il frutto ricavatone, e tra gli autori di quello gli aveva detto esservi stati Barbanera, e Fabiano, ed anche un Demetrio Prosperi, che apparteneva ad una famiglia che non aveva bisogni, e che voleva pure passare in Corsica. Stando ai costituti del Nardi egli conosceva soltanto l'epoca del furto della Rocca, e da Barbanera eragli stato annunziato, che i sospetti cadevano sopra essi, egualmente che sopra Fabiano. Lo che è in consonanza con gli atti allora istruiti per l' attentato della Rocca ove era accennato, che anche Demetrio Prosperi era stretto in amicizia con Barbanera, ed il Nardi, e più volte si erano appunto in quell' epoca trovati a sospetto colloquio all'osteria di Casabasciana. E quell' oste Paolo Magi sebbene in Giustizia allora deponesse che il Prosperi era un uomo dabbene, opinione che principalmente si fondava sulla condizione dell' inquisito, narrava che il Prosperi era stato avvisato a non praticare quei due, altrimenti si sarebbe fatto torto, perchè erano persone di mala fama.

Il Prosperi pure ha sempre negato la sua cooperazione nel furto della Rocca, l'unica risposta che egli ha dato ad ogni contestazione tanto in ordine a questo furto o quanto in ordine agli altri è questa. *Io non ne sò niente, e torno a protestare di non saperne niente*; nella quale risposta apparisce il dispetto della perduta opinione di uomo dabbene, e dell' acquistatasi opinione di malfattore. Alle negative, ebbe sul principio ricorso, anche l' accusato Fa-

biano Bartolomei, ma poichè in seguito conobbe essere le medesime infruttuose, abbandonò affatto questo sistema di difesa, che era stato, come fu detto, con gli altri coinquisiti concertato, e si decise a palesare la verità. La ragione onde a ciò s' indusse l' accusato Fabiano è manifesta dalle sue stesse dichiarazioni. *Poichè vedo,* diceva egli, *che la giustizia è così bene informata voglio esser sincero, e quindi ritratto tutto ciò che da me fù detto nei miei precedenti interrogatorj.* Ed ecco in queste espressioni dell' accusato Fabiano il concorso di uno degli estremi, secondo i quali la confessione giudiciale diviene legittima. Imperocchè questa confessione è emessa come ognun vede schiettamente, spontaneamente dall' accusato, senza alcuna speranza, che dalla emessa confessione potesse venirgliene giovamento. Chè secondo le disposizioni del codice penale in vigore presso di noi niuna attenuanza si ammette in tema di misfatti. Nè questa potrebbe farsi sorgere dai Magistrati nelle confessioni degli accusati. Ai rei confessi, come agli ostinati, altra risorsa non rimane se non nel ricorso alla Sovrana Clemenza. A differenza di quanto avviene oggi in Francia dopo la legge di riforma del 1832, che ha ammesso le circostanze attenuanti anche in tema di misfatti, e queste come è ben noto spesso si ravvisano nelle confessioni dei prevenuti, che rivelano la propria colpa, e quella dei coinquisiti, e dei complici. Ad onta che in quel Regno le confessioni degli accusati siano mosse principalmente dall' animo che hanno i rivelatori di giovare a sè stessi, sono però quelle confessioni giuridicamente valutate, e ciò non tanto per la reità degl'istessi confitenti, quanto ancora per la condanna dei loro coinquisiti, dei loro complici. Quando in fatti quelle rivelazioni sono complete, quando scendendo ai più minuti ragguagli palesano la sincerità del rivelatore, sia pure che la rivelazione venga dettata da un fine interessato, abbia pure per scopo di ottenere un addolcimento alla

pena che lo minaccia, è forza che ne sia valutata la giuridica esistenza. Quindi com' è chiaro si rimonta ai principj notissimi di penale giurisprudenza, e che possono riscontrarsi in parecchi scrittori. E cioè, che tanto nel caso in cui i confitenti parlino di loro stessi soltanto, quanto anche nel caso che parlino del loro coinquisiti, e del loro complici — *confessiones eorum semper verificandae sunt cum omnibus suis circumstantiis*; e quando da questa verificazione non rimangano dubbj, alle rivelazioni debbesi quella forza giuridica concedere, che si concede alle ineccezionabili testimonianze. Anche colà vedemmo spesse volte applicato a sostegno delle rivelazioni quel riflesso, che mirabilmente quadra nel caso di Fabiano Bartolomei, cioè, che la parte di rivelatore non è senza periodo. Che la loro esistenza e più dura, e penosa che non lo sia quella degli altri accusati, e che è d'uopo separarli dagli altri, onde non si portino ad effetto quelle minaccie di morte, che sempre suonano sulla bocca dei malfattori, ed in specie dei ladri contro coloro dai quali vennero discoperti. Se dunque da dette verificazioni dipende la giuridica esistenza delle confessioni di Fabiano, la dimostrazione della di lui sincerità, è necessario di istituire un confronto, per quanto è lecito, breve tra le sue dichiarazioni, e gli altri resultamenti del processo.

Al mio ritorno in patria io era galantuomo, andava dicendo Fabiano Bartolomei nei suoi costituti, e forse anco sarà com' esso dice, chè delle vaghe voci sorte intorno a condanne da lui riportate all' estero non bastano a validamente contrastare il suo detto. Gli si mise tosto attorno l' altro Bartolomei, il notissimo Barbanera, la guida, il maestro di tutti secondo che dicono quasi tutti i testimoni, colui che dai registri penali risulta condannato per furto a tre anni di carcere sino nel 1819. Colui che difficilmente poteva Fabiano evitare, perchè a lui di parentela stretto, e congiunto. Fu Barbanera, secondo il

dire di Fabiano, che lo pose in relazione con gli altri coinqnisiti.

Il primo furto, al quale Fabiano andò, fu quello commesso a danno del Rettore della Rocca. Vi andò con l'altro Bartolomei Barbanera, coll' Alessandri col Nardi, e un Demetrio Prosperi. Il furto fu diretto dall'Alessandri, il quale erasi aggirato intorno a quella Canonica, e ne aveva appreso la località. E ciò corrisponde con quel vivere girovago, a star sempre lungi da casa sua, che lo stesso Alessandri non ha potuto impugnare. La scala per cui salirono fu presa dall' Alessandri in quei dintorni. Il primo ad ascendere per quella scala, ed entrare in Canonica fu il Nardi, dal quale con scalpello fu fatto lo sfondo alla piccola finestra dello stanzino, salì secondo l' Alessandri, e l'ultimo esso Fabiano. Entrati in camera da quel lato dopo avere forzatamente aperti gli ostacoli che internamente si opponevano al loro passaggio, vi rimase Fabiano come a guardia per udire se alcuno si destasse. Intanto l' Alessandri, ed il Nardi andarono ad aprire le porte di Chiesa, di Canonica, di Cucina per dar libero l'accesso a Barbanera, ed al Prosperi rimasti al difuori della Canonica per non essere sorpresi nell' atto della introduzione, come altresì per avere in ogni sinistro evento facile l' evasione.

Nella camera del Rev. Bernardini entrò esso Fabiano che aveva il lume, e che sempre se ne valse ad ajutare le operazioni dei suoi compagni. Entrarono con lui in quella camera il Nardi, e l' Alessandri. Il Prosperi, e Barbanera andarono alla Camera della serva Olivieri. Il Rev. Bernardini destatosi, si alzò dal suo letto, e gridò: *ai ladri*.

Sino sul bel principio, com' è palese, le dichiarazioni di Fabiano si trovano in perfetta consonanza coi risultamenti del processo. In fatti si ha dal detto del Rev. Bernardini, che tre furono coloro i quali entrarono nella

sua camera, e tra questi l'uno teneva un lume in mano. Come ugualmente si ha dal detto della Camilla Olivieri, che due furono i malfattori, i quali penetrarono nella stessa guisa nella di lei stanza. Nè a porre in discordanza il detto di Fabiano con quello dei derubati varrebbe l'obiettare, che mentre l'accusato ha detto, che cinque furono gli autori dell'attentato alla Rocca, tre ne vide il Rev. Bernardini, tre ne vide pur anco la sua serva Olivieri, per volerne indi dedurre, che Fabiano fu nelle sue dichiarazioni mendace, denunciando soltanto cinque colpevoli, mentre effettivamente erano sei. Imperocchè e dal detto di Fabiano e da quello altresì dei derubati, è facile il rilevare che in realtà cinque furono gli autori del furto, e che se tre ne vide il Rettore, tre la sua serva, ciò avvenne perchè talvolta dall'una all'altra stanza alcuno dei malfattori passava.

Nè la perfetta consonanza tra il narrare di Fabiano, e il detto dei derubati si ravvisa soltanto relativamente al numero degli aggressori, ma ben anche in ordine al modo con che penetrarono in Canonica. Imperocchè dal detto di Gaetano Carrara, di Serafino Barsanti, di Antonio Dinelli, e degli altri paesani della Rocca è constatato in fatto, che l'introduzione si ottenne mediante la scala dell'Antonio Dinelli, che la teneva in una sua aja, per il finestrino dal lato di levante della Canonica, e che ad ottenerla compiuta fu necessità dilatare quel finestrino, e forzare le porte interne della Canonica. Dal che mentre vengono convalidate le gravanti qualità che accompagnarono il furto alla Rocca, cioè la scalata, e gli scassi interni, ed esterni, nel tempo stesso per le confessioni di Fabiano sono verificate le circostanze che accompagnarono l'esecuzione del misfatto.

Proseguendo nelle sue confessioni l'inquisito Fabiano ha dichiarato, che per l'esecuzione di questo furto si trovarono tutti cinque alla sua capanna posta in Sezione

dei monti di Villa luogo detto alla Tana, da dove partirono circa le ore 24, e giunsero alla Rocca circa alla mezza notte, e tosto commisero il furto. Ed anche in ciò le sue dichiarazioni perfettamente consuonano coi deposti degli offesi, coi deposti di tutti i paesani. Ed anche in ciò si ha per la confessione verificata un altra gravante circostanza del misfatto. Egual consonanza si ha pure tra i risultamenti del processo, e le dichiarazioni dell'accusato circa alle cose che furono sottratte nella Canonica della Rocca. Dal confronto che si istituisce tra il deposto dei derubati, e il dir di Fabiano, e che per brevità si tralascia, è dimostrato, che dalle di lui dichiarazioni sempre più vien constatata la materialità del furto, ed identificata la quantità, e qualità delle cose sovra le quali cadde. E se pure una qualche leggera differenza vien fatto di rilevare tra il detto dei derubati, e quello di Fabiano non è a dimenticarsi in questo attentato, come non dovrà giammai dimenticarsi anche in quelli, dei quali in seguito si terrà proposito, che tale era la perversa indole degli accusati, tale in alcuno la insaziabile sete dell'altrui, che un secondo furto si commetteva spesso sul già commesso sulla massa delle cose in comune sottratte. E questo secondo furto cadeva, com'è chiaro, non su i derubati, ma a danno dei derubatori, e si eseguiva sottraendo, e togliendo dal cumulo delle rubate cose quelle, che da alcuno più si desideravano, quelle che si era riusciti a carpire senza dar negli occhi ai compagni del delitto, quelle che nella frettolosa divisione non erano ricordate. Nel che si ha una ragione giustificativa del silenzio di Fabiano in ordine alla sottrazione dei tubi di latta con serpentina, come ugualmente in ordine alla sottrazione della cartolina ove si contenevano le quattro monete di rame, che il Rev. Parroco per antichità, o per altro qualsivoglia motivo teneva celate; e che forse dal modo con che si celavano furono credute d' oro, e verosimilmente

si vollero dal più avido, ed insaziabile sottrarre a danno dei compagni, e gli furono poi ritrovate. Ad onta però di queste poche differenze, che sono dunque scusabili, secondo gli stessi risultamenti del processo il detto di Fabiano non può incontrare ragionevoli contrasti intorno alla materialità del furto. Che dal suo dire è posta in essere la quantità del denaro sottratto al Prete ed anche la qualità, e la specie delle monete, tra le quali, come egli narra, sei erano d' oro, ed una da quindici scudi, e quanto alle cose sottratte a lui, e alla serva sono in perfetta armonia con ciò che già da essi era stato dichiarato. In ordine poi alle cose sottratte all'opera della Chiesa Parrocchiale sono numerati da Fabiano gli oggetti sottratti, e la numerazione corrisponde a quella data negli atti istruiti immediatamente dopo la esecuzione del furto, come determinato il sito donde furono tolti. Anzi anche secondo il detto di Fabiano alcuno di quegli oggetti era racchiuso nelle sue custodie. Nelle quali dichiarazioni Fabiano è perfettamente d'accordo con quanto già avevano molto tempo innanzi deposto il Rettor Bernardini, la serva Olivieri, il Presidente, ed operaro Dinelli, e tutti gli altri Sezionisti della Rocca.

A ritenere sempre più la verità delle dichiarazioni emesse da Fabiano circa alla materialità del furto, giova il considerarle non tanto di fronte alle cose sottratte di maggior valore, quanto di fronte alle cose di minor conto.

Se ne riscontra, che secondo il detto di Fabiano facevano parte del compendio delle rubate cose, delle corone da rosario con quattro, o cinque medaglie, una tra le quali era di mezzana grandezza, un'altra della grandezza di una moneta da dieci paoli, dei crocefissi di argento, un vezzo di corallo, una pezzola dal capo stampata, e quasi nuova, ed alcune camicie, in una delle quali molta parte fu posta degli oggetti furtivi. Ed ecco Fabiano d'accordo con la serva Olivieri in ordine alla sottrazione

delle cose sue, ed eccolo d'accordo col Rev. Bernardini circa alla sottrazione di quelle camicie. Ed in fine le dichiarazioni di Fabiano sono in perfetta armonia coi risultamenti processali anche per ciò che riguarda il prosciutto rubato. Fabiano narra che quel prosciutto fu tolto dalla cucina quando si allontanavano dalla Canonica. Era quel prosciutto anche secondo Fabiano del peso tra le 18, e le 20 libbre; vi mancava il nervetto per attaccarlo, ed era stato forato con un chiodo. E dal deposto del Parroco, e della serva quel prosciutto fu tolto appunto dalla cucina, ed era secondo essi del peso sopraindicato. Lo che più chiaramente rilevasi dai deposti di Pietro Castrucci, che lo aveva fatto nel 17 Decembre del 1839 per ordine del Rettore, ed era mancante di nervetto, per cui era stato costretto il Castrucci a forarlo con un chiodo; ciò che è comprovato per detto di Jacopo, e Anna Bernardini nepoti del Rettore.

Dal confronto fino a questo punto istituito tra le confessioni di Fabiano, e i risultamenti del processo, chiaramente sono dimostrati, il furto in genere, le gravanti qualità di scalata, e scasso esterno, ed interno, e sono palesati i cinque autori di quel misfatto gravissimo. Oltre proseguendo Fabiano nelle sue rivelazioni sempre in perfetto accordo coi deposti dei derubati, coi deposti del Barsanti, del Carrara, coi deposti dei paesani della Rocca viene a confermare le altre gravanti qualità di scasso interno, che già luminosamente erano state provate negli atti che furono istruiti nel 1840, e così oltre a due anni innanzi a che egli cadesse in potere della Giustizia. Narra nei suoi costituti, che dall' Alessandri, e dal Nardi, che con lui erano nella stanza del Prete, furono mediante scalpello rotte e guaste le chiusure delle cassette del canterale, fu guasto, e rotto l' armadio fu sfondato l'uscio dello spogliatojo. Lo scalpello dal quale furono cagionati quei guasti, indubitatamente costituenti altrettanti scassi

interni apparteneva al Nardi. Egli se ne valeva principalmente per l'esercizio del suo mestiere di fallegname nel quale era assai valente, e quasi sempre lo teneva nella casa del Prosperi, ove col pretesto di lavorare aveva facile, e continuo l'accesso. Era quello scalpello della lunghezza di circa mezzo braccio, e di grosso taglio; era forse più specialmente destinato all'esecuzione dei misfatti, nei quali il Nardi prendeva parte, chè secondo il narrar di Fabiano, quello scalpello fu compagno al Nardi non solo nell'esecuzione di questo furto alla Rocca, ma anche in tutti gli altri.

Se le dichiarazioni di Fabiano Bartolomei sono così conformi alla verità, ne discende che tanto egli quanto i suoi quattro compagni furono tutti autori dell'attentato alla Rocca, che eguale fu per parte di ciascheduno separatamente considerato la cooperazione a quel misfatto, che eguale per ciascheduno debbe esserne la punizione. Nè potrebbe con giustizia venire obiettato, che la colpa di ciascun accusato debba esser graduata secondo le varie azioni poste in essere individualmente o più, o meno gravi avuto riguardo alla materiale esecuzione del misfatto.

Da quest'obietto, se per avventura fosse proposto, non potrebbe certo farsene in primo luogo discendere, che più grave, e più severamente punibile fosse l'azione in riguardo all'Alessandri, e al Nardi, per questo perchè da essi si posero in essere quegli atti materiali, che come fu detto costituiscono le gravanti qualità di scalata, e di scasso interno, ed esterno. Egualmente non se ne potrebbe in secondo luogo far discendere, che men punibili dovessero ravvisarsi gli atti di Fabiano Bartolomei per la ragione, che da lui non furono posti in essere gli atti costitutivi lo scasso. E quelli di Demetrio Prosperi, e di Barbanera per la ragione che essi entrarono in Canonica non per violenta, nè per dolosa introduzione, ma dagli

usci ad essi aperti dai compagni, per la ragione che da essi non furono operati guasti, e rotture nella stanza della serva, nella quale principalmente si stettero durante l'azione. Imperocchè se Fabiano non pose primo la scala, se non ruppe egli, e dilatò il finestrino, se non violentò la porta interna, se non ruppe e scassò il *canterale*, l'armadio, la porta dello spogliatojo; della scala però si valse ad entrare pur egli tenendo dietro al Nardi, e all'Alessandri primi scalati, e dalla stessa finestra, per la quale si erano essi introdotti, si introdusse egli pure. Ed agli scassi interni tenne sciente la mano, e li ajutò per quanto era in sua possanza rischiarando le tenebre, che le azioni dei compagni avrebbero potuto o impedire, o difficultare, e le mani non si tenne alla cintola, ma or quì, or là le cacciò per depredare, e saccheggiare egli pure secondo che consta dall'istesso suo detto.

E se il Prosperi, e Barbanera non salirono per quella scala, che i compagni avevano dirizzato, non penetrarono per quel finestrino da essi rotto e dilatato, la scalata, e lo scasso esterno essi pur favorirono, alla scalata ed allo scasso prestarono una colpevole assistenza. Lo che chiaramente si desume dall'essersi tenuti in guardia fuori della Canonica, quando i compagni penetrarono, dall'esservisi tenuti, quando già gli amici erano penetrati. Anzi della scalata, e dello scasso commessi alla loro presenza ne profittarono pur essi, perchè dall'esecuzione di quegli atti fu ad essi fatto campo ad introdursi dagli usci della Canonica, e della Chiesa, dai quali per altro modo non sarebbero potuti penetrare. Se infine per fatto di Barbanera, e del Prosperi non avvennero guasti, e rotture nella stanza della serva, ciò accadde principalmente, perchè non ne abbisognarono, chè la Camilla Olivieri indicò, dove fosse la chiave della sua cassetta.

Dal che non potrebbe con equità indursene, che ad essi non fossero noti, che da essi non fossero approvati, e

ratificati i guasti, e le rotture che i loro compagni eseguirono nella stanza del Rettore. Imperocchè dalle dichiarazioni stesse di Fabiano risulta un fatto, che distrugge ogni obietto. Ed è che anche Demetrio Prosperi era ad ogni occorrenza ben provveduto per rompere, per fratturare, ed aveva presso di sè una grossa trivella che era del Nardi, quella grossa trivella, che egli perdette quando a furto consumato partirono, quella trivella che pervenne in giustia, e fu ritrovata a pochi passi sotto la porta principale della Chiesa a contatto della Canonica; del che risulta dal detto del Rettore Bernardini, e della Olivieri, da Giovanni Antonio, Domenico, ed Antonio Dinelli. Dalla delazione di questo strumento è necessità l' argomentare, che guasti, e rotture non si operassero da Barbanera, e dal Prosperi nella stanza della serva solo perchè non se n' ebbe bisogno. Ma se quel bisogno si fosse presentato, se la serva non avesse parlato, tutto era preparato, tutto era pronto per rubare con violenza, per rompere, per guastare le chiusure, che si opponevano ai desiderj di Barbanera e di Demetrio Prosperi.

Che da ambidue si conoscessero e si approvassero gli scassi interni della Canonica è chiaro dal riflettere, che da essi si erano conosciuti, si erano approvati, si erano di comun consenso operati la scalata, e lo scasso esterno, quegli atti che erano di lor natura più gravi nella esecuzione del misfatto, quegli atti che mentre ponevano a prossimo pericolo l'esistenza dei loro compagni, avrebbero lasciato impuniti coloro, dai quali fosse stata minacciata e tolta. Incontrastabilmente in fine si manifesta la cooperazione di tutti gli accusati anche negli scassi interni, da quel cambiarsi di stanza che i malfattori facevano dall' una all' altra, passando quasi a sorvegliarsi fra loro, e ad assicurarsi della perfetta esecuzione del concertato disegno. Onde ne vennero le dichiarazioni del Rettore, e della serva, apparentemente come fu detto,

discordi in quanto al numero dei malfattori con quelle di Fabiano, ma in sostanza perfettamente concordi, e quel non avere potuto nè il Rettore, nè la Olivieri con sicurezza, e senza dubitazione determinare i personali connotati, ed il vestiario dei malfattori.

A tanto ammonta adunque in riguardo a Fabisno, al Prosperi, a Barbanera l'avere favoreggiato, l'avere scientemente assistito, l'avere dolosamente profittato delle azioni dell'Alessandri, e del Nardi, a quanto sarebbe ammontato, l' aver tutti congiuntamente posti in essere quegli atti dai quali nacquero la scalata, lo scasso esterno, gli scassi interni. Non è questo un delitto, ove più malviventi prendendo parte, taluno abbia ecceduto, ed abbia tali azioni commesso da oltrepassare i limiti del misfatto, a cui per impetuosa volontà si fosse subitaneamente fatto luogo. È questo al contrario un misfatto, ove tutti gli accusati agirono secondo le intenzioni in comune palesate, dove tutti agirono secondo i concertati movimenti, in cui tutti presero quella parte, che era stata a ciascheduno assegnata, e nel quale per conseguenza tutti debbono render conto non dell' azione, o azioni individuali, ma della massa delle azioni in comune commesse. Che i malfattori agissero nell' attentato alla Rocca per un disegno tra tutti concertato, è palese dall' esser tutti partiti da un luogo stabilito, muniti di strumenti, a tutto decisi, e preparati; è palese pur anco dai movimenti individualmente tenuti nell' interno della Canonica tutti cospiranti allo stesso fine, tutti tendenti ad assicurarsi una vistosa preda. a tenersi celati, ad essere impuniti.

Il concertato disegno sempre più diviene manifesto, ove alla considerazione su quanto avvenne prima, e nell'atto stesso dell' attentato vadano aggiungendosi altre necessarie considerazioni sugli andamenti dei malfattori, quando a furto commesso uscirono dalla Canonica. Narra il Rev. Bernardini che alcuno tra i malfattori sollecitò gli

altri a disbrigarsi, dopo di che tutti se ne andarono scendendo per una scala a sinistra della sua camera sino nella cucina posta al piano terreno. Lo che coincide con quanto è stato narrato da Fabiano, e cioè, che il prosciutto fu rubato in cucina nell'atto che abbandonavano la Canonica. La via che batterono per allontanarsi dal luogo del commesso delitto, secondo che narra Fabiano fu quella delle selve, e pervenuti al Ponte a Calavorno lo passarono, ed oltre procedendo, giunsero al Piano di Fegana. Colà, accesi dei piccoli moccolini, fu proceduto subitamente alla divisione del furtivo denaro, per la ragione che Demetrio voleva venirsene a Lucca, come vi venne, e il Nardi voleva stradare il suo cammino per giungere inosservato, e senza dar sospetti al suo Paese. Di sua parte del diviso denaro toccarono a Fabiano scudi cinquanta, compresa una moneta d'oro di conio Lucchese, che fu da lui cambiata in Livorno per venti lire toscane. Dal che se ne rileva, che il denaro rubato al Rettore, ed alla serva, ascese ad oltre gli scudi duecento. A questo punto pur anco risulta la verità delle dichiarazioni emesse in giudizio dall'accusato Bartolomei, poichè mentre egli persiste nel dire, che sei erano le monete d'oro, compresa quella del valore di scudi quindici, si trova in perfetta consonanza col detto del Rettore. Circa al sito dell'avvenuta divisione del denaro, le dichiarazioni di Fabiano sono perfettamente convalidate dal processo, ove si ha che appunto nel piano di Fegana furono trovati dei frammenti di carta, o bianca, o cerulea, e dei fili di refe. Si cosultino i deposti di Jacopo Bernardini; si consulti il ragguaglio della R. Carabiniera in data del 16 Giugno 1840, mediante il quale quei frammenti di carta, e quei fili furono trasmessi in Giustizia, ed ivi sottoposti alla recognizione del derubato Rev. Bernardini, sotto il vincolo del giuramento, nella integrità della sua coscienza non esitò a riconoscere in essi,

quei fili stessi, dai quali erano legati i suoi involti di denaro. Quanto ai frammenti di carta bianca, o cerulea il Rettore non poteva determinarsi a dichiarare sotto il vincolo del giuramento, che tutti fossero i medesimi frammenti di carta, entro i quali il suo denaro era contenuto. Ma per uno di quei frammenti la sua ricognizione non era dubbia non era esitante, chè vi trovava scritto di suo pugno queste parole — Rocca a dì... Solo rimanevagli un dubbio, un incertezza sovra le specie di monete, che in quella cartolina si contenevano.

Ad ultimata divisione della specie monetata, prosegue a narrare Fabiano Bartolomei, essi si separarono. Demetrio venne a Lucca. L' Alessandri andò col Nardi al suo paese di Coccilia, esso e Barbanera andarono al loro paese dei monti di Villa, ove in un solco, luogo detto in *Pastina* nascosero gli argenti rubati, che furono lasciati come in deposito a Barbanera siuo al ritorno dell' Alessandri, incaricatosi di struggerli, e venderli.

Nell' allontanarsi dal piano di Fegana, Barbanera dimenticò in quel sito il rubato presciutto. Se ne risovvenne quando si trovarono a qualche distanza. Avrebbe voluto, e gli altri pure volevano tornare a prendere quel prosciutto per non lasciare in quel sito una traccia, ma ne furono dissuasi dal presentarsi di altro più terribile testimone, l'alba nascente che poteva discoprirli. Agli orecchi di Fabiano, e a quelli altresì dei suoi coinquisiti giunse dipoi, che quel prosciutto era stato veduto in quel sito da un cherico, che era stato venduto a Pasquale del Rio cognato di Fabiano, e che era stato riconosciuto pel prosciutto derubato, perchè mancante del nervetto da attaccare, e perchè forato con un chiodo. Ed infatti dal detto del Cherico Paolo Stefani si ha, che circa due ore dopo mezzo giorno del sabato 6 Giugno 1840, e così nel giorno immediatamente appresso al commesso attentato egli vide nel piano di Fegana sopra uno stradellino un intero pro-

sciutto dentro una sacchetta da cogliere castagne. E a Pasquale del Rio, nella mattina di Pentecoste 7 Giugno in Fegana sulla strada postale, che guida a Tereglio fu da uno sconosciuto venduto un prosciutto. Era quel prosciutto per detto del testimone del peso tra le 18, e le 20 libbre, gliene furono richieste oltre le undici lire, ma gli fu poi rilasciato per nove. L' offrì il del Rio in vendita ad alcuno, indi lo rilasciò per poco più di dieci lire ad un Ferrante Dinelli, presso il quale fu di poi reperito non più intero e fu nonostante riconosciuto per la mancanza di che sopra, come si ha dai deposti del Bernardini, e della serva, e da quelli dei suoi nepoti Anna, e Iacopo Bernardini, e più specialmente da quello di Pietro Castrucci.

Dopo l' esecuzione di quel furto, l' accusato Fabiano Bartolomei, secondo che narra egli stesso, si portò a Livorno vi si trattenne per dieci, o dodici giorni; fu colà che egli cambiò la moneta d' oro, che eragli stata nella divisione assegnata. Al suo ritorno da Livorno seppe da Demetrio Prosperi, e da Barbanera, che l' operazione di struggere gli argenti rubati alla Rocca era stata eseguita. L' Alessandri aveva portato un crogiuolo, e gli argenti erano stati strutti in un luogo detto alla Tana in sezione dei monti di Villa presso una Carbonara. Da questa operazione erasene ricavato una quantità di argento del peso oltre le cinque libbre. Ne fece acquisto l' Alessandri che poi narrò aver venduto quell' argento senza annunziare giammai a Fabiano, e forse neppure agli altri coinquisiti, a qual vero prezzo. Lo aveva venduto ad un orefice di estranea terra, ad uno di quelli che comprano tutto senza occuparsi se sia di buona, o di mala provenienza, anzi più facilmente se conoscono provenire da un misfatto: ad uno di coloro che appartengono alla perversa classe dei ricettatori, a quella classe di persone che tanto più sono pericolose, in quantochè al loro cospirare tra le ombre si aggiunge che godono l' assistenza, e la protezione dei

malfattori, i quali ne fanno loro prò come mezzo a porre in sicuro le cose rubate. Il prezzo sborsato dall' Alessandri ai suoi coinquisiti fu un prezzo assai mite, acquistò quell' argento, come suol dirsi, a mezza gamba. Chè secondo il narrar di Fabiano la somma ricavatane in comune fra loro ascese a scudi quaranta, dei quali egli non ebbe che soli sei scudi; e se ne ebbero altrettanti i suoi compagni dalla vendita di quell' argento, si realizzò la somma di scudi trenta. Ai rimanenti scudi dieci fu data in comune una destinazione concertata, alla quale per parte sua Fabiano non trovò ragione per opporsi.

Posto a contatto su questo punto il dir di Fabiano con gli altri risultamenti del processo, si potrebbe forse riscontrare fra loro una tale contradizione, un sì aperto contrasto, da dubitare della sincerità delle dichiarazioni da lui emesse. Dalla quantità in fatti degli argenti spettanti alla Chiesa Parrocchiale della Rocca potrà sembrare impossibile, che siasi ritratta una sì meschina quantità di metallo. E se vero è, come ne ha deposto tra gli altri l'operajo, Antonio Dinelli, che il danno cagionato all' opera ammontasse a scudi duecento, si ravviserà impossibile, che soltanto la suindicata somma di scudi quaranta si ricavasse dalla totalità di quegli argenti. Per altro è a riflettersi in primo luogo, che mentre l'operajo ha accennato il danno o scapito dell' opera, non ha determinato, nè poteva forse determinare a quanto ascendesse l'intrinseco valore dell'argento. E poichè in commercio maggior valore riceve l'argento dalla mano d'opera dell' artefice, potrebbe nel tempo stesso sussistere la dichiarazione dell' operajo quanto al danno cagionato, e quella di Fabiano circa alla quantità di argento metallico ricavato dalla distruzione di quegli argenti lavorati. Poi è a riflettersi che quell'argento era in mano di malfattori, ai quali già era noto gravare sopra essi i sospetti della giustizia. Sebbene distrutto, e tolto alla primitiva forma era pur

sempre quell' argento un'oggetto, di che dovevano con ogni precauzione disfarsi, che trovato in loro possesso senza mezzi da poterlo giustificare, avrebbe aumentato la gravità di quei sospetti, che contro loro erano noti, da quasi poterli portare a positiva certezza. Onde nel caso in concreto si verificavano quelle medesime ragioni, per le quali i ladri costantemente s'inducono a rilasciare a prezzi infimi le cose preziose. Tanto più poi dovevano i malfattori esser facili nel prezzo degli argenti della Rocca, in quanto che i medesimi si acquistavano da un loro compagno, che si assumeva l' incarico di allontanare da tutti l' importuno testimone, e quasi coll' acquistare quell' argento si rendeva responsabile da sè solo del reperimento dell'argento. Quindi l'agevolare sul prezzo per parte degli altri coinquisiti stava come a ricompenza di tutti i rischi, ai quali si esponeva. Oltre a che non dee dimenticarsi che Fabiano ritornava al suo paese ad operazione già compiuta, che dai suoi coinquisiti gli se ne narravano i risultati, sia per ciò che concerneva il ricavato metallo, sia per ciò che concerneva la fatta vendita, ed il retrattone prezzo. Doveva per conseguenza Fabiano riportarsi ciecamente al detto degli altri, fosse pure mendace, doveva soggettarsi a torre ciò che ai suoi coinquisiti fosse piaciuto di dargli. Ora se costoro dalla quantità dell' argento strutto ne avessero una parte ritolto per sè medesimi, e avessero portata in comun divisione quella parte soltanto che fosse ad essi piaciuta; se dalla vendita dell' argento avessero retratto una somma maggiore della somma complessiva, su cui fu stabilita la divisione, ognuno è per vedere, che ogni contradizione svanisce tra le dichiarazioni di Fabiano e gli altri risultamenti del processo. La sincerità delle dichiarazioni emesse da Fabiano sta allora ferma anche su questo punto, come è ferma, stabile, e costante per ciò che concerne la quantità, e la specie delle cose sot-

tratte alla Rocca. Nè questa nostra ipotesi potrebbe ragionevolmente esser qualificata come immaginaria, e fantastica per la ragione, che la medesima trova un fondamento nelle pagine processali. Dalle quali, come fu già detto, è dimostrato, che i furti accadevano a danno degli stessi inquisiti, perchè fra loro alcuni ve n' erano, ed erano appunto l' Alessandri, Barbanera, ed il Prosperi più avari, ed insaziabili degli altri, e s' impadronivano con scaltrezza di qualche parte della massa del comune misfatto. L' ipotesi anzi diviene una vera tesi, quando si voglia considerare, che non vi era, nè poteva essere impossibilità, che i compagni regolassero le cose per loro conto unicamente nell' assenza di Fabiano, a danno del quale già altro furto avevano commesso, nè altri, che essi l' avevano potuto commettere. Secondo che narra Fabiano dei danari toccatigli in parte effettivamente non ne godette, che soli sette, o otto scudi, oltre la moneta d' oro che cambiò a Livorno. Gli altri denari li aveva nascosti insieme agli orologi del Prete della Rocca (che erangli toccati in parte) in una siepe, luogo detto a *Bussoli* presso la Chiesa vecchia dei monti di Villa. Al suo ritorno Fabiano non trovò più nè il danaro, nè gli orologi, fu vano il farne ricerca, fu vano che ne movesse querele e con Barbanera, e con l' Alessandri. Se ne mostrarono essi affatto ignari, protestarono non aver tolti gli oggetti da quel sito, e fu forza a Fabiano l' acquietarsi, chè il recuperarli da essi, o solo il pretendere la verità sarebbe stata vana, ed inutile impresa.

La sottrazione di qualche oggetto dalla massa delle cose in comune derubate, è dimostrata quanto al furto della Rocca anche dal processo verbale della Real Carabiniera del 10 Febbrajo 1843. Da quel processo verbale si rileva, che in una perquisizione eseguita alla casa dell' accusato Demetrio Prosperi, nella sua camera da letto fu trovata nascosa tra due travicelli del solajo una car-

tolina contenente quattro monete di rame. Quelle quattro monete erano, un soldo del Regno Italico dell'anno 1812, un centesimo del Regno Italico dell'anno 1802, una moneta da cinque centesimi di questo già Principato di Lucca e una moneta inglese dell'anno 1828. In atti quelle monete sono state più accuratamente descritte dal Magistrato d'istruzione, e collocate tra i vari oggetti che sono contradistinti col N. 21.

Con questo stesso processo verbale pervennero in giustizia tre tubi di latta con serpentina, i quali a primo aspetto si presentavano destinati per delle torce, o ceri falsi. Questi tubi furono dalla R. Carabiniera trovati nascosti in una capanna spettante all'accusato Demetrio Prosperi.

Rendendo ragione del possesso di quei tubi di latta il Prosperi andava dicendo averli veduti sempre per casa trascinati or qua, or là come cose dispregevoli. In questo asserto era contradetto dal suo genitore, che nei suoi costituti ha asseverato giammai aver veduto quei tubi. Oltre a che l'accusato Demetrio andava dicendo non sapere a qual uso fosser quei tubi destinati, e maravigliarsi, nè poter comprendere la ragione per la quale fossero stati trovati nascosti nella sua capanna. La vera ragione per altro di questo nascondimento appariva dalle carte processali, ed era, che quei tubi erano furtivi, ed era che quei tubi facevano parte del furto della Rocca. Quel Rettore infatti, come può leggersi nel suo esame, non era in grado di giurare, nè nella delicatezza di sua coscienza lo azzardava, che quei tubi fossero veramente di quelli che spettavano alla sua Chiesa; non esitava per altro un momento, a giurare, che dei tubi di latta simili a quelli mostratigli, nella sua Chiesa n'erano stati sottratti. I testimoni Natale Sari, Francesco Dinelli, Giovanni Poli li riconoscevano senza esitazione sotto il vincolo del giuramento, come tubi rubati alla Chiesa Parrocchiale della

Rocca. La ricognizione fattane dai testimoni succitati diviene anche più parlante per l'esperimento, eseguito da Serafino Cenetti di quei tubi sopra un falso cero della Chiesa che fu esibito per confronto, al quale quei tubi perfettamente si adattavano. La mentita dunque data all'accusato dallo stesso suo genitore essendo convalidata dal detto e dalla recognizione dei testimoni succitati, ne discendeva che quei tubi non erano stati sempre per la casa Prosperi trascinati or quà, ed or là come cose di niun conto, ne discendeva, che vi fossero solo da quando li derubò esso alla Rocca sottraendoli alla vista dei suoi compagni, alla vista dei suoi col nasconderli in capanna.

Delle quattro monete di rame l'accusato rende conto, dicendo che in lui erano pervenute per resto prezzo di alcuni oggetti, che aveva acquistati da un incognito nel 1842. Di questo acquisto dovrà tenersene proposito anche in appresso. A questo luogo però non deesi omettere di osservare, che con tale preteso acquisto, Demetrio cercava di giustificare il possesso di dette monete assai prima che pervenissero in giustizia, e ne indicava il luogo del nascondimento nel concetto che già fossero pervenute in potere della forza. Le monete di rame erano state da lui nascoste con altri oggetti comprati nell'istessa occasione, perchè il venditore sconosciuto nell'allontanarsi gli aveva fatto sorgere dei sospetti, che tutte le cose comprate fossero di mala provenienza. Una prima eccezione che si potrebbe proporre contro l'allegato acquisto nasce dalla persona, e dal modo con che fu fatto, chè sempre ritornano a carico del possessore degli oggetti le compre fatte da incogniti, celatamente, e con mistero. Una seconda eccezione nasce dalla notoria avarizia dell'accusato per la quale non si sarebbe sicuramente indotto a ricevere come resto prezzo delle specie monetate, le quali non avevano più alcun valore in commercio. Contro questa pretesa compra, e vendita a vie-

maggiormente dimostrarla un cattivo pretesto si hanno negli atti altri risultamenti. Il Rettore della Rocca narrando ai suoi paesani il furto sofferto aveva detto, che tra il denaro rubatogli vi erano anche delle monete antiche. Ne fanno fede tra gli altri Giovanni Coli, e il suo nepote Giacomo Bernardini. Or queste monete antiche, queste monete, che il Rettore della Rocca conservava per rarità, le ha egli ritrovate, le ha egli riconosciute senza esitanza, senza dubitazione in quelle monete, che la R. Carabiniera perquisì nella camera di Demetrio Prosperi, in quelle pervenute in giustizia mediante il già citato Processo verbale. È vero che il Rettore Bernardini non ha potuto indicare persone, dalle quali queste quattro monete di rame gli fossero state vedute; ma è vero altresì che la sua recognizione ha emesso sotto il vincolo del giuramento, ed in quella ha costantemente persistito asseverando riconoscerle così bene da non temere di poter essere indotto in errore. Dal che ne consegue in primo luogo, che il detto da lui emesso sotto quel santo vincolo, emesso da lui insignito di un carattere venerabile debba certamente prevalere sopra la dichiarazione emessa a sua discolpa dall' accusato, che teneva celate quelle monete perchè consapevole della loro mala provenienza; e che non ne giustificava il possesso. Da ciò ne consegue in secondo luogo la dimostrata verità del furto, che si commetteva tra gli stessi accusati, da ciò ne consegue in fine che le rivelazioni di Fabiano circa alla presenza, e cooperazione di Demetrio nel furto della Rocca, sono contro di lui convalidate dal possesso di oggetti incontrastabilmente appartenenti a quel misfatto.

Ogni nuova dichiarazione, che esce dalla bocca del confitente Fabiano Bartolomei, mentre è una luminosa dimostrazione della sua sincerità, perchè sempre convalidata dalle pagine processali giova nel tempo stesso come prova di quel concerto formato avanti l'azione, di quel-

l' attiva cooperazione nell' atto del misfatto medesimo, la quale secondo le massime costantemente ritenute dalla R. Rota Criminale e dalla corte di cassazione di Parigi costituiscono in tema di furto la gravante qualità che nasce dall' unione di più persone, qualità nel caso in questione che sottopone tutti cinque i malfattori alle stesse gravi conseguenze di essere cioè tutti responsabili di tutte le azioni commesse. Valutati i fatti che precederono, valutati quelli che accompagnarono, e che seguirono l' attentato, niuna distinzione può istruirsi tra i cinque imputati, non è data tra essi ravvisare una maggiore, o minore gravità di colpa. Tutti cinque sottrassero, da tutti cinque furono posti in essere degli atti, che gravi danni cagionarono ed in grave pericolo posero le persone derubate. Niuno tra i cinque accusati si limitò a quegli atti semplici di mera assistenza ad un delitto, atti che secondo alcuni scrittori dovrebbero più benignamente esser considerati.

L' assoluta esclusione degli atti di mera assistenza, la necessaria inclusione degli atti di vera, e propria cooperazione di tutti cinque i prevenuti nel furto della Rocca sempre più palesemente si mostra, pei fatti che andiamo ad accennare. Narra Fabiano, che alla Rocca tutti cinque andarono provveduti d' armi. Esso aveva con sè oltre un coltello da tasca, una terzettina, che eragli stata data da Demetrio Prosperi nel concetto dell'attentato da commettersi. Barbanera aveva un trombone ed anche a lui era stato dato, e per lo stesso fine dal Prosperi. Costui aveva un fucile a due canne, ed uno stiletto alla genovese. Il Nardi aveva un fucile da caccia, e lo scorciò dopo il fatto, e l' Alessandri era munito di due terzette. Al Rettore, ed alla serva si presentarono non solo muniti delle dette armi, ma con delle pezzole al volto, per celarsi, e non essere riconosciuti.

Queste dichiarazioni di Fabiano Bartolomei sono, come le altre superiormente accennate, in perfetta consonanza coi risultamenti processali. I testimoni i quali udirono le immediate querele del Rettore Bernardini, e della serva Olivieri, tra i quali principalmente sono a notarsi il Presidente Gio. Antonio Dinelli, Antonio, e Domenico Dinelli, Natale Sari, ed i nepoti del Rettore Anna, e Iacopo Bernardini narrano avere udito tanto dal Rettore che dalla di lui domestica, che i malfattori dai quali furono aggrediti, e derubati erano bendati, ed armati. In giustizia la Olivieri ha deposto, che dei due i quali primi s' introdussero nella sua stanza, l' uno aveva il viso celato da un cappuccio, l' altro aveva il viso coperto da un fazzoletto a quadrucci di varj colori, se l'era posto costui in capo, e lo teneva coi denti onde non gli si discostasse dal volto. Il primo era armato di uno schioppo corto, o trombone, era di statura piuttosto alta, aveva le dita di una grossezza quasi straordinaria, le disse con una vociaccia, che le fece spavento — *torna a letto, stà buona, che non ti tocchiamo;* l' altro era armato di uno stiletto che le presentò in tuono minaccioso dicendole — *insegnaci le posate, ed i quattrini del Rettore* —

Dal deposto dunque della serva Olivieri, le dichiarazioni, che sono state emesse da Fabiano risultano convalidate non in modo generico, ma bensì in modo specifico ed individuale. In fatti come fu già accennato, Fabiano dichiarò che Barbanera, ed il Prosperi erano stati destinati, e stettero secondo la fatta destinazione, nella stanza della serva, indi ha dichiarato, che Barbanera era armato di trombone, che il Prosperi era armato di stiletto. Quindi se le dichiarazioni della serva, e di Fabiano sono in perfetta armonia, e sul numero degli aggressori, e sulle armi di che fecero delazione, chiaramente è dimostrato in quei due la identità di persone coi prevenuti Prosperi e Barbanera.

Nè si potrebbe dire questa identità essere affatto esclusa, o per lo meno posta in grave dubbio dal riflettere, che mentre Fabiano ha nei suoi interrogatorj dichiarato, che il Prosperi era, oltre lo stiletto, armato di un fucile, la serva Olivieri non ha deposto di avergliela veduto, ma invece ha detto di aver veduto all' uomo armato di stiletto, una terzetta, o pistola, che anzi ponendole quest' arma diretta al cuore lo sconosciuto le avrebbe minacciato di esploderla se non gli manifestava dove il padrone tenesse i danari, e le posate di argento; per la ragione che deve riflettersi aver potuto il Prosperi abbandonare momentaneamente il suo fucile, porlo in un canto onde sull' atto non gli fosse d' impaccio ai suoi movimenti pronto a valersene ad estrema necessità.

In secondo luogo il Prosperi poteva avere ripreso da Fabiano la terzetta, che gli aveva dato, stante che a costui non era di certo frutto nelle funzioni che adempiva di far lume ai compagni, come anche perchè non ne aveva certo bisogno, unito come egli era a uomini bene armati, a tutto decisi quali appunto erano il Nardi, e l' Alessandri. In fine è a riflettersi, che poteva l' uomo che minacciò la serva con la terzetta o pistola, essere diverso da quello, che era armato di stiletto, e che pure la minacciava, in guisa, che per lo spavento concepito, per la subitanea notturna aggressione, per le congiunte minacce non fosse la Olivieri in grado di constatare la differenza, che dall' uno all' altro dei suoi aggressori passava. Anzi anche su questo punto sono giustificate le dichiarazioni di Fabiano secondo il quale or l' uno, or l' altro tra i suoi compagni dalla stanza del Prete passava in quella della serva; or l' uno, or l' altro dalla camera della Olivieri veniva in quella del Rettore. Perchè se quegli che presentò la terzetta all' Olivieri non fu Demetrio, se egli che aveva la terzetta di costui nè gliela dette, nè mai si mosse dalla stanza del Prete sino a che dalla Canonica

non si allontanarono, è forza ritenere che la serva fu minacciata con terzetta dall' Alessandri, il quale era andato alla Rocca armato di due terzette. Lo che in certo modo è convalidato dalla Olivieri, la quale ha deposto che tra le persone vedute nella sua stanza intorno al suo letto, uno ve n'era di bassa statura quale è appunto l' Alessandri.

Il Reverendo Bernardini è concorde con la sua domestica, e con l' accusato Fabiano in ordine al numero dei suoi aggressori, in ordine al modo con che si presentarono nella sua stanza. È concorde con essi anche nella circostanza, che non i soli venuti in camera erano gli aggressori. Non i soli, perchè anche secondo il suo detto a quando a quando altri ne venivano nella sua stanza da quella della serva, altri in quella dalla sua si recavano. Tutti erano mascherati, e celati con delle pezzole al volto. Dei tre che esso più specialmente vide, uno aveva delle candelette accese, ed erano armati di fucili, e di pistole. E secondo Fabiano che faceva lume, egli, e l' Alessandri avevano delle terzette; ed il Nardi aveva il suo fucile da munizione. Nè qui pure può farsi venir meno la sincerità delle dichiarazioni di Fabiano, dall' avere il Rettore veduto ai suoi aggressori il trombone, e lo stiletto, perchè essendo queste armi in possesso di Barbanera, e del Prosperi non poteva vederle egli, ma bensì soltanto la Olivieri. Perrocchè l' obietto che se ne volesse trarre svanirebbe di fronte al passaggio tante volte accennato dei malfattori da una stanza all'altra.

Le dichiarazioni di Fabiano circa alle armi, delle quali era tanto egli, quanto lo erano i suoi compagni delatori della Rocca, hanno un validissimo appoggio nella coincidenza delle concordi deposizioni del Rettore, e della serva. Ma non mancano in processo altri validi sostegni alle sue rivelazioni. Nei suoi interrogatorj Fabiano ha narrato, che il Nardi portò alla Rocca un suo fucile;

ha anzi aggiunto che sull' invito dello stesso Nardi si recò al paese di Coccilia, e fu alla casa del colnquisito ove cenò con lui, e con la moglie, e dopo cenato il Nardi levò quel fucile da un banchetto a due sportl nella stanza in che lavorava, e glielo consegnò. Ed egli da Coccilia lo portò ai Monti di Villa, e lo nascose in una capanna aperta posto luogo detto alla *Tana*. Ciò avvenne nella sera che precedette il furto alla Rocca, e nel giorno dipoi tra le 23 e le 24 il Nardi toltisi in spalla i suoi ferri per pretesto di andare a lavorare se ne venne ai monti di Villa luogo detto alla Chiesa vecchia di S. Antonio. Ivi lo attendeva Barbanera, dopo il Nardi vi giunse esso, indi Demetrio, ed in fine a tenebre già manifestatesi il notturno viaggiatore Alessandri.

Ed ecco che le dichiarazioni di Fabiano sono convalidate dal deposto del Presidente di Coccilia Giovanni Graziani. Secondo il quale appunto nel Giugno del 1840 Fabiano venne a Coccilia a cercare il Nardi. E debbe esserlo andato a ricercare nella sua casa, chè al presidente scomparve istantaneamente, nè più gli fu dato di rivederlo. Sono convalidate altresì dal detto della Margherita Nardi moglie dell' accusato, dalla quale è confermato, che Fabiano andasse a casa sua nel mese suindicato, che vi cenasse, e che il marito uscisse di casa ad accompagnarlo. Alla consegna del fucile la Nardi, o non fu presente, o non ha potuto, o fors' anche non ha voluto ricordarsene. Il possesso per altro di quel fucile è provato anche dalla Nardi. Perocchè essa narra che un tromboncello doveva essere nel banco di una stanza in che il suo marito lavorava, e che non avendocelo più trovato dovette dubitare che se ne fosse impadronita la R. Carabiniera. Il possesso di questo fucile nell' inquisito Nardi è provato pur anco dal deposto del già indicato testimone Graziani, e dall' altro testimone Gaetano Micheli, che glielo avevano più volte veduto. Anzi

secondo il dire di quest' ultimo che si trova convalidato da quanto depone Bartolomeo Nardi fratello dell'uccusato quel fucile era da munizione, e lo aveva acquistato il padre loro da un disertore. Era piuttosto corto, ed era incassato quasi sino alla estremità della canna, e questa era di bocca larga come se fosse stata una carabina. E quel fucile era indiviso fra i fratelli Nardi, ed ora se ne valeva l' uno, ora l' altro; ma quando nel Decembre del 1839 Bartolomeo Nardi andò in Corsica, glielo prese in casa il fratello consenziente, la sua moglie, nè mai più lo rendè.

Dopo il furto della Rocca quel fucile, come ha narrato Fabiano, fu scorciato, e ridotto a trombone. Non si ignorava dal Nardi, e dagli altri di esser caduti in grave sospetto. Si cercava quindi ogni mezzo per impedire che l' arma usata potesse essere riconosciuta se per avventura cadeva in potere della Giustizia. L'accorciamento di quell'arme fu fatto palese a Fabiano da Gio. Nardi, e dal Prosperi, quando esso la rivide per l'esecuzione di altro misfatto, del quale si dovrà in appresso tener parola. A nulla vale, si dirà forse in contrario, l'insistere su queste circostanze, per la ragione che mentre son poste in essere dalle dichiarazioni di Fabiano, sono nel tempo istesso costantemente contradette dal Nardi, e dal Prosperi. Ma si può rispondere che ad onta delle ostinate negative del Nardi e del Prosperi le dichiarazioni di Fabiano hanno su questo punto a loro sostegno i fatti sovra esposti, che sono assai concludenti, ed altri fatti che lo sono anche maggiormente.

La R. Carabiniera nel 10 Settembre del 1842 procedendo all' arresto di Demetrio Prosperi, eseguiva nella sua casa una perquisizione. Se ne può vedere in atti il Processo Verbale che è stato contrasegnato con lettera Z; si possono consultare l' esame del Giovanni Regoli in conferma di quel Processo Verbale, e del Brigadiere Gio-

vacchino Monsagrati che si trovò presente ad una parte di quella perquisizione, e che poi dovette partire per altre incumbenze. Entro un banchetto a muro della camera di Demetrio la Carabiniera ritrovò un pezzo di canna di fucile segata; e nascosta tra il materasso, e il saccone una pistola carica della lunghezza di un terzo di braccio, a piastrino liscio, incassata in legno di noce, e guarnita in ottone. In altra stanza della abitazione di Demetrio, ritrovò la R. Carabiniera un trombone carico, tutto guarnito in ferro, ed un fucile da caccia da due canne avente tra l' una, e l' altra canna l' iscrizione in metallo: *Canon tordu*, con pia strino a fulminante, e lavorato nella cassa, la quale era guarnita in acciajo, ed aveva tre borchiette in argento. Sono questi gli oggetti che l'istruzione ha distinto coi N. 15, 16 e 17.

Sottoposti questi oggetti alla ricognizione dell'accusato Demetrio Prosperi conosceva il fucile, il trombone, e la pistola come oggetti da molto tempo appartenenti alla sua famiglia. Il fucile a due canne lo aveva esso comprato circa quindici anni innanzi, e lo teneva carico a pallini egualmente che un altro fucile: il trombone stava in camera del padre suo nè sapeva Demetrio perchè fosse carico. Quanto al pezzo di canna da fucile lo aveva ritrovato nel Maggio, o Giugno di quell'anno 1842 insieme ad altri oggetti per la via in Sezione di Casabasciana. A Fabiano pure erano mostrati gli oggetti sopraindicati, ed egli in quel fucile di Demetrio riconosceva il fucile, che da costui era stato portato al furto della Rocca. In quel trombone Fabiano riconosceva quell' arme che lo stesso Demetrio aveva somministrato a Barbanera per andare alla Rocca, e di cui questi era armato in quella occasione; in quella pistola l' istessa che era stata a lui somministrata da Demetrio, e che da lui era stata portata a quel misfatto. Quanto al pezzo di canna di fucile, Fabiano solennemente smentiva il fortuito ritrovamento, allegato

dal Prosperi. Per la ragione che egli ravvisava in quello scorcio di canna il pezzo di fucile, o Carabina del Nardi sopra cui erasi l' accorciamento eseguito dopo il furto della Rocca; riconosceva in quello scorcio di canna un pezzo di quell'arma, che comparve dipoi così accorciata, e ad altra forma ridotta ad altro misfatto nel Febbrajo del 1842. Se non che a questo punto un contrasto sorgeva tra le dichiarazioni di Fabiano, ed i costituti del Nardi. Perchè mentre il primo ravvisava in quello scorcio di canna una parte dell' arma portata dal Nardi al furto della Rocca, questi non solo non riconosceva per suo quel pezzo di canna, ma aggiungeva altresì di non aver portato armi alla Rocca, anzi di non esservi stato giammai. Per altro le sue impugnative per lo meno in ordine a quel pezzo di canna erano contradette dallo stesso suo fratello Bartolomeo Nardi. Il quale non ha è vero riconosciuto apertamente quel pezzo di canna come spettante al fucile rimasto indiviso tra lui e l'accusato suo fratello e da questi preso e non più restituito, ma non ha però potuto assolutamente tacere che quello scorcio di canna molto si assomigliava alla canna del suo fucile, o carabina. E la ragione di questa somiglianza non tanto la ravvisava dalla larghezza della bocca, quanto dal riscontrarvi le tracce della incassatura fino quasi all'estremità della canna. Dal che ognun vede di qual concludenza siano le dichiarazioni di Fabiano intorno alla delazione di quel fucile al furto della Rocca, dal che ognuno è per valutare la sincerità di queste dichiarazioni anche in ordine allo accorciamento di quell' arma, dopo l'esecuzione del medesimo furto, e in ordine all' essere stato quell' accorciamento eseguito di concerto tra l' accusato Nardi e Demetrio Prosperi. Non si potrebbe avere un fatto più parlante di questo concerto di quel che lo sia l' aver trovato il pezzo dell' arme del Nardi in possesso dell' istesso Demetrio.

Per un altro processo verbale redatto dalla R. Carabiniera del di 9 Ottobbre 1842 che si può riscontrare negli atti contradistinti col N. 186, pervennero in giustizia vari oggetti, dalla medesima perquisiti nella casa Alessandri. Eravi fra gli altri una terzetta della lunghezza di circa mezzo braccio, avente la sua bacchetta di ferro con piastrino liscio, e tutta guarnita di ottone. È quella terzetta, che fa parte degli oggetti che l' uffizio d' istruzione ha separato, e diviso dagli altri, e distinti di N. 6. Ed è questa terzetta una di quelle che secondo il dir di Fabiano dal prevenuto Alessandri furono portate al furto della Rocca. Vano sarebbe lo sperare, che per le dichiarazioni dell' Alessandri potessero anche in qualche minima parte venir convalidate le rivelazioni di Fabiano. *Tutti lo perseguitano, tutti lo calunniano, tutti lo vorrebbero, benchè incapace di far male ad una mosca, morto*. Dall' Alessandri non sono da attendersi, che costanti, ostinate negative per conto proprio, perverse e maligne insinuazioni a danno di altri. Ma se il dire di Fabiano in ordine a questa terzetta non trova che contradizioni per parte dell' Alessandri, se non gli è dato di trovare in processo appoggio od aminicolo, non per questo verrà meno la sincerità delle sue rivelazioni. Che più facilmente deve darsi ascolto, e prestar fede a chi asserisce, e le sue assersioni giustifica come le ha sempre giustificate Fabiano, di quel che non debbe credersi chi pertinacemente nega, e nelle sue negative è sempre smentito, e dai suoi dubbj andamenti, e dalla sua riprovevole condotta e dalla mala fama, che lo perseguita. Anche nella ricognizione della terzetta Fabiano ha per sostegno della verità del suo dire la relazione che egli aveva con l' Alessandri per cui era indotto a dichiarare, che quelle palle che pervenivano in giustizia col verbale suindicato, erano di quelle che l'Alessandri stesso da sè fabbricava a martello nel suo molino di Volania, e di quelle che con una forma spettante a

Demetrio Prosperi fabbricava lo stesso Alessandri insieme col Prosperi. Costui secondo il dire di Fabiano tanto al furto della Rocca, quanto in seguito agli altri misfatti, era armato anche di uno stiletto, o di un coltello alla genovese. Su questo proposito le rivelazioni di Fabiano non possono andar soggette a dubbj, o contestazioni. Per la ragione che di quel coltello Fabiano ha dato nei suoi interrogatorj giuridici la descrizione prima che gli venisse presentato, e presentatogli non esitò un momento a riconoscerlo. È questo quel coltello che in giustizia è pervenuto col processo verbale della R. Carabiniera in data del 3 Giugno 1843, che dall'istruzione è stato separatamente dagli altri distinto col N. 22. È questo quel coltello intorno al quale sono interessanti i deposti di Colomba Lucchesi di Basilio e Maria Domenica Prosperi. È questo quel coltello che il vecchio Prosperi ha detto di non riconoscere, sebbene abbia nel tempo istesso convalidato il deposto dei testimoni superiormente indicati circa al ritrovamento di quel coltello, narrando che dopo l'arresto del figlio suo lo gettò da una finestra. È questo in fine quel coltello che Demetrio ha detto spettare alla sua famiglia, ed averlo veduto per casa sua sino ab antico, e del quale si dovrà più volte parlare.

Se dal complesso delle circostanze superiormente narrate, se confrontando le rivelazioni di Fabiano coi risultamenti del processo, non può porsi in questione, che tutti cinque gli accusati del furto della Rocca, fossero delatori d'armi nel preconcetto della esecuzione del misfatto, ognuno è per vedere quali incontrastabili argomenti ne sorgono a sostegno di quella attiva cooperazione, di quella unione di persone, che è una delle circostanze aggravanti del furto.

Il fatto della delazione per altro non deve sotto questo unico punto di vista venir considerato, ma bensì anche sotto un altro aspetto, e cioè come circostanza di per

se sola aggravante l'attentato. Se si leggono le disposizioni dell' art. 381 del Cod. penale, una tra le gravanti qualità del furto si fa ivi consistere nell' essere o tutti, od anche uno solo degli accusati delatori, o portatori di armi palesi, e nascoste. Queste disposizioni si trovano ripetute negli art. 382 e 385. E secondo il disposto dell' art. 386, esclusa ogn' altra considerazione di luogo, di tempo, di persone, il solo fatto che il ladro, o i ladri fossero delatori d' armi fa rincarare la pena del commesso delitto. La ragione secondo i commentatori per la quale il legislatore s' indusse ad aggravare la mano sui colpevoli di un furto, verificata la delazione dell' arme, sia che tutti ne fossero delatori come nel caso nostro, sia che ne fosse delatore alcuno soltanto, nacque dal considerare, che il possesso delle armi manifestava nei colpevoli l' animo la determinata intenzione di far uso di quelle armi ogni qualvolta se ne fosse presentata l' occasione. Ed era secondo gli stessi commentatori la delazione delle armi al tempo istesso un mezzo dal quale veniva facilitata l' esecuzione di un' azione delittuosa pel timore che i malfattori potevano incutere sulle persone a danno delle quali l' azione si compieva.

A ritenere il concorso di questa gravante qualità, rendesi peraltro necessario il determinare se gli strumenti portati all' esecuzione del misfatto della Rocca, possono legalmente caratterizzarsi per armi. Per questa determinazione è vano ricorrere ai sovracitati articoli del Cod. penale perchè sono silenziosi su questo punto. Nel silenzio degli art. 381 e seguenti è necessario secondo gli scrittori ricorrere all' art. 101 del codice stesso. E poichè secondo le generali disposizioni del detto art. che in sostanza sono le disposizioni *della leg. 41 ff. de verb. significat: della leg. 3 ff. de vi et vi armata, e della leg. 54 ff. de furt.* sono armi e devono necessariamente ritenersi per armi tutti quegli strumenti, i quali sono atti a tagliare

ferire, e percuotere, sarebbe vano l'entrare in una discussione per dimostrare che sono, e devono di necessità ritenersi per armi nel caso nostro i tromboni, il fucile a due canne, le terzette, la pistola, ed il coltello, o stiletto dei quali si fece delazione. La verità non merita dimostrazione; essa si manifesta da se medesima senza lasciar luogo ad esitanza ed a dubbio. Gli strumenti suindicati in fatti non solo erano di lor natura atti a percuotere, a ferire, ad uccidere, ma avevano anzi per isperciale, per unica destinazione la percossa, la ferita, la uccisione. Non sono questi gli utensili e gli strumenti che sono contemplati dal §. 2 dell'art. 101 per i quali la qualità di arme si desume non dalla natura dell'istrumento o dell'utensile, ma veramente ed unicamente dal fatto di averne usato. Non sono quindi da accogliersi gli obietti che altra volta si proposero nella causa di un Bongi convinto autore di un furto, mentre era delatore di un coltello in asta e da mensa. Devonsi anche qui, ed a maggior ragione ritenere le massime che furono ritenute nella decisione rotale dei 20 Settembre 1842 ed in quella dei di 11 Gennaio 1843. Il solo possesso del trombone, del fucile, e di tutte le altre armi portate dagli accusati al furto della Rocca, non può giammai trovare giustificazione. Nè in riguardo ai luogo, nè in riguardo al tempo, nè in riguardo alle persone, nè per quasivoglia altro pretesto può quella delazione assumere la veste d'uso legittimo. La delazione di detti strumenti pone dunque in essere di necessità una qualità aggravante dell'attentato.

Nelle mani dei malfattori non si stettero le suddette armi inoperose. Mal a proposito si parlerebbe qui di armi nascoste, perchè della loro delazione se ne abbia argomento nelle sole rivelazioni di Fabiano. Perocchè dell'apparenza di quelle armi fanno fede gli aggrediti e per detto di essi, quasi tutti i testimoni che udirono narrare il fatto dalla bocca loro.

D' altronde è a riflettersi, che se alcune tra quelle armi potevano tenersi celate come lo stiletto, le pistole, le terzette, le altre come i tromboni e il fucile, o era inutile portarle con sè, o se si portavano, dovevano per necessità palesemente mostrarsi. Nella elezione anzi di queste armi necessariamente palesi, si ha già per fatto degli accusati un principio di minaccia, o meglio vera minaccia di fatto. In quantochè per incutere timore nelle loro vittime non aspettarono essi ad usare la minaccia con le armi ad incontrata opposizione, o resistenza. Ma ogni opposizione, ogni resistenza vollero prevenire, ad ogni opposizione e resistenza vollero impedire di manifestarsi; la vollero prima del nascere soffocata. Si vollero per così dire assicurare della fortunata esecuzione del misfatto col solo presentarsi armati da capo a piedi, pronti a punire ogni gesto, ogni grido, ogni dimanda di soccorso che contrastasse alle loro voglie.

A togliere ogni dubbio, ad escludere ogni esitanza circa la prava intenzione nell' usare di quell' armi già tanto solennemente fatta palese col presentarsene armati, gli accusati vieppiù si manifestarono con detti, e con atti più decisi, e più chiari.

Come già fu accennato, alla serva Olivieri fu richiesto che indicasse ove il Rettore teneva i suoi danari, e i suoi argenti. Questa domanda le venne fatta presentandole al petto uno stile, ed una pistola. Le fu fatto capire che dal suo silenzio poteva venirgliene del male, le si fece comprendere che si era pronti ad esplodere, ed a colpire con quelle armi. Il Rettore Bernardini da uno tra gli inquisiti, e Fabiano Bartolomei ha precisato che costui fosse il Gius. Alessandri, fu percosso nel volto, e precisamente nella gota sinistra in prossimità dell' occhio con un colpo di pistola, o terzetta ammenato dalla parte del calcio. I deposti del Rettore, non meno chè quelli della domestica sono convalidati da quello tra quei loro com-

paesani, i quali udirono tosto dalla bocca loro narrare quell'avvenimento, lo sono da coloro, i quali videro il Rettore insanguinato nel volto. Più che da altro però sono confermati dai referti, e dall' esame del Chirurgo Vincenzo Brunini. Imperocchè il Brunini oltre all'essere stato informato dal Rettore di quella percossa, visitandolo, gli trovò varie decutilazioni, e lividure nel volto e più una ferita dell' estensione di un mezzo pollice, e della profondità di tre linee sopra l'osso jugale sinistro accompagnata da ecchimosi in quell'occhio. Questa ferita secondo il giudizio datone dal chirurgo si presentava operata da un istrumento contundente. Il Rettore ne fu risanato nello spazio di quattro o cinque giorni. Maggiore spazio di tempo si credette necessario, e cioè dieci, o dodici giorni per guarirlo da altre lesioni. Poichè dai referti, ed esami succitati del chirurgo Brunini si rileva, che il Rettore Bernardini aveva in quella stessa occasione riportata una lividura circolare ad ambedue le gambe sopra il malleolo. Queste lesioni che furono di poi verificate dall' istessa autorità giudiciaria più profonde, e sensibili nelle gambe, che nelle braccia, furono al Rettore prodotte, come narrava al chirurgo, dall'essere stato strettamente legato per le gambe, e pei piedi dai malfattori. Le dichiarazioni emesse su questo proposito dal Rettore Bernardini al cospetto del chirurgo Brunini sono state da lui ripetute in giustizia. E quivi pure la di lui domestica ha deposto che anch' essa fu legata prima per i piedi soltanto. Ma dipoi avvedutosene uno tra quei malfattori che più degli altri vi stettero a guardia nella sua stanza, e che in quel punto erasi approssimato al suo letto rimproverò il suo compagno dicendogli — *Che hai fatto? perchè non hai legato anche le mani?* — onde la Camilla Olivieri fu legata anche per le mani. Se non che a tener ferma la Olivieri furono usati i legacci di lana delle calze del suo padrone. Dal che oltre ad esserle cagionato mi-

nor male e al piedi, e alle mani, le fu fatto agio quando i ladri poco dipoi abandonarono la Canonica, coi denti di sciogliersi, e liberarsi, prima le mani indi i piedi. I lacci onde fu stretto il Rettore erano di altra specie, li avevano portati seco loro gli accusati, ed egli fu stretto più fortemente della serva in modo, che non solo non riuscì a divincolarsi, ma ne riportò le lesioni che sopra furono accennate. Quindi avendo egli tratto coraggio dall' istesso suo grave spavento, a lenti passi, e per quanto gliel concedevano le strette sue legature si strascinò fuori della Canonica dal lato opposto a quello dal quale si erano i masnadieri involati, e fatti pochi passi si pose a gridare ai ladri, al soccorso. Fu questa la ragione per la quale la divincolatasi Olivieri non lo trovò più nella sua stanza; Ma invece ci vide i guasti, e le rotture cagionate, dai ladri, tutto sossopra, sconvolto e rovesciato il letto, e sotto di quello ritrovò un fazzoletto stampato a varj colori, ed usato. Dopo qualche tempo ebbe la Olivieri notizia del padrone, da chi venne a chiederle i panni di lui, dei quali si abbisognava per ricuoprirlo. —

Le dichiarazioni del Rettore Bernardini, e della sua domestica trovano la loro conferma nei deposti di Domenico Dinelli, e di Natale Sari, che i primi essendo accorsi alle sue grida lamentevoli, lo soccorsero, e gli dettero ricovero pel rimanente di quell' infausta notte. La trovano altresì nei deposti del Presidente Giovanni Antonio Dinelli, di Anna, e Jacopo Bernardini, di Francesco Dinelli, di Giovanni Poli. Più che da qualsivoglia altro testimone però sono le circostanze sopranarrate avvalorate dalle rivelazioni dell' accusato Fabiano Bartolomei. Oltre avere riconosciuto come spettante al Nardi la trivella smarrita presso la Canonica, portata al furto da Demetrio Prosperi, Fabiano ha pure riconosciuto come spettante a sè quella pezzola che fu ritrovata in camera del Rettore Bernardini sotto il suo letto. Ma di più Fabiano

ha narrato, che coloro dai quali fu l'Olivieri stretta e legata furono Barbanera, e Demetrio. Nel che Fabiano si è conservato coerente al già detto da lui medesimo, e cioè, che questi due stettero quasi sempre nella stanza della serva, e si è trovato d'accordo col detto della stessa Olivieri. Dal quale è dato di rilevare, che da quei due appunto fosse legata, ed anzi se ne rileva di più, che mentre veniva legata se le diceva che non avesse paura, che non le sarebbe stato fatto del male. Ma nel tempo istesso se le diceva, che non urlasse, minacciandola in questo caso, che si sarebbe fatto venire un branco di compagni, che erano fuori, e l'avrebbero uccisa.

Chi legò, ed avvinse le mani, e le gambe al Rettore Bernardini fu, giusta il narrare di Fabiano, l'accusato Alessandri. E qui devesi notare per la verità, non perchè possano nascerne dei resultati giuridici di certa importanza, che la serva Olivieri fu legata ed avvinta, secondo che risulta dal suo detto a furto già eseguito, a sottrazione già consumata pochi momenti innanzi al partir dei ladri dalla Canonica. Al contrario avvenne al Rettore stretto, e vincolato, secondo il dir di Fabiano, dall'Alessandri, presenti però, e consenzienti lo stesso rivelatore ed il Nardi, consezienti tutti cinque li accusati come si desume dall' essere andati alla Rocca muniti di quelle corde. Che a questi atti si devenne prima, che si divenisse a nessun atto di materiale sottrazione, prima che si devenisse a nessun guasto o degradazione interna. Anche in ciò le rivelazioni di Fabiano sono concordi ai deposti del Rettore, e da ambedue si rileva, che il legamento precedette gli sfondi e i guasti, e guasti operati alla stanza del Prete. Nè a mostrare le rivelazioni discordanti dai deposti del Rettore varrebbe il rilevare, che il solo Fabiano ha narrato, che il Rettore tentò ingannarli dicendo avere in Chiesa i suoi denari, onde colà lo condussero, ma non vollero oltre condurlo temendo che urlasse al soccorso.

Onde ricondottolo nella sua camera lo legarono nel modo indicato sopra una seggiola. Perocchè dal silenzio del Rettore intorno a questa circostanza, che è minima, confrontata con tutte le altre, non può venirne che Fabiano possa accagionarsi su questo punto di mendacio. Tanto più, che sebbene la circostanza sia dal Rettore taciuta, è però avvalorata dalle istesse sue azioni, chè se egli fosse stato vincolato e legato sul suo letto, o non avrebbe potuto, o almeno gli sarebbe stato più difficile discenderne per trascinarsi fuori della Canonica, di quel che non dovette essergli l'alzarsi da quella seggiola, ed alla meglio strettamente legato abbandonare la sua stanza, e la sua Canonica.

A vincolare il Rettore Bernardini si fe uso dall'Alessandri di alcune corde di crine, che sono pervenute in Giustizia. Le aveva date all'Alessandri l'istesso Fabiano, onde la ricognizione fatta da quest'ultimo di dette corde non può far nascere dubbj, tanto più che Fabiano indicava qual fosse di quelle corde la precedente destinazione. Nè In proposito delle corde di crine pervenute in giustizia veniva meno la consueta sincerità delle dichiarazioni di Fabiano. Perchè egli indicava, che il solo suo garzone Massimo degli Innocenti poteva essere in grado di riconoscerle. E costui nel suo esame riconosceva in quelle stesse corde, che i suoi padroni, l'accusato Fabiano ed un fratello, avevano portato di Corsica, e le avevano destinate al servizio della sega di un telare.

Dal cumolo dei fatti superiormente, e in ultimo luogo narrati siamo indotti nella ferma opinione verificarsi nell'attentato della Rocca tutti gli estremi, tutte le gravanti qualità che sono contemplate, e punite dalle disposizioni dell'art. 381 del codice penale. Male a proposito si potrebbe in contrario pretendere di volere escludere l'applicazione del citato articolo per la ragione che non tutti i fatti si sieno avverati nel furto della Rocca che

sono enumerati dal §. 4 dell'art. medesimo. Imperocchè è facile il persuadersi che non si richieda per l'applicazione dell' art. 381 il simultaneo concorso di tutte le gravanti circostanze ivi espresse, ma solo il concorso di alcune di esse. Le disposizioni dell'art. 381 sono disgiuntive, com'è palese, per la particella *soit* che le distingue, e le separa le une dalle altre. Quindi basta la dimostrazione che l' introduzione dei malfattori siasi ottenuta o per l' uno, o per l'altro dei mezzi in quel paragrafo indicati. Nei quali il Legislatore, come osserva *Carnot*, ha riconosciuto, e dovuto riconoscere la stessa gravità, perchè si faccia luogo all' applicazione della legge. Tutte queste circostanze enunciate nell' art. 381 §. 4 servono ugualmente alla consumazione del misfatto, tutte somministrano, secondo *Chauveau*, un mezzo d' introduzione nel luogo della perpetrazione del misfatto.

Secondo il citato scrittore allorquando si tratta della riunione di più circostanze aggravanti, due sono le regole che devono presiedere alla distribuzione della pena. L' una che la presenza di una circostanza, ancorchè riconosciuta aggravante dalla legge, non può dar luogo a rincaramento di pena, se non in quanto l'aumento della pena sia espressamente pronunziato dalla legge. La seconda regola si è, che ciascheduna circostanza tanto nel caso che sia riunita ad altre circostanze, quanto nel caso che ne sia isolata e staccata, debba conservare il suo carattere proprio; tutte le sue condizioni di criminalità. Questa regola secondo il citato scrittore è di per se stessa evidente per la ragione che la riunione dei diversi fatti, non modifica in nessun modo il loro carattere. Onde si rende necessario di esaminare successivamente in un furto, che presenti gli estremi dell'art. 381, se ciascuno dei suoi elementi riunisca le condizioni volute dalla legge. A sostegno della quale necessità lo *Chauveau* cita la decisione della corte di cassazione del 4 Febbrajo 1836 journal du Pal. Tom.

27 par. 2 p. 1028. Dalla quale fu cassata la decisione di una corte di Assise per la ragione che a determinare la pena dell' art. 381 non bastava la sola circostanza, che il misfatto fosse stato commesso in locale abitato; ma era di più necessario il determinare, che i malfattori si erano introdotti in quel locale abitato con uno di quei mezzi d' introduzione che sono indicati in detto art. e che caratterizzano nel più alto grado la violazione del domicilio. Ed ecco la ragione per la quale in obbedienza a questi principj di ordin pubblico, e di sana giustizia ci occupammo, fors'anche un poco lungamente, nel dimostrare nell' attentato della Rocca il concorso del tempo di notte, dell'unione di più persone, della delazione delle armi, e della introduzione per la duplice qualità di scalata, e scasso esterno ambedue espressamente, ed alternativamente contemplate dal §. 4 del citato art. 381 nella canonica della Rocca abitata incontrastabilmente dal Rettore, e dalla serva. Non rimane dunque altra indagine a farsi se non che di determinare, se negli altri atti imputati agli accusati si verifichi il concorso delle ultime qualità contemplate nel citato articolo. Intorno a che accennammo qual sia la nostra opinione ed ora andiamo ad accennare quali siano i fondamenti sui quali la medesima è stabilita . La ragione che indusse il legislatore a segnare nel codice le terribili disposizioni dell' art. 381 nacque dal considerare che il furto accompagnato dalla violenza, e dalle altre qualità gravanti già accennate presentavasi sotto un aspetto così allarmante, che il misfatto meritava di esser posto all' istesso rango dell' assassinio. La legge dunque doveva punirne i colpevoli colla stessa pena, alla quale andavano soggetti coloro dai quali un assassinio fosse stato commesso. Anzi secondo i motivi che dettero luogo alla relazione dell' art. non doveva esser necessario che i colpevoli avessero consentito di esercitare delle violenze, ma doveva

unicamente bastare che avessero fatto uso delle loro armi. I principj che presiedettero alla redazione del codice del 1810 furono mantenuti fermi anche allorquando in Francia si mitigò, non senza qualche contradizione, la pena dell' art. 381. Si diceva che la circostanza, dalla quale maggiormente si aggrava il furto è la violenza, perchè è da questa che il misfatto assume nel tempo istesso la qualità di attentato contro le proprietà, contro le persone, di torture esercitate a loro danno.

Se a seconda di questi principj devesi valutare il concorso delle gravanti qualità contemplate dall' art. 381, chi sarà per impugnare che nel caso nostro non si abbia il concorso della violenza della minaccia di far uso di quelle armi, che seco loro avevano i malfattori? Nel dubitarne andrà d' accordo l' accusa con la difesa, ma solo allora quando riuscirà a questa dimostrare non vera l' elezione di quelle armi, che non si potevano per la loro confermazione celare, quando la difesa avrà dimostrato che di quelle armi non fu fatta delazione. quando avrà annientato il concetto nostro cioè, che quelle armi si eleggessero appunto, perchè non si potevano celare, appunto perchè dalla apparente delazione di quelle ne veniva una minaccia contro le persone dei derubati, si esercitava sul loro animo una violenza. Nell' impugnare il concorso di questa odiosissima circostanza d' accordo con la difesa scenderà l' accusa, ma allora soltanto, che sarà smentito il detto della Olivieri, ma allora soltanto che sarà dimostrato non esser vero che le fosse presentato al petto uno stile, e le fosse addimandato in tuon minaccioso ove il padrone aveva il suo danaro, gli argenti suoi. Allora soltanto l'accusa consentirà alla difesa l' insussistenza di questa gravante qualità, quando verrà dimostrato, che la Olivieri mentì allorchè sotto il vincolo sagrosanto del giuramento asseverò di essere stata legata per le mani, e per i piedi. Allora soltanto l' ac-

cusa adotterà le vedute della difesa, e con lei proclamerà la inesistenza delle violenze, e delle minacce, quando le sarà fatto incontrastabilmente palese che non sussistono le violenze, non le percosse usate con arme sul volto del Rettore Bernardini, quando le sarà dimostrato non esser vero che egli fosse bendato, e strettamente legato per le mani e pei piedi con quelle corde di che è nota la provenienza; non esser vero che per quelle strette legature egli riportasse le già annunziate lesioni. Quando in fine le verrà chiaramente dimostrato che mentirono e a disegno mentirono, e col nefando progetto di trascinar la giustizia in irreparabili aberrazioni, la serva Olivieri, e il Rettor Bernardini; quando le sarà fatto palese che non essi mentirono pur anche tutti quei testimoni che udirono le loro immediate querele; tutti quei testimoni che il Rettore videro sanguinoso, e malconcio, e nel volto, e nelle gambe, e gli si prestarono pronti, ed amorevoli al soccorso; quando sarà dichiarato visionario, mendace il chirurgo Brunini, che al Rettore curò, e risanò le riportate lesioni.

Ma fino a che in processo si avranno le dichiarazioni della Olivieri, e dei Rettore Bernardini convalidate, e confermate, come esse sono, dal vincolo del giuramento, e dal venerabil carrattere del Rev. Parroco, sino a che in processo staranno i deposti di ineccezionati e di ineccezionabili testimoni, sino a che vi saranno e il referto, e l'esame giurato dal Chirurgo Brunini, sino a che vi saranno le rivelazioni di Fabiano tanto in accordo, e in armonia con le pagine processali, l'accusa persisterà nel ritenere, che nell'attentato della Rocca, oltre alle altre qualità gravanti quelle pure si ebbero che sono contemplate dal §. 5 dell'art. 381.

E qui vengono in soccorso dell'accusa le autorità degli scrittori, e delle corti decidenti.

Se si consulta *Chauveau Theor. du cod. pen. tom.* 4 *pag.* 65 egli fa la ricerca che debba intendersi per *violenza* nel senso dell' art. 381 e seguenti, e quale ne debba essere la gravità per divenire un elemento ad aggravare le pena del furto. Le legge secondo *Chauveau* non ha dato alcuna precisa definizione della violenza, ma ha per altro stabilito due Ipotesi, le quali determinano il vero senso della espressione. L' una ipotesi è enunciata dal §. 5 dell' art. 381 che considera come violenza la minaccia per parte dei malfattori di far uso delle loro armi. La quale regola conforme ai motivi, che fissarono la redazione del codice, sebbene sia scritta unicamente nell' art. 381, si estende anche alle disposizioni dei seguenti articoli ove le violenze sono determinate nello stesso senso ed i motivi sono identici. Nella quale opinione lo *Chauveau* si trova d' accordo coi Redattori *del Journal du Palais* i quali rigettano la contraria opinione di *Carnot* nel commento all' art. 382. Secondo essi come può leggersi in una nota alla decisione .... Tom. 15 pag. 999 è inconcepibile che pel disposto dell'art. 381 la minaccia di far uso delle armi aggravi il misfatto, e che questa circostanza divenga nel tempo stesso insignificante di fronte alle disposizioni dell' art. 382. Se il legislatore, dicono essi, non ha parlato di questa circostanza nell'art. 382 la ragione si è perchè aveva già espresso nel §. 5 dell'art. 381, che la minaccia costituiva una violenza. I due art. 381 e 382 secondo la savia opinione di questi scrittori sono tra loro così strettamente legati, che se ne sarebbero potute riunire le disposizioni in un solo articolo. Era dunque inutile il ripetere un assimilazione nel secondo articolo, che già era espressa nel primo. Ed è notabile che l'opinione di *Chauveau*, e dei redattori del giornale appella al caso di una minaccia fatta con bastone levato sul capo del derubato, mentre il caso nostro appella a delle minacce fatte alla Camilla Olivieri con stile al petto, a delle mi-

nacce fatte al Rettore Bernardini con pistola, o terzetta a mano armata di fucili, e di tromboni, tutti strumenti nei quali la qualità di armi è intrinseca, nè vi è bisogno che sia determinata dall' uso che ne sia fatto. L'altra ipotesi che basta secondo *Chauveau* a determinare il vero senso dell' espressione *violenza* usata dall' art. 381, sta nella distinzione fatta negli art. 382 e 385 tra violenze che hanno lasciato delle tracce di ferite e di contusioni, e violenze che non hanno lasciato tracce. Dalla quale distinzione il citato scrittore deduce, che le tracce permanenti di lesione non si richiedono a determinare la *violenza*, quando la legge non lo abbia espressamente richiesto, e che per conseguenza si ha il concorso di quest' estremo anche allora quando non si verifichi a danno della persona dei derubati una incapacità di lavoro personale, una ferita, una lesione. Onde in secondo luogo ne deduce lo *Chauveau*, che per l'applicabilità dell' art. 381 e seguenti, devesi la parola *violenza* intendere nel senso che siano comprese nella medesima tutte quelle vie di fatto che sono dirette contro le persone degli aggrediti, anche quando non sia per derivarne alcun attacco alla sicurezza individuale, anche allora quando gli aggrediti non sieno minacciati di alcun pericolo personale. Così secondo la sua opinione, il ritenere una persona, durante l' esecuzione di un furto, togliergli violentemente una chiave, spogliarlo di un oggetto sono altrettanti atti di violenza, sebbene da questi atti non possa in alcun modo dirsi, manifestata nei malfattori l' intenzione di esporre l' aggredito ad alcun pericolo. È in questo senso che la corte di cassazione nella decisione del 26 Marzo 1813 ivi citata stabilì, che il fatto d'inviluppare l' aggredito con delle coperte, il bendarlo sia per impedirgli di riconoscere i malfattori, sia per impedirgli di gridare al soccorso, costituisce un furto accompagnato dalla gravante qualità di violenza. È in questo

senso che la stessa corte di cassazione nella decis. del 18 Maggio 1810 ritenne la violenza nel fatto di aver posto il coltello alla gola di un uomo per costringerlo ad indicare il sito ove avesse il suo denaro; come in quella del 19 Giugno 1828, dimandare la borsa, o la vita, tenendo il bastone levato sul capo dell' aggredito.

Se la violenza, e la minaccia di far uso delle armi vanno intese in questo senso, a ragione s'insisteva da noi sul concorso di dette gravanti qualità. Imperocchè nel caso nostro si hanno non solo fatti identici, ma senza dubbio più gravi di quelli dei quali si tiene proposito da *Chauveau* e nelle decisioni della corte di cassazione. Le violenze usate a danno del Rettore Bernardini lasciarono sul di lui volto, e nelle di lui gambe delle tracce durevoli, e per qualche giorno permanenti, gli cagionarono in quelle parti del corpo delle ferite non tanto semplici, lo sottoposero ad una malattia di non breve durata. Ma le violenze usate in un furto assumono secondo *Chauveau* un diverso aspetto, quando anzi che essere usate durante l'esecuzione del furto, o per assicurare l'esecuzione del medesimo, lo sieno per assicurare la fuga dei malfattori. Egli cita la decisione della corte di cassazione *del* 18 *Decembre* 1812 che ha stabilito il contrario per contrastarne le massime, ugualmente che per contradire a *Legraverend* che le sostiene. Il *Legraverend* ha riconosciuto i principj ritenuti dalla corte di cassazione collo stabilire che un furto non può commettersi, se non col recarsi al luogo dove la cosa si trova, coll'allontanarsene per consumare il delitto, e nasconderne il risultato. La fuga del ladro essendo una circostanza necessaria, ed elementare del furto, l' uso delle armi per favorirla, è una violenza usata nel furto, o nel tentativo di furto. A questi principj lo *Chauveau* contrappone le disposizioni dell' art. 382 secondo le quali la violenza non può dirsi circostanza aggravante, se non in quanto ajuti, e faciliti

l' esecuzione del furto. E poichè il furto sta nell'apprensione dell' oggetto, gli atti posteriori all' apprensione, o al tentativo non possono considerarsi come atti di esecuzione; il delitto fu commesso senza il loro ajuto, non possono dunque questi atti caratterizzarlo. Chechesia di ciò, quantunque i principj adottati dalla corte di cassazione, e sostenuti dal *Legraverend* siano secondo la nostra opinione adottabili a preferenza delle massime, e dei principj ritenuti da *Chauveau* per la ragione che anche la fuga dei colpevoli sia un atto strettamente aderente al furto, onde gli atti in quella commessi debbano considerarsi come circostanze aggravanti, come mezzi di esecuzione, come mezzi atti a completare l'azione o per lo meno a garantirla, non ci occuperemo oltre di questa questione. Essa è affatto indifferente nel caso nostro come già fu accennato. Le pagine del processo dimostrano che le violenze usate dai malfattori a danno della Olivieri, se se ne eccettuino forse le legature, precedettero l' esecuzione del furto e si posero in essere dai malfattori prima di stendere la mano sugli averi di lei. Tutte le violenze usate a danno del Rettore, le percosse nel volto; il bendarlo, il vincolarlo e stringerlo precederono l'esecuzione del furto.

Dalla quale posizione di fatti, certa, ed incontrastabile, essendo escluso ogni dubbio se quelle violenze, agevolassero, facilitassero cooperassero la esecuzione, anzichè facilitare la fuga dei malfattori a fatto già consumato, ed eseguito, ne discende necessariamente essere nel caso nostro improponibile la questione suscitata da *Chauveau*, e da lui sostenuta a malgrado l'autorità di illustre scrittore, e l'autorità anche più da valutarsi della suprema corte di cassazione. Per questi riflessi fondati sulle disposizioni della legge, convalidati dalle autorità dei tribunali, e degli scrittori, ognuno è per vedere qual sia la convinzione dell' accusa, circa la gravità dell' attentato alla Rocca;

ognuno è per valutare a quali funeste conclusioni sia per discendere.

Circa due ore innanzi allo spuntar del giorno 8 Ottobbre 1840 Gio. Sante Pieri dei monti di Villa e la sua moglie Lucia si portarono alla Chiesa per udire la messa, ed assistere alle altre sacre funzioni di quel giorno festivo. La ragione per la quale così sollecitamente si celebravano i divini uffizi era perchè i paesani avessero tempo bastante per la raccolta dei prodotti delle montagne. Poco appresso all'uscir di casa dei conjugi Pieri, ne uscirono per l' istessa ragione Antonio Pieri, e Metilde Lucchesi respettivamente sorelle, e cognate dei conjugi Pieri, e con essi la coglitrice Cleofe Gabrielli. Per lo spazio di quasi due ore restò quell'abitazione affatto abbandonata, nè i padroni vi ritornarono sino a che non furono le sacre funzioni compiute, lo che avvenne appunto sul sorgere del sole. La Lucia Pieri, sola, e per la prima se ne tornò alla sua abitazione posta in detta sezione luogo detto alla *Chiesa* o al *Botrione*. Il di lei marito erasi per suoi affari trattenuto per via, onde essa fu pure la prima ad accorgersi, che mentre erano in Chiesa, i ladri erano penetrati in casa. Lo indicava palesemente lo stato in che trovava la casa sua paragonato con quello in che era stato lasciato; lo indicava il trovarla aperta, mentre nell' abbandonarla era stata da loro chiusa. Se ne venne quindi la Lucia Pieri incontro al marito spaventata, ed afflitta per annunziargli l' incontrato infortunio, e furono uditi i suoi gridi, e le sue querele da varj dei suoi paesani tra i quali possono numerarsi Pellegrino Angeli e Silvestro Moschini, un Sebastiano Lucchesi ed altri.

Accorse il marito alle grida di lei tanto più pronto in quanto gli sorse nell' animo grave un sospetto, che i ladri avessero avuto in mira d' impadronirsi della somma dei 400 scudi in oro che aveva guadagnati al mestiero di figurista, dal quale era di fresco ritornato. Si acquie-

tarono ben presto i timori per questo lato che fu ritrovata la borsa contenente il danaro nel saccone ove era stata da essi nascosta. Era però facile ad argomentare, che i ladri avessero realmente fatto disegno d' impadronirsi di quel danaro, e si desumeva dal ritrovare il letto sconvolto e messo sossopra. Ma se la borsa del denaro era stata salvata non per questo si aveva nel fatto un mero tentativo di furto. Un vero furto era stato a danno di essi commesso consistente nella sottrazione di alcune poche monete tra le quali una mezza corona inglese contrafatta, alcuni ori, e argenti da donna, una sottana, ed un corsetto di seta color celeste, ed un pajo di pantaloni di panno bleu in buono stato e quasi nuovi, menochè al ginocchio ov' erano un poco danneggiati, e come meglio dall' atto di accusa. Intorno a questo furto si hanno in atti non solo le dichiarazioni dei derubati, e della loro famiglia, ma quelle altresì di varj testimoni loro conpaesani, che ne udirono le immediate lagnanze, che verificarono con essi i guasti commessi. Da queste testimonianze sono altresì giustificate le oneste qualità dei derubati, ed il precedente possesso delle cose mancate, come può riscontrarsi tra gli altri per gli esami di Pasquale Pietro Ricci, dei testimoni già citati ed anche di Pasquale di Pietro Ricci, di Silvestro Guidi ed altri.—

Il furto siccome è chiaro accadde nel tempo delle sacre funzioni, e queste si celebravano per la già accennata ragione prima del far del giorno. Anche qui potrebbero dunque applicarsi gli stessi riflessi per i quali fummo indotti a riconoscere la qualità gravante di tempo notturno nel furto Piccinini. Se non che riguardo a questo furto a danno dei Pieri la circostanza del tempo di notte sebbene congiunta all' altra di locale abitato è di poca influenza, per la ragione che in questo furto si ha il concorso di altra più odiosa.

Chiusa siccome fu lasciata la casa Pieri non vi si potevano i ladri introdurre che con qualche mezzo violento. E questo secondo che vien dimostrato dalle dichiarazioni dei derubati, dai deposti dei testimoni, e dall'accesso giuridico consiste nel valersi di una colonna di legno della lunghezza di quattro braccia e mezzo, con l'ajuto della quale giunsero i ladri ad elevarsi sino ad una finestra della casa Pieri situata sull' aria di mezzogiorno. Alla quale pervenuti introdussero uno scalpello, od altro qualsivoglia istrumento di ferro della stessa specie tra la divisione dei due sportelli di quella finestra, con questo dettero a leva all' interna nottola, e rimossero una stanga che internamente la chiudeva. Che questo fosse il mezzo praticato dai ladri si rilevava da una tacca, o segno, che lo strumento tagliente aveva lasciato nella nottola, da vari segni ed ammaccature nella stanga interna. Dalla finestra resa in tal guisa aperta, come lo dimostra anche il fatto esperimento, penetrarono i ladri nella sala di quella abitazione. Quivi portatisi all'uscio della camera dei conjugi Pieri posta sul lato a levante, alzarono dalla zanna il naso del saliscendi, e traendolo a loro con violenza rimossero il telare del muro ov' era fermato con piccoli chiodi, staccarono la toppa, e fatto uscirne il chiavaccetto dal telare lo resero aperto. Gli oggetti sottratti stavano nella camera dei conjugi Pieri, entro una cassa che la Lucia Pieri aveva pur chiuso a chiave andando alla Chiesa. La cassa fu resa aperta mediante scalpello introdotto tra la cornice, e la fascia nel punto ov' era il bolcionello, e questo fu rimosso, e staccato dando a leva con l'istesso scalpello. Che questo fosse il modo praticato dai ladri lo manifestavano le ammaccature, che furono dal Perito verificate nella cornice, e nella fascia della cassa. Quindi non vi può esser dubbio a ritenere che il furto a danno dei Pieri fu accompagnato dalle gravanti qualità di scalata, e di scassi esterno, ed interno. Se si considerano gli

atti posti in essere dai malfattori apertamente se ne rileva, che i medesimi perfettamente consuonano con quelli nei quali le dette gravanti qualità si fanno consistere per le disposizioni degli art. 395 e seguenti del codice penale.

Se per questi brevi riflessi niun dubbio può sorgere nè in ordine al furto, nè in riguardo alle gravanti qualità dalle quali fu accompagnato, l' indagine che resta a farsi tender dee unicamente a verificare chi di quel furto si rendesse colpevole.

Già fu accennato che la prima idea la quale sorse nell' animo dei derubati quella si fu che l'attentato fosse stato principalmente diretto ad impadronirsi di quei 400 scudi, che Gio. Sante Pieri aveva portati dall'estero. Già fu detto che in quest'idea dovettero i derubati, ed i compaesani loro venir confermati quando ritrovarono sfondata la camera, sfondata la cassa, sconvolto, e messo sossopra il letto fatto custode di quel danaro. E se questo non cadde in potere dei malfattori, dovettero i Pieri ascriverlo a somma loro fortuna, che tutto era stato tentato per impadronirsene, e ad ulteriori tentativi devono i ladri essere stati distolti o per mancanza di tempo o per timore di essere sorpresi, e discoperti.

Or dunque da questa prima idea concepita dai derubati sorge una traccia, che guida tra le tenebre alla discoperta dei malfattori. Nel paese dei Monti di Villa era generalmente noto, che il viaggio del Pieri gli avesse fruttato; si desume dal detto dei testimoni. Era noto più specialmente all'accusato Demetrio Prosperi come si rileva dal detto dei derubati.

Costui nel quale, secondo il detto di tanti testimonj predominante è l' avarizia, immensa la cupidigia dell' altrui, prevalendosi della sua veste di congiunto, aveva visitato Gio. Sante Pieri appena di ritorno al suo paese, e gli aveva chiesto ad imprestito la somma di quaranta scudi. Pretesto del quale egli era solito, giusta il detto

di molti suoi compaesani, far uso allo scopo di verificare l'esistenza del denaro, onde non gettare invano, i colpi che dopo le sue inchieste, continuamente accadevano. Quella somma di denaro gli fu ricusata perchè la Lucia Pieri non volle disfarsene, destinata essendo, come essa diceva, al loro interessi di famiglia. Da questa ricusa venne l'accusato a conoscere in genere l'esistenza del denaro, ed ammesso com'era alla confidenza dei suoi congiunti dovette essergli facile conoscere altresì ove per consueto il denaro da essi si tenesse. Delle quali notizie forse egli non aveva certo bisogno, nè doveva perdersi in indagini tanto minute che potessero nell' animo del Pieri far sorgere dei sospetti. Quelle indagini infatti erano già state istituite dall' altro accusato Gio. Nardi. Onde per la stretta loro relazione, per esser tutti dediti alle stesse malvagie azioni dovevano essere a cognizione di Demetrio i risultamenti delle ricerche fatte dal Nardi. Dal primo esame della Lucia Pieri si rileva che nel Settembre di quello istesso anno l'accusato Nardi era stato alla di lei casa, vi si era per qualche tempo trattenuto, le aveva dimandato qual fosse la di lei camera. E più oltre proseguendo nelle dimande aveva da lei saputo chi tenesse il denaro, ove si tenesse. E poichè nell' animo della Pieri non erano sorti sospetti a quelle strane domande, la Lucia aveva informato il Nardi di tutto, e gli aveva mostrato la cassa. Nè gli aveva taciuto, che in un precedente ritorno suo marito aveva portato quei calzoni di panno, che poi gli furono sottratti. Di che risovvenendosi poi la Lucia a furto commesso, considerato alle male qualità del Nardi fu indotta a spargere sopra di lui i primi sospetti, comprendendovi per altri motivi anche l' accusato Fabiano Bartolomei. I quali sospetti non erano insorti nell' animo della Lucia Pieri per le inchieste di danaro fattole da Demetrio, sia perchè a lei congiunto, sia perchè sempre correva a lui un

buon nome; nè si erano per anco contro lui elevati sospetti. Ma quando si devenne al di lui arresto, quando si sparsero, e si generalizzarono i sospetti, quando all'arresto di lui si congiunsero quelli delle persone con le quali tenevasi in relazione ad onta che i paesani e gli amici lo consigliassero ad abbandonarle, tornarono in mente alla Lucia Pieri le fatte inchieste. Si risovvenne allora, che Demetrio le aveva fatte nel giorno istesso del ritorno del marito, si risovvenne che di soli otto giorni le dimande di Demetrio avevano preceduto l' esecuzione del furto. Se non che si potrebbe a questo proposito obiettare che la reità di Demetrio Prosperi non può, non deve desumersi da dei meri sospetti, e che a dimostrarla si richiedono degli argomenti, e degli indizi concludentissimi. A questo obietto rispondono le pagine processali, ove gli argomenti, ed indizi concludenti non mancano per convalidare i sospetti insorti contro di lui nell' animo della Lucia Pieri, e per dimostrare fondata contro di lui l'imputazione di questo furto. Si vadano considerando gli interrogatorj giuridici dell' accusato Fabiano Bartolomei e là nelle narrazioni di costui sempre sino a questo punto dimostrate conformi alla verità si ritroveranno le conferme fattegli da Demetrio Prosperi, e dall' altro accusato Giuseppe Alessandri in ordine al furto commesso a danno dei coniugi Pieri.

Non si andranno qui da noi ripetendo i già fatti riflessi per prevenire gli obietti che si potessero desumere dalla inverosomiglianza di queste confidenze. Che come inverosimili potrebbero tutto al più presentarsi quando provenissero dal detto di oneste persone, quando partissero dalla bocca di testimoni per qualsivoglia lato ineccezionabili. Ogni inverosomiglianza vien meno quando dalla bocca provengono di un coaccusato. Anzi il riandare i commessi eccessi tra uomini della stessa mala tempra, è pei malfattori un soggetto di orgoglio, un modo d'istigazione

ai men pronti, agli irresoluti. Da queste confidenze adunque rivíene che Demetrio Prosperi, e l'Alessandri narrarono al coaccusato Fabiano, del quale avevano ragione di fidarsi, perchè era stato con essi alla Rocca di aver commesso un furto a danno del Gio. Sante Pieri congiunto in parentela con lo stesso Demetrio.

Ed è anche qui a notarsi la consonanza che passa tra i deposti dei derubati, e le rivelazioni di Fabiano per detto di Demetrio, e di Cabala circa alle cose sottratte, per le quali è facile il persuadersi che da queste rivelazioni vien dimostrato nel tempo stesso il materiale del furto. Ed è pure a notarsi che a Fabiano l'Alessandri, e Demetrio narrarono di non aver potuto ritrovare il denaro di Sante Pieri. Dal che vien dimostrato all'evidenza, che l'attentato era veramente, e principalmente diretto a questo scopo, come ne dubitarono subito i derubati, come se ne convinsero per i guasti operati alla cassa, per lo sconvolgimento in che trovarono e la cassa, e tutta la stanza. Continua Fabiano in proposito del furto Pieri a narrare che per quel furto nacquero dei sospetti sopra di lui, e sopra Barbanera per la ragione che essendo andati insieme a Vitiana per l'acquisto di un giumento furono veduti ad aggirarsi in paese in tempo della prima messa Parrocchiale, e furono trovati a scaldarsi in un metato. Lo che risulta negli atti per i deposti di Agostino Guidi, Pietro Ricci, di Angela Bartolomei e di Maddalena Bracci. Aggiunge Fabiano che per questi sospetti Barbanera fu posto in carcere ove fu visitato da Demetrio Prosperi. Cui essendosi raccomandato perchè facesse eseguire un altro furto a danno dei conjugi Pieri all'effetto di dimostrare che non fosse stato egli l'autore del primo furto da loro sofferto, o almeno far sorgere un dubbio, che da altri potesse essere stato commesso, da Demetrio Prosperi fu fatto eseguire uno sfondo al Pollajo dei già derubati conjugi Pieri. In quel-

l' occasione l' autore dello sfondo che per il detto di Fabiano secondo il narratogli da Demetrio, e dall' Alessandri fu l'istesso Alessandri, sottrasse a danno dei Pieri due galline. Ed anche in ciò la narrativa del Bartolomei trova il suo appoggio nelle pagine processali. Dall' ultimo esame della Lucia Pieri si rileva che otto giorni dopo il furto sopra narrato, essendo Barbanera carcerato, le fu sfondato con uno scalpello l'uscio di una stalla isolata, e le furono portate via due galline. Di quel furto per la tenuità del sofferto danno la derubata non ne mosse querela presso gli agenti pubblici, sebbene in paese con molti andasse lagnandosene.

Se non che anche per le rivelazioni di Fabiano gli atti dei quali si rendette colpevole Demetrio Prosperi in ordine al furto Pieri furono assai diversi da quelli dei quali si rendette colpevole l' Alessandri. Come per ciò che concerne il secondo furto, quello cioè delle galline, Demetrio ordinò lo sfondo del pollajo, ma non l'eseguì o materialmente vi cooperò; così in ordine al primo furto a danno Pieri non cagionò alcun dei guasti nella casa Pieri, di che fu già tenuto proposito, nè per scalata od esterna effrazione s' introdusse in quella abitazione. Egli null'altro fece senonchè guidare l'Alessandri alla casa Pieri in tempo della prima messa Parrocchiale, indicargli la finestra, e gli uscj che doveva sfondare e quindi tornarsene, chè alla materiale esecuzione del misfatto bastava il solo Alessandri. Ma non per questo può venir meno per Demetrio Prosperi l'accusa di essersi reso colpevole di questo furto. Imperocchè se è vero che egli nè s'introducesse nella casa Pieri, nè guastasse, nè danneggiasse le interne porte, e la cassa non è per altro men vero che egli dette le necessarie istruzioni per commettere quel furto, nel quale era egualmente che l'altro suo compagno interessato, com'è a desumersi dalle richieste di danaro fatte da lui medesimo. Dal che ne consegue che sebbene l'autore del furto debba

riscontrarsi nell' Alessandri, Demetrio non può non considerarsi e ritenersi come complice nel furto medesimo. Chè secondo le chiare disposizioni dell'art. 60 del codice penale si rende colpevole di una azione delittuosa non solo colui che materialmente l' eseguisce, ma ben anche colui che somministra all'esecutore i mezzi per commetterla, o per lo meno le necessarie istruzioni per venirne all' esecuzione. Nè qui sarebbe a proporsi la questione se le istruzioni date da Demetrio all'Alessandri del furto Pieri presentassero o no gli estremi dell'art. 60. Per la ragione che quando anche a render punibili le dette istruzioni si richiedessero i doni, e le promesse delle quali si parla in detto articolo, nel fatto si avrebbe assai più che il concorso dei doni, delle promesse. Essendo che i risultati del misfatto si sarebbèro dovuti con ogni verosomiglianza dividere tra il materiale esecutore, e l'istigatore il provocatore a quel misfatto, e che avrebbe date le necessarie istruzioni per commetterlo. Ma in tema d'istruzioni date per commettere un azione delittuosa, a nulla vale che si verifichi, o manchi il concorso di questi doni, e di queste promesse. I doni, e le promesse secondo che osserva anche lo *Chauveau Theor. du cod. penal de la comp. tom.* 1 *pag.* 173 appartengono alla prima parte dell' art. 60 e cioè alla provocazione, mentre la seconda parte di detto articolo comprende un secondo distinto mezzo di complicità. Osserva il sullodato scrittore, la stessa redazione grammaticale dell' art. 60 del codice penale si oppone a riunire gli estremi che appartengono ad una parte dell'articolo all'altra, tanto più che le istruzioni suppongono un progetto determinato con precedente concerto, e quasi dicasi una provocazione anteriore. Quanto all' Alessandri la materiale esecuzione per parte sua del furto commesso a danno dei Pieri trova negli atti un concludentissimo argomento. Nel fondo della cassa sfondata dalla quale furono tolti gli oggetti superiormente

accennati fu ritrovata un'immagine della Vergine del Buon Consiglio con una laude a stampa. Di questo fatto ne costa per i deposti di Gio. Sante, e Lucia Pieri, e per gli esami di Sebastiano, e Matilde Lucchesi, e di vari altri testimoni fra i quali figura l'Angela Mielloj cognata dell' accusato Fabiano Bartolomei. Questa immagine perchè non spettante ad alcuno dei derubati e per la prima volta da essi veduta, fu ritenuto essere stata smarrita dai malfattori nell' atto che commettevano il furto. Fu quindi dai derubati posta in potere dei R. Carabinieri per i quali pervenne poscia in giustizia. Or questa immagine è stata dall' accusato Fabiano Bartolomei riconosciuta per appartenente all' altro accusato Alessandri. Ma costui non ha riconosciuto per sua quell'immagine, ha invece sostenuto non averne giammai ritenuto di simili. Non averla quindi perduta, nè potuta perdere o al furto Pieri, o in qualsivoglia altro sito, o a qualunque altro dei misfatti a lui imputati. Poichè se qualcuno lo imputava di aver commesso quel furto e di averla colà perduta, o doveva avercela perduta lo stesso suo delatore od altri dal quale fosse stato quel furto veramente commesso. Nelle quali asserzioni si vede dall'Alessandri mantenuto il sistema in comune concertato di negar tutto, nel tempo stesso che cerca di porre in diffidenza le rivelazioni di Fabiano, di quel coinquisito, da cui il concertato sistema di difesa è stato abbandonato. Per altro non poteva egli impugnare nei suoi interrogatorj la consuetudine che aveva di seco portar delle immagini di devozione. Dal che le rivelazioni di Fabiano da lui diffidate prendon consistenza, perchè Fabiano pure teneva proposito di questa consuetudine dell' Alessandri. Anzi secondo Fabiano questa pratica dell'Alessandri aveva uno scopo maliziosissimo, ed era quello di potersi sottrarre più facilmente dalle mani di quei pubblici agenti, che poco lo avessero avuto in pratica ove per avventura vi

fosse caduto. Perchè dal possesso di quelle immagini sarebbero stati distrutti i sospetti contro di lui, gliene sarebbe anzi venuta l'opinione di onesta, e religiosa persona. Ecco la ragione perchè ne andava sempre provveduto: precisamente come andava provveduto di altri oggetti per farsi credere contrabandiere ed esser meno dai paesani guardato. Ciò che pone il colmo alla dimostrazione della reità dell'Alessandri, quando le rivelazioni di Fabiano sieno considerate nel loro vero aspetto, sono le lagnanze che andava facendo lo stesso accusato Alessandri intorno allo smarrimento di quell'immagine, tacciando sè stesso di male accorto, ed imprudente. Egli infatti diceva a Fabiano, secondo che questi ha narrato nei suoi costituti — *non ne faccio una di buone* — E quindi gli dimandava se di quell' immagine perduta avesse inteso a dir niente. Preparavasi dunque l'Alessandri sin d'allora ad allegare la sua scusa nel caso che l' incolpazione si fosse diretta contro di lui. La sua difesa con ogni verosomiglianza era quell'istessa, che di poi fu da lui dedotta, d'impugnare cioè lo smarrimento, di non riconoscere quell' immagine. Ma da queste lamentanze che così strettamente si collegano con l' avvenimento, dalle indagini che faceva per conoscere se quello smarrimento si era divulgato non altro può trarsene se non che l' Alessandri era stato uno degli autori del furto. Si convenga pure che tutto in sostanza si vada a risolvere nelle rivelazioni di Fabiano; ma quando la sincerità, la verità di queste rivelazioni è palese in tutti i fatti nei quali egli prese una parte attiva, non v' ha ragione da poter dubitare della sincerità, e verità delle rivelazioni medesime, per questo perchè cadono su dei fatti ai quali fu straneo il rivelatore, per questo perchè cadono su dei fatti venuti a sua cognizione per delle possibili, verosimili, probabili confidenze usategli dagli autori dei fatti medesimi, suoi amici, suoi confidenti e con lui strettamente per delitto collegati.

In mente nostra anche ad onta del poco numero degli argomenti, ed indizi contro i due accusati relativamente al furto Pieri, ad onta che tutti siano sorti molto tempo dopo la esecuzione del misfatto, sono però questi argomenti ed indizi di tal concludenza, portano in noi tal intima convinzione che ben lungi dall' abbandonar l' accusa contro i due prevenuti Prosperi, e Alessandri abbiamo creduto nell' interesse della punitrice giustizia dovervi insistere. Se le rivelazioni di Fabiano infatti saranno considerate di fronte a tutti gli avvenimenti di questa processura, di fronte alla qualità degli accusati, di fronte al progettato sistema di difesa tenuto fermo dai più, abbandonato soltanto dal minor numero, di fronte alla stretta amicizia, ed intrinsichezza tra l' Alessandri, Demetrio e la famiglia di lui, quella convinzione che è scesa nell' animo nostro scenderà pure nell' animo dei magistrati ed essi pure ravviseranno la reità dei due imputati del furto Pieri.

Sono anzi queste le stesse ragioni che c' inducono a non desistere, ma al contrario a mantener ferma l' accusa relativa al tentativo di furto alla Chiesa parrocchiale di Limano, accusa che è principalmente diretta contro gli accusati Alessandri, e Giovanni Nardi.

Anche quest' accusa si fonda sulle rivelazioni emesse in atti da Fabiano Bartolomei. Secondo che costui narra più volte il Nardi gli aveva narrato che a quella Chiesa si osservava la costumanza di esporre nelle feste di Natale, e per le altre solennità dell'anno una lampada d'argento. In ordine a questa costumanza il detto di Fabiano si trova subito d' accordo con le deposizioni dei paesani di Limano, tra i quali possono accennarsi M. Domenica Domenici, Gio. Licci, Paulino Lucchesi, Martino Danesi dai quali testimoni si rileva altresì, che il valore di questa lampada ascendeva oltre agli scudi cento. Dai discorsi tenutigli dal Nardi per quella lampada, Fabiano facilmente

comprese, che l'intenzione di lui fosse quella di sottrarla. Anzi i discorsi del Nardi sembra che fossero altrettante istigazioni, e provocazioni, che egli dirigeva a Fabiano nell'animo di averlo compagno in quella perversa operazione. Indi il Nardi secondo il dir di Fabiano non gliene tenne più proposito sia perchè non lo ritrovasse deciso a volerlo secondare, sia perchè non lo riputasse capace ad eseguirla, o per qualsivoglia altra ragione. Ma postosi invece in concerto con l' accusato Alessandri tentarono quel furto. Nel loro intento peraltro non riuscirono, non già perchè essi volontariamente ne desistessero, o spaventati da opra sì nefanda se ne astenessero. Non già perchè dimenticassero alcuno tra quegli atti che potevano condurli ad ottenere lo scopo loro, la sottrazione di quella lampada; ma solo perchè il R. Parroco di Limano, e l' operaro di quella Chiesa desistettero per quell' unica volta dalla sempre osservata costumanza, che già accennammo, e tennero racchiusa la lampada. Onde la medesima fu quasi miracolosamente salvata dai rapaci desiderj dei due accusati. Dall' eseguito tentativo tenne proposito con Fabiano prima il Nardi, gliene parlò dopo anche l' Alessandri, ed ambedue si mostrarono dispiacenti per aver gettato invano le loro fatiche per non aver ritrovata in Chiesa la lampada.

Lo sfondo alla Chiesa parocchiale di Limano secondo che continua a narrare Fabiano, fu operato da Giovanni Nardi, col mezzo di un suo grosso scalpello, del quale egli si valeva per esercitare il suo mestiere di fallegname. Ed era quel grosso scalpello che il Nardi era solito portare a tutti i furti, ed era quel grosso scalpello che il Nardi solea tenere presso Demetrio Prosperi ove spesso lavorava, ove più spesso con questo pretesto si trovava, e che lo stesso Demetrio Prosperi custodiva e teneva ad ogni vista celato.

Quando il Nardi narrò a Fabiano il tentativo commesso da lui, e dall'Alessandri alla Parocchiale di Limano, non gli nascose pur anco, che già era munito di passaporto per recarsi in Corsica, e che dallo stato si allontanò, benchè ammogliato con una donna per la relazione della quale molte dicerie si erano sparse contro di loro, varie misure erano state contro entrambi adottate. Ed ecco comparire nelle pagine processali le dichiarazioni di questa femmina a confermare le rivelazioni di Fabiano. Dal detto di lei si rileva, che nella mattina, la quale tenne immediatamente dietro al tentativo di che si ragiona, nella mattina cioè del 26 Decembre 1840 il Nardi l'andò a prendere in una casa a Fornoli, seco la condusse a Lucca, ove con lei si trattenne per due giorni. E qui il racconto della Testimone Martina Angeli Domenici si trova sostenuto dalle dichiarazioni emesse da un Filippo Francesconi, per la ragione che costui ha convenuto di essere quel vecchio amico del Nardi per relazione contratta tra loro nell'interno delle Carceri, secondo il detto dell' Angeli, di pallido colore, di poca barba e di mestiero sartore. Il quale fu con essi alla taverna con l'accusato Nardi, ebbe sopra una piazza di questa città un colloquio, che si prolungò secondo il detto della testimone per circa quattr'ore. Di qual genere si fosse questo colloquio così prolungato, dal quale si tenne lontana l' amica, in che si diffidò persino di lei è facile immaginarlo ragionando sulle morali qualità dei due che insiem favellavano. Non poteva quel colloquio cadere che su dei progetti di misfatto, e verosimilmente su quelli che nei successivi anni si verificarono. Passarono quindi l' accusato Nardi, e la testimone Angeli a Livorno ove dovettero trattenersi circa venti giorni per una malattia sopraggiunta alla Martina durante la quale l'accusato le somministrò dei denari, e provvide a quanto era necessario pel di lei mantenimento. Nel corso della

malattia l'accusato Nardi tornò a Lucca sul pretesto di una dimenticanza. E per detto del già citato Francesconi non contradetto dallo stesso Nardi nei suoi interrogatorj che meritano di esser consultati, perchè vi si legge, che i sospetti contro di lui elevatisi pel tentativo a Limano gli furono fatti palesi soltanto a Livorno, è noto che l'accusato fu alla casa del Francesconi, e voleva seco condurlo in Corsica. Il passaggio in quell'isola sarebbe stato il desiderio della Martina Angeli, mentre al contrario, l'accusato cambiato progetto sul conto di lei, vi sarebbe più volontieri andato a solo. A lei andava insinuando, che si collocasse come domestica in Livorno in una ricca casa. Ed a ciò vivamente la istigava per potere eseguire un furto vistoso e coi risultati di quello vivere insieme passando il mare. Ma dal recarsi in Corsica, e da ogni altro sinistro progetto furono entrambi impediti. Le misure contro di essi adottate li posero in mano della forza, e dal Gran Ducato furono ricondotti in questo stato. L'inquisito che per la sua relazione con la testimone, sì potenti istigazioni esercitava sull'animo di lei, e chi sà quante maggiori ne avrebbe potute esercitare se la scandalosa tresca si fosse prolungata, non doveva secondo la Martina Angeli essere imbarazzato nel furto della Rocca. La testimone l'arguiva dice, dal suo contegno franco, e leale, lo deduceva dai discorsi che teneva quando gli si parlava di quel fatto, quando gli si annunziavano i sospetti, e le voci che contro di lui correvano. Per altro non solo egli era, siccome fu dimostrato, uno degli autori di quel gravissimo attentato, ma anche in ordine al tentativo a Limano, si avevano contro di lui, oltre alle rivelazioni di Fabiano altri risultamenti. Contro di lui infatti forse si fe' viva, e si mantenne la generale incolpazione nel paese di Limano. Anzi stando al detto di Martino Danesi, per la festa di S. Martino titolare della Chiesa, e così in epoca assai prossima all'attentato, il Nardi fu veduto ad osservare

minutamente, e con molto interesse o come dice il testimone, *stranulare* la lampada di argento. Nel giorno istesso di Natale del 1840 fu più volte incontrato nel paese di Limano come ne fanno fede M. Domenica Bacci, e Teresa Nerici. Anzi quest'ultima testimone fa fede di avere incontrato tra le ore undici, e la mezza notte due persone dirette verso la porta principale della Chiesa, le quali cambiarono di cammino, perchè la testimone fece del rumore nel chiuder l' uscio della sua casa.

Il tentativo della Chiesa di Limano avvenne appunto in quella notte dell' 25-26 Decembre dell' anno 1840. Il testimone Giovanni Licci narra che tra l' una e le due ore dopo la mezza notte udì, egualmente che l'altro testimone Martino Danesi vari colpi verso la chiesa Parrocchiale, ed anche il cadere di una tavola. Non si elevarono in mente loro sospetti per la ragione che nei metati facevansi dei rumori in quella stagione. Il testimone Danesi narra di più che aprendo la Chiesa nella mattina dei 26 ne trovò sfondata la porta principale. Quello sfondo, ed il modo con che fu operato valgono come argomento di reità a carico dell' accusato Giovanni Nardi. Per la ragione che secondo le osservazioni fatte dai testimoni quello sfondo si presentava operato lavorando con la sinistra mano. Ed era noto, che l'accusato Nardi con quella mano principalmente lavorava nel suo mestiere di fallegname. Questa circostanza è stata contradetta dalla testimone Martina Angeli. Ma se bene si vada considerando al di lei deposto anzichè trovarvi una contradizione al detto degli altri vi si trova invece una conferma. Perchè dal deposto della Martina si rileva, che l' accusato Nardi più facilmente si vale della manca, che della destra mano sia per lavorare, sia per qualsivoglia altra operazione.

I guasti operati alla porta principale della Chiesa di Limano per le osservazioni fatte dai testimoni Giovanni Zonzi, Raffaele Bacci, e Tobia Cecchini erano i seguenti.

Allo specchio inferiore dello sporto sinistro era stata tolta una tavola che ne formava la metà. La qual tavola essendo incollata da un lato con altra tavola, e dal lato destro, egualmente che dal superiore ed inferiore inchiodata nella mezza pialla, anche questa era stata in parte rotta, e guastata. Questi guasti, queste degradazioni erano state eseguite dall' esterno come era dato di rilevare da undici ammaccature, che i testimoni sovra indicati verificarono prodotte esternamente da scalpello da taglio. Per la remozione di quella tavola così violentemente staccata si formò in quella porta una buca, che dava facile accesso a qualsivoglia individuo di statura vantaggiosa, e di giusta corporatura.

In questi guasti visibilmente si riscontrano i termini nella concorrenza dei quali l' art. 395 del cod. penale riconosce lo scasso esterno. In guasti anche di minor conto di quel che siano quelli verificati alla Chiesa di Limano, ha sempre la R. Rota ritenuto la gravante qualità di scasso. La provata esistenza della quale posta a confronto con la dimostrata intenzione che avevano i malfattori di sottrarre la lampada di quella Chiesa, costituiscono un tentativo di furto sacrilego punibile a termini del R. decreto 10 Gennajo 1818. Niun dubbio potrebbe ammettersi per la qualità di sacro in riguardo al luogo, che sicuramente è sacra la Chiesa di Limano. Come ugualmente niuna questione potrebbe proporsi in ordine all' oggetto che si voleva sottrarre. Per la ragione che quella lampada era un oggetto destinato all' uso, ed ornamento della Chiesa, era un oggetto inserviente al servizio del culto divino, per le stesse massime e principj che furono sanzionati da questo e dal supremo Tribunale di giustizia nella decis. del 14 agosto e 3 settembre 1832.

Un obietto potrebbe forse venir proposto in ordine al tentativo di furto di che si ragiona tendente a dichiarare inapplicabili al medesimo le disposizioni del patrio de-

creto inquantochè abbia preso espressamente di mira i furti consumati, e sembri aver dimenticati i furti semplicemente tentati.

Ma quest' obbietto sarebbe privo d' ogni legal fondamento.

Se la legge patria non ha espressamente contemplato che i casi più gravi, quelli portati ad esecuzione, non ha, nè può certamente aver dimenticato, o considerati come non punibili i fatti come questi di che si ragiona di minor conto, di minor gravità, ma solo perchè per mera accidentalità contro la volontà dei malviventi, la consumazione del furto non fu ottenuta. Nè solo questi che sono come quelli del tentativo in questione, atti prossimi alla consumazione del misfatto, ma anche quelli più remoti nella scala degli atti che costituiscono il tentativo di misfatto potevano cadere, nè certamente caddero in dimenticanza. Per la ragione che anche in questi, come nei fatti consumati, sta una irriverenza, un oltraggio inverso quei luoghi. inverso quelle cose per riguardo a cui la patria legge ritrovò un vuoto nella penale legislazione in vigore. Partendo anzi da questa idea di vuoto, espressamente annunziata nella legge patria, e che il legislatore col decreto del 1818 si prefisse colmare, come leggesi in uno dei considerandi di quel decreto, è manifesto che l' intenzione del legislatore fu quella di ampliare, ed estendere le disposizioni del codice penale. Quindi le disposizioni dell' art. 2 del codice per le quali i tentativi si equiparano ai misfatti consumati devono estendersi anche ai casi contemplati dal decreto del 1818. Quando dunque gli estremi di quest' art. 2 concorrano nei casi previsti dalla legge patria, quando i malfattori abbiano anche in tema di furti sacrileghi manifestato la loro intenzione con atti esterni, e con un principio di esecuzione e dal compierla siano stati impediti per mera accidentalità, e contro la loro volontà devono esser pùniti come se il furto

sacrilego avessero consumato. Quindi in ordine all'avvenuto alla Chiesa di Limano poichè gli atti furono gravi, e manifesti, poichè in essi stava certamente il principio di esecuzione di un' azione delittuosa, poichè quella lampada su cui caddero i disegni dei malfattori non era in Chiesa per mera accidentalità, all'insaputa di essi, contro la loro volontà, non altra indagine deve farsi, non altra questione a risolversi se non che qual fosse l'intenzione nell'eseguire quello sfondo, nel formare quella buca. E quando si escluda ogn'altra idea di guasto di degradazione commessi o per irriverenza, o per qualsivoglia altro motivo, quando si debba per necessità scendere nella convinzione che lo sfondo fu eseguito per sottrarre la lampada, non altro si può, non altro si deve ritenere se non che sia provato un tentativo di furto, mancata la consumazione per mera accidentalità, anzi contro il fermo, il deciso volere dei malintenzionati.

In tema di tentativo di misfatto tutto dee misurarsi, e valutarsi di fronte alla volontà dei malfattori, quando questa intenzione è palese. Quando questa intenzione non lascia luogo a dubbio ad incertezza sul fine a che tende non può esservi esitanza a ritenere il tentativo, a discendere all' applicazione della legge. Secondo una osservazione del Romagnosi nella Genesi del Diritto Penale, le qualificazioni non possono esser considerate in altro modo se non come modi di esecuzione, e questi modi manifestano la qualità della parte morale che dette causa al delitto. A questi principj ritornano le osservazioni fatte dai redattori del *Journal du Palais* in una nota alla decisione della corte di cassazione del 23 Settembre 1825. I fatti materiali che costituiscono le qualità gravanti di un delitto, vanno secondo essi considerate nell'intenzione, che mosse i delinquenti a commetterle. Deve dunque nel caso nostro valutarsi la ragione, onde i prevenuti si mossero a sfondare la porta della Chiesa di

Limano, ad introdursi per la eseguita comoda apertura. Se non altro li spinse, che la voglia di appropriarsi quella lampada, che non trovarono, è chiaro che si resero autori di un tentativo di furto sacrilego egualmente punibile che se fosse stato eseguito, e consumato. Di fronte ad imputati di mala fama in tema di furti eguale a quella dei due accusati, ma di fronte ad atti, forse men chiari men decisi per determinare l' intenzione, che non siano quelli dei quali si ragiona, la Regia Rota, ed il supremo Tribunale di Giustizia hanno sempre ritenuto il tentativo di misfatto. Vedansi le Decisioni degli 8 Novembre e 12 Decembre 1831 del 26 Gennajo, e 20 Febbrajo 1841. Eguale sarà dunque la Decisione della R. Rota Criminale in ordine a questo tentativo di Limano contro gli accusati Nardi, e Alessandri in mala fama per furti, a nessuno secondi, e che allo sfondo della porta della Chiesa di Limano unirono la introduzione per quella. Cosicchè ad essi null' altro rimaneva a fare se non che staccare, ed asportare la lampada, se al consueto sito era collocata. Ed era la sottrazione di questa lampada il vero, l' unico scopo al quale tendevano. Lo faceva manifesto l' avere eletto all' esecuzione dello sfondo quella notte, nella quale doveva la lampada essere in Chiesa; lo faceva manifesto non aver tentato altri furti, che pur si potevano in quella Chiesa, o nei luoghi adiacenti commettere, indispettiti delle frustrate speranze; lo facevano in fine manifesto le querele mosse dai due accusati per non avere ritrovato quella lampada.

Sull' incominciare dell' anno 1842 una Teresa Giambastiani di Vorno giaceva gravemente inferma, ed in prossimo pericolo della propria esistenza. Dimorava costei sul confine tra la suindicata sezione, alla quale apparteneva, e la sezione della Badia di Cantignano. Si trovava per conseguenza la Giambastiani più prossima a quest'ultima Chiesa Parrocchiale, di quel che alla pro-

pria cura non fosse. In ragione di questa maggior vicinanza il Rettore della Badia, il Rev. Lorenzo Papeschi nulla valutando i disagj, nulla curando la sua età già molto inoltrata, disprezzando il rigore della stagione che correva, guidato solo da quel santo zelo, da quella religiosa carità, che sì eminentemente lo distinguono, in tempo di notte aveva apprestato a quell' infelice i conforti della religione. Alcuni malfattori che riseppero il parroco della Badia esser secondo l'usato accorso di notte a sollievo di quella inferma, disegnarono di trarne profitto per l' esecuzione dei nefandi loro disegni. Ad essi era noto quanto fosse ad onta del peso degli anni pronto l'accorrere del R. Papeschi: non si presentarono dunque, nè potevano presentarsi ostacoli per compierli. La malattia della Giambastiani anzichè affievolirsi, accresceva, non vi era mezzo migliore per introdursi di notte tempo in canonica. Se quelle porte con facilità sempre si aprivano a chi di giorno e di notte chiedeva l' opra del Parroco a pro della languente umanità, quelle porte anche per essi si sarebbero con egual facilità dischiuse quando avessero i loro disegni velati di questo santo pretesto. La sera del 18 Febbrajo di quell'anno, il Rettor Papeschi era in Canonica unitamente alla sua domestica Caterina Vannucci anch' essa come il Rettore più che settuagenaria. Era con loro il sacerdote Giuseppe Giusti, che si trattenne a veglia fino all' un' ora di notte. Quando si allontanò dalla Canonica per andare alla sua abitazione, quell' ora gli suonò sul piazzale di Badia. Per circa mezz' ora dopo il dipartirsi dei Giusti restarono soli in Canonica il Rettore, e la serva Vannucci. Recitavano le preghiere della sera entro una piccola stanza prossima alla cucina. Ad ambedue le stanze dà accesso un piccolo uscio a terrestre dal lato di levante nell' interno della chiusa, dalla quale è circondata la canonica. Furono ad un tratto riscossi da una voce in apparenza lamentevole presso quell' uscio, e che si espres-

se — *presto, presto sig. Rettore sta male Teresa Giambastiani.* A qnella voce che lo richiamava all'esercizio di caritatevoli, e religiosi nffici fu pronto a sorgere il Rev. Papeschi; era la voce dell'afflitto tanto accetta al suo cuore. Come lui ed anche forse maggiormente fu pronta la fantesca: in un istante aprì l'uscio. Ma invece dell'nomo desolato, che piange chiedendo pronti i soccorsi della religione pel moribondo amico o congiunto si presentarono varie persone mascherate, e bendate, e che per ciò solo avevano l'aspetto di masnadieri. Spaventata si fece indietro la Vannucci, ed ebbe appena tempo di dire al Rettore che in cucina si calzava — *Sig. Rettore ci siamo.* Due tra quei malfattori la legarono, la bendarono, e la condussero in altra stanza. Altri si gettarono sul Rettore, il quale tentò fuggire, ma dovette cedere perchè minacciato con stiletto: nel cercare di allontanarsi quell'arme, fu ferito leggermente nella mano sinistra, e per la violenza usata nell'afferrarlo riportò una indolitura al braccio destro, che per qnalche giorno non potè liberamente articolare. Il Rettore Papeschi fu pur egli bendato, anche a lui si avvinsero come alla serva le mani. Ambidue furono lasciati in cucina a guardia di due tra i malfattori. Gli altri che erano saliti per un interna scala al piano superiore avendo trovato chiusa la camera del Rettore ne addimandarono la chiave. Non essendo riusciti a trovarla, discesero e ne fecero nuova richiesta al Papeschi. Non aderirono alla sua domanda di essere sciolto, e sbendato, ma tal qual era lo condussero al piano superiore: ove aperta con la chiave da lui indicata la sua stanza seco loro lo tennero. Invitato a indicare il suo denaro, il Rettore accennò in prima 36 scudi che avea entro una borsa di seta. I malfattori non si contentarono di questa dichiarazione, non credettero che questo fosse il solo denaro, che egli possedeva. A mano armata di pistola lo minacciarono di morte, onde egli dovette tutto

palesare. Intanto che questo accadeva al piano superiore, la Caterina Vannucci era rimasta in cucina sempre guardata da' due aggressori già indicati. Uno di essi le teneva una mano nel collo, l' altra aveva armata di stile e le diceva — *Se vuoi morire parla* — Poi l' uno e l' altro le dissero — *o i quattrini, o la morte* — Da essi scortata andò al piano superiore, dovette indicar la sua cassetta, che i malfattori aprirono, e frugarono.

A danno della Vannucci i masnadieri sottrassero un solo anello formato di quattro ricordini insiem legati da quattro piccole piastre esse pure d' oro. A danno del Papeschi sottrassero oltre i 36 scudi sovraindicati, una borsa di seta color cremesi, lavorata a maglia con piccole nappe di seta dello stesso colore. Sottrassero pure nella stanza del Rettore con la sacchetta bianca di tela, che li conteneva 34 o 35 scudi, che erano della Vannucci. Sottrassero 240 scudi di pertinenza del Rettore insieme alla pezzola usata che li conteneva, pezzola che era nel fondo di color celeste cupo a quadrucci e liste rossicce e turchine: quaranta francesconi spettanti a un ex religioso Celli, ed altro denaro delle compagnie o risultato dalla colletta detta della *crociata*, cosicchè il danaro rubato ascendeva nella sua totalità a circa scudi cinquecento. Sottrassero pure altri oggetti tra i quali un orologio d'oro con suo cordoncino di seta, e sigillo d'argento senza iscrizione alcuna. Un altro a due casse, una di argento e l' altra di sagrì, una pistola lunga circa un terzo di braccio, un pajo di fibbie di argento, ed altri oggetti descritti nell' atto di accusa.

L' esistenza del fatto in genere è luminosamente provata in processo per le dichiarazioni dei derubati, dal deposto di molti compaesani.

Dai loro esami si rileva, che essendo accorsi alla Canonica, quando alla serva riuscì di svincolarsi e gridare *ai Ladri*, udirono le immediate querele della Vannucci,

e del Papeschi concernente l' allor sofferta aggressione, e i danni ad essi cagionati, dei quali si convinsero per le oneste qualità dei querelanti, e perchè le narrazioni erano accompagnate da tale spavento, e confusione, che non potevano lasciare ombra di dubbio anche nei men creduli. A ciò si aggiunge che quei testimoni, i primi accorsi, trovarono il Rettore Papeschi legato per le mani, e pei piedi; che egli in paese aveva generale opinione di uomo facoltoso, ed era da tutti rispettato, ed amato. Ed in fine che molti gli avevano veduto gli oggetti della sottrazione dei quali si lamentava.

Senza più occuparci adunque dell' ingenere di un fatto per sè stesso notorio, vengasi alla dimostrazione delle gravanti qualità dalle quali è accompagnato.

Secondo il concetto dell' accusa, la prima tra le gravanti qualità del furto di Badia, quella si è di essere stato commesso in tempo di notte. Questo concetto si fonda sulle dichiarazioni dei derubati, e del Rev. Giuseppe Giusti secondo le quali fino a che questi fu in Canonica niuno dei malfattori vi si introdusse. E poichè al Giusti l'un'ora di notte suonò sul Piazzale, e l' introduzione dei malfattori avvenne circa mezz'ora dopo il suo dipartire, la circostanza del tempo notturno non si può porre in contrasto. Tengasi per ferma la benigna teorica del Voet, e si adottino i principj stabiliti nella Decisione della Corte Regia di Nimes del 7 Marzo 1829; anzi insistendo sui principj stabiliti da detta Decisione, la qualità gravante del tempo di notte nel furto della Badia palesemente si manifesta. L' introduzione dei malfattori non avvenne circa l' un' ora di notte, quando il durare del vespertino crepuscolo si sarebbe potuto forse ritenere, esso avvenne circa mezz' ora dopo l' un' ora di notte, quando il durare del crepuscolo non si poteva più ammettere senza andar contro ai principj della Decisione succitata, quando l' ora era sicuramente notturna. Altri

fatti per altro sono a considerarsi, che sempre più convalidano la gravante qualità. Dal deposto dei testimoni succitati si rileva che le grida della Vannucci si udirono tra le ore otto, e mezzo, e le ore nove; dal detto della Vannucci, e del Rettore si ha che i ladri si trattennero in Canonica, e le loro operazioni compirono nel periodo di circa un' ora, e mezzo. Or se è vero che il furto dicesi veramente consumato, e compiuto, quando segue l' atto di materiale asportazione, ognuno è per vedere, che a quell' ora appunto accadde la vera, la materiale asportazione del denaro, e degli altri oggetti di pertinenza del Rettore, e della serva, che a quell' ora potè dirsi il furto veramente consumato. Alla qual'ora non si può applicare alcuna benigna interpetrazione; quell'ora è sicuramente tempo di notte nella stagione in che il furto avvenne. A queste considerazioni l' accusa discende solo pel caso, che un qualche dubbio potesse sorgere sulla prima ora d' introduzione. È per questo solo caso che intende d' insistere sull' ora della consumazione del misfatto, sull' ora in che i malfattori uscirono di Canonica a furto consumato per indurne, che per lo meno allora si aveva il concorso del tempo di notte. La tesi per altro su cui insiste l' accusa si è quella che anche all' ora d' introduzione debbasi applicare la disposizione della legge, e considerarla come gravante qualità. E ciò perchè niuna benigna interpetrazione si può estendere anche a quell' ora per escluderne il tempo di notte, e per qualunque sistema si adotti, in quell'ora di necessità bisogna conoscere il tempo di notte.

Se questa qualità pei suindicati brevi riflessi divien manifesta, assai più chiara è l' altra che nella disposizione della legge va sempre di pari passo e d' accordo col tempo di notte, e ad essa riunita aggrava il delitto, e la pena l' esser cioè il furto stato commesso in locale abitato. Questa risulta dal fatto che la Caterina Van-

nucci, e il Rettore Papeschi furono aggrediti, e derubati nell' interno della Canonica in che dimoravano, risulta dal detto dei testimoni, che ad una voce fan fede, che quella Canonica era da essi abitata. Quantunque quella dimora sia annessa, dipendente, e formi un tutto, un insieme colla Chiesa Parrocchiale di Badia, da ciò solo non può indursene nel furto la gravante qualità di sacrilegio, perchè gli oggetti sovra i quali il furto si consumò erano di particolare spettanza del Rettore, e della serva, nè in guisa alcuna erano destinati al culto.

Seguitando il concetto espresso nel libello di accusa il furto di Badia fu accompagnato da quella gravante qualità che giusta le disposizioni del codice si fa consistere nel concorso, nell'unione di più persone. La unione di persone come fu accennato sino in principio risulta dal detto del Rettore, e della Vannucci. Costei appena ebbe aperto l' uscio fu aggredita da due malviventi, altri due aggredirono il Rettore. E sebbene essi perchè spaventati, e confusi alla subitanea aggressione, e quel che più importa sull'istante bendati, non fossero in grado di determinare il vero numero degli aggressori, dall'insieme delle cose, dal ciampeggiare, da tutti i movimenti, e dalle voci che udirono compresero che più fossero di quelli che erano da loro stati veduti. I deposti dei testimoni sono in perfetta consonanza col detto dei derubati; nè apparisce che sia nelle immediate querele, sia nei discorsi che tennero in appresso il Rettore, e la serva giammai potessero determinare il preciso numero delle persone dalle quali furono aggrediti. Precisandolo l' accusa per quanto erale consentito ritenne i detenuti Giovanni Nardi, Demetrio Prosperi, e Fabiano Bartolomei come parte del numero di coloro dai quali il Rettore Papeschi e la Vannucci furono violentemente aggrediti, e derubati.

Entrando adunque nell' indagine speciale, la quale nel tempo stesso vale per dimostrazione di una odiosa qua-

lità del misfatto vien fatto all' accusa di riscontrare in proposito del furto di Badia quei medesimi resultamenti che dovette riscontrare per altri misfatti. Anche pel furto di Badia l' accusa ritrova dal lato di alcuni tra gli accusati delle ostinate negative, mentre dal lato di altri ritrova delle confessioni, e delle rivelazioni che non solo ricadono sul confitente, ma vanno a piombare anche su coloro che impugnarono. Quindi l' accusa anche in riguardo a questo furto si trova nella necessità di dover valutare qual fede debbasi concedere a quei che negano, e la loro innocenza proclamano, o se invece debbasi credere a chi confessa l' altrui, e la propria reità.

Il primo a negare di aver cooperato al furto di Badia è l' accusato Giovanni Nardi. Nel suo primo interrogatorio ha detto di non essere mai stato nè alla Badia, nè a Vorno. Per uscire dal suo paese di giorno, perchè era sorvegliato, gli era necessaria la licenza, e di notte per quell'istesso motivo non gli era neppur permesso di uscire di casa. In altro interrogatorio si è mostrato meravigliato di essere stato imputato come uno degli autori del furto della Badia. Ed in fine rispondendo alle contestazioni, e per questo e per altri misfatti, continuando a negare diceva, *che sarebbe stato necessario, che per sua difesa appuntasse tutti i giorni, tutti i movimenti, ed andamenti suoi, e fosse una bibblioteca ambulante*. Poi perchè conosceva quanto gravi, e pesanti fossero le contestazioni alle quali andava soggetto gli uscivano suo malgrado dalle labbra quelle significanti espressioni che — *cercare di giustificare i fatti che allegava a sua discolpa era l' istesso che cercare un sasso in mare.* —

L' altro che negava la sua cooperazione nell' attentato della Badia era l' accusato Demetrio Prosperi. La sua risposta alle contestazioni, che gli erano fatte fu come rivelasi dal principio alla fine degli interrogatori — *Non ne*

so niente, non faccio, non ho fatto mai il ladro, non sono di nascita, nè di parentela da rubare.

Anche Fabiano, e già egli medesimo ne indicava la ragione, si manteneva per lungo tempo per questo furto come per quel della Rocca sulle negative. Poi lasciando libero e spontaneo il corso alla verità, e venendo alle rivelazioni confessava di essere stato uno degli autori del furto di Badia, confessava che anche il Nardi, e Demetrio Prosperi erano autori di quell' istesso furto. A giudicare adunque con rettitudine della verità, e sincerità di queste rivelazioni è necessario venire ad un confronto tra queste rivelazioni, ed i risultamenti delle pagine processali.

L' attentato alla Badia, secondo che incomincia la narrazione, Fabiano fu risoluto dopo che egli ed altri ritornarono dalla Corsica sul finire del 1841. Ove per le confessioni di Fabiano, che ricadono principalmente sopra sè stesso abbenchè anche altri ne restino aggravati, un atroce misfatto era stato commesso. Una donna già molt'oltre negli anni la M. Francesca Milani detta la *Parigina* che ad essi aveva ed in allora, e per lo avanti conceduto alloggio, ed ospitalità era stata nella sua abitazione in Bastia nel 5 Novembre di detto anno barbaramente strangolata, e tutto il suo denaro rubato. Le confessioni di Fabiano su questo fatto sono convalidate dal detto dei coinquisiti Natale Giusti e Giuseppe Alessandri. Anche l'Alessandri ha dunque assunto negli atti la veste di rivelatore: per quest' unico fatto l' ha assunto. Anch' egli ha narrato quest' assassinio, e ne ha palesato gli autori, ma ha rivelato all' unico scopo di aggravare la condizione dei suoi compagni, nella unica mira di giovare a sè stesso; che per narrare quest' assassinio l' Alessandri chiedeva, e sperava gli fosse conceduta l' impunità. Anche l'Alessandri rivelava i misfatti commessi dai suoi amici, e compagni, ma aveva con la rivelazione in mira di ven-

dicarsi di un supposto tradimento. E qui la rivelazione fatta dall'Alessandri dell' assassinio commesso in Corsica somministra un argomento all' accusa, a sostegno delle rivelazioni di Fabiano. Perciocchè se sulle rivelazioni dell' Alessandri in ordine all' assassinio di Bastia, convalidate dal detto del Giusti, dal detto di Fabiano, dal detto di altri testimoni giustamente si fonderebbe una convinzione di reità contro Fabiano, e contro altri, non vi è, nè vi può essere legittimo motivo per negar fede alle rivelazioni di Fabiano in ordine ai fatti nei quali non fu presente, nè vi cooperò, quando siano corroborate come sempre sono da altri risultamenti. Le rivelazioni dell' Alessandri cadono sopra un misfatto al quale egli non prese parte perchè non era in Corsica, e se di quello fu informato, ciò avvenne non per attiva cooperazione, ma sol perchè era stretto in lega con gli autori, e complici di quell' assassinio. Non si dica in contrario, che le rivelazioni di Fabiano posano su fragile fondamento cioè, su delle confidenze a lui fatte dagli amici, e dai compagni, confidenze che si presentano come impossibili o per lo meno come inverosimili. Chè le rivelazioni dell'Alessandri in ordine a detto assassinio contrastano apertamente la impossibilità, la inverosomiglianza delle confidenze. Esse ne mostrano evidentemente non solo la possibilità, la verosomiglianza, ma la vera, e reale esistenza. Se si legge infatti il costituto dell' Alessandri ove questa rivelazione si contiene, vien fatto di vedere che intanto gli fu palese l' assassinio, in quanto gliene tenne proposito da prima uno tra i complici, indi gliene parlò lo stesso Fabiano. Nel Narrare la confessione di Fabiano, l' Alessandri ha narrato pur anco i perversi consigli che dette al Bartolomei. Dai quali apparirebbe che se egli disapprovava il misfatto quanto alla uccisione della donna, non lo disapprovava però quanto alla sot-

trazione. *Io dissi a Fabiano,* son le parole dello stesso Alessandri, *che sino a rubare lo compativa, attese le circostanze in che possono trovarsi gli uomini. Ma in quanto all' omicidio gli dissi che se ne confessasse; col denaro retratto dall' assassinio facesse del bene all' anima dell'assassinata che non si sapeva dove potesse essere.* Se a questa rivelazione dell' Alessandri si darebbe nel congruo caso quel valore che merita, per parità di ragione devesi il giusto valore dare anche alle rivelazioni che partono dalla bocca di Fabiano. Ritorniamo anche qui al già detto: le confidenze tra i malfattori dei commessi delitti non solo sono verosimili, ma sono vere, sono il soggetto dei loro perversi trattenimenti.

I provvedimenti presi in Corsica dalle autorità giudiciarie di quell' isola per venire al discuoprimento degli autori di un attentato cotanto audace, d' un attentato accompagnato da sì barbare circostanze, commesso di giorno, in mezzo a popolata città consigliarono i malfattori a provvedere prontamente alla propria salvezza. Ond' è che Fabiano, e gli altri, i quali vi avevano avuto parte tanto come autori, che come complici se ne vennero in questo stato. Ed appena posto il piede sul terreno natio per poco trattenutisi al noto nido in Vorno ne uscirono con lo stabilito progetto di un misfatto. Per l' esecuzione del quale avevano preso le necessarie cautele, e indicazione, e più minute indicazioni dovevano ad essi esser date sul luogo. Se quel misfatto non avvenne fu solo perchè l' uomo dei monti, l' uomo mal pratico e mal sicuro della pianura il vecchio Bartolomei Barbanera quando fu presso al cancello, disse, non volersi azzardare in siti che non conosceva. Onde gli altri non vollero anche per diffidenza eseguirlo senza di lui, si sbandarono, e si ricondussero alle loro case. E coloro che erano venuti di Corsica, gli accusati Giuliani, e Giusti, che erano

venuti secondo il loro gergo, per trovare da far bene, ossia per rubare, in quell' isola ritornarono.

Svanito per questi motivi l' attentato ordito ai danni della famiglia Micheletti, e che dovevasi eseguire nella loro tenuta a Lammari, decorsero appena 20 o 25 giorni quando Demetrio Prosperi e Fabiano ebbero avviso che scendessero al piano perche vi era da fare qualche cosa. Discesi se ne vennero in sezione di Vorno. Ma per allora il concertato furto di Badia svanì per la neve caduta per essere in poco numero coloro dai quali era risoluto e quindi imprudente l' azzardarsi a tanto misfatto. Ripartirono dunque Demetrio, e Fabiano sulle 23 ore del giorno appresso alla loro venuta, e pernottarono nell' osteria di Pontetetto. Era però stabilito di dar la voce anche al Nardi per l' esecuzione del furto per qualche giorno differita. Per mettersi in concerto, e non perdersi in inutili viaggi il Prosperi lasciò a Vorno una piccola carta. Sulla quale scrisse da prima il suo vero nome, e cognome, ma poi li cambiò in altri nomi, onde capitando le lettere in mano di qualcuno non si elevassero contro di lui dei sospetti, o ne venisse danno alla sua opinione, per male osservato silenzio dei compaesani, sino allora incorrotta.

Dal principio le rivelazioni di Fabiano si trovano d'accordo coi risultamenti processali. Ciò apparirà evidente quando si gettino gli occhi sulle dichiarazioni di Filippo Francesconi; *Dichiarazioni* dicemmo anzi che *testimonianze*. La ragione per la quale i deposti del Francesconi non possono anche in mente dell'accusa essere valutati come testimonianze fu già fatta palese nel giudizio di cassazione dinanzi al supremo Tribunale di giustizia. A ritenere il Francesconi come testimone osta la pena infamante cui fu condannato con la rotale decisione del 17 Luglio confermata con altra degli 8 Agosto 1829. Egli non può essere ammesso in giustizia per le disposizioni dell' art. 28

del Cod. penale che per emettere delle semplici dichiarazioni, per somministrare dei semplici schiarimenti. Anche le semplici dichiarazioni anche i meri schiarimenti possono bastare a determinare la convinzione della Real Rota criminale alla quale non sono prescritti altri limiti se non che quelli che partono dalla rettitudine ed integrità di coscienza: son chiare in proposito le disposizioni dell' art. 312 del codice d'istruzione criminale. Se anche sopra semplici dichiarazioni, e schiarimenti si può fondare la convinzione, nel caso concreto ne discende, che non debbansi le dichiarazioni di Filippo Francesconi condannare al disprezzo, e considerare come non avvenute in processo ma debbasene invece valutare la giuridica esistenza. Nella quale valutazione converrà l' accusa con la difesa, che debbasi camminare, come suol dirsi coi piè di piombo, per eleggere il vero da ciò che può sentir di mendacio, da ciò che può esser dettato dall' intenzione di giovare a sè stesso anche in aperta diffidenza con l'acquistata sicurezza, da ciò che può tendere a scusa di qualche persona egualmente perversa, ma pur troppo favoreggiata. Ma l' accusa non converrà giammai, che a quelle dichiarazioni, a quelli schiarimenti, che sono da Filippo somministrati non debbasi prestare alcuna fede, quando sono in perfetta consonanza con le pagine del processo. Con questa cautela noi riprendiamo il già detto e cioè, che le rivelazioni di Fabiano sono in ordine alla prima risoluzione del furto di Badia in perfetto accordo con le dichiarazioni emesse dal Francesconi. In fatti anche Filippo depone che Fabiano e Demetrio andarono a casa sua per commettere quel furto.

Ma dee riflettersi, che sebbene egli indichi che i due accusati fecero a lui come ad altri della sua famiglia il progetto di rubare al Prete di Badia, ove dovevano essere tra i due, e i tremila scudi, più verosimile si è che il progetto anzichè partire da Fabiano, e da Deme-

trio partisse invece da lui. A sostenere il detto del Francesconi contro l'asserto di Fabiano si avrebbe in atti la prova che Fabiano era pratico di quei luoghi, e di quei paesi per esservi stato e più volte trattenuto a conciare la canapa in varie case. Di che fan fede oltre a Fabiano e al Francesconi molti testimoni. Ma a sostenere in vece il detto di Fabiano contro le asserzioni di Filippo è a riflettersi, che dimorando Fabiano assai lungi dal paese di Badia, men certe, e positive dovevano essere le notizie acquistate da lui in quel poco tempo che conciò, di quelle che non fossero, o per lo meno potessero essere quelle che poteva avere Filippo a contatto del paese, e che per andarsene a casa doveva quotidianamente passare dalla Badia. Onde se la pratica dei luoghi potrebbe essere un argomento con effetto spendibile a carico di Fabiano, a maggior ragione sarebbe spendibile a carico di Filippo per la ragione che egli non solo era pratico dei luoghi, ma per necessità era più che Fabiano, e Demetrio a portata di conoscere le possidenze del Parroco, e sin anche le sue costumanze, ed i suoi andamenti. Comunque debba intendersi, e valutarsi questa circostanza così contrariamente narrata, certo si è che Filippo, e Fabiano sono d'accordo sul fatto principale. Ed è chiaro per conseguenza che Demetrio, e Fabiano furono a casa Francesconi nella concepita risoluzione di commettere il furto di Badia. Nè solo in ciò sono essi d'accordo ma lo sono altresì, quanto al foglio lasciato da Demetrio al Francesconi per tenersi in concerto. Il Francesconi lo presentò in Giustizia nel 12 Novembre del 1842, ed è quel brano di carta che è inserto negli atti alla pag 151. Sul quale si vedono cancellate le parole, Demetrio Presperi e chiaramente vi si leggono i nomi di un Giovanni Salani di Montuolo, di un Antonio Cianelli di Benabbio. Nè si può contrastare, che il carattere di quel brano di carta sia dell'accusato Prosperi, perchè ne ha convenuto egli stesso.

Lo lasciò al Francesconi per un ricordo, e sebbene impugni che dovesse servire pel furto di Badia e sebbene insista, *che egli non era a quel furto che non ne sa niente, e si meravigli perchè non gli sia creduto*, non contrasta però che quei nomi furono da lui dati al Francesconi per scriversi a vicenda, per sottoscrivere le lettere con quei nomi. Ed ecco già un primo argomento da valutarsi per determinare la reità di Demetrio Prosperi, poichè se egli pretende nei suoi interrogatorj di dare a credere che non si sovvenga a qual uso quel foglio dovesse servire; Fabiano, e Filippo ben se ne sovvengono , e sostengono che era diretto a portare ad esecuzione il concertato furto di Badia.

Pochi giorni appresso ritornarono Demetrio, e Fabiano alla casa Francesconi: così continua l' accusato nelle sue rivelazioni. Arrivarono la sera di mercoldì 16 Febbrajo 1842 vi pernottarono, e si trattennero tutto il giovedì, e il venerdì che seguirono.

La sera del giovedì circa le due ore di notte, giunse anche il coaccusato Nardi, che era stato avvisato secondo il detto di Fabiano, a venire a quel furto, che aveva detto a lui, e a Demetrio che lo aspettassero, perchè portava i suoi ferri, e voleva andare in Corsica. Su di che si hanno anche le dichiarazioni di Filippo Francesconi, che sono convalidate da sua madre Luisa, da suo fratello Lorenzo. Anzi dal detto di Filippo è posta in essere anche l' altra circostanza annunziata da Fabiano e cioè, che il Nardi al suo arrivo narrò di essere stato sul Pisano, e di aver colà in una rimessa aperta nascosti i suoi ferri. Dalla casa Francesconi partirono circa le ore 24 e mezzo del venerdì 18 Febbrajo 1842 dirigendosi alla Canonica di Badia. Sopra una sola circostanza discordano tra loro Filippo Francesconi e Fabiano e cioè da chi partisse la voce che chiese l'accorrere del Parroco per la moribonda Giambastiani; perchè dal Fran-

cesconi vuolsi, che la voce partisse o da Fabiano, o dal Nardi, mentre al contrario Fabiano osserva, che il Rettore fu chiamato da altri.

Appena fu udita nell' interno della Canonica la voce sovraccennata se ne dischiuse l' uscio secondo il detto dei rivelatori; ed ecco l' accusa di accordo con essi e tutti d'accordo col Rettore Papeschi, e con la serva Vannucci. Contro il detto dei quali non altra eccezione può opporsi se non che la loro condizione di derubati; eccezione che non esclude, nè può escludere la loro credibilità, condizione anzi che vuole ad essi si presti quella fede che meritano per i danni da loro sofferti sia nelle proprietà, sia nelle persone. Quando entrarono in Canonica, alcuni tra i malfattori erano mascherati, altri erano con delle pezzole bendati. Così Fabiano nelle sue rivelazioni in accordo, ed armonia perfetta coi derubati. E quest' accordo non tanto si ha sopra questa circostanza quanto sulle altre più interessanti, dell' aver bendato la Vannucci, e il Rettore, dell'averli legati, e su tutti i movimenti loro nell' interno della Canonica a danno del Rettore, e della Vannucci, su tutte le circostanze che precederono, ed accompagnarono la materiale esecuzione del misfatto. Sono concordi pur anco le rivelazioni di Fabiano col detto del Rettore col detto della serva, circa al modo, con che si devenne alla sottrazione. E cioè, che esse furono eseguite senza sfondo, perchè il Prete indicò da sè medesimo ove teneva il danaro, e di avere esso solo frugata la cassetta della serva Vannucci, e tolto di là il di lei anello.

Fabiano durante la esecuzione del misfatto vide che erano stati derubati due orologi uno d' argento e l'altro d' oro, il denaro del Prete, che fu posto tutto in quella pezzola ove ne era già contenuta la maggior quantità. Vide che fu rubato un buccellato e n'ebbe egli pure la sua parte. Del furto delle fibbie d'argento, e della pistola

nulla seppe egli in allora, ma Demetrio gliene palesò la sottrazione in quella stessa sera. Dal che è palese che Fabiano è concorde anche circa le cose sottratte coi risultamenti del processo. Ed egli narra pur anco che nell'atto di allontanarsi dalla Canonica furono legati pei piedi il Rettore, e la Vannucci, che già erano stati legati per le mani, e bendati tosto che s' introdussero in Canonica, e che furono posti così legati, e bendati sull' istesso canapè nella stanza del Rettore.

Nè qui hanno termine le rivelazioni di Fabiano perocchè proseguendo nelle sue narrative passa a far palese come uscirono dalla Canonica, e quali cose avvenissero dopo che se ne furono allontanati. A furto compiuto se ne andarono di Canonica per l'uscio della scala al piano superiore per un portichetto, ed una scaletta esterna. Lo che non è contradetto, nè dal Rettore, nè dalla serva; ed è anzi convalidato, dal modo con che è costruita quella Canonica nella facciata situata dal lato di mezzo giorno. Presero la via del Monte, e da Filippo Francesconi è meglio precisato che si condussero nella pineta luogo detto a S. Rocchino in Sezione di Vorno in cima al monte detto del Matteucci.

Colà incominciò la partizione del denaro rubato, ma fu ben presto interrotta dall'avere udito suonare a stormo le campane di Badia. A Fabiano toccarono di sua parte soltanto 27 scudi, delle lire, delle mezze lire e delle monete da cinque soldi; gli restò anche l' orologio d' argento del Rettore, che cambiò in seguito a Livorno con una terzetta conguagliando il maggior prezzo. Anche l' accusato Demetrio Prosperi non ebbe quella quantità di denaro che sperava, e si lagnò con Fabiano che gli fossero toccati soltanto trenta quattro scudi. Mentre ad altri, che secondo il dir di Demetrio, aveva cooperato a quel furto, ed era *novizio*, eran toccati scudi sessanta. In ciò si trovano d' accordo il Bartolomei, ed

il Francesconi nell' asserire, cioè che più fortunato di tutti nella partizione del denaro fosse l'accusato Giovanni Nardi. Perchè egli che teneva la pezzola nella quale tutto il rubato denaro era racchiuso se la tolse seco con quanto vi era rimasto d' indiviso. Al Nardi restò pur anche l' orologio d' oro del Prete.

Il suono della campana non solo interruppe la incominciata partizione del denaro, ma costrinse altresì i ladri a pensare alla propria salvezza. Fu per questo che secondo il detto concorde di Fabiano, e di Filippo il Nardi stradò il suo cammino per Pisa, e Livorno. Fabiano in compagnia di Demetrio, sceso al piano, si incamminò per la via di Pontetetto; ma Demetrio stradò velocemente la sua via, in modo che non potè tenergli dietro. Fu incontrato da una persona sconosciuta cui domandò la direzione per condursi a questa Città, quasi fosse uno straniero mal pratico dei luoghi, ed avendo rotta una tasca smarrì l'anello rubato, verso Vicopelago. Questi fatti che per le rivelazioni di Fabiano venivano in processo nell' aprile del 1843 erano già registrati negli atti che furono compilati quando avvenne il furto a Badia. Dal deposto iu fatti di Antonio degli Innocenti si rivelava che nella sera del 18 Febbrajo 1842 s'incontrò in un uomo che da un campo situato dalla parte di Vicopelago saltò un muretto, ed una fossetta, e venne sulla strada maestra. Costui disse al testimone che si era smarrito, e secondando le di lui richieste il testimone gli additò la strada per Lucca. Dal deposto di Raffaello, Annunziata, e Pietro Dini ed altri appariva che nella mattina del Martedì Santo del 1842 un anello fu trovato sugli argini del bottaccio presso Vicopelago, di che essendosi la notizia divulgata, la Caterina Vannucci recuperò l'anello rubatole, che riconobbe come ne consta nel suo esame, come ne consta anche per detto del Rettore Papeschi. Quell' anello fu pur depositato dalla Caterina Vannucci

in Giustizia, e Fabiano riconobbe nel depositato anello quell' istesso che avea sottratto, quell' istesso anello che perdè nella fuga verso Vicopelago.

Tali essendo le rivelazioni così concordi, così strettamente collegate con le dichiarazioni di Filippo Francesconi, coi deposti del Rettore Papeschi, e della Vannucci, coi deposti di altri testimoni uditi in ordine al furto di Badia, tale essendo la coincidenza dei fatti narrati da costoro coi fatti che sono narrati da Fabiano, in guisa che si presentano come un' unica narrativa, è evidentemente dimostrato il concetto dell' accusa, cioè che Fabiano fu realmente al furto di Badia, e che vi prese una parte attiva, e cooperante. Chi mai infatti potrebbe con valide ragioni assumere l' impegno di sostenere che Fabiano non fu a quel furto, che non vi cooperò, quando lo stesso Fabiano asserisce il contrario, quando egli medesimo confessa il suo delitto, e con sì precise circostanze lo confessa? Il solo accusato avrebbe potuto tentare, o di dimostrare la sua innocenza, o per lo meno d' impugnare la sua reità. E il tentò egli, ma fu vana impresa contro gli argomenti che già sorgevano contro di lui dalle pagine processali. Onde si dette per vinto, e con le sue confessioni completò la prova della sua reità. La quale è così evidente che forse sarebbe più facile il dubitare della materiale esistenza dell' avvenimento.

Ma Fabiano ha rivelato anche in quanto agli altri due, che son tenuti a calcolo dall' accusa, vogliam dire, il Nardi, e Demetrio Prosperi. È necessario per conseguenza il verificare, se quella fede che meritano le rivelazioni di Fabiano in quanto a sè solo, debbano meritarla anche in quelle parti in che si fa accusatore dei suoi campagni. Prima di tutto ricordiamo che l' accusa contro il Nardi, e il Prosperi non parte soltanto dal Bartolomei, ma pur anche da Filippo Francesconi come già fu detto, dalla

di lui madre Luisa dal di lui fratello Lorenzo. Il Nardi per altro contro il detto di costoro allegava l'eccezione dell'*alibi*, quella potente eccezione che quando fosse verificata distruggerebbe ogni sospetto di reità, e concludentemente dimostrerebbe la sua innocenza. La prima volta che egli partì per la Corsica fu appunto sull'incominciare dell'anno 1842, e vi andò, dice egli, per esimersi dal rigore della pernottazione. Abbandonò il suo paese quattro, o cinque giorni dopo il Carnevale di quell'anno: avrebbe dovuto secondo la fattagli concessione partire qualche giorno innanzi, ma per le nevi cadute differì la sua partenza di qualche giorno. Giunto che fu in questa città vi si trattenne, ed era un giorno di Mercoldì, alla taverna di S. Antonio. Il giovedì appresso fu a Pisa e secondo un primo interrogatorio stette alloggiato in un osteria presso le Logge sulla mano manca. Ma in altro interrogatorio, perchè l'alloggio in una osteria poteva con facilità verificarsi, disparve quell'osteria, ed invece l'accusato asseverò di essere stato alloggiato in una casa al di là del Duomo, casa che non sapeva indicare, ignorandone persino la contrada, casa che gli era stata additata da persona a lui sconosciuta. Il venerdì fu a Livorno, e la sera del Sabato tra le 23, e le 24 erasi imbarcato per Bastia. In altro interrogatorio dopo che gli fu fatto vedere il suo passaporto pervenuto in Giustizia ricompariva l'osteria di Pisa; vi aveva alloggiato, e bene se ne risovveniva la sera dei 17 Febbrajo 1842, ed era una di quelle situata in via dei Borghi. Aggiungeva che la sera del 18 aveva pernottato in Livorno nell'osteria detta *della Stella* sulla piazza dell'Erba.

Che la partenza del Nardi dovesse avvenire qualche giorno innanzi, che si differisse di qualche giorno non tanto per ragione delle nevi cadute, quanto e forse maggiormente per l'invito a cooperare al furto di Badia non sarà da noi contrastato. La data del suo passaporto, è

quella del 7 Febbrajo 1842 ultimo Lunedì del Carnevale di quell' anno. Ma quell' istesso mezzo che fu indicato dal Nardi come atto a dimostrare il suo asserto, ditrugge l' eccezione dell' alibi da lui affacciata. Si rileva in fatti dalla nota del giusdicente del Bagno, e il Nardi stesso ha convenuto che ne fu preso un cenno per scritto, che l'accusato chiese ed ottenne il rilascio del suo passaporto per la Corsica nel 16 Febbrajo 1842. Se egli ottenne il suo passaporto in detto giorno si rende non solo probabile, ma verosimile che sulla sera del giovedì 17 egli fosse in Vorno alla casa dei Francesconi, come ne hanno deposto il coinquisito Fabiano, Filippo Franceseoni, la madre, e il fratello, che egli vi fosse dopo essere andato sul Pisano, ed aver colà lasciato i ferri del suo mestiero. Nè solo di fatto probabile, di fatto verosimile deve qui parlarsi, ma di fatto vero, di fatto reale, di fatto incontrastabile. Perocchè mentre da un lato si hanno le rivelazioni di Fabiano, e le dichiarazioni degli altri, dalle quali apparisce che il Nardi era con essi, mendace per l' altro lato si presenta il detto del Nardi ove asserisce che in quella sera era alloggiato a Pisa ad una osteria in via del Borghi. Se si leggono in fatti gli esami di tutti coloro che hanno osteria in quella contrada, è chiaro che niuno tra essi conosce l' accusato Giovanni Nardi, niuno tra essi ha trovato registrato il di lui nome sotto le date interessanti del 17 e 18 Febbrajo dell'anno 1842. Ciò che dicesi in riguardo alle allegazioni del Nardi per la sera del 17 dicasi pure in quanto alla successiva sera del 18. Anche quì è dimostrato il suo mendacio, perchè l' oste in Livorno sulla piazza dell' erba alla insegna della Luna, e non della Stella, mai ha inteso a nominare l' accusato, nè dai suoi registri ha potuto rilevare che fosse da lui alloggiato.

Dimostrata l'insussistenza della valida eccezione dell'alibi addotta dall'inquisito, l'accusa avrebbe sin d' ora diritto

di proclamare che la mancata prova di quell' eccezione ricade a danno del Nardi; avrebbe diritto di dire, che riuscito mendace in ciò, deve ritenersi mendace in tutto, mendace nella sua insistente protesta d'innocenza; l'accusa avrebbe ogni ragione di dire che nulla valutando il suo asserto dovesse invece interamente starsi alle rivelazioni di Fabiano e alle dichiarazioni del Francesconi, dai quali è con tanta precisione determinato ove il Nardi si fosse nelle sere de' 17 e 18 Febbrajo del 1842.

Ma qui non si arrestano gli argomenti somministrati dal processo per distruggere l'eccezione addotta dal Nardi e convalidare nel tempo stesso le rivelazioni di Fabiano.

Nella quaresima del 1842 la testimone Martina Angeli Domenici era a Livorno. È questa quella testimone di che fu altra volta parlato, è questa quella testimone, che se forse per le relazioni avute coll' accusato potrebbe dall' accusa eccezionarsi, come a lui troppo parziale, non potrebbe per parte della difesa esser considerata, come contro di lui animosa, e per aggravarlo mendace. In quella stagione la testimone vide l' accusato, ed ebbe con lui un colloquio. Era secondo il dire della Angeli un giorno di sabato, e poichè per detto dell' accusato egli partì per la Corsica appunto in quell' epoca, e non ritornò che nel Giugno di quell'anno, è certo che quel colloquio avvenne nel sabato 19 Febbrajo. Lo dimostra anche il visto apposto in quello stesso giorno al suo passaporto in Livorno per recarsi in Corsica. Secondo che narra la testimone Angeli quel colloquio tra lei, e l' accusato avvenne alle ore tre pomeridiane. L' accusato aveva seco i suoi ferri, aveva un sacco pieno di roba, che la testimone non vide. Le lasciò un pajo di pantaloni, una sottoveste, ed un anello d' oro. Ed è quell' anello che fu tolto alla testimone dal suo fratello Giovanni Angeli malcontento della relazione tra sua sorella, e l' accusato, che passò in altre mani, e

ritornò poi in possesso dell' accusato che lo ha riconosciuto come può leggersi nei suoi interrogatori.

Nel colloquio avuto con la Martina Angeli l'accusato le manifestò che veniva allora da Lucca, ed aveva avuto appena il tempo di regolare il suo imbarco per la Corsica ove andava a lavorare. La stessa testimone aggiunge che appena ebbero insieme parlato, appena le ebbe consegnato i già descritti oggetti s'imbarcò per quell'isola, essendogli avvenuto di poter trovar subito da partire. Il detto della Martina è convalidato dalle asserzioni dell' accusato, che conviene di essersi imbarcato in quella sera, ed anche maggiormente dal fatto, che sul di lui passaporto si trova il visto ad arrivare in Corsica con la data del 20 Febbrajo 1842.

Quanto ha detto il Nardi nei suoi interrogatorj circa all'esser giunto in Livorno la sera del 18 Febbrajo, oltre all' essere smentito dal deposto dell'oste, è smentito dalle stragiudiciali dichiarazioni da lui emesse nel discorso tenuto con la testimone Angeli. Perocchè a costui narrava circa le tre ore pomeridiane del sabato 19 Febbrajo di esser giunto quasi in quel momento da Lucca. Se fosse stato diversamente, se il suo arrivo a Livorno realmente fosse avvenuto nella precedente sera, non vi era ragione perchè il Nardi lo tenesse celato a quella sua amica. Glielo avrebbe l'accusato per certo fatto palese, se non altro per manifestarle, che di lei avesse invano cercato nella sera precedente. Nè le ricerche sarebbero state forse infruttuose, perchè il Nardi doveva necessariamente conoscere la dimora di lei. Ciò si rileva da quanto narra la testimone Angeli, e cioè che altra volta, e pochi mesi innanzi l'accusato era andato a trovarla a Livorno. Nel conflitto delle stragiudiciali, e giudiciali confessioni del Nardi, esclusa ogni altra considerazione nascente da altri risultamenti, maggior fede meritano le prime, e devono alle ultime esser preferite. Perciocchè nelle giudiciali dichia-

razioni è manifesto che sono intese a difendere sè medesimo dalla gravità delle contestazioni alle quali soggiaceva. Mentre all'opposto nelle stragiudiciali dichiarazioni non vi era interesse ad alterare i fatti, a narrar le cose diversamente da quel che erano avvenute. Ad un amica cui si erano dall' inquisito fidati tanti pensieri, cui si era fatta nota tutta la perversità dell'animo, ad una donna, che si era istigata al delitto, non vi era ragione perchè il Nardi dicesse che quello era il vero giorno dell' arrivo da Lucca, quando invece lo fosse stato il giorno precedente. Se dunque palesò alla Martina che era giunto quasi in quell'istante, che appena aveva avuto tempo per pensare all'imbarco; in queste dichiarazioni stà, nè altro può starvi che la verità di un fatto avvenuto. E se così è, da quella stragiudiciale dichiarazione non altro può desumersi, che un validissimo argomento per contrastare le dichiarazioni giudiciali del prevenuto, non altro può ritrovarsi che un argomento a distruzione della prova dell' alibì da lui cimentata. È tale secondo la nostra opinione la superiorità della stragiudiciale dichiarazione in confronto con la giudiciale che certamente avrebbe il Nardi taciuto il suo arrivo in quel giorno, o l' avrebbe in altra guisa narrato, se avesse potuto prevedere e calcolare, che il breve discorso tenuto con la Martina Angeli, gli sarebbe un giorno tornato in aggravio. Ma questi calcoli non potevan cadere nella mente dell'accusato per quanto astutissimo, chè la circostanza era secondo tutte le apparenze di niun interesse, ed egli aveva d'altronde calcolato e preveduto tutto ciò che poteva nuocergli; era partito di giorno palesemente, e per onesta cagione e di tutto che al suo mestiero bisognava era provveduto. E quando per delitto movevasi, eleggeva le tenebre, si teneva celato, transitava per vie solitarie tanto al venire che al tornarsene ed infine tra sè e il delitto commesso, frapponeva il mare.

La testimone Martina Angeli nulla vide all' inquisito ad eccezione delle cose già dette, i ferri, il sacco, e le vesti e l' anello dati a lei. Non vide che il Nardi avesse denaro, ed orologi. Le venne però fatto di osservare nell' atto che il prevenuto valevasene, che aveva una pezzola da naso forte, quasi nuova e da poco comprata. Secondo il detto della testimone la pezzola era perfettamente simile a quella che il Rettore di Badia depositò in giustizia. Ambedue le pezzole, cioè quella che le era presentata dall' istruzione e quella veduta al Nardi erano dell' istessa grandezza, ambedue avevano le stesse liste, ambedue mostravano gli stessi colori. *Quasi direi* si esprimeva la testimone Angeli *che fosse quella stessa sua pezzola, se non mi rammentassi che la pezzola del Nardi era quasi nuova, e più forte di quel che non sia questa che mi fa vedere.*

La recognizione per parte dell' Angeli abbenchè non cada sull'oggetto rubato, ma sopra un oggetto di confronto è della massima importanza. È una recognizione così parlante quanto lo sarebbe la ricognizione che cadesse sull' istesso oggetto rubato. Varie circostanze concorrono per ritenere, che la Martina Angeli riconoscendo la pezzola di confronto, riconosceva realmente, e veramente la pezzola furtiva. Si ha in fatti dai giurati deposti del Rev. Papeschi convalidati da quelli della sua domestica Caterina Vannucci, che di quelle pezzole nella Canonica non ne esistevano, che sole due, e cioè quella che fu rubata e nella quale si contenevano i 240 scudi, e quella dal Rettore depositata. Se la Martina Angeli muoveva un dubbio sull' identità della pezzola presentatale con quella veduta all' accusato Nardi, anche di ciò si rendeva ragione in processo. Perocchè si diceva dal Rettore, e dalla Vannucci, che se la pezzola rubata era più forte, e più nuova, e le liste erano a colori più accesi, ciò avveniva perchè quella pezzola non ad altro uso aveva servito se

non a racchiudervi i 240 scudi. In un solo giorno che passò dalla sottrazione al momento in che la vide al Nardi la Martina, non poteva la pezzola aver sofferto sensibili alterazioni. Mentre al contrario dell' altra più volte erasene servito il Rettore Papeschi; onde doveva per necessità aver sofferto visibili alterazioni, ed essere più consunta dell' altra, e per conseguenza men forte, men colorita. La ricognizione adunque della pezzola per parte di Martina Angeli, della depositata pezzola, non può essere disprezzata; deve anzi essere seriamente ponderata. La ricognizione infatti ancorchè non cada sull' oggetto furtivo, riconduce all' oggetto furtivo, riconduce al detto del Bartolomei ed a quello di Filippo Francesconi. Ed è un argomento, dal quale bisogna desumere, che se l'accusato Nardi possedeva una tra le due uniche pezzole esistenti nella Canonica della Badia, egli fu uno degli autori di quel furto; bisogna desumerne che se egli asportò quella pezzola, sono vere le dichiarazioni di Fabiano e di Filippo, che egli con quella pezzola si avesse anche nella massima parte il denaro rubato.

Queste considerazioni stesse trovano la loro applicazione, ed agli stessi risultati conducono di fronte alle dichiarazioni emesse in atti dall' accusato Natale Giusti. Egli pure vide al Nardi quando giunse in Bastia una pezzola di taglio grande, quella pezzola era a quadrucci rossi, e turchini. Il Nardi, secondo il dire del Giusti, cercava di venderla. Ed anche il Giusti ha riconosciuto perfettamente simile alla pezzola del Nardi quella depositata in giustizia dal Rettore Papeschi, ed anche egli *direbbe*, sono le sue parole, *che fosse la stessa, se quella del Nardi non gli fosse sembrata più nuova.*

Quando l' accusato Giovanni Nardi giunse in Bastia s'imbattè al di lui sbarco, fosse caso o disegno, con Francesco Nofori Lucchese, ma dimorante in Corsica da sei, o sette anni. Lo stesso Nardi lo narrò di poi a Natale

Giusti, come leggesi nei suoi deposti. Dal detto del Nofori, nome non ignoto a questi Tribunali, appare che egli non vedesse all' accusato Nardi nè orologi, nè altri oggetti di dubbia provenienza, ma solo da 30, o 40 franchi esclusine però gli scudi di moneta Lucchese. Come compaesani si usarono cortesia, e andarono insieme alla taverna, e alla casa dello stesso Nofori ove il Nardi si trattenne, e gli fece da padrino. Ma queste cortesie tra il Nofori, e il Nardi ebbero breve durata. Tra loro sorse non leggera questione perchè avendo il Nardi lasciato in casa del Nofori una somma di denaro la trovò ridotta a soli 20 o 22 scudi. Lo narrava l'accusato Natale Giusti per lamentanza a lui fatta dallo stesso Nardi, ed aggiungeva che di questo fatto n' era informato anche il Giuliani, quel Pietro del piano di Lucca, che l'accusato Nardi diceva aver conosciuto in Corsica col mezzo del Giusti. Il Giuliani per altro sempre ha dichiarato ignorare questo fatto, e non conoscere il Nardi di cui gli si parlava. Dalle quali impugnative non se ne può già dedurre, che sia mendace il detto del Giusti, ma deve invece dedursene, che se vi fu mendacio, vi fu piuttosto per parte del Giuliani tanto in questo, quanto in tutti gli altri fatti, come si vedrà in appresso. Che se dal Nofori è stato asserito, che al Nardi non vide nè orologi, nè altro, tranne quella poca somma di denaro che fu accennata, ciò vuol dire unicamente, che il Nofori ha voluto tener celata la sottrazione commessa a danno dell' accusato non tanto per giovare a lui, quanto, e forse principalmente, perchè quella sottrazione, la quale non poteva dirsi provata per detto del solo derubato non venisse ad essere manifesta aggiungendovi la sua confessione. È vero che il Nardi ha egli pur contradetta la questione avuta in Corsica col Nofori per quella sottrazione. Ma se si esaminano i suoi costituti se ne desume che la vertenza avuta col Nofori non può contrastarsi. *In Bastia,* dice egli, *non ebbi diffe-*

renza col Nofori, in casa sua non vi lasciai niente. È però vero che nel cambiarmi i calzoni mi dimenticai i denari, ed erano 18, o 20 paoli. Quando tornai in casa del Nofori non vi erano più. Gli domandai se mi avesse fatta una celia, il Nofori rispose di nò, e non vi fu altro. Or chi non vede che la questione ebbe luogo, e che se si è detto che cadde sopra lieve somma, ciò è avvenuto perchè l' accusato non ha voluto confessare una somma maggiore, per non esser costretto a renderne conto. Ed ecco anche perchè egli ha dichiarato, che quando andò in Corsica aveva soli 18, o 20 scudi; quantità di denaro che poteva possedere senza turpe motivo, e che poteva giustificarsi come prodotto della sua industria.

Al Giusti narrava l' inquisito Nardi, che la sera precedente al suo arrivo a Bastia, da lui, da Fabiano, e da un tal Demetrio era stato commesso un furto a danno di un Prete. Sul proposito di questo Demetrio, col quale egli, e gli altri amici suoi si trovavano da lungo tempo stretti in lega, il Nardi diceva *essere di buon parentato, non aver bisogni*; egli raccomandava caldamente al Giusti *di mantenere il segreto. Se nè anche si sapesse....?* diceva il Nardi parlando di questo Demetrio, e soggiungeva volere anche costui recarsi in Corsica. Appena quel furto fu commesso il Nardi gli diceva, che presa la sporta dei suoi ferri lasciata in una stalla, era partito per Livorno e si era imbarcato per Bastia. È tale l' incidenza delle narrazioni del Giusti col risultamenti del Processo già resi manifesti che ogni dubbio svanisce. La sera indicata dal Nardi era quella del 18 Febbrajo 1842; il Prete derubato era il Rettore Papeschi.

Fu nell' occasione di parlargli di questo furto, che il Nardi, secondo che continua il Giusti gli fe' vedere quella pezzola di taglio grande, da lui riconosciuta nella pezzola esibita per confronto. E perchè l' accusato aveva premura di disfarsene, e di venderla, così nel Giusti nac-

que il sospetto, (e doveva nascere perchè era pratico del mestiero, ed era stato condannato per furti) che quella pezzola fosse furtiva, e che facesse parte delle cose sottratte a danno di quel Prete.

Il Nardi narrò al Giusti, per quanto sembra a costui, che il mezzo con che erano penetrati in Canonica per eseguire il furto era stato di chiamarlo per un ammalata. Gli soggiunse che a quel Prete era stato rubato oltre una vistosa somma di denaro anche un orologio d'argento, e un orologio d'oro. Anzi quell'ultimo il Nardi l'aveva seco e glielo fe' vedere. E poichè il Giusti non lo vide che una volta soltanto, dichiarava che forse non sarebbe stato in grado di riconoscerlo, come non era certamente in grado di descriverlo. Solo si risovveniva che a quell'orologio stava appeso con un cordoncino un sigillo, che era d'argento senza alcuna lavorazione, od iscrizione, anzi quel sigillo fu a lui dall'accusato Nardi regalato per compensarlo di vitto che gli aveva somministrato, ed egli in seguito lo vendè. E qui il Giusti si trova d'accordo col Rettore Papeschi secondo il detto del quale quell'orologio aveva appeso ad un cordoncino nero di seta un sigillo d'argento bello, ma senza alcuna lavorazione od iscrizione.

Al Nardi secondo le rivelazioni dell'accusato Giusti interessava disfarsi di quell'orologio. Lo avrebbe per altro più volentieri cambiato che venduto. Secondo i costituti del Nardi, queste erano calunnie che s'inventavano a suo danno, la realtà si era che egli non aveva nè orologi, nè sigilli, e però non gli poteva interessare di cambiarli, di venderli o di disfarsene in qualsivoglia modo. Il suo calunniatore, il prevenuto Giusti proseguiva narrando, che il Nardi dette da prima quell'orologio al Curato del Borgo che si dilettava nell'arte di orologiajo onde glielo accomodasse. E qui premetteva il Giusti a maggior schiarimento delle sue rivelazioni che il Nardi

si faceva per la Corsica chiamare Maestro Vincenzo Lena. Di che quanto al nome ne ha convenuto l'istesso Nardi e quanto al cognome non lo ha contradetto. Anzi ha confessato che essendosi cambiato il nome si sarà cambiato anche il cognome, quantunque non si sovvenga del cognome assunto, perchè i cognomi che si dava erano *volanti*. La ragione poi per la quale il Nardi si dette in Corsica un nome diverso dal suo, fu perchè eragli stato detto *che ai Corsi non bisognava dire la verità*. La vera ragione però onde l' accusato cambiò il suo nome, e cognome in quello di Vincenzo Lena deve essere stata quella di difficultare le indagini della giustizia, dinanzi alla quale gli era noto di essere in forte sospetto, deve essere stata quella di più facilmente disfarsi sotto il nome di onesta persona degli oggetti rubati. Sotto quella indicazione di Vincenzo Lena lo conobbe un Carlo Domenico Franceschi, presso il quale per vario tempo lavorò del suo mestiere di fallegname, che gli vide un orologio e ne ricevette in deposito 14 scudi di Lucca e due francesconi, quasi l'intera somma, con la quale il Nardi ha detto di essersi recato in Corsica. Sotto quella medesima indicazione lo conobbe il Curato del Borgo il Rev. Biagio Giuseppe Maria Raffaelli nel Febbrajo del 1843 quando lavorava in casa dei Franceschi. Quel Parroco concepì del seddicentesi Vincenzo Lena l' opinione di un uomo assai istruito e probo, e forse quest' opinione di probità fondava sul fatto che quel fallegname raramente mancava al servizio divino. Del che ad eccezione dell' opinione di probità che l' intero processo apertamente contrasta per l' accusato, fanno fede i suoi interrogatorj, ove si vede chiaro l' uomo astuto, ed istruito, e molti testimoni tra i quali l' Andrea Graziani, secondo il quale il Nardi ne' vari paesi in che si recava si faceva veder da per tutto ma in ispecie per le Chiese. Quando il seddicentesi Vincenzo Lena seppe, così prosegue il Curato Raffaelli, che io co-

nosceva il meccanismo degli orologi, me ne portò uno in oro per esaminarlo, e dargli il moto. *Era un vecchio* orologio usato, e consunto non solo negli ingegni, ma anche nella cassa, ed era, per quanto ricordavasi il Raffaelli, ornato da una specie di rilievo che aveva la forma di una colonna. Se il deposto del Curato Raffaelli intorno a quell'orologio si pone a contatto con le giurate dichiarazioni del Rettore Papeschi, convalidate dai deposti di Pietro Piaggia si dilegua ogni dubbio intorno a quell'orologio; divien certo che l'orologio dato dall'accusato al Curato Raffaelli, era l'istesso orologio rubato al Rettore di Badia. Per la descrizione che egli ne dà, il suo orologio d'oro si caricava dalla mostra di smalto bianco, aveva due lancette d'oro, ed una di acciajo dalle quali si indicavano non solo le ore, ma i giorni; era ad una sola cassa assai leggera, anche perchè consunta, come consunte erano le incisioni a bolino della cassa, che dimostravano dei fiorami, e una colonna. Quell'orologio fu dal Curato regolato: io giunsi, dice egli nel primo suo esame, a regolarlo, ma non durò molto tempo. Maestro Vincenzo mi pregò allora a cambiarglielo in un orologio d'argento al che si prestò. E poichè quell'orologio d'oro fu stimato del valore di 39 franchi così egli prese da un orefice un buon orologio d'argento, e conguagliò il valore del cambiato orologio d'oro. Nella perquisizione eseguita nella casa dell'accusato Nardi nel dì 10 Settembre dell'anno 1842 all'atto del suo arresto, entro un banco al primo piano di detta casa, fu ritrovato un orologio d'argento. È quell'orologio (dall'uffizio d'istruzione contradistinto col N. 23) con mostra di argento da dove si carica avente i numeri alla romana e vi si legge nel Castello *Manier*, ed il numero 4764, nell'interno della cassa. Quest'orologio l'accusato lo ha riconosciuto di sua pertinenza perchè comprato da un orologiaro in Bastia per 28 franchi. Quell'orologio gli fu veduto da qualche testimone nell'Agosto del 1842,

a cui disse averlo comprato in Corsica per cinque scudi. Quest'acquisto, stando al detto dell'accusato, lo fece non subito che giunse in Corsica, ma quando fu di ritorno a Lucca, vale a dire nel Giugno del 1842. Al suo arrivo persiste a dire che non smerciò orologi perchè non ne aveva.

Anche in questi asserti l' accusato è contradetto dal deposto del Curato Raffaelli che non ha esitato un momento a dichiarare che nel perquisito orologio riconosceva quello stesso, che sull' istanza del fallegname Lucchese nel febbrajo di detto anno aveva preso in cambio dell' orologio d'oro, spettante all' istesso fallegname. Il detto del Curato Raffaelli ineccezionabile per qualsivoglia lato è anche aminicolato dal deposto di un Giuseppe Zini garzone orefice, che sebbene non abbia nel perquisito orologio riconosciuto quello preso in cambio nella sua bottega ha però asserito che ne possedeva di simili.

Ma si potrebbe forse in contrario obiettare: a che perdersi in tante ricerche, a che andare esaminando minutamente il detto di coaccusati, il deposto dei testimoni siano pure ineccezionabili? In giustizia non sono pervenuti nè la pezzola, nè l'orologio d'oro rubati al Prete di Badia. Ad onta delle ripetute ricerche non si sa che avvenisse della pezzola veduta al Nardi; è morto quell'orefice che ricevette in cambio l' orologio d' oro. Sino a che quei due oggetti pretesi furtivi non saranno ritrovati, e riconosciuti, sarà lecito proclamare la innocenza dell'accusato Nardi, o per lo meno insistere sulla non provata di lui reità. Se dalla inesistenza dei detti oggetti, volesse scendersi alla conclusione suaccennata, è dover dell'accusa il combatterla e dimostrarne la inconcludenza. Che in processo non si abbiano nè la pezzola nè l'orologio rubati a Badia, è un fatto certo, vero. Ma non può discenderne nè la innocenza del Nardi, nè la mancata prova della sua reità. Perciocchè non è men vero che

in ordine a detti oggetti gli atti somministrano tali risultamenti, che perfettamente equivalgono, se pur non superano la materiale loro esistenza. Quasi diremmo che se anche in oggi quella pezzola, e quell' orologio pervenissero in Giustizia, e vi fossero debitamente riconosciuti non però acquisterebbero maggior forza i risultamenti che già sono somministrati dalle pagine processali. La ricognizione in fatti non potrebbe farsi che sopra una pezzola perfettamente simile a quella esibita, e in ciò solo diversa, in quanto l'una, meno usata e consunta di quella, che è in giustizia. La ricognizione dell' orologio non potrebbe cadere che sopra un oggetto perfettamente simile a quello che è stato in atti descritto dal derubato Papeschi, dal venditore Raffaelli. Si ha dunque in atti la prova, che si pone in essere come si suol dire per equipollenti, quella prova per la quale non è necessario, che il malfattore sia trovato possessore dell'oggetto furtivo, quella prova per la quale si pronunzia la reità, e la colpa di un malfattore anche allora quando l'oggetto rubato non è pervenuto in giustizia, nè si è per conseguenza potuto soggettare a giuridica ricognizione. Prima di proclamare l'innocenza del Nardi, o la mancata prova della di lui reità, devono ponderarsi e valutarsi tutti i risultamenti che il processo somministra contro di lui. Allora solo forse potrebbe pronunziarsi non diremo la innocenza, ma la non provata sua reità, quando dalle pagine processali fossero tolti i deposti della Angeli in ordine al possesso della pezzola furtiva e la recognizione della pezzola esibita, le dichiarazioni del Giusti in ordine alla pezzola ed all' orologio, e la recognizione anche per parte di esso Giusti della pezzola di confronto; quando ne fossero tolti i deposti di tutti quei testimoni che aminicolano i fatti, e le circostanze da essi narrate. Ma sino a che quei deposti staranno in atti vi starà pure la prova della reità del Nardi. Si andrà sempre ad urtare nelle

rivelazioni del Giusti a cui lo stesso accusato fece palese la sua reità nel furto di Badia, a cui mostrò come provenienti da quel furto la pezzola, e l'orologio d'oro, ed una parte delle rubate cose donò. Si andrà sempre ad urtare nelle rivelazioni di Fabiano Bartolomei aminicolate, e convalidate da quelle di Filippo Francesconi, dalle quali risulta non *de dicto*, ma *de visu*, che fu compagno ad essi nel misfatto, che ne ritrasse con la pezzola la maggior parte del denaro, e l'orologio d'oro.

Di Demetrio Prosperi fu già accennato, che a Filippo Francesconi lasciò quel brano di carta, che è in atti, dove il suo nome, e cognome furono cancellati per scrivervi invece quelli di un Giovanni Salani di Montuolo, di un Antonio Cianelli di Benabbio. Quel foglio depositato dall'istesso Filippo Francesconi era già come fu detto un grave argomento a carico del Prosperi, per dedurne non solo che egli fosse a Vorno, quando si progettò, ma per desumerne altresì, che a Vorno ritornasse quando il progettato furto di Badia fu mandato ad esecuzione, e che a quel misfatto con gli altri imputati cooperasse. Intorno a quel brano di carta è a considerarsi, che se il vero nome e cognome si cancellava, ed altri nomi e cognomi vi si sostituivano, la ragione di cancellare non poteva essere, non era legittima. Nel caso contrario non vi sarebbe stato il bisogno di tener celato il proprio nome, nè si sarebbe potuto prevedere il pericolo come temeva l'accusato, di trovarsi ad *impicci*. Dal che mentre per l'un lato si rinforzava il concetto dell'accusa portata contro Demetrio Prosperi, veniva per l'altro lato a manifestarsi viemaggiormente la sincerità, e la verità delle rivelazioni emesse da Fabiano, e da Filippo Francesconi contro di lui. Gli atti per altro non si limitano per quanto concerne il Prosperi alla cartolina, che non ha saputo impugnare essere di suo pugno e carattere della quale non ha potuto contrastarne lo scopo, ed alle

rivelazioni dei coinquisiti, il processo somministra altri fatti, che sono della massima importanza per determinare, che il Prosperi fu uno degli autori del misfatto in questione. L' accusato cadde in potere della forza nel dì 10 Settembre del 1842. All' atto dell' arresto gli fu eseguita una perquisizione, della quale si ha il verbale negli atti. Tra i varj oggetti, che tutti poi pervennero in giustizia, nella seconda cassetta del suo *comod* fu ritrovata una borsa di seta a maglia color cremesi con nappini simili che fa parte degli oggetti contrasegnati dall' uffizio d'istruzione col N. 14. Quella borsa secondo il detto dell' accusato nel suo primo interrogatorio non era sua, ma apparteneva alla sua moglie Maria Antonia. A verificare se sussisteva, o svaniva l' eccezione proposta dall' accusato, si rendeva dunque necessario il richiamare la moglie di lui. Bisognava riceverne i deposti, perchè se, la moglie conveniva che quella borsa le appartenesse, l'addotta eccezione era in qualche modo convalidata. Che se al contrario ella dichiarava, che quella Borsa non era sua, ma apparteneva al marito, l' addotta eccezione non aveva, nè poteva avere per l' inquisito favorevole resultato. Se per conseguenza il ricevere i deposti della Maria Antonia assumeva l'aspetto di assoluta necessità; se da quei deposti poteva venir o distrutta o convalidata un' eccezione dall' accusato addotta a propria difesa, non si eleveranno o contro l' istruzione, o contro l'accusa le consuete difensionali querele perchè sieno stati ricevuti i deposti della Maria Antonia Prosperi contro le disposizioni dell' art. 322 del codice di Istr. crim. Nè l' istruzione, nè l' accusa sono certamente da redarguirsi, perchè abbiano tradotta in giustizia quella infelice consorte. Ella non vi è comparsa perchè l'istruzione, o l'accusa abbiano voluto farle provare tutte le angosce della penosa sua condizione. Essa vi è comparsa, ma per volontà del proprio marito, per volontà di quell' uomo, dal quale per

detto dei testimoni è stata sempre maltrattata, per volontà di quell' uomo, che i prudenti ed amorevoli suoi consigli ha sempre ricambiato con aspre parole, e fors' anche con più duri fatti. È all' inquisito unicamente che la Maria Antonia Prosperi, e per lei la difesa potrian muovere querela, se fu posta nel bivio o di tradire la sua coscienza, o di farsi accusatrice di lui.

Venuta suo malgrado in giustizia la moglie dell' accusato stette lungo tempo incerta per riconoscere la borsa perquisita nella sna casa. Non sapeva decidersi tra la borsa ivi ritrovata, ed nn altra borsa di seta di consimile lavorazione dell' istesso colore, che il Rettore Papeschi esibì per confronto. O l' una, o l' altra doveva essere la sua borsa, ma non sapeva determinare quale tra le due si fosse, e vi fosse, o no non era in grado di riconoscerla. Anche suo marito, diceva la Prosperi, aveva delle borse simili, a quelle che l' erano poste sott' occhio ma non sapeva la disgraziata determinarsi a dire se fosse l' una piuttostochè l' altra delle due presentate. Anzi essa medesima gliene dette una che era di sua madre cinque, o sei anni innanzi, e si tenne l' altra che gli era stata mandata in regalo da nna zia Monaca. La borsa da lei data al marito le sembrava simile e nel colore, e nella materia a quelle a lei presentate, ma della fattnra non essere in grado di dire con sicurezza altrettanto. Era d'opinione la Maria Antonia, che suo marito avesse tnttora quella borsa all' atto del suo arresto, ma non poteva con sicurezza deporne; e se l' aveva tuttora, l' avrà sicuramente tennta nel suo *comod*. Questi sono i deposti di quella misera donna nei quali è facile il vedere a qual dura prova eran posti l' amor suo conjugale, e il sentimento della propria virtù. Ma è pnr facile lo scorgere in quei deposti che ella non consentiva nelle dichiarazioni emesse dal marito, che non riconosceva per sua la borsa ritrovata nella sua casa, che in sostanza contradicendo alle dichia-

zioni del marito, la riconosceva di pertinenza di lui. Ciò risulta anche più chiaramente dal riflettere che la Maria Antonia Prosperi non sapeva contrastare di aver veduto a suo marito, oltre quella donatagli, un altra borsa. A meglio sostenere le vacillanti, le incerte dichiarazioni circa alle due borse, l'una regalata al marito, l'una ritenuta per sè medesima, e che dovevano esser tra loro, ugualmente che alle mostrate, consimili, la Maria Antonia Prosperi presentava in giustizia quella borsa, che erale stata donata dalla zia monaca, del qual dono fa fede qualche testimone. Ma la presentazione di quella borsa poneva il colmo alla dimostrazione che la Prosperi aveva tutto tentato per non nuocere al suo consorte ma infruttuosamente lo aveva tentato. Il primo a mostrare questi tentativi infruttuosi era un suo zio, perciocchè senza alcuna esitazione riconosceva la borsa donata da sua sorella Monaca alla Prosperi in quella esibita da costei in giustizia. E mentre la borsa perquisita, e la borsa esibita dal Rettore Papeschi sono di seta, quella che fu esibita dalla Prosperi era fatta anch'essa a maglia, aveva come le altre delle piccole nappe all'estremità, ma il colore n'era più cupo, e quasi *amaranto*, ed era non di seta, ma di filaticcio.

L'accusato persisteva nel sostenere, che quella borsa non fosse sua, e che appartenesse invece a sua moglie alla quale doveva essere stata donata da qualche monaca sua amica. Egli non aveva mai avuto alcuna borsa da denaro di color cremesi; così pertinacemente asseriva nei suoi interrogatorj contro le dichiarazioni emesse da sua moglie che asseriva avergliene data una già appartenente alla madre e quando gli venivano fatti palesi i dubbj, e le incertezze, le dichiarazioni della moglie intorno alla borsa perquisita, indignato perchè non fosse stato da lei secondato, si sfogava col dire, che la borsa era di lei, e che se lo contrastava, ciò avveniva, perchè era divenuta

pazza. La qual taccia ritrattava in un successivo interrogatorio, ove mostravasi dispiacente, che quell'espressione contro la moglie gli fosse uscita di bocca. Ed in fine, sempre in ordine a quella borsa, perchè gli era noto che a sua moglie una n'era stata donata dalla monaca Fabbri, insisteva nel dire che la perquisita era quell'istessa borsa e gli interessava di emettere questa dichiarazione per timore che la sua moglie avesse deposto il contrario. Lo che essa non ha fatto apertamente per amor del marito, ma lo ha fatto per lei lo zio. Perocchè se la borsa donata da sua sorella monaca alla Prosperi è quella che fu da lei depositata in giustizia, e quella che lo zio stesso ha riconosciuto, ad onta dei tentativi fatti a prò del marito dalla Maria Antonia, ad onta che l'accusato voglia scaricare sulla moglie tutto il peso dell'argomento nascente dal possesso di quella borsa, l'argomento rimane nella sua integrità a carico dell'accusato, egli solo è il vero possessore della borsa rubata.

Il possesso della borsa deve calcolarsi di fronte alle ultime dichiarazioni, emesse dalla Maria Antonia Prosperi; di fronte alle significanti espressioni dirette al giudice istruttore — *Che vuol che gli dica io? mi pare di dirgli la verità; come avrà veduto però quella borsa non la seppi riconoscere.* Perchè in quelle espressioni stà la dimostrazione evidente che la infelice M. Antonia si trovava in tal guisa confusa che non sapeva che si dicesse a giustificazione di se stessa, a giustificazione del proprio marito. Il possesso di quella borsa debbe essere valutato di fronte al deposto del Maresciallo Giovanni Regoli, del Brigadiere Giovacchino Monsagrati, dai quali è confermato il redatto processo verbale ed è determinato e precisato che gli oggetti pervenuti in giustizia con quel verbale, furono tutti presi nelle due cassette del *comod,* delle quali per detto di sua moglie faceva uso il solo accusato. Alla perquisizione nella terza cassetta si oppose vivamente la Maria Antonia

Prosperi, come ne fanno fede il Regoli e il Monsagrati, dicendo che non occorreva cercarvi perchè era tutta roba sua. Nella terza cassetta per altro secondo il detto del Regoli, vi era un altra borsa di filogrosso, forse cotone, o filaticcio che fu quivi lasciata. E questa borsa lo stesso Regoli l' ha riconosciuta in quella esibita dalla Prosperi come ha ugualmente riconosciuto in quella pervenuta dal processo verbale, la borsa tolta nella seconda cassetta, ove per detto della Prosperi si contenevano non la roba di lei, ma le cose spettanti all' accusato.

Stanti questi fatti, in atti si hanno le stragiudiciali dichiarazioni della Prosperi, che apertamente contrastano le dichiarazioni giudiciali, se pure a meglio dire non le aminicolano. Che dalle stragiudiciali dichiarazioni è tolto ogni dubbio, ogni incertezza sulla pertinenza della borsa perquisita, sono annientati i tentativi degni d' encomio fatti da lei a vantaggio del marito. Stanti questi fatti è provato che la borsa perquisita era in possesso del solo accusato, e faceva parte delle cose sue, e che alla Maria Antonia veramente non spettava che quella borsa di filaticcio colore amaranto, che ha presentato, ed esibito e che era un dono della monaca Fabbri.

Dall'essere per tal modo stabilito il possesso, e determinata la pertinenza della borsa perquisita nel solo accusato, l' argomento è urgentissimo contro Demetrio Prosperi in ordine al furto di Badia. In quella borsa ritrovata in sua casa, è riconosciuta dal Rettore Papeschi l' istessa borsa da denaro, che gli fu sottratta. La vide è vero più sporca, ma non esitò a dichiarare, che fosse quella che aveva presso di sè insiem con l' altra che poi esibì in giustizia, ambedue donategli 24, o 25 anni innanzi da alcune monache sue zie.

Riconobbe quella borsa anco la sua domestica Caterina Vannucci. Nè altri avrebbe potuto secondo il detto della Vannucci riconoscerla, perchè il padrone la teneva quasi

sempre rinchiusa, e quasi mai la portava. La ricognizione della borsa ritrovata in casa, e in camera dell'accusato Demetrio Prosperi, come di cosa sua, come di cosa rubatagli nel 18 Febbrajo 1842 anzi che essere nella benchè minima parte contradetta, ritrattata, cambiata, veniva ripetuta, mantenuta, confermata dal Rettore Papeschi in varj interrogatorj. Anzi nell' ultimo il Rettore Papeschi ha detto che in quella borsa si contenevano quattro scudi e due lire. Per lo che al cospetto di un derubato di sì intemerati costumi, di carattere venerabile e che depone sotto il santo vincolo del giuramento, di un derubato che depone con tanta cautela e circospezione, ed assicura che sua è la borsa, a meno che non se ne trovi una perfettamente simile, non può sorger dubbio nè di fallace, nè di troppo precipitata ricognizione.

Un qualche obietto potrebbe forse proporsi contro la ricognizione della borsa, per la ragione che questa ricognizione non fu fatta *inter plures*, perchè non si ebbe la ricognizione che per parte del solo derubato Papeschi e della domestica Vannucci. Ma l' obietto non potrebbe essere accolto nè per l'un lato, nè per l'altro. Non sotto il primo aspetto perchè non vi è disposizione di legge che obblighi il magistrato a procedere alla recognizione tra più, e consimili oggetti; non vi è legge che lo costringa a procedere piuttosto in un modo, che nell' altro. Tutto è rimesso al suo prudente arbitrio come più volte ha ritenuto questa R. Rota e lo ha confermato il supremo tribunale di giustizia. Non pel secondo lato per la ragione che, come più volte ha deciso la R. Rota, quando si tratta di cose di uso familiare e comune, non si può pretendere una scrupolosa giustificazione sull'identità. In questi casi basta la recognizione per parte delle persone, che più comunemente se ne valgono. Nel caso nostro poi è a considerarsi che la borsa cremesi non solo era, nè poteva considerarsi come cosa di uso fami-

liare e comune, ma era e doveva ritenersi per cosa di uso personale, esclusivo del Rettore Papeschi. Quindi la ricognizione sarebbe inattaccabile se fosse stata fatta soltanto da lui derubato, se anche non fosse in atti convalidata dalla ricognizione della Vannucci. Nè si potrebbe ragionevolmente sostenere, che la ricognizione della borsa stia soltanto nel detto del Rettore, e della Vannucci; perchè altri deposti si hanno in processo dai quali la ricognizione della borsa viene aminicolata. Se si legge in fatti il deposto della Rosa Nerici, se ne rileva, che le due borse l' una perquisita all' accusato Prosperi, l'altra esibita dal Rettore di Badia sono della stessa seta, e cordoncino, e sebbene la prima sia più usata dell'altra, l'una sia d' opera e lavorazione diversa dall' altra sono però le due borse di una medesima maglia, e si ravvisano fatte dalla stessa mano; lo che è confermato dalla Rosa Bianchi. Anzi a costei essendo stata presentata anche la borsa depositata dalla Prosperi, dovette dichiarare che non era fatta di seta o cordonetto come le altre due, ma di filaticcio andante ed ordinario e nel colore diversificava dalle altre due, nè potè assicurare che fosse come le altre due dell' istessa mano, perchè la diversità dalla seta al filaticcio portava di necessità una diversità nella maglia. Ed infine Telesperiano Verciani dichiarava, che le due borse la perquisita in casa Prosperi e la depositata dal Rettore erano composte di seta torta a cordonetto, benchè la prima fosse di seta più grossa e doppia. Era stata tinta in cremesi con minor quantità di cocciniglia dell' altra, e la tintura di ambedue eseguita da lungo tempo, da circa venti anni, e forse più. La borsa depositata dalla Prosperi, per detto del Verciani, era di roba assolutamente diversa dall' altre due, ed era tinta in cremesi più basso, ovvero amaranto. La tintura, secondo lui doveva esser di recente data, forse di poco più di un anno. Poteva essere che la tintura rimontasse

a più lunga epoca, forse a quattro, o cinque anni. Ma in questo caso era necessario che di quella borsa non si fosse fatto uso, e che si fosse tenuta incartata, e racchiusa, altrimenti il contatto dell'aria, e l'uso avrebbero cambiato il colore amaranto in giallognolo.

Con questi deposti della Nerici, della Bianchi, del Verciani si rimonta al detto del Rettore di Badia, cioè che quelle due borse provenivano dalla stessa mano, ed erano presso lui per un dono fattogliene 24 o 25 anni indietro. Con questi deposti che convalidano la ricognizione della Vannucci, la ricognizione del Papeschi, è chiarito l'accusato possessore di un oggetto rubato al Rettore Papeschi nella notte del 18 Febbrajo 1842. Rivivono dunque per questo provato possesso di cose furtive nella loro integrità le rivelazioni di Fabiano, le rivelazioni di Filippo Francesconi, per le quali Demetrio Prosperi era indicato come uno degli autori di quel furto. Ed è anzi il possesso di quella borsa un nuovo argomento della insaziabiale sua avidità. Perocchè se è vero, e sarebbe vano il dubitarne, che quella borsa era veramente la borsa rubata al Rettore Papeschi, se è vero che Fabiano nulla seppe di quella borsa, che chi la sottrasse non la fece, siccome ci narra, neppur vedere, deve essere egualmente vero, che Demetrio la rubò prima a danno del Rettor Papeschi, indi a danno dei suoi compagni nel delitto, e con la borsa si appropriò esclusivamente il denaro che vi si trovava.

Demetrio non solo era possessore della borsa color cremesi proveniente dal furto di Badia. Fabiano ha narrato nei suoi costituti, che il Prosperi nell'allontanarsi insieme dal luogo del commesso delitto, per via gli annunziò che in Canonica aveva smarrito una pezzola di seta. Dal detto dei derubati, da quello di altri testimoni accorsi alle prime grida della Vannucci risulta, che appunto in cucina fu ritrovata quella pezzola, che pervenuta poi in

giustizia ha riconosciuto appartenere al Prosperi, sebbene questi l'abbia costantemente negato. In quel tratto di via che percorsero insieme Fabiano riseppe da Demetrio, che aveva sottratto una pistola, ed un pajo di fibbie da scarpe. La narrazione di Fabiano è da confrontarsi con quanto ha detto nei suoi costituti l' accusato Demetrio Prosperi. Egli riconobbe per sua una pistola pervenuta in giustizia col verbale del 10 Settembre 1842 egualmente che alcune fibbie da calzoni. Ma nel supposto che altri oggetti fossero stati perquisiti, e ritrovati dalla R. Carabiniera; nel supposto che le fatte perquisizioni fossero state esatte, e precise, cercava giustificare il possesso di altri oggetti, che erano in sua mano, e dei quali sapeva la mala provenienza. Per la quale ragione narrava, che pochi giorni innanzi all' Assunta del 1842 un incognito col quale aveva fatto il cammino sino al Ponte a Moriano, quando discesero di vettura lo condusse discorrendo fuor di strada sull'argine del fiume. Colà gli fe conoscere che aveva bisogno di vendere alcune poche cosarelle avendo gravida la moglie. Come fu altra volta accennato le acquistò egli per 28 paoli, e n' ebbe in resto quelle quattro monete, che fu veduto a qual misfatto appartenessero. Facevan parte secondo il detto di Demetrio delle cose acquistate una pistola simile alla sua, e un pajo di fibbie da scarpe. Effettuata che fu la vendita, l' incognito si allontanò, e ad una certa distanza vedendo che l' accusato stava osservando l' acquistata pistola, gli disse, *che non se la facesse vedere*. Queste espressioni Demetrio, così narra, per allora le applicò alla sola pistola, ma promulgato che fu il decreto d' impunità gli nacque sospetto che l' espressioni di quell' incognito che disse essere di S. Gennaro comprendessero tutti gli oggetti acquistati. Per la qual cosa nascose la pistola in capanna, e le fibbie sotto un tino in celliere. Dal processo Verbale redatto dalla R. Carabiniera il 10 Febbrajo 1843 risulta che quan-

to al luogo del nascondimento le dichiarazioni dell' accusato erano vere. Perchè nel suo celliere tra la sovice, e il fondo di un tino furono ritrovate due fibbie d'argento, e nella sua capanna fu ritrovata una pistola guarnita in ottone. Demetrio riconosceva e la pistola, e le fibbie perquisite come parte degli oggetti acquistati dallo sconosciuto. E poichè la pistola reperita era mancante del suo piastrino, l' accusato rendeva ragione del perchè ve lo avesse egli tolto, e cioè perchè era guasto il cane. Indicava anche ove si fosse quel piastrino, non perchè avesse volontà di palesarlo, ma perchè lo credeva già per diligenti perquisizioni manifesto. E la R. Carabiniera com'è chiaro nel verbale del 2 Marzo 1843 lo ritrovava in un banchetto a muro, in una camera da letto al secondo piano della sua casa fasciato in parte con della canapa e con la molla maestra uscita dalla sua nocetta. L' accusato persisteva nel dichiarare che la pistola e le fibbie si trovavano nelle sue mani in forza dell'acquisto fattone nel modo sopra descritto. Quando gli veniva fatta conoscere la inverosomiglianza di quella compra da incognito e l' argomento che contro lui somministrava il possesso della pistola e delle fibbie rispondeva — *Se mi voglion credere è così* — *Se non mi voglion credere facciano loro.*

Il non prestargli fede non era un capriccio. La diffidenza contro di lui nasceva non solo dalla immaginata compra da incognito, solito mezzo, con che i ladri giustificano il possesso delle cose reperite. Nasceva dal fatto maggiormente, che il Rettor di Badia aveva già descritto in processo, la pistola, e le fibbie, che gli erano state rubate.

La prima era della lunghezza tra l' impugnatura e la canna di un terzo di braccio, era incassata in noce, e guarnita in ottone, aveva senza ornamento il piastrino, e la canna tutta di un pezzo senza distintivi. Le fibbie erano di forma ovale, di staffe bislunghe, e di piastra rigata a guisa di cordoncino. Dopo una sì accurata de-

scrizione, era facile il prevedere che il Rettor Papeschi avrebbe riconosciuta la pistola e le sue fibbie, al momento che gli fossero state presentate. Ciò che avvenne realmente, perchè al solo vedere la pistola, e le fibbie perquisite nel celliere, e nella capanna di Demetrio Prosperi, il Rettor di Badia riconobbe che quelle erano le sue fibbie, acquistate da 26, e 28 anni, che quella era la pistola che aveva da molto tempo tolta ad un ragazzo che andava a scuola. Quanto alle fibbie dichiarava di riconoscerle senza equivoco, perchè vi era consumato il ferro della staffa. Nè egli solo le riconosceva ma anche la serva Vannucci e Domenico Pelosi e sopra tutti Filippo Lucchesi che ne aveva pratica, perchè da tanti anni serviva il Rettore da Calzolajo. Quanto alla pistola il Rev. Papeschi la riconobbe all' incassatura, alla guarnizione in ottone, alla canna senza distintivi, e ad altri contrasegni, benchè la prima volta che gli fu presentata fosse mancante di piastrino. Così avvenne anche ad un Nicolao Lorenzetti, ed era questo testimone pratico della pistola perchè in epoca che dipingeva alla Chiesa di Badia il Rettor Papeschi gliela aveva data due sere per andare a veglia. La ricognizione della pistola già così certa, e positiva lo divenne anche viemaggiormente quando una seconda volta fu presentata al Rettore, e al Lorenzetti col piastrino montato. Il Rettore conservossi costante, e si mostrò anche più deciso nel riconoscerla. Il Lorenzetti vi riconobbe senza timor d'ingannarsi, la pistola del Rettore Papeschi, quella pistola che maneggiò per due volte, quella pistola che per due volte portò seco a veglia. Un sol dubbio restò nell' animo del Lorenzetti, non in ordine alla pistola ma solo in ordine al piastrino, con cui la vide montata, perchè a lui quel piastrino sembrava dovesse essere lavorato, guarnito. Il dubbio per altro era assolutamente escluso in processo pel giudizio di Paolo Petri. Questo testimone di professione armajolo portò le sue os–

servazioni e sulla pistola, e sul piastrino, e dalle fatte osservazioni fu indotto a dichiarare in arte, e coscienza, e sotto il vincolo del giuramento, che quello fosse il natural piastrino della pistola. Il dubbio del Lorenzetti era escluso dall' istesso accusato, perchè dopo aver riconosciuto e la pistola, e il piastrino soggiungeva, che quel piastrino l'aveva tolto da quella pistola, e lo aveva nascosto nel banchetto, dove fu ritrovato. Le dichiarazioni anzi dell' accusato sono in perfetto accordo col detto del testimone Petri. Perocchè il Prosperi dichiara che dopo averlo smontato lo molleggiò, e la molla maestra gli saltò fuori dalla nocetta. E il Petri ha detto che in tanto la molla maestra fugge dalla nocetta in quanto che la piccola vite esterna è stata spaccata alla noce, ed è stata ritoccata da persona che non era dell' arte.

Con queste ineccezionabili ricognizioni in qual conto devesi tenere la compra da un incognito addotta da Demetrio Prosperi? Non in altro conto per certo, se non di quel consueto miserabile pretesto di che si valgono i malfattori a giustificazione di un possesso che non possono in alcuna guisa giustificare, a legittimazione di una provenienza che conoscono, esser mala, che sentono non potere per verun modo legittimare. Di qual validità sia la compra da un incognito è inutile indagarlo. La R. Rota lo ha le mille volte ristabilito, la compra da incogniti di cose riconosciute per rubate, la reperizione di oggetti furtivi quando si combinano con le male qualità dell'accusato bastano a indicarlo colpevole. Nè in proposito del Prosperi mancano le male qualità come ne fa fede l'intero processo, come ne fa fede la sua amicizia, ed intrinsichezza con gli altri accusati, tutti di pessima fama, tutti di lunghe mani, tutti dediti a farsi proprio l' altrui. Le massime le tante volte ritenute dalla R. Rota appellano al caso in che dalla sola reperizione di oggetti furtivi debbasi argomentare alla reità del prevenuto. Il caso

presente e ben diverso, è il caso di una reperizione di oggetti che convalida i già conosciuti argomenti di reità, e che pone il suggello agli altri risultamenti del processo. Quindi anche per questo lato si ritorna alle rivelazioni del coaccusato Bartolommei, poichè nella pistola e nelle fibbie di argento riconosciute dal Rettore di Badia, dalla serva, e dagli altri testimoni si ritrovano la pistola, e le fibbie provenienti secondo il dire di Fabiano, ammi-nicolato dalle dichiarazioni stragiudiciali di Demetrio, da quel furto.

È dunque provato che tutti tre gli accusati si rendettero colpevoli del furto di Badia, è dunque provata con la dimostrazione dello speciale quella gravante qualità, che vien costituita nel furto dal concorso di più persone.

Ma queste più persone identificate per lo meno nei tre accusati Nardi, Prosperi, e Bartolomei fecero giusta il concetto dell'accusa delazione di armi. Fu già accennato che quando il Rettore Papeschi fu costretto a salire al piano superiore, la fantesca Vannucci rimase a guardia di due tra i malfattori. Disotto la benda la Vannucci potè vedere, che quegli che la mano le teneva nel collo, con l'altra maneggiava uno stile, e la minacciava di morte, se parlava. Il Rettore narrava che l'uno tra i due dai quali fu aggredito nell'atto che si calzava, l'afferrò per le braccia, e perchè tentava sottrarsi, lo riafferrò, e gli levò contro uno stile. E cercando egli di allontanarselo, per i colpi che gli venivano da quel malfattore scagliati gli restò nelle mani il fodero dell'arme, e ne rimase leggermente in una mano ferito. Dalle dichiarazioni dei derubati risulta dunque in fatto la delazione delle armi, e se più precisa, piu esatta non si è potuta da essi ottenere, ciò è avvenuto per la subitanea aggressione dei malfattori, perchè gli aggrediti furono tosto bendati, e posti così in condizione da non poter vedere tutto quanto a loro danno avveniva. Nè soltanto per le dichiarazioni

giudiciali dei derubati la delazione delle armi è manifesta, essa apparisce dalle stragiudiciali loro dichiarazioni, da quelle dichiarazioni che emisero immediatamente dopo il fatto, da quelle che hanno costantemente emesso in ordine all' avvenimento. Ne fanno fede i testimoni, che tosto accorsero, ne fanno fede tutti i testimoni del voluminoso processo. Questa gravante qualità del misfatto, risulta altresì dalle rivelazioni di alcuno tra gli accusati. Fabiano in fatti narra nei suoi costituti che al furto di Badia esso era armato di un coltello seratojo di lunga misura. Demetrio del suo stiletto, il Nardi del suo puntarolo. Aggiunge l' accusato che oltre a dette armi fu fatta delazione di due terzette e di quel fucile di pertinenza del Nardi, che dopo il furto della Rocca era stato accorciato, e ridotto a trombone. Ed ecco sino dal bel principio il detto di Fabiano d' accordo col detto della Caterina Vannucci. Perchè Fabiano ha da per sè stesso narrato, che fu uno dei due destinato a far guardia alla serva, uno dei due che poi per rubarla la condussero al piano superiore. Ora se ad uno di quei due la serva vide uno stile, se con quello stile fu minacciata per impedirne le grida, quell'aggressore non può essere che l'accusato Fabiano, l'arma non può che quella di cui egli era munito. Non era certamente il suo compagno, perchè Fabiano assicura che questi aveva un arme da fuoco. Nè varrebbe il riflettere, che Fabiano dichiara di essere stato armato sol di coltello, mentre la serva gli vide uno stile per dedurne che non sono tra loro in accordo, perchè bendata com' era la Caterina Vannucci, è assai se vide la punta dell'arme, nè così bendata, e piena di spavento potè giudicare di qual natura si fosse. Fabiano non è smentito, ma convalidato dagli atti anche riguardo all' arme di che era munito Demetrio Prosperi. Ha narrato l' inquisito che il Prosperi portò seco quel medesimo stile, che aveva ad altri misfatti portato. E Filippo Francesconi narrava anche egli che ve lo portò, ed

aggiungeva che ne venne munito quando il primo progetto di furto per le nevi, e pel poco numero svanì. Anzi quello stile lo lasciò a lui che nel nasconderlo si ferì perchè la punta del fodero era rotta, e mancava il puntale. Il Francesconi descriveva con tal precisione, ed esattezza lo stile, che lo doveva riconoscere al solo vederlo. Lo riconobbe in realtà senza esitazione, senza timore d'ingannarsi in quello che pervenne in giustizia col processo verbale della R. Carabiniera in data del 3 Giugno 1843. In quello stile, o coltello alla genovese, che fu ritrovato sul tetto dell'abitazione di un Pasquale Milani, che passò dalle mani di Maria Domenica Prosperi e di Colomba Lucchesi in quelle di un Basilio Prosperi. Da cui lo ebbero i RR. Carabinieri, e quando ciò si riseppe diceva la test. Prosperi i congiunti dell'accusato *l'ebbero a mangiare* ed avrebbero preteso che l'avesse spezzato. Il deposito dello stile in casa dei Francesconi, quando non fu eseguito il furto di Badia, risulta anche dal detto di Fabiano Bartolomei. Ed egli ha pure riconosciuto nello stiletto pervenuto in giustizia lo stiletto di che era armato Demetrio Prosperi al furto di Badia. Con tutti questi fatti con le dichiarazioni di Filippo Francesconi, e di Fabiano, meritano di esser congiunte le dichiarazioni del padre, e del figlio Prosperi. Il primo ha narrato che pochi giorni dopo l'arresto di suo figlio, trovò un coltello per casa, lo prese, e lo gettò da una finestra. Dal che è lecito dedurne, che sebbene il vecchio Prosperi non abbia detto in qual giorno quel getto avvenisse, nè per qual finestra della sua casa, ed abbia aggiunto di non conoscere il coltello pervenuto in giustizia, questo sia quel medesimo coltello perchè ritrovato sopra il tetto di una abitazione in prossimità della sua. Ciò che risulta anche più chiaramente dal detto di suo figlio, poichè questi conviene, che il coltello o stiletto pervenuto in atti stava in casa da lungo tempo, lo teneva sotto il letto, o nel canterale

ed ha avuto sempre guasto, e rotto il puntale come lo ha presentemente. Quanto al Nardi Fabiano ha, come fu detto, narrato, che egli fu al furto di Badia munito del suo puntarolo. Il Nardi lo ha impugnato, nè ha voluto convenire che il puntarolo, che è pervenuto in giustizia sia di sua pertinenza. Nel che lo ha contradetto la sua moglie Margherita Nardi dicendo che il puntarolo è di suo marito, che se ne valeva per segnare le tavole quando lavorava. Il puntarolo riconosciuto da Fabiano, riconosciuto dalla Nardi fu trovato dalla R. Carabiniera come può leggersi nel Verbale del 9 Ottobre 1842 nascosto in una tettoja di paglia presso il Molino di Volania in sezione di Montefegatesi spettante a Fabiano e ad un suo fratello; Molino che fu forse acquistato a prezzo di delitti. Fabiano dunque quando riconosceva il puntarolo del Nardi, riconosceva un oggetto di che era pratico, riconosceva un oggetto che lo stesso Nardi gli aveva lasciato dopo l' esecuzione di un grave misfatto per nascondersi insieme ad altri oggetti che da quello provenivano. Ne fa fede per detto di Fabiano il suo garzone Massimo degli Innocenti. Quando il Bartolomei narrava la delazione fattane al furto di Badia, narrava un fatto, una circostanza della quale era stato testimone di vista. Nè era solo Fabiano a narrare la delazione di quel puntarolo al furto di Badia, perchè la narrava con lui anche Filippo Francesconi, e riconosceva egli pure nel ferro presentatogli il puntarolo di che era armato il Nardi al furto di Badia. Ambedue poi narravano che a quel furto fu portato il trombone dell'istesso Nardi accorciato dopo il furto della Rocca. Lo portò a Vorno nella sua sacchetta Demetrio Prosperi seguendo il suo costume di celare in tal guisa la delazione delle armi da fuoco. A Badia per altro non lo portò lo stesso Prosperi, altri ne fecero a quel furto delazione. E quando a furto eseguito tutti si separarono, il Nardi portò seco in Corsica il suo puntarolo, ma lasciò

il suo trombone, raccomandandosi ne tenessero conto. La ragione ne è chiara; il puntarolo giovava ai suoi lavori era un istrumento del suo mestiere; all'opposto del trombone non poteva far uso nel suo viaggio per la Corsica, destinato ed immaginato da loro come il mezzo migliore ad eseguire il delitto, ed esonerarsi di poi da tutti i sospetti. Le sue raccomandazioni furono vane, il suo trombone fu nascosto a Vorno sotto un ponticello, nè fu più ritrovato. Quando se n'ebbe bisogno per altro delitto fu vano il cercarlo, bisognò ricorrere ad altre armi: così ad una voce l'accusato Fabiano Bartolomei, e Filippo Francesconi.

Stante la esistenza di questi fatti provati per le dichiarazioni dei derubati, per i deposti dei testimoni, per le rivelazioni dei correi, è manifesta la gravante qualità che nasce dalla delazione delle armi. E se la qualità di armi devesi determinare negli strumenti che si portano all' esecuzione di un delitto ai termini dell' art. 101 del cod. penale non vi può essere dubbio a ritenere che siano armi, il coltello di Fabiano, le terzette, ed il trombone del Nardi, il suo puntarolo, il coltello, o stiletto del Prosperi. Tutte certamente sono armi secondo il disposto del §. I del citato articolo perchè tutti sono strumenti non solo atti, ma veramente destinati a percuotere, a ferire, ad uccidere. Sono tutti strumenti che non assumono la loro qualità dall' uso che ne sia stato fatto secondo il disposto del §. 2 del citato art. ma la loro qualità si determina dal fatto, dalla loro conformazione, dalla sola delazione senza che vi sia alcun bisogno per determinarla dall' averne fatto uso.

Se si dovesse a determinare la natura di armi ricorrere nel concreto del caso all' uso fatto delle medesime, anche per questo lato non verrebbe meno la qualità di armi. Poichè come è chiaramente provato del coltello, o stiletto si fe' uso a danno della Caterina Vannucci, e con

quello alla mano si minacciò di morte se parlava. E con stiletto alla mano altro malfattore scagliò dei colpi contro la persona del Rev. Parroco, che nel cercare di liberarsene ne restò offeso in una mano, che gli accorsi videro sanguinosa, che gli visitò il Chirurgo Biagi. In proposito della quale lesione le ultime dichiarazioni del Rev. Papeschi, combinate con le rivelazioni di Fabiano e di Filippo Francesconi, col detto dello stesso Demetrio Prosperi, che ha sempre avuto quel coltello col puntale guasto e rotto è dato il determinare qual fosse fra i malfattori quegli che minacciava il Rettore, qual fosse l'arme con che si scagliavano i colpi, in qual modo la lesione al Rettore Papeschi fosse cagionata. Questa indagine per altro sarebbe frustanea, perchè l'andamento dei fatti esime dal dovere ricercare chi tra i malfattori eseguisse tal atto, da chi tal'altro fosse commesso. Le azioni individuali non debbono calcolarsi, è la massa comune di tutte le azioni che devesi considerare per stabilire la gravità del misfatto. Perocchè in questo furto di Badia come in tutti gli altri gli accusati agirono al seguito di un preordinato disegno, tutti vollero ottenerne l'esecuzione coi mezzi stessi, tutti vi cooperarono nello scopo di rubare, tutti manifestarono con la delazione delle armi le loro intenzioni, tutti rubarono con la grave qualità di violenza.

Questa odiosa qualità di violenza si ravvisa a primo aspetto in ordine al misfatto commesso alla Badia nelle minacce fatte al Rettore Papeschi, ed alla sua serva Vannucci con coltello e con stiletto alla mano. In proposito di che come già fu accennato sarebbe vano l'obiettare, fondandosi sull'autorità di *Carnot* il silenzio dell'art. 382 relativamente a questa circostanza per dedurne, che delle minacce con armi non debba tenersi conto per determinare il concorso della gravante qualità di violenza quando il fatto si presenta accompagnato dagli estremi

del citato articolo. Perocchè come già fu altrove accennato, la regola che sta scritta soltanto nell'art. 381, si estende, e deve estendersi anche agli articoli seguenti, ove si parla di violenza, e si determina nello stesso senso, e per delle ragioni identiche come si comprende dai motivi che fissarono, e stabilirono la redazione del Codice. E se il legislatore, come osserva *Carnot* debbe avere avuto le sue buone ragioni per non parlare di minacce nell'art. 382, queste buone ragioni principalmente si devono dedurre come osservano i Redattori del *Journal du Palais* dall'averne tenuto proposito nell'art. precedente, e dall'essersi all'art. 381 nei successivi articoli riferito. Ma fatta anche astrazione dalle minacce con armi nel furto di Badia, non mancano altre circostanze, che sono bastanti a costituire il concorso della gravante qualità di violenza. La serva Vannucci, il Rettor Papeschi secondo che risulta dalle loro dichiarazioni giudiciali avvalorate dalle loro dichiarazioni stragiudiciali, delle quali fanno fede i testimoni tutti esaminati in processo, e molto più lo sono dalle rivelazioni del Bartolomei, e di Filippo Francesconi, furono dai malfattori al momento, che entrarono in Canonica bendati, e legati per le mani, e quando i malfattori furono per uscire di Canonica gli legarono anche per i piedi e li posero sull'istesso *canapè* nella stanza del Rettore. Prima anzi di uscire dalla sua stanza ove con la serva lo rinchiusero si espressero in tuono minaccioso — *Se farà rapporto ce la pagherà: siamo su questi monti* —. La Vannucci fu bendata con la sua pezzola da capo ed anche col suo grembiule; il Rettore fu bendato con un tovagliolo, che i malfattori trovarono nella sua cucina. I vincoli coi quali li avvinsero prima per le mani, indi anche pei piedi li avevano portati li stessi malfattori, e ne furono presi anche in Canonica, come ne fanno fede il Bartolomei, e Filippo Francesconi, quei legami per le cure di alcuni agenti di Polizia pervennero in giu-

stizia. Li riconobbero i derubati, e offesi, li riconobbero i testimoni accorsi alle grida emesse dalla Vannucci quando le riuscì disciogliersi, e venire sul portico. In questi fatti tutti posti in essere dai malfattori, ad eccezione della legatura dei piedi, anteriormente ad alcun atto di material sottrazione, diretti tutti ad ottenerla senza essere contrariati, ad ottenerla forzatamente dalli stessi derubati per lo spavento, che in essi doveva inspirare, il trovarsi avviuti, e bendati innanzi ad uomini celati nel volto ed armati, si ha sicuramente l'odiosa qualità di violenza. A viemmeglio dimostrarne il concorso, non è duopo, che si vada qui ricantando ciò che fu detto in proposito del furto della Rocca. I fatti essendo identici, le regole, ed i principj che furono per quello applicati, devono per parità di ragione applicarsi anche a questo furto di Badia. In ambidue i misfatti si manifestano gli stessi andamenti, in ambidue si vede la scuola degli stessi malfattori, in ambidue sono eletti gli stessi modi ad impadronirsi dell' altrui non con frode, e con dolo, e profittando del silenzio della notte, nelle tenebre dileguandosi taciturni, evitando gli sguardi del padrone, ma con rapina, ed affrontando i pericoli, e nulla curando, anzi sfidando i frapposti ostacoli. Una sola differenza vi ha tra questo furto di Badia, e il furto della Rocca, ed in ciò la differenza consiste che per introdursi nella Canonica di Badia non vi fu bisogno nè di scalata, nè di scasso esterno, perchè gli uscj se ne dischiusero al richiesto soccorso per la moribonda, mentre a penetrare alla Rocca, la scalata e l' esterno scasso si elessero, nè altri modi d' introduzione si potevano eleggere. Per lo che se per quel furto nel concorso di tutte le gravanti qualità dell' art. 381 del codice penale ne invocammo l' applicazione, in questo furto di Badia per mancanza dello scasso esterno e della scalata invochiamo l' applicazione dell' art. 382. Al che ne induce anche la considerazione che in

proposito del furto di Badia la violenza fu tale che lasciò sull'aggredito Rettore Papeschi delle tracce permanenti d'indolitura al braccio destro che per qualche giorno non potè liberamente articolare, e di ferita alla sinistra mano. Le quali circostanze di per loro sole nulla curando, e il tempo di notte, e l'unione di persone, e la delazione dell'armi bastano per l'applicazione del sovraccitato art. 382.

Più grave ne' suoi risultati giuridici si presenta il misfatto che tien dietro al già discorso, vogliam dire il furto commesso a danno del Rettor di Castagnori, e della sua serva, a danno di quella Chiesa Parocchiale, dell'opera, e della Compagnia, e Confraternita in essa esistenti.

A danno del Rettore Gio. Andrea Bianchi furono sottratti dieci, o undici francesconi, una mezza sovrana d'oro, ed altra moneta spicciola, con fucile di grossa portata guarnito in ferro con piastrino a pietra, con marca in lettere, una tabacchiera d'osso colato a guisa di barchetta avente alcune lettere in un quadruccio d'argento, un orologio d'argento ad una sola cassa, una Teca o Reliquiario di S. Anna, una pezzola da naso bianca, e rossa, una mezza forma di cacio, ed altro. La domestica del Rettor Bianchi Giuditta Cerù fu derubata di un fazzoletto da capo di cotone a colore scarlatto con fiori e fregio a più colori e di altra pezzola da capo bianca con pedani. La Chiesa Parrocchiale fu derubata di un ostensorio in argento del peso fra le sette, e le otto libbre, di una grossa pisside, e di un calice di argento, di una Croce di argento dorata sulla estremità della traversa, la quale presentava da un lato un Crocifisso della lunghezza di un terzo di braccio, dal lato opposto una statuina il tutto di argento. Furono pur derubate la piccola chiave del Ciborio dello stesso metallo, una Pisside di ottone, un altro calice simile con coppa di argento, due corone, ed una medaglia rappresentante da un lato il Salvatore, e

dall' altro S. Pietro, ed un velo da calice. Fu in fine rubato il denaro ricavato dalle questue, ascendente ad oltre le lire 60 ed altro denaro.

La fraudolenta sottrazione di tutti i sopraindicati oggetti è posta in essere dalle giudiciali dichiarazioni del Rettore, e della Cerù. Costatano, e dimostrano il materiale di un misfatto notorio, e che sì prontamente si divulgò le testimonianze del Presidente sezionale, dell'operaro e di molti altri. Il Presidente, e l' operaro verificarono di per loro stessi le sottrazioni commesse a danno della Chiesa, e dell' opera, udirono le immediate querele del Rettore e della serva circa ai danni, e sottrazione in proprio sofferte, circa alle offese alle quali soggiacquero. Altri avevano pratica, e cognizione degli oggetti mancati al Rettore e ne costatano la preesistenza e deficienza.

Il furto di Castagnori avvenne nella sera del 27 Luglio dell' anno 1842. Secondo le concordi dichiarazioni del Rettore, e della Cerù i malfattori s' introdussero in Canonica poco dopo le ore 24. Ciò che mostra evidentemente la estrema temerità dei malfattori, l'esattezza dei fatti calcoli sul migliore e più pronto modo di introduzione, l'esser pronti, e parati ad ogni evento, decisi contro ogni ostacolo e difficoltà, che si fosse istantaneamente presentata. In Canonica si trattennero per molto tempo, e quando ne uscirono saranno state le ore dieci, e più. Così per le istesse dichiarazioni del Rettore, e della Cerù convalidate dal detto di molti testimoni che si risvegliarono al suono della campana a martello, ed accorsero a prestare al Rettore il loro ajuto. E poichè questi testimoni narrano, che il suono della campana fu udito intorno a quell' ora, e la serva, e il Rettore hanno deposto che suonarono a martello pochi minuti appresso all' allontanarsi dei malfattori, e agli accorsi narrarono che da poco si erano i medesimi allontanati non vi può esser dubbio intorno all'ora dell'uscita dalla Canonica. Dal che se ne

deduce, che sebbene i ladri si introducessero in Canonica ad un' ora che non può qualificarsi come ora notturna secondo i principj più volte annunziati, il misfatto debba ritenersi accompagnato dalla gravante qualità di tempo di notte. Questa odiosa qualità non riceve la sua essenza, e natura dal fatto della introduzione, ma bensì da quello della material sottrazione. Lo dimostrano le espressioni in che è concepita la disposizione penale, cioè se il furto è stato commesso di notte. Dalle quali espressioni si rende manifesto, che debbasi aver riguardo agli atti di material sottrazione. E questi non sono completi se non quando i ladri si allontanano dal luogo del delitto muniti degli oggetti a danno di altri sottratti. È allora soltanto che la sottrazione può dirsi completa, è allora soltanto, che il furto può dirsi commesso, e consumato, è allora soltanto che il delitto assume la vera sua qualità, e se ne può con certezza determinare l' indole, e la natura. Se si fossero i ladri introdotti in Canonica anche ad ora più sollecita, di chiaro giorno, e quando il sole rischiarava tuttora l'orizzonte, il delitto non si determinerebbe da quella ma bensì dall'ora della effettuata sottrazione. E se questa è ora avvanzata di notte non si potrebbe a meno di considerare, e ritenere il fatto come accompagnato da questa gravante qualità. Con questi riflessi si giustifica la ragione per la quale ritenne l' accusa il furto di Castagnori accompagnato dal tempo di notte. L' accusa non si limitò a considerare il fatto in ordine soltanto al momento in che i ladri s'introdussero nella Canonica di Castagnori. Quel momento non era, nè poteva essere legalmente qualificato tempo di notte. L'accusa andò più oltre, e il fatto considerò sotto il suo vero aspetto nel punto cioè, in che si effettuò, ed ebbe vita la fraudolenta sottrazione. E poichè non le si presentarono dubbj, che al momento dell' uscita dalla Canonica, all'istante della vera, e propria sottrazione della consumazione del delitto, l' ora fosse

notturna contestò ai prevenuti il fatto come commesso in tempo di notte.

La precisa determinazione del tempo in che avvenne il furto di Castagnori si rendeva necessaria perchè giovava a stabilire la natura del delitto. Fu già accennato che alcuni tra gli oggetti rubati a Castagnori erano di esclusiva pertinenza o del Rettore, o della serva mentre altri appartenevano esclusivamente alla Chiesa Parrocchiale. Da ciò ne consegue, che il tempo di notte dava al furto un vario aspetto non solo secondo la natura, e qualità delle cose sottratte, e la pertinenza di esse, ma anche secondo i varj siti in che erano stati tolti. E quì è da considerarsi, che le cose rubate, altre lo furono nell' interno della Canonica altre lo furono o in Chiesa, o in sagrestia. Tra le cose rubate in Canonica secondo il detto del Rettore, della serva Cerù, e di varj testimoni vi furono oltre il denaro, il fucile, e le altre cose rubate al Prete, ed alla Cerù, l' Ostensorio, la Croce, la grossa Pisside, e il calice di argento, ed altri oggetti. In Chiesa non fu rubata che una quantità di denaro proveniente da questue. In sagrestia oltre ad altra quantità di denaro avente la stessa provenienza, furono rubati una Pisside, un altro calice, ed un velo da calice. Or applicato il tempo di notte al furto commesso in canonica tanto sia per le cose del Rettore, quanto per le cose spettanti alla Chiesa non si può avere che un furto accompagnato dalle riunite circostanze di tempo di notte, e di locale abitato. La qualità degli altri oggetti spettanti alla Chiesa, l'Ostensorio, la Croce in nulla cambia la natura del fatto. Sia pure che quegli oggetti fossero addetti all' uso, ed ornamento della Chiesa di Castagnori, e fossero destinati al servizio del culto, e per conseguenza oggetti sacri, non ne viene perciò che si debba ritenere la sottrazione di essi come furto sacrilego. Perchè il luogo donde furono tolti, sebbene fosse la dimora di un Parroco, seb-

bene fosse un tutto, un insieme con luogo sacro, sebbene sia luogo immune, non è, nè può ritenersi per luogo sacro. Non si potrebbero alla Canonica di Castagnori applicare le teorie dell' art. 390 del codice penale in tema di annessione, o dipendenza da luoghi abitati. Per la ragione che mentre l'art. 390 estende la qualifica di luoghi abitati, anche a quelli che non lo sono, ma ne sono una dipendenza, una annessione, l'art. 1 del Decreto 10 Gennajo 1818 applica la qualificazione di sacri anche ai luoghi che sono ad altri luoghi sacri annessi. Ma lo stesso art. richiede, che anche questi luoghi annessi abbiano in se stessi la qualità di sacri, e siano stati come i luoghi, direm così, principali dai quali dipendono, consacrati. Lo che se potrà avverarsi in una cappella, in un oratorio, in una sagrestia, non si avvererà giammai in una canonica.

Se poi il tempo di notte relativamente al furto di Castagnori si considera di fronte a quella parte di furto che fu commesso in Chiesa, allora per un diverso motivo si ritorna al già detto. Alla Chiesa di Castagnori non si può contrastare la qualità di luogo sacro secondo l'art. 1 del R. Decreto 1818. Militano per la Chiesa pubblica di Castagnori quelle stesse ragioni, nè si potrebbero che ripetere, per le quali fu ritenuto luogo sacro la Chiesa in che fu sottratta la lampada di cui nella Decisione Rotale del 14 Agosto 1832 confermata nel 3 Settembre dello stesso anno; e quella in che fu commesso il furto di cui nell' altra Decisione del 10 Febbrajo 1843. Ma se sacro è evidentemente il luogo, cioè la Chiesa di Castagnori, non può dirsi che sia sacro ugualmente ciò che fu tolto dalla medesima, cioè il danaro. Quel danaro doveva avere una pia provenienza, era una volontaria obiazione dei fedeli per sovvenire ai bisogni dell' opera, e della Chiesa, poteva un giorno essere speso in oggetti di uso, di ornamento della Chiesa, e a vantaggio del Culto, ma

non aveva, nè poteva avere esso stesso questa immediata destinazione. Quindi se pel lato del luogo si ha in questo caso la qualità di sacro, manca questa qualità nell' oggetto rubato. Siamo nel caso del *non sacrum de sacro*, mentre nel caso sovraposto si era nel caso del *sacrum de non sacro*. Quindi il tempo di notte anche in questo secondo caso non può essere considerato in altro modo se non che come una circostanza da congiungersi ad una località, non diremo per riverenza alla Chiesa, dipendente da luogo abitato, ma formante parte, e porzione di un fabbricato abitato. Se finalmente il tempo di notte si valuta di fronte a quella parte del furto di Castagnori che fu commesso in sagrestia, allora il tempo di notte diviene qualità aggravante di un furto sagrilego nel vero senso dell' art. 1 del R. Decreto 10 Gennajo 1818. Imperocchè se si ha riguardo al luogo in che avvenne il furto, il R. Decreto pone espressamente tra i luoghi sacri non solo le chiese, ma anco le sagrestie. Nè questa qualità di luogo sacro si potrebbe con ragionevolezza contrastare per la sagrestia di Castagnori, fondandosi sulle massime, e principj ritenuti dal Supremo Tribunale di Giustizia nella Decisione del 18 Luglio 1827. Se si considerano i motivi per i quali la qualità di luogo sacro non si ritenne per quella sagrestia, si troverà che assai diversifica la posizione e situazione di quella dalla posizione, e situazione della sagrestia di che si ragiona, inclusa nell' insieme della fabbrica, ed avente un immediata comunicazione con la Chiesa. Nè la sagrestia di Castagnori è come quella di che parlava la Decisione succitata una sagrestia di più recente costruzione della Chiesa, in modo che possa dirsi della sagrestia di Castagnori come si disse di quella che non fu benedetta, che non fu consacrata, e che per conseguenza, sia per inadempimento di ecclesiastiche forme un luogo, un sito diverso dalla chiesa. Queste formalità sono state nel caso nostro

osservate, la sagrestia conta la stessa epoca della Chiesa, quindi è luogo sacro anch' essa com' è luogo sacro la Chiesa. Almeno così deve ritenersi sino a che volendosi fondare sulla Decisione del 1827, non sia dimostrato concorrere per la sagrestia di Castagnori tutti i motivi per i quali si escluse allora questa qualità. Se si riguarda alle cose rubate in sagrestia si ha anche per questo lato la qualità di sacrilegio. Di là furono tolti per lo meno una Pisside, un Calice, ed un velo da Calice, i quali non può negarsi che siano sacri nel senso del patrio Decreto. Perchè questi oggetti sono necessariamente addetti all'uso ed ornamento della Chiesa, hanno una speciale, una incontrastabile destinazione al servizio del culto. Se sono oggetti sacri la lampada, i candelieri e gli altri oggetti contemplati nelle sovracitate decisioni, a maggior ragione devesi ritenere questa qualità di sacri nella Pisside, nel calice, nel velo. L' uso al quale erano addetti questi oggetti, il servizio che rendevano al culto in quella Chiesa è posto luminosamente in essere non solo dalle dichiarazioni del Rettore e della serva e da molte testimonianze, ma ben anche dal deposto del Rettore di Vecoli. Dal quale è detto, che per la mancanza di detti oggetti nella mattina che seguì l'esecuzione del furto, fu richiesto a voler egli somministrare l' occorrente altrimenti a Castagnori non si sarebbe potuto celebrare il sacrifizio della Santa Messa.

Il furto di Castagnori sia che si consideri dal lato del danno cagionato al Rettore, sia che si consideri dal lato del danno cagionato alla Chiesa, e all' opera ed anche in quella parte che fu furto sacrilego, fu accompagnato dalla gravante qualità di scasso interno. La Giuditta Cerù, il Rettor Bianchi concordemente hanno deposto, che il loro danaro rubato fu tolto per la massima parte da un genuflessorio presso il letto. Quel genuflessorio essendo chiuso a chiave, i malfattori dovettero sfondarlo. Lo stesso av-

venne ad altra cassetta che si trovava in quella camera. In altra camera contigua a quella della serva Cerù, fu sfondata un altra cassetta, ma nulla vi si trovava che potesse sodisfare le brame dei malviventi. Così avvenne in altra stanza detta la camera dei Frati, perchè destinata a dare ricovero ai questuanti dell' ordine di S. Francesco. Fu pure sfondato un banchetto in Chiesa presso l'Altar maggiore, ed in fine in sagrestia furono sfondati due banchi. Questi guasti, e degradazioni non solo risultano dalle concordi dichiarazioni dei derubati, ma sono convalidate dai deposti di molti testimoni. Per le quali testimonianze, le gravanti qualità di scasso si potrebbero dire dimostrate, perchè è massima ormai non soggetta a controversia, che allorquando trattasi di luoghi immuni, le qualità odiose di un delitto si provano per *testes*. In processo però si hanno anche i deposti di Adriano Bertolucci e di Bernardo dal Pino che devono esser valutati superiormente a qualsivoglia altro deposto. Per la ragione che essendo essi esperti nel mestiero di fallegname, sono in grado di verificare la degradazione e il guasto avvenuti e di determinare per qual modo sono ottenuti. I quali attestano, il Bertolucci e il Dal Pino, che i due sporti del genuflessorio non combaciavano, e che però potevano i malfattori rendere aperto quel genuflessorio col solo uso della forza muscolare. L'altra cassetta nella stanza del Rettore si chiudeva con un bolcionello di ferro, e questo con chiave, e stanghetta di ferro. Secondo le osservazioni fatte, dal Bertolucci, e dal Dal Pino fu resa aperta mediante uno scalpello usato a leva, ciò che si deduceva dalle rimaste receuti impronte; dal quale scalpello era stata tolta la toppa, e staccato il bolcionello. La cassetta sfondata in altra stanza non aveva segni, nè impronte per le quali si potesse desumere con qual mezzo, o istrumento potesse essere stata aperta. Quindi il Bertolucci, e il Dal Pino s' indussero a ritenere che fosse stata sfon-

data col solo uso della forza muscolare, alzando il coperchio da un lato. Ed in quest' opinione si confermarono quando videro addirizzate le punte del bolcionello interno. Per le stesse ragioni s'indussero a ritenere, che fosse stata nello stesso modo sfondata la cassetta nella camera detta dei Frati. Anche il bauchetto aperto in Chiesa non presentava segno alcuno da cui si potesse argomentare in qual modo fosse stato aperto. Osservarono i testimoni Bertolucci e Dal Pino che la molla non agiva più sulla stanghetta, e quindi ne dedussero, che il bauchetto era stato aperto con la introduzione di un coltello tra i due sportelli. Quanto al banco maggiore di sagrestia, il Bertolucci, e il Dal Pino ragionando dalle verificate ammaccature, dovettero ritenere che fosse stato aperto, conficcando uno scalpello tra i due sporti, e staccando con questo mezzo la corta stanghetta del medesimo. Quanto all' altro banco sfondato pur esso in sagrestia, per le riscontrate recenti ammaccature furono indotti a ritenere, che fosse stato sfondato mediante scalpello usato a guisa di leva dal quale era stata schiodata la toppa.

Posti in fatto questi guasti, e degradazioni, nei medesimi sta la gravante qualità di scasso interno. Sono chiare le disposizioni dell' art. 396 del cod. pen. Lo scasso interno secondo che osservano gli autori della teoria del detto Codice, suppone la precedente introduzione dei malfattori nei luoghi determinati dal precedente art. 395 e la susseguente rottura delle porte, e chiusure interne degli Armadj o altri mobili chiusi. Dalle quali chiusure si presenta un ostacolo all' adempimento del delitto, e il forzamento, la rottura, la remozione di queste chiusure è ciò che costituisce la qualità aggravante. Nè perchè le une fra le effrazioni verificate come sopra furono operate con scalpello, o altro consimile strumento, mentre altre lo furono colla sola forza muscolare, può dedursene che solo le prime costituiscano scasso ai termini della

legge, e che nelle seconde non si abbia questa gravante qualità. Poichè la disposizione della legge contempla solamente l'ottenuto fatto materiale dell'effrazione, nè si occupa o punto, o poco del modo con che questa effrazione si ottenne, se con l'ajuto cioè di strumenti, o senza, se con la sola forza muscolare o con questa da altri mezzi coadiuvata. In proposito di guasti, e rotture operate dalla sola forza muscolare la R. Rota Criminale ha già stabilito le sue massime contro le pretese che potessero elevarsi dalla difesa. Nella decisione del 27 Marzo 1835, ha stabilito che se la distinzione tra scasso operato con strumenti o ferri, e scasso prodotto dalla sola forza muscolare poteva reggere di fronte all'antica giurisprudenza come correzione alla severa legislazione che puniva gli scassi con la pena di morte, non può questa distinzione ammettersi di fronte alle disposizioni del Cod. pen. più mite nel punirli. La definizione, o descrizione degli scassi, continua la stessa Rotal Decisione, è troppo generale, perchè contro di lei possa stabilirsi la distinzione sopra indicata e d'altronde è a riflettersi, che poche sono quelle interne chiusure che possono resistere all'uso della forza muscolare

Nel concetto dell'accusa il furto di Castagnori accompagnato dalle sopradescritte odiose qualità, lo è altresì dal concorso di più persone; dalla dimostrazione della quale si viene com'è palese a determinare lo speciale di questo grave misfatto. Il libello di accusa lo ha posto a carico specialmente degli inqnisiti Demetrio Prosperi, Giovanni Nardi, Giuseppe Alessandri, Pietro Giuliani, e Fabiano Bartolomei.

I primi quattro com'è manifesto dai loro costituti, negano di avere avuto parte al furto di Castagnori — *Precipiti pure il mondo,* diceva il Nardi, *ma io non ho fatto certe cose:* degli oggetti colà ritrovati nulla conosceva — *Se so nulla di questi affari,* diceva il Giuliani, *vorrei essere*

inghiottito dalla terra, non ho bisogno di rubare; se lo avessi voluto avrei potuto rubare ai miei padroni ed esser ricco. Presso a poco consimili erano le risposte che dava l'Alessandri alle contestazioni che gli venivano fatte: nel furto di Castagnori nulla *aveva che fare, non sapeva chi si fosse quel Demetrio di cui sentiva così spesso parlare. Non era un ladro, ma un galantuomo, un cristiano; ladro doveva essere chi lo accusava; doveva accusarlo per ricoprirsi col suo mantello, doveva accusarlo per qualche suo bravosissimo fine.* La risposta del Prosperi era sempre l'istessa: *non so niente. e posso ripetere che non so niente.* Fabiano pure in principio, obbedendo agli stabiliti patti, negava di essere stato a questo misfatto, come aveva negato di essere stato, ed aver preso parte ad altri delitti. Secondo il primo suo detto non solo non era stato a Castagnori, ma ignorava pur anco che colà fosse accaduto un delitto. Le negative poscia ritrattava, e spontaneo s'induceva a narrare la verità. Spontaneo, dicemmo, perchè alla sua ritrattazione nulla di riprovevole cooperò, ma solo la contestazione di quei fatti che la giustizia già conosceva. Nè la sua ritrattazione fu mossa da una promessa d'impunità, come nel volgo se ne diffuse la voce, che la promessa sarebbe stata frivola, e senza effetto e quando fosse sussistita sarebbe stata per certo mantenuta. Nè ad una promessa d'impunità potrebbero giammai equipararsi le espressioni che sono negli atti, perchè non mettono tutto al più, che a speranza di minor pena, nella latitudine, che la legge concede ai magistrati per le pene temporarie. Che se i fatti fossero stati punibili per pena perpetua, o per pena capitale ove è tolto ogni arbitrio ai magistrati, non altra speranza avrebbe potuto concepire il rivelatore, il correo, il complice, che nella Sovrana Clemenza. E veramente Fabiano era l'uomo, che si poteva facilmente indurre a dire la verità sotto la sola promessa di una impunità? Era veramente il caso, che costui macchiato di tanti delitti

s' inducesse a palesarli per una incerta promessa per una promessa non realizzata? Ciò sia detto contro le volgari dicerie, che per noi la vera, l'unica causa che indusse Fabiano a dichiarare, fu, come dicemmo. il vedere, che la giustizia già era bastantemente informata, il sentire che non poteva divincolarsi, ed esimersi dalle contestazioni alle quali veniva assoggettato.

Dai costituti adunque di Fabiano si rileva che il furto di Castagnori fu risoluto nei giorni che precedono la fiera detta della Maddalena al Borgo. Cabala, l' uomo calunniato, l' uomo sotto il di cui mantello si ricoprono i veri malfattori, l' uomo che è da essi per *bravosissimi* fini perseguitato lo invitò all' esecuzione di questo misfatto, lo assicurò che aveva acquistato pratica dei luoghi, gli palesò che avrebbero avuti a compagni del misfatto Demetrio, ed il Nardi. Al giorno fissato che era dopo la Maddalena Fabiano se ne venne solo in *Fegana* che era il punto concertato, vi vennero dopo di lui il Nardi, e l' Alessandri, ultimo e solo il Prosperi. Erano tutti quattro armati. Esso, ed il Prosperi presero la via maestra, e passarono dal Borgo. Il Nardi, e l'Alessandri perchè maggiormente sospetti presero una strada di sopra a quel paese: giunsero a Castagnori due ore innanzi giorno. Demetrio aveva seco le necessarie provisioni. Si trattennero per tutto il giorno nei boschi, e venuta la sera, Cabala si avvicinò alla Canonica. Ma udito che vi erano tre persone in luogo di due, che per le prese informazioni vi dovevano essere, lo stesso Cabala opinò, che si dovesse desistere dal progetto. Fu di comune accordo differita l' esecuzione del misfatto anche per darne avviso ad altri compagni.

Quando si approssimò il giorno fissato, Fabiano se ne venne a Vorno alla casa Francesconi. Il giorno della sua partenza fu per S. Iacopo 25 Agosto 1842. Giunse a Vorno tra le 24 e l'un'ora di notte. Son concordi con Fabiano le

dichiarazioni di Filippo, Lorenzo, e Luisa Francesconi. Anzi la concordanza non è sola su ciò, ma anche sul fatto che all' arrivo di Fabiano, in casa loro da due, o tre giorni si trovava l'accusato Pietro Giuliani. Dormiva nel loro casamento, ed appena fu giunto disse aver bisogno di denaro, ed aspettar quivi gli amici, e l' occasione di guadagnare. Dal detto del Francesconi è pur convalidata l'assenza di alcuno della loro famiglia narrata da Fabiano, che venuto a cercarne vi trovò in sua vece il Giuliani. L' assente era andato ai Monti di Villa per cercar di Fabiano come ne convengono i fratelli, e la madre Francesconi e stette fuori due, o tre giorni, ed a casa ritornò a notte avanzata. Fabiano dal Francesconi, ed in specie da Filippo riseppe questa circostanza. Non avendo trovato chi vi cercava, Fabiano si allontanò da Vorno in compagnia del Giuliani, che non a caso doveva colà ritrovarsi, ma se aspettava gli amici per far denaro doveva essere stato avvertito, ed avvisato. Con lui se ne venne verso Castagnori, ove si tennero celati nei boschi, come gli altri loro compagni, che battendo altra strada, giunsero pur di notte in quei boschi, e vi stettero come il Giuliani, e Fabiano nascosti pel rimanente di quella notte, e per l' intero giorno 27 Luglio. Qual fosse la strada e degli uni, e degli altri battuta, Fabiano che era col solo Giuliani non l' ha potuta narrare. Gli atti per altro accennano, che il Prosperi, e il Nardi ed altri si fossero concertati di attendersi al Ponte d'oro e di là partire per la via del Monti sopra Diecimo. Ne danno argomento i deposti del Tenente Francesco Bedini, e del Maresciallo Achille Franchi, perciò che concerne il Nardi; e quanto al Prosperi sono interessanti i deposti di Merope Giannetti, e di Letizia Bartolomei. Quanto all' Alessandri solito a vagare tra le tenebre, ed aggirarsi or di quà, or di là non vi è difficoltà a ritenere come fu detto nell' atto di accusa fon-

dandosi sui deposti Francesconi che si facesse incontro agli amici sul colle di Torre munito delle necessarie provvigioni.

Chechesia di questi fatti, qualunque si fosse la via da ciascun dei malfattori battuta, è un fatto incontrastabile che partitisi tutti nell' intenzione di eseguire il misfatto, si ritrovarono nei boschi presso Castagnori. Dal detto di Fabiano si rileva che avessero l' accortezza di tenersi separati per evitare il caso di un più agevole discuoprimento. Perchè egli narra che verso la sera del 27 Luglio udirono il noto fischio di Cabala, ed a quel segnale si unirono. Sopra le quali circostanze *de auditu* è concorde con Fabiano, Filippo Francesconi.

Riuniti che furono l' Alessandri, ed il Giuliani si appressarono alla Canonica per udirne gl'interni movimenti. Informarono i compagni, che tre erano le voci da loro udite, si consultarono se il colpo era, o no da tentarsi. Niuno avendo fatto eccezioni, si scalzarono, e si bendarono, indi si approssimarono alla Canonica, e l'Alessandri avendone aperto l' uscio tutti si introdussero. Il Rettore, la sorella, e la serva Cerù cenavano in una saletta. E qui le rivelazioni di Fabiano assumono quell' aspetto di sincerità e di verità, che già avevano incominciato a manifestare per la coincidenza in che si trovavano con le dichiarazioni di Luisa, di Lorenzo e di Filippo Francesconi. Imperocchè la Giuditta Cerù e il Rettor Bianchi narrano che il modo con che i malfattori s'introdussero in Canonica fu precisamente quello narrato da Fabiano. All' uscio non era stato posto l' interno chiavaccio, la chiave vi era sempre dentro, l'uscio era chiuso col solo saliscendi. Anzi la stessa Cerù quando udì il leggero rumore cagionato dall'alzare del saliscendi disse — *chi è? passi* — Ed in una stanza contigua alla sala ove cenavano secondo il detto di lei, secondo il detto del Rettore si videro comparire innanzi sei persone scalze, e ben-

date. Lo che corrisponde al vero numero dei malfattori indicato da Fabiano, ed all' essersi tutti scalzati, e bendati: fatti che, come narra Fabiano, seguirono immediatamente la risoluzione presa in comune, e precederono la introduzione in Canonica. Si annunziarono per disertori rispondendo al Rettor Bianchi, che tranquillamente dimandò loro, che volessero; impostarono contro essi le armi di che erano muniti dicendo — *State zitti zitti: se parlate vi bruciamo, vogliamo i denari, o la vita.* Indi li bendarono, e legarono. Il Rettore fu bendato ponendogli in capo una sacchetta rigata che gli accusati avevan con loro, la Cerù fu bendata con un lenzuolo, e con gli stessi suoi panni, la Margherita Bianchi fu bendata con un pajo di calzoni di prunello del Rettore suo fratello. Costui così bendato, e legato fu condotto nella sua stanza, fu obbligato a palesare ove avesse il suo denaro ed indicò il genuflessorio che fu tosto sfondato. Il poco danaro ritrovato non bastava a saziare le brame dei malfattori, i quali continuarono a minacciare il Rettore, perchè manifestasse ove tutto il suo denaro tenesse, o si preparasse a morire. Volevano ad ogni costo il denaro che dicevano ricavato dalla vendita di una quantità di olio. Misero sossopra la di lui camera, da per tutto frugarono, e cercarono. E poichè il Rettore protestava non avere altro; il valore dell'olio venduto non averlo ricevuto, non aver altro presso di sè, che degli oggetti spettanti alla Chiesa, ed all' opera, lo lasciarono nella sua camera bendato e legato, e si portarono nella sagrestia e in Chiesa. Anzi perchè la sacchetta si rendè necessaria per riporvi gli argenti rubati glieia tolsero di capo e lo bendarono coll'istesso suo mantello di panno.

Intanto che queste cose accadevano a danno del Rettore Bianchi, la Giuditta Cerù guardata sempre da alcuno dei malfattori era pure richiesta a dire ove il Rettore tenesse il suo denaro. E poichè non poteva dichiarare che altro

ne avesse oltre a quello, che già avevano preso, indispettiti la minacciarono e nella vita, e nell'onore. La condussero nella stanza del Rettore, e sopra di lei si sarebbero forse ivi sfogati, se il Rettor Bianchi non li avesse per autorevoli ammonizioni impediti. Fu quindi la Cerù portata al piano superiore, ove fu assoggettata a minacce dello stesso genere, che sopra di lei in parte si compirono, perchè le fu posto un coltello alla gola, e dovette cedere. Nè qui ebbero fine i patimenti ai quali soggiacque la Giuditta Cerù, che seco loro i malfattori la condussero sempre bendata, e legata per tutta la Canonica, e persino in Cantina, e sempre la minacciavano perchè indicasse ove il padrone aveva il suo denaro. E di là tolsero da bere, e vollero da mangiare e mangiarono alla stessa tavola degli aggrediti, alla sfuggita però e senza porsi a sedere. Prima di andarsene, il Rettore, e la serva che già erano legati per le mani lo furono anche per le gambe, e fu per questo tagliata la corda di un Orologio che era in sala. In fine si allontanarono uno dopo l'altro ed uno tra essi schernendo la Cerù per l'oltraggio sofferto le disse, che stasse allegra, che non era niente, aggiungendo, *l'ultimo che esce spenga il lume*, come fu fatto.

A pura perdita di tempo si potrebbero riportare le rivelazioni di Fabiano. Esse non sono che la ripetizione minuta, circostanziata dei fatti sovraccennati, i quali risultano dalle concordi dichiarazioni dei derubati, ed offesi, che sono convalidate dalle immediate loro lagnanze udite da quelli che al suono della campana ne vennero al soccorso. In ciò solo diversificano le dichiarazioni dalle rivelazioni, che mentre le prime non possono far palesi ne le persone dalle quali provennero l'aggressione, il furto, e gli oltraggi ai quali il Rettore e la Cerù soggiacquero, le rivelazioni palesano per così dire le azioni individuali dei malfattori. Fabiano in fatti narra, che fu Demetrio quegli che impostò il trombone, appena entrati

nella Canonica; che la serva fu da lui stesso afferrata, e bendata, che il Rettore fu aggredito, e bendato da Demetrio e dall'Alessandri, che ambedue furono lasciati a guardia di lui, e di un altro che fu l'Alessandri, dal quale il Rettore, la sorella, e la serva furono legati con delle funicelle fatte dallo stesso Alessandri, che questi, il Prosperi, il Nardi, e il Giuliani frugarono per tutto, che il principale autore dei mali trattamenti, e strazi al Rettore Bianchi fu l'Alessandri, che da questi, dal Nardi, e dal Giuliani fu la Giuditta oltraggiata.

Nè qui hanno termine le rivelazioni di Fabiano poichè egli continua narrando gli andamenti suoi, e quelli dei suoi compagni quando furono usciti dalla Canonica. Fu diviso il danaro, ed a ciascuno toccò secondo il dire di Fabiano uno zecchino, e qualche Lira. Dal che potrebbe forse sorgere un obiezione circa alla quantità del denaro derubato per dedurne che se vero fosse che in Canonica si rubassero tra i dieci, e gli undici francesconi, ed in Chiesa, ed in sagrestia le altre somme denunziate, assai più denaro doveva toccare a ciascuno di quel che non abbia detto Fabiano. Ma contro quest'obietto è a riflettersi il processo far fede che gli accusati si rubavano tra loro, ed anche in questo come in altri furti può benissimo essere avvenuto, che non tutto il denaro si portasse in divisione, e che qualcuno più avaro se ne appropriasse esclusivamente una parte. A convalidare questo modo di vedere, giova il fatto che la mezza Sovrana d'oro rubata a Castagnori non fu veduta da alcuno, ad eccezione di chi la tolse, e la fece sua.

Quando uscirono dalla Canonica secondo il dire del Bartolomei saranno state le due ore e mezzo, ed eccolo in accordo con la serva Cerù, col Rettore Bianchi. La via che presero fu la strada maestra nè alcuno incontrarono. Quando furono in Freddana il Giuliani si separò da essi prendendo la via del Monte S. Quirico. Gli altri, e

con essi Fabiano presero la via di Montecatino, ove l'Alessandri tolse dalla sacchetta gli argenti, e la restituì a Demetrio che smontato il suo trombone ve lo ripose, nello stesso modo che aveva fatto per portarlo a Castagnori. Gli argenti furono involti nella pezzola rubata alla serva Cerù, e li nascose l'Alessandri in quel Colle unitamente al fucile rubato al Rettore. Dopo di che Cabala concertatosi per tornare a riprendere i nascosti oggetti si separò dagli altri e Fabiano in compagnia del Nardi e del Prosperi proseguì il suo cammino sino in Fegana, dove per diverse vie si ricondusse ognuno alla propria abitazione.

La narrazione di questi fatti, di queste minute circostanze evidentemente dimostra, che l'accusato Fabiano era a quel furto. Non altri che chi vi era, e vi aveva preso parte poteva narrare i fatti, che sono stati da lui narrati, tutti in perfetta armonia, tutti in perfetta consonanza coi risultamenti processali. Dal qual riflesso ne discende, che le rivelazioni di Fabiano indubitatamente vere, e sincere in quanto a sè, sieno, e debbono essere vere, e sincere anche in quanto agli altri coaccusati. Ma poichè costoro le hanno con le generali proteste d'innocenza sopraripportate contradette ed impugnate, è duopo verificare se gli atti somministrino tali argomenti da prestar piena fede al detto di Fabiano, o negarlo intieramente ai vaghi loro asserti.

E in primo luogo quanto al Nardi è da osservarsi che sebbene Fabiano abbia dichiarato che l'invito al furto di Castagnori gli venne fatto dall'Inquisito Alessandri, gli atti dimostrano che tanto in mente di Fabiano, quanto in mente del Nardi il progetto del furto di Castagnori risaliva ad epoca più remota della fiera della Maddalena. Il progetto di questo furto risaliva per lo meno all'Agosto del 1841 come ne fanno fede i testimoni Celeste e Giuseppe conjugi Benvenuti, i quali narrano di aver trovato a

colloquio nell' epoca accennata sulla sera il Contumace Bartolomei, e i due inquisiti Fabiano, ed il Nardi. I due primi erano sdrajati, il Nardi stava in piedi innanzi ad essi. I testimoni udirono, che Barbanera fece agli altri due questa dimanda — *Il Rettore di Castagnori deve avere una buona entrata?* Fabiano replicò qualche cosa a quella domanda, ma non giunse ai loro orecchi la risposta. Dopo di che Barbanera soggiunse — *Se avesse una buona entrata sarebbe meglio farne una buona, e non tante.* L'udito colloquio fu dai testimoni manifestato così che passò di di bocca in bocca.

Da questo colloquio udito molto tempo innanzi l'esecuzione del misfatto e che forse era un concerto di eseguirlo, o per lo meno valeva quanto il consultar il maestro di tutti Barbanera sulla convenienza di portarlo ad effetto, se ne deduce, non essere inverosimile che anche il Nardi fosse a quel misfatto. Se vi era Fabiano che ne ha convenuto, che lo ha dichiarato da sè stesso non vi è ragione da dubitare che vi potesse essere anche il Nardi stato con lui ad altri furti, e che figurava con lui in quel colloquio. Nè si può prendere argomento a favore del Nardi per escluderlo dal numero degli autori del furto di Castagnori, dal riflesso che al progetto si trovasse anche Barbanera, e che all'esecuzione non fosse. Perchè a questo obietto rispondono le carte processali, ed accennano che Barbanera benchè maestro di tutti, benchè l'educatore al delitto di tutti, o quasi tutti i prevenuti presenti era però posto in dimenticanza dai suoi allievi, che più non lo volevano seco loro. E la ragione stava principalmente nella avanzata sua età, e nella sua complessione fatticcia come ne fan fede alcuni testimoni, onde forse non lo stimavano più atto agli arditi colpi che tentavano, e a tener dietro ad essi nei notturni, e lunghi loro viaggi. Di che Barbanera muoveva lagnanza, come ne fa fede un testimone cui nel

giorno dei morti del 1842 essendo già i prevenuti catturati diceva. *Vedi costoro sono quelli che ci vogliono, perchè sono giovinotti, ma non mi hanno più voluto perchè son vecchio.* Indi seguendo a parlare degli accusati il maestro di tutti riconosceva nell'Alessandri un *ladro fine* ma Fabiano secondo lui era *poco astuto*, *perchè si era fatto vedere spendere e si era dato a conoscere per ladro.* E con ciò Barbanera ripeteva le voci che erano nate contro Fabiano, e le ragioni sopra le quali si erano a carico suo fondati i sospetti.

Le rivelazioni emesse da Fabiano Bartolomei a carico del coinquisito Nardi non solo hanno a loro sostegno questo primo argomento di verosomiglianza, ma sono sostenute da fatti sempre più concludenti. Il Nardi dichiarava nei suoi costituti che il 26 Luglio 1842 era a casa sua a Coccilia; la sera andò a lavorare ai Monti di Villa, ove si trattenne per due giorni presso il suo suocero, e fino al 31 di detto mese da Giuseppe e Fabiano fratelli Bartolomei. Il Tenente dei RR. Carabinieri e il Maresciallo Franchi attestano che l'inquisito nella sera del 26 Luglio 1842 faceva ad essi molte premure per ottenere il permesso di andare per lavoro ai Monti di Villa. Ma attestano altresì che nel richiedere questo permesso il Nardi fu molto insistente e mostrò somma fretta, e che appena l'ebbe ottenuto si dileguò così rapidamente, che non ebbero tempo di accorgersi da qual lato si fosse allontanato. Questo subito dileguarsi, questo sparir come un lampo diceva il Tenente Bedini ingenerò qualche sospetto che si accrebbe quando si divulgò la notizia del furto di Castagnori. S'istituirono allora delle pratiche per verificare se il Nardi si fosse veramente recato a lavorare ai Monti di Villa, e da queste indagini fu rilevato, che ai Monti di Villa il Nardi non era stato in quell'epoca veduto nè di giorno, nè di notte. Il Nardi sosteneva in contrario che nella sera del 26 Lu-

glio si era fatto vedere a casa del Presidente di quel Paese, e che questi non vi essendo si trattenne col di lui figlio; che vi tornò nel successivo giorno 27 e vi si trattenne per circa un quarto d'ora. Il Presidente Attilio Prosperi faceva fede che il Nardi, quando andava al suo paese, sempre si presentava, perchè sorvegliato da lui. Ma per S. Anna del 1842 non vi si presentò mai. E in questa dichiarazione persisteva aggiungendo che se il Nardi fu a casa sua, e per non averlo trovato lasciò detto qualche cosa alle sue donne, ciò fu avanti alla festa di S. Anna, non sicuramente in detto giorno. Il suo figlio Natale, e la sua moglie Annunziata attestavano non aver veduto il Nardi nè il giorno, nè la sera di S. Anna; non esser vero, che l' accusato andasse alla loro casa, e dimandasse del padre; non sussistere che Natale gli dicesse il padre essere al molino; che il Nardi lo aspettasse per circa un quarto d' ora. Per la qual cosa l'eccezione dell' *alibi* da lui allegata svanisce e vien meno per detto di quei medesimi testimoni, che adduce a fine di provarla. E svanita questa eccezione diviene la medesima anzi che un argomento della sua innocenza, un indizio assai grave della sua reità. Ritornano contro di lui per la non provata eccezione dell'*alibi*, le pratiche, e le premure fatte nella sera di S. Anna per allontanarsi da casa sotto pretesto di andare a lavorare, lo sparir come un lampo, il permesso richiesto per andare in un paese, e il non esservi stato mai veduto nè di giorno, nè di notte. Sorge contro di lui, e si fa forte la voce pubblica, per la quale fu subito imputato come uno degli autori del furto, e la generale mantenutasi credenza, che egli pure vi cooperasse. Si elevano contro di lui, e mendace lo manifestano le rivelazioni di Fabiano, le rivelazioni di quel coinquisito che passo per passo si è trovato in concordia e in perfetta armonia coi derubati, che passo per passo, movimento per movimento ha dimostrato quali fossero

le azioni individuali, palesando quali fossero le sue, quali fossero quelle dei suoi compagni, che ha incominciato dall' accusare sè medesimo per poscia discendere ad accusare gli altri. E queste rivelazioni di Fabiano hanno a loro sostegno le dichiarazioni, e rivelazioni di quel Filippo Francesconi, che sebbene non fosse come Fabiano presente od attivo cooperatore al misfatto, non può però impugnarsi, che fosse sciente sia del numero dei malfattori, sia delle cose sottratte, e degli andamenti, che precederono, accompagnarono, e seguirono l' esecuzione di quel misfatto.

Le concordi rivelazioni di Fabiano, e di Filippo Francesconi avvalorate dal detto di Luisa, e Lorenzo Francesconi ponevano in essere che l' accusato Pietro Giuliani fosse a Vorno nel giorno di S. Anna, che con Fabiano ne partisse, e si recasse a Castagnori. Il Giuliani a queste concordi dichiarazioni opponeva proteste d'ignorare ove fosse il paese di Vorno. Non poteva impugnare di conoscere Filippo Francesconi perchè con lui aveva scontato una pena infamante, conveniva quindi di conoscerlo e conosceva pur anco un di lui fratello, che era stato in Corsica. Insisteva nel dichiarare, di non conoscere nè l'Alessandri nè Fabiano Bartolomei, nè il Nardi. Le sue insistenze per altro erano smentite da quanto avvenne in Corsica all'epoca in che fu strangolata *la Parigina*, da quanto avvenne in questo R. Ducato allorquando in sette, dopo quel misfatto, vi giunsero, e tentarono il furto Micheletti. Sono in processo le dichiarazioni del Giuliani smentite solennemente dal detto del Nardi, del Bartolomei che assicuravano di averlo conosciuto in Corsica, ed in specie il Nardi dichiarava che il Giusti gli fece a Bastia conoscere un tal Pietro del piano di Lucca. E Fabiano in uno dei suoi costituti ha deposto che il Giuliani aveva conosciuto Demetrio Prosperi da circa un mese prima del furto di Castagnori, e cioè nel Giugno del 1842. Dal

che si può non senza qualche ragione argomentare, che il Giuliani in quell' epoca si recasse al Monti di Villa, e si ponesse come dice Fabiano in relazione col Prosperi che in Processo è detto il *Capo dei Malfattori*, come Barbanera ne è detto il *maestro*, per portare ad esecuzione il furto di Castagnori, per concertare il giorno in che si sarebbe quel furto eseguito.

L'argomento trova da sostenersi sulla presenza del Giuliani a Vorno appunto quando il furto fu veramente mandato ad effetto, lo trova nelle espressioni usate dal Giuliani al suo arrivo a Vorno, delle quali fa fede Filippo, esser cioè venuto per aspettare gli amici, e per far denaro. Ed è poi da riflettersi che sebbene di quel progetto parlassero insieme Barbanera, il Nardi, e Fabiano nell'agosto del 1841 come fu sopra narrato, il progetto istesso apparteneva forse esclusivamente all'accusato Pietro Giuliani. L' aveva egli concepito quando stava latitante e fuggiasco per quell'omicidio che commise nella persona di un Giuseppe Fambrini, e pel quale fu condannato alla pena dei lavori pubblici a vita. Lo aveva potuto vagheggiare e maturare nel lungo periodo della sua detenzione; lo aveva potuto colà manifestare al Franceschi, e al Giusti già suoi compagni nella espiazione di pene infamanti; aveva avuto l' agio di comunicarlo al più degli accusati nei vari e lunghi soggiorni in Corsica, ove erano tutti legati in amicizia, ed intrinsichezza. Che il progetto del furto di Castagnori appartenesse al Giuliani forse più che a qualunque altro tra gl' inquisiti sarà chiaro quando voglia consultarsi il processo compilato nel 1823, ove il Giuliani narrava, e con lui, e per detto di lui lo narravano altri Giuliani del suo paese di essere stato aggredito da cinque assassini a lui sconosciuti che gli parlarono di fare un bel *trucco* al Rettore di Castagnori, presso il quale calcolavano potesse ritrovarsi molta quantità di roba, e di denari, nè prevedevano osta-

coli ad eseguire *quel trucco* perchè la Canonica di Castagnori era isolata.

Se dopo il lasso di circa 20 anni quel progetto di misfatto sì stranamente narrato dal Giuliani come può leggersi nelle suindicate pagine processali si viene a realizzare, se tra gli esecutori di esso si trova appunto il Giuliani, quali difficoltà vi possono essere perchè non si abbia a ritenere, che il progetto del misfatto fosse sino dal 1823 il progetto suo favorito, che da lui lo acquistassero, e ne fossero messi a parte i colleghi ed amici? Nè si potrebbe con ragione opporre, che si vada ricercando di aggravare la condizione del Giuliani portando in campo degli argomenti, che son fuori delle attuali pagine processali, e dei quali non si deve per conseguenza tener conto. Perchè a quest' obietto si può rispondere, che il fatto è registrato in un processo istruito contro l'accusato Giuliani, e che di questo processo è lecito all' accusa valersi contro un recidivo, non tanto in riguardo alla costatazione di questa odiosa qualità, quanto per la valutazione delle morali qualità dell' inquisito. Circa alle quali venne fatto di leggere in quel processo, che il Giuliani non solo era omicida, ma era sin da quell'epoca gravemente indiziato e tenuto a sospetto di furti assai gravi.

Sarebbe per altro svanita non solo ogni induzione, ma ben anche la prova che il Giuliani fosse stato uno degli autori del furto di Castagnori, quando a lui fosse riuscito dimostrare che non era nè poteva essere colà il 27 Luglio, che non era nè poteva essere a Vorno il precedente giorno 26, appunto perchè in quei due giorni si fosse trovato come pretendeva in Livorno. Il Giuliani ha allegato la eccezione, dell' *alibi*; nei giorni 26, e 27 Luglio dell' anno 1842. Egli si trovava in Livorno alloggiato presso la così detta Mariola *in via Sudicia*. Ma in questa eccezione l'inquisito non è altrimenti riuscito. Nè la *Mariola*, che è la testimone Maria Pagliaj, nè il marito di lei Luigi Pagliaj

presso i quali alloggiava l' accusato Giuliani hanno potuto dimostrare concludentemente che nei suindicati giorni fosse a Livorno. Così negli esami da essi subiti dinanzi a quel Magistrato, così le date dei loro registri. Dagli uni e dalle altre è concludentemente dimostrato che non si possono verificare i giorni di permanenza del Giuliani in Livorno nè quelli in cui stava assente dalla casa Pagliaj. Quei Registri erano irregolarissimi, e i Pagliaj illetterati vi facevano scrivere, or da questo or da quello, l'andare e il venire delle persone alloggiate, che venivano loro alla mente. La irregolarità dei Registri già manifesta per gli esami subiti a Livorno, lo divenne anche maggiormente nell'esame che la Maria Pagliaj subiva innanzi quest'uffizio d'istruzione. L'esame della nuora Amalia Pagliaj in nulla favoriva l' eccezione proposta dall' accusato; essa cenava soltanto in casa della suocera ed avendo una dimora a se non era in grado di constatare l' assenza delle persone che alloggiavano presso la suocera, così nei suoi esami. Dagli esami per altro dei Pagliaj, veniva fatto di rilevare che appunto nel Luglio del 1842 per due volte il Giuliani si assentò da Livorno, dicendo venire in questo Stato, e la sua assenza si prolungò per quattro, e cinque notti, ed anche di più. E perchè queste due epoche di assenza da Livorno, e di arrivo nel Ducato non corrispondono a quelle di che parlano certi Giuliani e Donatelli del suo paese, che appellano espressamente all'anno 1841 se ne deduce, che appunto in una di queste due assenze l' accusato venisse a Vorno e di là se ne andasse a Castagnori secondo i risultamenti del processo. Nè migliore, o più stabile fondamento del deposto dei Pagliaj trova l' eccezione del Giuliani nella persona di quel Giacomo che ha bottega in Livorno nella via dell' olio, e col quale l' accusato diceva di essersi bagnato nella mattina di S. Anna. Perchè in primo luogo dall' essere l' ac-

cusato in Livorno la mattina di S. Anna, non ne disccnderebbe per necessità che egli vi fosse anche la sera, nè si escluderebbe che la mattina essendo in Livorno la sera potesse essere a Vorno. Inoltre quel Giacomo non è conosciuto dalla Maria Pagliaj nativa, e dimorante a Livorno. Ed anche l'accusato sebben dichiari, che costui ha bottega in via dell'olio, che per andarvi si passa un ponte e si prende la stessa direzione che si tiene per andarsi a firmare il passaporto, dichiara altresì d'ignorare chi sia quel *Giacomo* se Livornese o straniero, e niun altra indicazione potè dare che potesse condurre a scuoprire chi realmente egli fosse. Dal che se ne deduce che questi sia, e debba essere un testimone immaginato dal Giuliani nel concetto che sopra le sue sole asserzioni si potesse ritenere provata l'addotta eccezione. Lo che non può ammettersi per la ragione che le eccezioni devono essere concludentemente provate, altrimenti ritornano a carico di chi le allega, ma non riesce a dimostrarle. Come appunto per questi pochi riflessi è chiaro nel caso del Giuliani che ha contro di sè le dichiarazioni dei Francesconi, le rivelazioni di Fabiano.

Alla eccezione dell' *alibi*, alla prima, e più solenne tra le eccezioni ebbe pure ricorso l'accusato Demetrio Prosperi per esimersi dall'imputazione del furto di Castagnori. Il 26, e 27 Luglio 1842 dice egli in uno dei suoi costituti *sarò stato a casa*. Ed in altro dichiarava che per S. Anna *lavorava nel suo orto, e il giorno dopo aveva zappato.* Nella mattina di S. Anna non potè andare alla Fiera a Fucecolonica, andò soltanto alla prima messa alla Chiesa Parrocchiale, perchè soffriva di mal di capo, e di dolori al basso ventre. Per i quali nè si curò, nè si fece curare, ma tornato dalla messa, bevuto un buon caffè i dolori cessarono e nel giorno non ebbe altro. Anche secondo il suo detto adunque il mal di ventre non esisteva più nelle ore pomeridiane del giorno di

S. Anna, nè gli avrebbe impedito di porsi in cammino. Demetrio però soggiunge che circa le vent'ore se ne andò alla casa *detta di sotto*, e probabilmente si sarà posto a leggere per aspettare la moglie andata a Focecolonica e che ne tornò tra le 21 e le 22 ore. In casa sua non gli pareva che vi fossero persone estranee alla sua famiglia, o parenti, od amici. La festa di S. Anna, dice l' accusato, non è festa del paese, e però non si fa nulla di straordinario. Anzi è costume in quel giorno, che tutti vadano a Focecolonica, e che vi portino da mangiare. Quindi per questo motivo in casa sua non vi poteva essere alcuno sicuramnete. Una zia Marchi fu a casa sua, ma vi fu secondo l' accusato sette, o otto giorni prima come anche dopo S. Anna. Se vi fosse stata o per S. Iacopo, o per S. Anna, od anche per S. Pantaleone l'avrebbe veduta. Egli adunque poco, o nulla fidava nella eccezione da lui addotta, perchè l' allegava così dubitativamente; lo dava anche più chiaramente a conoscere soggiungendo che non sapeva additare chi l' avesse in quel giorno di S. Anna veduto o alla sua casa, o in paese. Forse avrebbe potuto attestare che vi fosse un Lena che era a opre con lui, benchè non potesse assicurare se vi era il giorno di S. Anna, di S. Pantaleone, o il giorno di poi. Ma il Lena non era un testimone, su che si potesse dall' accusato contare per sostenere la sua eccezione perchè era andato a opre in casa Prosperi due giorni dopo la festa di S. Pantaleone, e così per lo meno il 29 di Luglio. Anzi quel testimone in qualche modo contradiceva il detto dell'accusato, perchè attestava che i compaesani burlavano la moglie di Demetrio, per l' assenza di lui in quel giorno in cui tutti vanno a Focecolonica e perchè le aveva lasciato pochi soldi. Dalle quali beffe la M. Antonia si schermiva giusta il dire del testimone scusando il marito che si era assentato per interessi. La zia dell'accusato contro l'asserto di lui attestava

che per S. Anna era andata alla di lui casa per indi recarsi a Focecolonica, ove poi non andò per malattia sopraggiuntale. Demetrio secondo lei la mattina era a casa, ed anche il giorno almeno sino ad una cert' ora; nel giorno dipoi non sapeva dire se vi fosse, o nò. Per lo chè il detto di questa testimone nulla vale a comprovare la sua eccezione perchè difettoso appunto intorno alle ore, ed ai momenti in cui l'eccezione stessa doveva essere chiaramente dimostrata. A simili obietti va incontro il deposto di un testimone Milani salano del Prosperi, che lo vide la mattina di S. Anna circa il mezzo giorno, e gli disse di essere ammalato. Secondo questo testimone Demetrio Prosperi avrebbe avuto una canna per calmare i suoi dolori, ma non può prestarglisi fede su questa circostanza fondandosi sul detto dell' istesso accusato che dichiarava i suoi dolori al basso ventre esser cessati al solo uso di un buon caffè. Fu il Milani a Focecolonica con la moglie del Prosperi, e quando ne ritornarono non vide più l'accusato. La moglie per altro stando a lui gli disse che era a letto, ed anche nel giorno dipoi gli disse lo stesso. Lo che è contradetto dai constituti dell' accusato ove si ha che il suo male cessò quasi subito, e nel giorno stesso uscì di casa, e andò alla casa di sotto, e lavorò nel suo orto quel giorno, e il giorno appresso. Il testimone Milani assicura che nel giorno di S. Pantaleone 27 Luglio dimandò di Demetrio alla zia Marchi, e costei gli disse, che l' accusato era a letto. Ma la Marchi è incerta nel determinare se questa dimanda le venisse fatta dal Milani nel giorno di S. Anna o nel giorno di poi. Propendeva a ritenere che fosse avvenuto nel giorno di S. Anna, perchè il Milani andò a Focecolonica con la M. Antonia. La voce più generale si era che nel giorno di S. Anna Demetrio si assentasse dal paese. Ne fa fede un Pierini, quel testimone che da Demetrio fu istigato al delitto dicendogli — *E tu cha fai che sei così mendico?*

non ti dà l' animo quando è aperto il Casino ai Bagni di prendere un sacchetto? Questo testimone narra, che alla M. Antonia capitata a Fucecolonica fu domandato dal suo fratello ove avesse il marito, ed essa rispose, che era fuor di paese, ma che non sapeva dove fosse andato. Dell'assenza di Demetrio ne fan fede *de auditu* molti altri. Il maggior numero di questi testimoni si persuadeva facilmente dell' assenza di Demetrio dal paese, riflettendo all'uso generale che tutti vadano in quel giorno a Fucecolonica. Dicono quei testimoni, *tutti si danno moto per andare a quella Fiera coi loro parenti. Demetrio doveva non essere a casa, chè vi avrebbe pur egli accompagnato sua moglie, adattandosi all' uso, ed al costume generale.* Il Presidente Attilio Prosperi attesta di avere udito dire che la mattina di S. Anna Demetrio era a casa, e che il giorno era assente come asseriva la moglie. La voce che Demetrio fosse a casa la mattina la mise fuori il salano Pasquale Milani ma il Presidente Prosperi che gli sta vicinissimo non lo vide mai, nè la mattina, nè il giorno. Anzi per detto di un Vincenzo Prosperi non si vide mai neppure il giorno di poi, e quando era in paese Demetrio si vedeva sempre. Per detto di ambedue i testimoni succitati un trasporto di legname che nell' interesse dell' accusato si diceva avvenuto nel giorno di S. Anna e nel giorno seguente, accadde prima di quelle feste. Al che aggiunge il Presidente Prosperi per l' istessa ragione che dimorava presso l'abitazione dell'accusato che per S. Anna nissuno estraneo si trovava in casa sua, e se vi fosse stata la Zia Marchi l' avrebbe per certo veduta. Dello stesso tenore sono i deposti della Chiara Venturi, di Fiora Prosperi ed altri che non vider mai l' accusato nel giorno di S. Anna. Due sono le voci, secondo il detto dei testimoni sparse in paese intorno a questo fatto. Alcuni sostenevano che Demetrio fosse a casa ammalato, ed erano le persone che non volevano pregiudicare, ed erano le

persone che così dicevano per le pratiche che faceva il padre dell' accusato onde giustificare che in quel giorno fosse in paese come ne attesta Giuseppe Tomeoni. Altri al contrario sostenevano che Demetrio fosse in quel giorno assente. E questi si appoggiavano sulle dichiarazioni emesse dalla sua moglie in quel giorno alla fiera di Fococolonica. Dichiarazioni franche, leali, sincere, e delle quali non poteva quella sventurata consorte prevedere allora tutte le conseguenze, dichiarazioni che emetteva a modo di lagnanza contro il suo marito, e quasi vergognandosi di comparire sola alla Fiera, mentre le altre donne vi comparivano in compagnia dei loro mariti. Delle quali dichiarazioni fa fede il Tomeoni e più di lui le sue figlie per nome Marianna. e Cristina alle quali la Maria Antonia Prosperi disse che il suo marito era andato fuori di paese, nè volle accettare, turbata com'era da quel quasi affronto che riceveva in pubblico dal proprio marito, le cortesi loro offerte, abbenchè fosse in compagnia del fratello, e di una cognata, scusandosi col dire, che era in compagnia del suo contadino. Per queste risultanze acquistano forza le dichiarazioni dello sciente Filippo Francesconi, di Fabiano Bartolomei; come l' acquistano altresì i deposti di Letizia Bartolomei, di Merope Giannetti dai quali, ed in specie da quello della Giannetti apparisce che essa in quel giorno di S. Anna tra le 22, e le 23 ore ai lavatoj di *Riolo* vide provenire dalla casa Prosperi quel *giovinetto alto, senza barba e ben vestito*, che le dimandò se vendeva le vaccine. Quel *giovinetto* istesso che per le dichiarazioni dei Francesconi e di Fabiano, andato ai monti di Villa in cerca dello stesso Fabiano, si recò, non trovandolo alla casa del Prosperi, e gli fu, tenendo astutamente a Riolo l'uno la via inferiore, l'altro la superiore, compagno nel viaggio, e forse anco nella esecuzione del misfatto a Castagnori. Alle quali testimonianze sono da congiungersi le altre interessantissime di un Andrea Barsi, e della sua

figlia Maria Domenica Salome. Dal detto dei quali si rileva, che in un giorno di mezza festa, nel tempo dei cocomeri videro Demetrio passare dalla cartiera di Anchiano. Demetrio era malvestito, aveva in dosso una sacchetta rigata bianca, e turchina: non accettò l' invito di trattenersi, e stradò il suo cammino dicendo — *vado in giù, e dove mi piglia la notte mi fermo*. Questo passaggio è contestato anche dalla Maria Assunta Vitellini zia della Barsi. Anzi giusta il detto della Vitellini sembrava che Demetrio si curasse poco di trattenersi a discorrere, e meglio precisando l'epoca, questa testimone opinava che il passaggio di Demetrio avvenisse circa le ore 24 della sera di S. Anna del 1842. Nè ad escludere il detto dei Barsi e della Vitellini, o a minorarne la credibilità varrebbe l'addurre che esse vedessero il solo Demetrio, mentre questi doveva essere in compagnia del *Giovinetto alto, e senza barba* che fu veduto dalla Merope Giannetti, in compagnia del Nardi, dileguatosi come un lampo al ricevuto permesso del Tenente e Maresciallo del Bagno, e venuto a raggiungerli al Ponte d'oro. La consueta astuzia suggeriva loro che non andassero uniti sopra una via postale, perchè il Nardi in specie avrebbe certamente destati dei gravi sospetti, ed anche il giovinetto alto ed imberbe poteva destarne. Poi il Prosperi poteva essere il solo conosciuto dalla Barsi e dalla Vitellini, potevano i loro sguardi esser caduti sopra di lui solamente trascurando gli altri. Ed infine dall' istesso deposto della Barsi e della Vitellini non è escluso, che Demetrio potesse essere con cautela e circospezione in compagnia del Nardi, e dell'altro, tenutisi ad arte a qualche distanza da lui, perchè narrano che sebbene Demetrio fosse solo, o almeno solo lo reputassero, quando lo videro, transitava per la via postale altra gente.

Dal complesso di tutte queste testimonianze valutate quelle che possono essergli parziali di fronte a quelle che

sono imparziali è pienamente smentito il vago asserto di Demetrio contenuto in quelle espressioni — *Il* 26, *il* 27 *di Luglio del* 1842 *sarò stato a casa* — Le testimonianze stesse fanno fede che giammai vi fosse il 27 e che se vi fu nella mattina del 26 non vi era certamente nelle ore pomeridiane. I combinati deposti della Bartolomei, della Merope Giannelti, della Barsi, e della Vitellini dimostrano che l'accusato si ponesse in cammino quella sera, e che la notte il cogliesse nei boschi di Castagnori ove lo trovò, e si congiunse con lui, e con altri Fabiano Bartolomei. Quella sacchetta che gli vide la Barsi, e la Vitellini diviene una dimostrazione della sincerità di Fabiano, posta a confronto delle dichiarazioni della Cerù, e del Rettor Bianchi, quella sacchetta è quella stessa che bendò il Rettore, che contenne dipoi gli argenti furtivi fino a Montecatino, quella sacchetta è quella stessa che tornò colà nelle mani di Demetrio Prosperi, che vi ripose smontato il trombone, come smontato ve lo aveva posto per portarlo a Castagnori.

Ad argomentare la reità del Prosperi nel furto di Castagnori non si ha soltanto la mancata prova dell'allegata eccezione, ma si ha altresì il possesso di oggetti appartenenti a quel furto. Nella perquisizione che la R. Carabiniera eseguì nella sua casa nel 10 Settembre 1842 trovò nella prima cassetta del suo *Comod* una medaglia d'argento piccola di forma ovale, che da un lato presentava l'effigie di Nostro Signore, e dall'altra un S. Pietro con una iscrizione ove leggesi chiaramente *Sanctus Petrus*. È la medaglia che forma parte degli oggetti contrasegnati dall'uffizio d'istruzione col N. 14. Questa medaglia secondo il dire di Demetrio era tra quegli oggetti che comprò al Ponte a Moriano da un incognito, e che nascose e celò, quando dalle espressioni dello sconosciuto, e dal promulgato Decreto d'impunità, gli sorse il sospetto che potessero essere furtive. È questo il primo mo-

do, con che Demetrio cercava giustificarne il possesso, nè di questo ci occuperemo ulteriormente, che già ne dimostrammo la insussistenza, e le conseguenze alle quali conduce. Poi cangiando linguaggio sul proposito di questa medaglia diceva averla ritrovata nel disfare una sua casetta. Non poteva quindi essere riconosciuta di provenienza furtiva perchè proveniva in lui da un fatto non colpevole, da un ritrovamento indifferente. Appena aveva sentito vagamente parlare de' commessi rubamenti, ne ignorava affatto i luoghi, l'epoche e le persone danneggiate. Anche in questa fortuita recognizione per altro si ha un mezzo di giustificazione che in qualche modo equivale a quella dell'acquisto fatto da uno sconosciuto, perchè nell'un caso e nell' altro non si rende una ragione che appaghi del possedimento di un oggetto. E nel caso in che siamo la mala provenienza della medaglia non è dubbia, od incerta, ma vera, ed incontrastabile. Perocchè l' ha riconosciuta per sua il Rettore Bianchi, l' ha riconosciuta per una di quelle medaglie che furono insieme agli altri oggetti rubati, per quella medesima medaglia, che stava appesa ad un Rosario in mano ad una Madonna nel banco della Sagrestia dai malfattori sfondato, e con lui l' hanno riconosciuta vari testimoni.

Da questi fatti naturalmente ne discende la conseguenza, che se il Prosperi era possessore di un oggetto furtivo, e del possesso non sapeva render ragione che per un acquisto da incognito, per un fortuito ritrovamento, doveva essere uno degli autori del misfatto, secondo che l'accusavano Fabiano e Filippo Francesconi, secondo che risultava dalla non giustificata eccezione dell'*alibi*. Nelle scuse di ritrovamento, e di acquisto sta la dimostrazione che di quella medaglina, come di altri oggetti, Demetrio conosceva la mala provenienza, nè sapeva trovar mezzo per dichiararsene legittimo possessore; che inventava mendaci, e raggiri per ingannare, se eragli pos-

sibile la punitrice Giustizia. Ma quel possesso gli chiudeva ogni scampo, quel possesso distruggeva interamente la cimentata prova dell'*alibi*, quel possesso annientava le proteste d'innocenza, e lo manifestava apertamente colpevole. Anzi il possesso di quella medaglia era una nuova prova della sua sordida avarizia, era un fatto da cui sempre più si dimostra, che più avaro degli altri rubava agli stessi suoi compagni, perchè Fabiano non vide che fosse sottratta quella medaglia, nè potè accorgersi che facesse parte della massa delle cose rubate.

Fabiano come già fu detto annunziava tra gli autori del furto di Castagnori esservi anche l'Alessandri. Costui per altro, che stando al solo suo detto, sarebbe l' innocenza personificata, fingendo quella tranquillità d'animo che la coscienza dei commessi misfatti non può concedergli, e che debbe esser figlia di un calcolo, come lo sono tutti i suoi passi, tutti i suoi detti, rispondeva alle contestazioni, che gli sembravano *novelle*. Fabiano per altro continuava nelle sue rivelazioni narrando, che gli argenti, e il fucile di Castagnori furono da Demetrio, e dall' Alessandri nascosti subito a Montecatino. Dopo sette o otto giorni li portarono al suo molino in Volania, dove furono di nuovo nascosti, toltane un' antiparte da Demetrio in circa una libbra, e tutto, come ei disse, l'ottone o siano le doratnre. Il sito ov' erano nascosti era indicato da Fabiano a breve distanza dal suo molino seguendo il corso della Volania presso ad un castagno a due rami topponati. Gli argenti erano involti nella medesima pezzola in che erano stati riposti quando furono nascosti a Montecatino. Dovevano essere in una buca ricoperta da una pietra, a menochè le dirotte piogge non l' avessero portati via. Ed appunto per questa ragione fu vano l' accesso del Giudice istruttore, fu vano l' accesso dello stesso rivelatore, che l'acqua aveva cangiato l' aspetto dei luoghi, ed era inutile il ricercare la pietra

e la grotticella perchè erano scomparse. Ma non riuscì vano il terzo accesso della R. Carabiniera nel 29 Aprile 1843. Perchè alla distanza di un tiro di pistola a palla, del molino a mano sinistra del torrente Volania presso un castagno a due soli rami topponati sotto una smotta furono entro un cencio lacero ritrovati 21 pezzi d' argento del peso di oltre 4 libbre. Questi oggetti non poterono essere riconosciuti dal Rettore di Castagnori; era passato all'altra vita la vigilia della Candelora del 1843 trascinato anzi l' ora al suo fine per gli strazj sofferti nella sera del 27 Luglio 1842. Se il Rettore non potè riconoscerli, altri tuttavia lo potevano e li riconobbero come può leggersi nei deposti di vari testimoni. Tra i quali la serva del defunto Rettore, se non si ardì a convalidare le dichiarazioni di Fabiano in ordine alla pezzola, a dichiarare che la pezzola in che si contenevano i ritrovati argenti, era la pezzola a lei involata, fu solo perchè era in modo lacera, e scolorata che era impossibile riconoscerla. Ad un rivelatore così preciso come è Fabiano, ad un rivelatore che palesa la sua sincerità col manifestare i luoghi ove si celano gli oggetti sottratti; luoghi che a lui solo erano palesi, e che da lui solo potevano essere manifestati, come si potrà prestargli fede soltanto in questa parte delle sue dichiarazioni che è convalidata dal fatto del ritrovamento? Come si potrà negargliela nell' altra parte ove accusa Demetrio, e l' Alessandri di avere essi stessi portati gli argenti al suo molino, e di averli nascosti? Forse perchè le rivelazioni non sono anche in questa parte convalidate, ma sono invece impugnate dall' Alessandri? Allora soltanto potrebbe in una parte prestarsi orecchio alle rivelazioni di Fabiano e non curarle per l' altra, quando andassero a piombare sopra oneste persone. Ma nè Demetrio, nè l' Alessandri son tali, come il dimostra dalla prima pagina all'ultima il voluminoso processo. Ha un bel dire l' Alessandri che

tutti lo calunniano, lo perseguitano, e gli voglion male. La persecuzione, la calunnia hanno il loro confine, ma quasi sono senza termine le impntazioni alle quali soggiacque, ed alle quali per la sua astuzia, e buona ventura seppe sottrarsi. Non vi è però bisogno di argomentare contro *Cabala* prendendo l'avvio dalle rivelazioni di Fabiano, dalla sincerità delle medesime nelle parti sostanziali, nelle parti ove le impugnative sarebbero inutili perchè confermate dai fatti. Il Processo dà campo ad argomentare contro di lui prendendo per base gli stessi suoi costituti. E di fatti non conviene egli stesso, che al molino di Volania Fabiano gli fè vedere degli argenti, che andò a prendere seguendo il corso del Torrente, che quegli argenti, cioè un pezzo di candeliere, ed una coppa di calice erano picchiati? Non narra lo stesso Alessandri di averli confrontati con una moneta da 10 paoli, e che non gli parvero d'argento perchè troppo bianchi, e avergli detto Fabiano, che erano argenti, che a Lucca non gli avrebbe venduti e li avrebbe tenuti nascosti sino a che li avesse potuti vendere a suo piacere? Or chi non ritrova in queste dichiarazioni dell' Alessandri gli stessi fatti, che sono posti in essere dalle rivelazioni di Fabiano? Chi non vede, che l'Alessandri vuol gettare tutta la colpa sopra il solo Fabiano? Chi non ravvisa l'Alessandri narrare la cosa in modo che consuona col suo carattere descritto da Fabiano di uomo astuto, e capace di mandare alle forche tutto il mondo per esser libero? Non dice in fatti in quel medesimo costituto l'Alessandri che se Fabiano riconosce gli argenti rubati, saran roba sua; che Fabiano deve avere ordito la tela con qualcun' altro, e nella maniera, che incolpano lui innocente, possono incolpare qualcun'altro? Ma chi non vede altresì che l'Alessandri si trovò al molino di Volania per nascondere gli argenti, che a quegli argenti insieme a Fabiano tolsero l' anima della Croce, e la conservarono, onde non na-

scesse diffidenza nei compagni, e si potessero persuadere che non era tutta d'argento; e che quell' anima abbruciarono, fatte le debite verificazioni in presenza di *quel giovinetto alto, e senza barba* interessato anch'egli in quei fatti, come ne fa fede il processo? Se così devesi ritenere, ne discende che in quel fatto l' Alessandri agiva non come persona indifferente, e per conto, ed esclusivo interesse di Fabiano, ma per conto, ed interesse suo, per conto, ed interesse di tutti coloro dai quali era stato commesso il misfatto. Non si comprenderebbe altrimenti come Fabiano potesse mostrare all'Alessandri tanta amicizia e fiducia da communicargli cose di sì grave importanza, se come pretende l' Alessandri in alcuno dei suoi costituti la sua relazione con Fabiano fosse unicamente consistita nell' averne ricevuto a prezzo un passaporto, che Fabiano aveva staccato per sè, affinchè l'Alessandri potesse con quello andare in Romagna. Se non che è, a riflettersi che questo favore mostra ove pur sussista, una amicizia, e relazione assai stretta, ed intrinseca. Perchè un favore di questa specie non si chiede al primo, che s'incontri, è solo perchè tra il richiedente, ed il richiesto si verifichi una qualche somiglianza. Ma di più l'Alessandri ad onta della sua accortezza ha dimostrato col dir suo in contradizione a ciò che si era prefisso di sostenere, che nel nascondere, e cambiar faccia agli argenti ed all' archibugio aveva interesse per sè, e non per il solo Fabiano. Narra come lo ha narrato Fabiano lo scorciamento del fucile, ed aggiunge, che avendo veduto, che Fabiano lo accorciava male pose mano anch'egli all'accorciamento e lo scorciarono insieme tanto nella cassa, come nella canna. Da ciò com' è chiaro vie maggiormente si manifesta l'interesse che aveva l'Alessandri al nascondimento degli argenti e a cambiar l'aspetto del fucile. L'interesse principale non stava nel favorire Fabiano, di cui, giusta il suo detto non era amico, ma semplice conoscente, da

cui aveva ricevuto un pagato favore. L' interesse maggiore stava nel fatto che tanto gli argenti, quanto il fucile provenivano dal furto di Castagnori, e appartenevano gli uni a quella Chiesa, l' altro a quel Rettore. L' interesse stava nel fatto che entrambi avevano avuto parte all'esecuzione di quel furto. Nel che si trova anche la ragione per la quale non solo fosse accorciato, guastato, e data altra forma al fucile di mala provenienza, ma fosse accorciato anche l' altro fucile, che Fabiano possedeva legittimamente. Quel fucile, cioè che fu perquisito all'atto del suo arresto nel molino di Volania, di cui si parla nel Verbale del 10 Settembre 1842 e che è stato riconosciuto da un Paoletti per quell'arme da lui imprestata a Fabiano per star la notte nell'acquistato solitario molino. La ragione per la quale fu accorciata la canna di quel fucile, fu per adattarvi la bacchetta del fucile di Castagnori, e per difficultare per conseguenza la ricognizione di questo oggetto furtivo. Il trombone del Paoletti, secondo che risulta dal Verbale di perquisizione aveva una bacchetta di legno biancastro con un cavastracci un poco mozzo, e nella estremità più grossa una irregolare incisione circolare. Era questa incisione circolare che induceva Gio. Batt. Ceragioli nipote al Rettor Bianchi a riconoscere la bacchetta del suo fucile che aveva lasciato allo zio, perchè l'incisione ve l' aveva fatta egli stesso; a riconoscere in quella bacchetta sebben posta ad altro trombone, e scorciata dalla parte del cavastracci la bacchetta del suo fucile rubato a Castagnori. La riconosceva il Ceragioli dalla qualità del legno, la riconosceva perchè ve l' aveva fatta fare esso stesso. La riconoscevano gli armajoli Palmerini, e dichiaravano che la incisione circolare di quella bacchetta vi era stata fatta dal Ceragioli nell'animo di scorciarla, perchè era riuscita un poco lunga. Un altro fucile pervenne in giustizia col Processo Verbale redatto dalla R. Carabiniera nel 9 otto–

bre 1842 e fu trovato nella tettoja di paglia presso la porta del molino di Volania. Questo fucile della lunghezza di un braccio, otto once, ed un quarto era un fucile di grosso calibro, ed era scorciato nella canna, e nel calcio. Era guarnito in ferro ma la guarnizione era guasta pur essa. Nell' istessa perquisizione la R. Carabiniera ritrovava nel vuoto di un muro in quel molino un pezzo di ferro che si presentava per un pezzo della sottoguardia di un fucile. Il fucile così guasto, e mal concio sottoposto alla recognizione del Rettore di Castagnori fu da lui riconosciuto pel fucile rubatogli in Canonica; lo riconobbe il suo nipote Ceragioli al quale apparteneva, lo riconobbero anche gli armajoli Palmerini e vi ritrovarono i lavori che vi avevano eseguiti nel Maggio dell' istesso anno.

Se quei due artefici riconoscevano nei ferri del guastato fucile l'opera delle loro mani, se dichiaravano di ritrovare in esso tutti i lavori che fecero al fucile del Ceragioli, se nella bacchetta dell' altro fucile riconoscevano la bacchetta di quel fucile intorno a cui avevano lavorato non vi può esser dubbio ragionevole a ritenere che quello fosse il fucile di Castagnori, che quella fosse la bacchetta che gli apparteneva. Lo che ammesso come certo, come incontrastabile si ritorna alle operazioni che vi furono intorno eseguite da Fabiano, e dall' Alessandri secondo che ha narrato Fabiano in armonia con altri, secondo che lo ha narrato lo stesso Alessandri, ma con le indicate proteste. E da queste operazioni alle quali *Cabala* contro sua voglia ha convenuto di aver preso parte; dal luogo solitario in che si eseguivano, dalla pratica che ne aveva l' Alessandri, a cui quel Molino di Volania serviva di rifugio, e vi si teneva celato ad ogni sguardo, come ne attesta il garzone Massimo degli Innocenti, dallo scopo per cui le operazioni si eseguivano di nascondere cioè le cose furtive, di difficultarne, e impossibilitarne la recognizione, è smascherato il pretesto con che le velava

l' Alessandri protestandosi estraneo alle operazioni medesime, ed è dimostrato invece che vi avea il suo conto, che vi aveva il suo interesse. Dalla quale dimostrazione ne discende, che per lo meno l'Alessandri dovrebbe considerarsi come complice nel furto di Castagnori per avere scientemente trafugato, e nascosto oggetti, che appartenevano a quel misfatto conoscendone tutte le gravanti qualità. Ma questa ipotesi non può essere accolta di fronte alle rivelazioni di Fabiano convalidate dalle dichiarazioni del Francesconi che lo hanno imputato così chiaramente come uno degli autori del misfatto, come quegli da cui Fabiano ne ricevette l' invito quando il furto fu infruttuosamente tentato, come quegli che consigliò a differirne l' esecuzione ad altra prossima epoca ad accresciuto numero di malfattori; come quegli dal quale partì il fischio per cui tutti si riunirono; come uno di quelli che andò ad udire le voci, e gli interni movimenti della Canonica, come quegli che consultò le risoluzioni degli altri compagni, e volle conoscere se tutti erano d' accordo, come quegli che nascose i rubati oggetti nei luoghi dei quali era pratico per non avere impacci ed ostacoli nel viaggio, per riprenderli a migliore occasione, come quegli che dopo averli ripresi li portò al suo molino in Volania, e ne cambiò con lui la forma, e li nascose. Questa ipotesi in fine non può sostenersi di fronte al detto del Rettor di Castagnori che riconobbe in lui, ed in Fabiano la statura e la corporatura di due tra i malfattori, ed in appresso opinò che l' Alessandri più specialmente vi fosse, e fosse tra i legatori, argomentandolo dal suo contegno, e dalle tronche risposte che dava con voce sensibilmente alterata.

Le rivelazioni del Bartolomei adunque sostenute come esse sono da altri risultamenti del processo, ritornano sempre in campo, e contro lui, o contro a suoi coaccusati. Nè a distruggerne, od anche minorarne la credi-

bilità valgono le eccezioni che i coinquisiti vi hanno contraposto. Imperocchè in alcune non sono riusciti, nè potevano riuscire, che è impossibile il dimostrare che si sia, dove non si è, che non si sia dove si è. Inoltre hanno addotto dei pretesti, hanno ricorso a dei sotterfugi, che li palesano mendaci, e sul modo con che acquistavano i furtivi oggetti e sul modo, e la ragione per cui cooperarono al trafugamento ed al nascondimento di essi. Anzi che alterare i fatti risultanti dalle rivelazioni, le contraposte eccezioni le hanno avvalorate, le hanno dimostrate vere, sincere, coerenti ai fatti, non appoggiate a instabili, e vacillanti fondamenti ma a fondamenti solidi quali sono il ritrovamento, e la ricognizione delle cose furtive.

Resta fermo per conseguenza quanto ha detto Fabiano nei suoi costituti, e cioè, che il furto di Castagnori fu commesso per lo meno da cinque persone, e cioè, da lui, dal Nardi, dall'Alessandri, dal Prosperi e dal Giuliani. Ma Fabiano ha di più aggiunto che a quel furto erano tutti armati. A lui fu data una terzetta onde la consegnasse, come la consegnò nei boschi di Castagnori *a quel giovinetto alto senza barba, che* si fe' compagno di viaggio al Nardi, e al Prosperi. Esso aveva una terzetta, ed un coltello serratojo; il Giuliani era munito di un coltello in asta con manico di bosso. Il Nardi aveva il suo solito puntarolo. E fu anzi dopo l'esecuzione del furto di Castagnori, che lo stesso Nardi lo lasciò nella tettoja del suo molino di Volania dove fu ritrovato dalla Real Carabiniera secondo che consta dal processo verbale del 9 Ottobbre 1842. Di questo puntarolo non si terrà ulteriore proposito, per dimostrarne la già dimostrata pertinenza sull'appoggio del deposto della moglie dello stesso accusato, Margherita Nardi. Solo si può osservare che lo stesso accusato Nardi non ha contraddetto il detto da Fabiano circa all'aver lasciato quel puntarolo presso di lui dopo

l' esecuzione del furto di Castagnori. Perchè e dall' uno, e dall' altro si conviene che dopo quell' epoca il Nardi fu per due giorni a lavorare a casa del suo suocero. Indi passò a lavorare nel molino dei fratelli Bartolomei ove lasciò quel ferro per riprenderlo quando gli fosse abbisognato, e fu da Fabiano anco per consiglio dell' Alessandri nascosto nella tettoja. L' Alessandri secondo Fabiano era armato di una terzetta, e di un coltello in asta col manico d' osso bianco. Demetrio in fine era armato del solito suo stiletto, del quale era andato munito a Badia, ed alla Rocca, e di quel trombone del quale fece armare Barbanera per andare alla Rocca. In proposito di che non solo si hanno le rivelazioni di Fabiano, ma si hanno altresì le dichiarazioni degli offesi Rev. Giovanni Andrea Bianchi e sua fantesca. Essi non solo lo hanno narrato sotto il vincolo del giuramento in processo, ma lo narrarono nell'istessa sera agli accorsi; lo narrarono nei giorni di poi a quelli che andarono a visitarli, e sono tanti i testimoni che in giudizio depongono delle stragiudiciali loro dichiarazioni. Dalle quali dichiarazioni stragiudiciali in conferma delle giudiciali è constatato che i malfattori s' introdussero in Canonica a mano armata e tra queste armi furono vedute la terzetta, fu veduto il trombone, e le une, e le altre s' impostarono da quei malviventi contro le persone degli aggrediti, e delle une, e delle altre nel medesimo momento, che s' impostavano contro di essi si minacciò di far uso, ed esploderle se gli aggrediti si fossero arditi a parlare, ed a chiedere soccorso, se agli accusati, qualificatisi *disertori*, non avessero dato oggetti e denari. Quando le armi da fuoco, ebber fatto il loro ufficio di spaventare gli aggrediti e di sottometterli senza contrasto ai voleri dei malfattori, si fecero palesi anche le altre armi da taglio, onde giungere a discuoprire i sognati tesori del Rettore, onde appagare le brame non sazie per gli argenti, ed il denaro sottratto.

Se dunque questi fatti risultano per detto degli offesi, per confessione di uno tra gli accusati, e per altre dichiarazioni, della delazione di questi strumenti non può dubitarsi. Anzi a convalidare il fatto della delazione è da valutarsi, che la serva del Rettor Bianchi ha in qualche modo riconosciuto un coltello in asta col manico d'osso bianco, per quel coltello, che le fu posto al collo, e ne rimase leggermente punta. Il qual coltello pervenne in giustizia quando fu eseguito nella notte del 8 al 9 Settembre del 1842 l'arresto dell'Alessandri e del Bartolomei in Vorno nel notissimo *covo di ladri*; coltello che è stato riconosciuto di sua pertinenza dall'inquisito Alessandri. Lo che mirabilmente consuona con le rivelazioni di Fabiano, con le dichiarazioni dei Francesconi, dalle quali appunto si rileva che l'Alessandri fu uno tra coloro che più si tennero presso la Gindita per indurla a svelare quel denaro che il padrone non possedeva, che assoggettarono quella onesta donna, come ne fa fede il Rettor Bianchi ed altri testimoni, per forza alle loro voglie.

Se gli strumenti suindicati, cioè il trombone, le terzette, ed i coltelli in asta comparvero al furto di Castagnori, e sarebbe vano il dubitarne, in questo furto si ha il concorso della aggravante qualità, che nasce dalla delazione delle armi. Armi diremo coll'appoggio delle stesse autorità per le quali ritenemmo il concorso di questa gravante qualità nel furto di Badia, nel furto della Rocca. Che anche qui secondo le disposizioni dell'art. 101 del Codice penale si hanno nel trombone, nelle terzette delle machine degli stromenti *atti* a percuotere, ferire, e ad uccidere, anzi principalmente, ed esclusivamente destinati a quest'uopo. Armi diremo anche in ordine al coltelli in asta, ed al puntarolo del Nardi lungo tra manico, e lama un mezzo braccio, sull'appoggio della Rotal decisione del 20 Settembre 1842 confermata dal Supremo Ttribunale nell'11 Gennajo 1843 sull'appoggio dell'art. 101 succitato.

Perciocchè nè i coltelli portati al furto di Castagnori, nè il puntarolo del Nardi possono giammai considerarsi, o ritenersi per coltelli da tasca, o altri strumenti consimili, nei quali la qualità di armi si debba desumere dall'uso che se ne faccia a percuotere, ferire, ed uccidere. Nè la delazione di tutte queste armi può mai giustificarsi, o dirsi negli imputati legittima per la ragione che dei coltelli in asta, delle terzette, dei tromboni, la delazione è sempre vietata anche per una legge speciale. Come vietata ugualmente è la delazione del puntarolo, abbenchè questo sia uno strumento del mestiero esercitato dal Nardi; per la ragione che da lui si dovrebbe dimostrare, dimostrazione impossibile, esserne stato delatore appunto per questo esercizio.

La delazione di queste armi propriamente tali secondo il §. 1 dell' art. 101 del codice penale non potendosi in alcuna guisa giustificare, non potendosi scusare nel senso che siansi accidentalmente ritrovate nelle mani dei malfattori, come vi si possono trovare le armi contemplate dal secondo paragrafo di detto articolo, non potendo dirsi di esse che se ne usi per un idea subitamente nata anzichè preconcepita, o premeditata somministra una grave presunzione contro gli accusati del furto di Castagnori. Anzi a meglio dire la delazione di quelle armi dimostra chiaramente che se n' erano muniti nella intenzione di impiegarle nella esecuzione del misfatto. Questo concetto che il furto di Castagnori sia un misfatto nel quale tutti gli accusati agirono d'accordo e di concerto è dimostrato da tutti i fatti che precederono, accompagnarono e ne seguirono l' esecuzione. Imperocchè i malfattori nello stesso giorno partirono, dati gli opportuni avvisi, dai due punti, che servivano di centro alle nefande azioni. Tutti si tennero celati, e nascosti presso il luogo del delitto, tutti si mossero al combinato segnale, tutti consentirono all' unanimità alla deliberazione se il delitto dovesse, o

no effettuarsi, tutti si scalzarono, e si bendarono il volto. E quando veramente incominciò l'azione tutti si mossero con le armi che avevano seco loro, tutti presero la parte a ciascun destinata, gli uni legarono, e bendarono il Rettore, altri legarono, e bendarono la serva, e la sorella del Rettore. Gli uni stavano a guardia della fantesca, mentre gli altri volevano dal Rettore il danaro che non aveva. E quando videro vane le minacce, e i mali trattamenti al Rettore, l'abbandonarono, restandone a guardia qualcuno, e si gettarono sulla serva ; e da lei pretendevano palesasse il denaro che non era in poter del padrone. Tutti mangiarono, e bevvero nell' istessa stanza, tutti insieme si allontanarono com' eran venuti, dopo avere alcuni vincolato la serva per le gambe, altri il Rettore nella stessa guisa. Tutti batterono la stessa via nell' andarsene, e quando fu forza dividersi si separarono dopo aver fissato i patti del nascondimento e successivo smercio degli oggetti. E questi furono per comune avviso nascosti nella notte istessa, poi disotterrati, e nuovamente nascosti. In questo misfatto adunque si riuniscono tutti tre gli estremi della cooperazione; in esso si verifica come nel furto della Rocca, e di Badia la cooperazione avanti l' esecuzione, la cooperazione durante la esecuzione, la cooperazione posteriore all' esecuzione. Perchè nel furto di Castagnori ugualmente che nei suindicati si hanno istigazioni, provocazioni, e consigli reciprocamente datisi tra i malfattori, e vicendevol concorso negli atti preparatorj al misfatto, ajuto, e assistenza in comune prestatisi nell' esecuzione, approvazione del misfatto commesso, ricettazione, e nascondimento degli oggetti rubati. Siamo dunque nel caso non di complicità, ma di vera, e propria correità tra tutti i malfattori. E poichè questa correità è figlia di un disegno preordinato, come lo mostra l'armonia di tutti, e singoli i movimenti non vi è da istituire distinzione tra gli accusati che stet-

tero a guardia, e quei che rubarono, tra quei che sfondarono, e quelli che non sfondarono, tra quei che percossero e quelli che non percossero. L' azione comunque si componga di diverse frazioni, è una sola, non si può dall'intero sottrarne le varie parti che tutta la compongono. L'azione è unica, come unica fu l'intenzione dirigente; unica quindi, ed eguale per tutti i prevenuti debbe essere la punizione del misfatto di Castagnori.

Ma qui non si arrestano le qualità aggravanti che lo accompagnarono. In proposito della sovra esposta qualità gravante nascente dalla delazione delle armi dicemmo che nel caso nostro si avevano delle vere armi nel senso del §. 1 dell' art. 101 del codice penale. La qualità di arme dicemmo esser talmente insita nel trombone, nelle terzette, e nei coltelli, che la sola delazione stabiliva una presunzione contraria nei malfattori, perchè giovava a dimostrare, che di quelle armi si munirono appunto nell' intenzione di farne uso. Ma quando pure la qualità *d' arme* dovesse nel caso nostro determinarsi secondo il §. 2 dell' art. 101 succitato, cioè nel senso che se ne fosse fatto uso, non mancherebbero fatti sovra i quali fondarsi per sostenere che detti strumenti fossero armi. Perchè è manifesto dalle pagine processali che ne fu fatto uso a danno degli aggrediti. Nè l' uso delle armi in proposito di furti va inteso nel senso che è detto nell' art. 101. cioè per percuotere, per ferire, per uccidere, ma l' uso delle armi in tema di furto è costituito dalla sola minaccia. E qui la minaccia si ebbe, perchè come narrano il Rettore, e la serva, e per bocca loro lo narrano tanti testimoni, appena i malfattori si introdussero impostarono contro di essi le armi a fuoco, e minacciarono di morte, se parlavano, e se non davano loro il denaro. Nel che sta un fatto che per le disposizioni del codice penale agli art. 381 e seguenti, si equipara all' usata violenza fisica contro la persona dell'aggredito, come già fu detto

e come può rilevarsi dai motivi del detto codice. Nè fu questa soltanto la minaccia che si usò con arme alla mano, perchè il Rettore trasportato nella sua camera fu minacciato che gli sarebbe stata tagliata la gola per indurlo ad indicare ove avesse tutto il suo denaro. E la fantesca prostesa su di un letto al piano superiore della Canonica di sotto la benda vide sopra di sè armata una mano di quel coltello, in qualche modo riconosciuto, di cui sentì la leggera puntura alla gola. Onde ella tra per questa, ed anche per l' altra ragione, che era strettamente tenuta per le braccia dovette cedere, e rassegnarsi al suo destino. Tra queste minacce con arme alla mano, quelle con coltello seguirono altri fatti; la sola che veramente precedè tutti gli altri fu la minaccia con le armi da fuoco dirette contro il Rettore, la sorella, e la serva tosto che i malfattori penetrarono in Canonica. Immediatamente quelle prime minacce furono seguite dal bendare il Rettore la sorella e la serva, furon seguite dal legarli tutti tre per le braccia. Le legature le avevano con loro i malfattori, una sola ne tolsero in canonica tagliando la cordicella di un orologio a pendolo quando li legarono anche per le gambe. La serva non ebbe a lagnarsi che le avessero usate sevizie nel legarla, ma il Rettore Bianchi si lagnava per la legatura essergli stato dai malfattori totalmente impedito l' uso delle braccia, perchè la corda con cui erano strette le mani gli fu legata e stretta anche alla vita. Di che ha mosso querela non solo in atti, ma tosto se ne lagnò con gli accorsi e in quella notte e nei giorni successivi. Il fatto del legamento oltre alle dichiarazioni di che sopra avvalorate dal deposto dei testimoni è avvalorato anche dalla verificata esistenza in Canonica di alcune funicelle. Tra le quali alcuni testimoni ben discernevano che la corda men grossa era quella, staccata dall'orologio a pendolo. Le altre erano state portate dai malfattori secondo che opinavano i testimoni, e lo desumevano dalla conforma-

zione di esse corde. Dai quali deposti erano avvalorate anche su questo punto le rivelazioni di Fabiano ove narrava che il legatore era stato l'Alessandri, e che le funicelle erano state da loro fatte, ed incerate; asserzione che trovava da sostenersi principalmente sui deposti di alcuni compaesani di Fabiano secondo i quali le funicelle trovate a Castagnori erano di quelle, che si fanno ai Monti di Villa, e sono destinate a legare i sacchi, ed anche a cucire le scarpe. Meglio, e più chiaramente ciò risulta dal detto del garzone di Fabiano Massimo degli Innocenti che vi ha riconosciuto le cordicelle che si facevano nel Molino dell' accusato, e nell' intero paese dei Monti di Villa.

In questi fatti di bendatura, e legatura così incontrastabilmente dimostrati non può non ritrovarsi la gravante qualità di violenza. A questo luogo non si potrebbe ripetere che quanto è stato detto in proposito dei furti della Rocca e di Badia. Perciocchè in tutto i suaccennati fatti stanno secondo il disposto dell'art. 381 e seguenti del Codice penale secondo la Giurisprudenza adottata dalla Corte di Cassazione altrettante vie di fatto usate a danno del Rettor Bianchi, usate a danno della Giuditta nello scopo del misfatto, nell'intenzione di superare ogni ostacolo per venire alla esecuzione di esso.

Si fossero almeno i prevenuti limitati a queste pur sempre gravi violenze senza trascendere ad altre maggiori. La men percossa, la men violentata fu la sorella del Rettore la Maria Angela Bianchi. Che quanto a lei già molt'oltre negli anni, e che oltre modo rimase spaventata alla subitanea aggressione non parlò mai, nè quasi diè segno di esistere, si contentarono gli accusati di legarla, e bendarla; del che però molto soffrì per un'asma alla quale già soggiaceva. Ma quanto al Rettor Bianchi il bendarlo, il legarlo fu il meno. Legato, e bendato lo condussero nella sua stanza, e lo sottoposero ad atroci ed incredi-

bili strazi. Sarebbe vano l' impugnarne l' esistenza, perchè dalla bocca provengono della stessa persona offesa. Non vi è legge che l' offeso eccezioni nella sua credibilità, e lo ritenga men credibile di qualsivoglia altro giurato testimone, in specie quando l' offeso sia della qualità, e del carattere del Rettor Bianchi. Nè già è solo il Rettor Bianchi a narrar i sofferti strazi ma li narra la Giuditta, li narrano udlti dalla sua bocca, confermati dalla sua serva i paesani di Castagnori, il Rettore di Vecoli, e di Gombitelli, li narra in fine l'accusato Fabiano Bartolomei. Nella sua stanza i prevenuti richiesero al Rettore dove avesse il denaro, ed egli lo palesò, e fu rotto, e sfondato il genuflessorio dove lo teneva. Ma non trovandosi contenti del ritrovato, altro ne chiesero, e sull' asserto di non averne altro, che non vi erano che gli argenti della Chiesa, si allontanarono, ed in Chiesa, e in Sagrestia andarono. Ritornati gli tolsero di capo la sacchetta con che era bendato, resa necessaria a contenere il rubato, e il capo gli velarono ed intorno lo cinsero col suo mantello di panno. E di nuovo ritornati all' assalto, di nuovo intestatisi che altro denaro egli avesse, nè lo volesse manifestare, di nuovo ottenuta la stessa risposta, lo minacciarono di togliergli la vita, tagliandogli la gola se non parlava. E lo percossero a replicati colpi di pugno anco nel temporale sinistro, apertigli i vestimenti gli posero le mani ad alcune parti del corpo, che la decenza vieta di nominare, fortemente per quelle lo strinsero e minacciarono le avrebbero strappate se non s' induceva a palesare il danaro che ad ogni patto si voleva che avesse. Rassegnato il Rettor Bianchi non altra risposta dava ai malfattori, che la consueta, nè altra potea darne. Appena era in grado di rispondere, che non potea, pel mantello in che era racchiuso, respirare. Onde si accresceva l' accanimento per parte dei malfattori per cui con molta violenza urtato nella fronte dovette

per qualche tempo tenere il collo ripiegato per l' indietro, e in quella incomoda posizione stare fino a che piacque ai suoi aggressori. Le mani gli portarono alla gola fortemente stringendolo, fu con forte pugno colpito nel petto, ed inginocchiatosi sul suo letto per le usate, e continuate violenze cadde sul suolo. Fuvvi alcuno trai malfattori che giusta quanto ei narra, ne ebbe in quel punto pietà, gli prestò soccorso, e lo sollevò da terra. Ma poi lo distesero sul pavimento, e ve lo lasciarono legato anche per le gambe.

Se le violenze in tema di furti secondo le disposizioni dell'art. 381 e seguenti, vanno intese come osserva *Chauveau Theor. du Cod. pen. Tom. 4 p.* 64 nel senso che comprendano tutte le vie di fatto dirette contro le persone, abbenchè non portino alcun attentato alla loro sicurezza, abbenchè non le minaccino di alcun pericolo personale, certamente che le violenze debbono riscontrarsi nei fatti sopraccennati. Sono essi infatti di tal gravità, che quasi presentano gli estremi di un tentativo di omicidio. Nel qual tentativo si manifesta la scuola di quei malfattori che per mezzo di strozzamento se ne rendettero altra volta, e in altra terra colpevoli, come ne fanno fede primo l' Alessandri, ma solo per spirito d' odio e di vendetta, e dopo di lui il Giusti, e il Bartolomei. La misera donna in Corsica stretta violentemente per la gola cessò quasi subito di vivere. *La Parigina restò lì come un uccellino,* sono le barbare espressioni, che udimmo usare nel racconto di quell'atroce fatto. Se ci facciamo lecito di ripetere le barbare espressioni, riuscirebbe impossibile rendere, o alla lontana descrivere la ferocia del ghigno con che furono accompagnate. L' uccisione del Rettore di Castagnori, praticati gli stessi, e forse più gravi mezzi, se non avvenne, come quella della vecchia donna, sull'atto, deve ascriversi a maggior robustezza nel Rettor di Castagnori, all'età sua meno

avanzata. Ma se l' uccisione di lui non avvenne subito ben poco se ne protrasse la esistenza. Chè per conseguenza delle sofferte violenze, degli strazj patiti in quella sera del 27 Luglio 1842, il viver suo stentato, e penoso non giunse più là del 1 Febbrajo 1843.

Il Rettor di Castagnori aveva riportato come si rileva dai referti del Chirurgo Maffei, del Dottor Luigi Andrea Mariani una contusione nel braccio. e piede destro accompagnata da enfiagione, ed ecchimosi, e prodotta dalle funi con le quali era stato legato; una leggera ecchimosi alla palpebra superiore destra, una doglia, ed una contusione, e la violenta impronta di una mano nella parte laterale sinistra del collo. Tutte queste lesioni erano guaribili nello spazio di 10 o 12 giorni. Non si poteva però dai Dottori, ed in specie dal Mariani determinare lo spazio, nè la probabile guarigione della maggior lesione alla quale il Rettore aveva soggiaciuto per effetto delle violenze esercitate sopra di lui, la quale consisteva nella semiparalisi dell'arto superiore, e inferiore dal lato destro, e che lo aveva ridotto nell' istesso stato in che cade un uomo per colpo apopletico.

Di queste permanenti lesioni originate nel Rettor di Castagnori dalle sofferte violenze si tien proposito non perchè il fatto possa essere contemplato dall'art. 381 del Codice penale. Chè nel fatto mancano la scalata, l'esterno scasso, od altra delle gravanti qualità di che si parla nel §. 4 di quell' articolo. Neppure se ne tien proposito in quanto la mancanza dello scasso esterno, o della scalata rende punibile il fatto a senso dell' art. 382. Per l' applicazione del quale articolo le permanenti lesioni, le rimaste tracce di ferite, e di contusioni basterebbero di per loro sole senza che vi fosse bisogno del concorso degli estremi richiesti dal §. I. dell' istesso articolo. Se ne tiene proposito espressamente in quanto che il furto di Castagnori si considera, e si ritien punibile secondo

le disposizioni dell'art. 2 del R. Decreto 10 Gennajo 1818. E ciò perchè quel furto in parte fu sacrilego perchè cadde sopra oggetti sacri per l' uso, per la destinazione, e pel luogo sacro in che fu commesso. E fu eseguito non solo oltre alla violenza, con alcuna delle circostanze contemplate dal §. 3 del precedente art. 1 di quel Decreto, ma con la riunione di quasi tutte le circostanze contenute in quel paragrafo, cioè, di notte, da più persone con delazione di armi con scasso, e con violenza. Anzi ammesso come non può non ammettersi, che il furto di Castagnori fu in parte sacrilego per le già indicate ragioni, il furto medesimo cade sotto la censura del secondo §. del citato articolo 2 perchè le violenze usate a danno del Rettore lasciarono delle tracce di ferite, e di contusioni. In questo solo fatto esclusa ogn' altra qualità gravante, il citato §. espressamente determina che debba farsi luogo alla applicazione delle sue severe sanzioni. Nè si potrebbe contrastare l' applicazione del citato §. secondo dell' art. secondo del Decreto del 1818 per mala constatazione delle tracce di ferite, o contusioni lasciate dalle violenze sulla persona del Rettore. Perchè la constatazione di esse sta nelle dichiarazioni del Rettore, e della serva sta nelle testimonianze dei paesani e principalmente sta nei referti del Maffei, e del Mariani. Nè per altro lato si potrebbe tentare di escludere dalla classe delle qualità gravanti le violenze usate a danno del Rettor Bianchi volendo passarle per sevizie usate contro di lui per animosità, per odio contro la di lui persona, anzichè come un mezzo scelto per commettere il furto a danno di lui, per commettere il furto a danno dell'Opera tanto in quella parte che non può considerarsi nè ritenersi come sacrilego, quanto in quella parte che è, e deve ritenersi per furto sacrilego. Imperocchè le violenze manifestamente si presentano sino dai primi passi dei malfattori in Canonica usate come mezzo atto ad ottenere il furto.

Lo che si deduce da tutti i precedenti loro andamenti, dal subito impostare le armi, dal subito bendare, e legar tutti per non avere ostacoli all' esecuzione dei loro disegni. Ed è anzi con queste minacce con arme, con questo aver legato, e bendato, che gli accusati costrinsero il Prete a manifestare ove avesse il suo denaro. Ed è con questi mezzi che lasciato qualcuno a guardia del Rettore e della serva, si sparsero in Chiesa, ed in sagrestia, e commisero ivi li sfondi, e le sottrazioni già accennate. Quando andarono in Chiesa, quando andarono in Sagrestia già avevano pesto, e malconcio il Rettore nei modi suaccennati, e fu anzi per esimersi da ulteriori violenze, fu per aver salva la vita, che il Rettore s' indusse agli estremi rimedi, e disse agli imputati che non vi era altro da rubare se non gli argenti di Chiesa. Se le violenze furono dunque il mezzo onde gli accusati poterono rendersi autori del furto a danno di lui, le violenze stesse devono riguardarsi come mezzo usato a commettere l' intero furto, e quindi anche quella parte di furto, che è furto sagrilego. Quindi necessariamente in queste violenze sta la qualità gravante della prima parte dell'art. 2 del Decreto 10 Gennaio 1818 e nelle tracce di ferite, e di contusioni lasciate da quelle violenze stà la qualità gravante della seconda parte del citato articolo; quella qualità gravante che in tema di furto sacrilego sussiste di per sè sola senza aver bisogno di andar congiunta con altre, di esser sostenuta da altre odiose qualità, e di per sè sola porta l' applicazione di severa, ma meritata pena. La distinzione dell' art. 2 del Decreto 10 Gennajo 1818 è la distinzione medesima che è stabilita nell' art. 382 del Codice penale tra violenze che lasciano e non lasciano tracce, e la riunione di alcune tra le circostanze del detto Articolo e dell'art. 381 cod. pen. che porta alla grave pena di questo prin-

cipalmente in riguardo alle cose derubate, ed ai luoghi in che il furto venne commesso.

La serva del Rettor di Castagnori secondo che apparisce dal referto del Dottor Luigi Mariani riportò una semplice indolitura ai muscoli del petto, e delle braccia. Quell'indolitura fu originata in lei dalla legatura, e più ancora dall'avere l'onesta donna opposta la più viva resistenza agli oltraggi violenti ai quali volevano i malfattori sottoporla. Da prima volevano compierli nella stessa stanza del Rettore, ma non vi giunsero sia per la resistenza incontrata per fatto di lei, sia per essersi ella vivamente raccomandata, come si raccomandò anche il Rettore. La voce autorevole dell'uomo venerando sembra si facesse intendere dagli accusati; desisterono dall'idea di violentemente oltraggiarla nella camera del Rettore, ma non dall'idea di sfogarsi sopra la fantesca. Perchè condottala nel piano superiore e precisamente nella stanza detta dei Frati legata, e bendata com'era, la gettarono sopra di un letto. Qui fu vano il dibattersi, fu vano il divincolarsi e fare ogni sforzo. L'un malfattore ajutava l'altro nel duplice violento assalto al quale la Giuditta soggiacque tenendola stretta per le avvinte braccia, tenendole il coltello alla gola, e minacciandola di morte. Che avvenisse alla misera donna costretta a cedere, non sarà qui detto che la santità del luogo, e la solennità del giudizio lo vietano all'accusa, nè alla difesa il consentono. Lo dicono chiaramente le pagine del processo, lo disse con chiarezza l'epilogo dell'atto di accusa. Un terzo tra i malfattori mostrò disprezzo per l'oltraggiata, nè la volle per parte sua soggetta a nuovo violento oltraggio; nello scendere dal letto le cadde il lenzuolo, che le aveva servito sin allora di benda, le fecero gli accusati benda del suo grembiule.

Dalle rivelazioni di Fabiano com'è fatto palese che l'Alessandri fu il più accanito nelle violenze usate a dan-

no del Rettor Bianchi, così è manifestato che egli fosse uno dei due che oltraggiarono la serva, che l'altro fosse l'accusato Giovanni Nardi, che il terzo fosse il Giuliani. Le rivelazioni del Bartolomei sono convalidate dal detto dello sciente Filippo Francesconi, non che da quelli di Lorenzo e Luisa Francesconi. Del fatto in genere ne consta per le dichiarazioni giudiciali della donna, per le sue stragiudiciali dichiarazioni; delle quali fanno fede il Rettor Bianchi, e tanti altri.

Duplice è l'aspetto sotto il quale questi violenti oltraggi sofferti dalla Giuditta possono essere considerati. L'uno come violenza che servì di mezzo all'esecuzione di un furto, come qualità odiosa di questo delitto ai termini dell'art. 381 e segueuti del codice penale, ed anco ai termini dell'art. 2 del R. Decreto 1818. Nè questo punto di vista sotto il quale da noi si considerano gli oltraggi violenti sofferti dalla Giuditta è contrariato dalle pagine processali. Perchè anzi da queste è posto in essere che ai violenti oltraggi si devenne per indurre la fantesca a palesare i luoghi ove alcuna cosa vi fosse da poter sottrarre, ove potesse saziarsi l'inestinguibile sete dell'altrui. Furono gli oltraggi violenti a danno della Giuditta come l'aggiunta di una violenza morale, il timore di perdere la qualità d'intatta femmina, alle violenze fisiche, che sopra di lei si esercitavano, e si erano esercitate, per strappare dal suo labro il segreto che si credeva volesse tener celato. Fu anzi questa con ogni verosomiglianza la ragione onde si condusse nella stanza del Prete, e si voleva colà oltraggiarla per tentare l'animo di entrambi, per sapere da ambidue quel che si credeva non volessero svelare. Fu questo il mezzo estremo che si usò dai malfattori per vincere quella che si credeva ostinata resistenza di ambidue, quella resistenza, che non si era riusciti a vincere con tutte le altre sevizie, con tutte le altre violenze. Lo giustificano le espressioni usate da alcuno

dei malfattori — *dunque mi vendicherò sopra di te* — quelle espressioni che precederono i violenti oltraggi, che immediatamente seguirono le risposte continuamente date dalla serva alle replicate inchieste dei malviventi. Sotto questo aspetto considerati i violenti oltraggi abbenchè commessi per detto di Fabiano da soli tre tra gli accusati dall' Alessandri, dal Nardi, e dal Giuliani sarebbero a tutti imputabili, come imputabili a tutti sono gli altri mezzi per li quali si giunse altra perpetrazione di un misfatto tra tutti concertato, voluto, ed eseguito. Se non che potrebbe opporsi, che questo sia un mezzo violento tanto straordinario, e fuori di ogni concetto per giungere all'esecuzione del furto che non possa nè debba essere stato nei calcoli di tutti i malfattori, ma subitaneamente concitatosi nei soli tre che se ne rendettero colpevoli.

Ed allora questo fatto va considerato sotto l'altro punto di vista e cioè come un misfatto *sui generis* distinto, e separato dall' idea, e dall' intenzione del furto, come un fatto, l'unico scopo del quale è contemplato, e punito giusta le disposizioni dell'art. 331 e seg. del Codice penale. Vano sarebbe il riflettere che inconcepibile sia un misfatto di questa specie, che non si comprenda come si possano congiungere in un medesimo tempo voglie così disparate tra loro, nella posizione in che si trovavano i malfattori già macchiatisi di altri misfatti. L' avvenuto chiude la bocca ad ogni riflesso. Sarebbe frustraneo il contrastare di possibili quando si ha un fatto avvenuto, quando si ha un fatto che mostra palesemente con qual fredda tranquillità di animo si commettevano dagli accusati i misfatti, quando si ha un fatto che svela tutta la loro perversità. Nè nel caso in concreto mancano gli estremi dell' art. 331 del Codice penale regolatore degli articoli seguenti, perchè all' applicazione di essi non si richiede la consumazione del misfatto, ma basta il solo attentato. E se nel caso in che siamo non si ha la prova

della consumazione, si ha però la chiara dimostrazione del tentativo. Quanto all'altro estremo che consiste (tanto in tema di delitto consumato, che in tema di delitto attentato semplicemente) nella violenza, se ne ha il concorso perchè la fantesca già si trovava in piena balìa degli accusati, perchè bendata, e legata non poteva opporre alcuna valida resistenza, e doveva cedere alle loro voglie. Se a questi atti costitutivi di per loro soli altrettante violenze si aggiungono gli altri ai quali la Giuditta soggiacque, l'estremo della violenza risulta chiarissimo. E poichè mentre uno tra i prevenuti violentemente la serva oltraggiava, gli altri la tenevano obbligata per le vincolate braccia, e in modo da dover cedere alla violenza, e finito il primo oltraggio, l'oltraggiatore prendeva il posto degli altri, e dava campo agli altri di procedere agli oltraggi tenendo per le braccia la vittima, siamo nel caso dell'assistenza vicendevolmente prestatasi dai malfattori per l'esecuzione successiva dell'istesso misfatto. Nel qual caso, come ugualmente nel caso di mera e semplice assistenza, nel caso che alcuni abbiano assistito l'autore nello scopo di facilitare al medesimo l'esecuzione del misfatto, l'aggravamento della pena è ugualalmente applicabile. Perchè come osserva *Chauveau Theor. du Cod. pen. tom.* 3 *p.* 2 *p.* 56 *col* 2 è il fatto materiale dell'assistenza, qualunque sia l'intenzione di coloro che la prestano, che rende più grave la criminalità. In proposito di che cita la Decisione della corte di Cassazione *del* 20 *Marzo* 1812. Dalla quale fu stabilito che si farebbe ingiuria al legislatore se si ritenesse, che avesse voluto infliggere la stessa pena ad un individuo che solo, e senza essere da alcuno assistito avesse commesso, o avesse tentato commettere un oltraggio violento come a colui assai più colpevole che si fosse fatto ajutare da una, o più persone. Le riunite forze di essi avrebbero in questo secondo caso posto la disgraziata vittima

nell' assoluta impossibilità di difendersi, essi avrebbero potuto alla loro volta saziare sopra di lei tutta la loro brutalità, e congiungere con l'oltraggio la barbarie. Tali essendo le massime della Corte di Cassazione in tema di fatti simili a quello di che si ragiona a nulla vale che il Giuliani non abbia soggettato agli oltraggi la serva del Rettor Bianchi. Egli era con gli altri in quella stanza, egli assisteva i due autori degli oltraggi medesimi per cui se non può anch' esso venir considerato e ritenuto autore deve per lo meno esser considerato come complice dei violenti oltraggi, e nello stesso modo esser punito, cioè per l' applicazione dell' art. 333. del Cod. pen.

Se il Giuliani non può esser considerato che come complice dell' Alessandri, e del Nardi negli oltraggi violenti commessi a Castagnori, non sempre si contenne entro questi limiti. Più oltre trascendendo degli atti di mera assistenza, il Giuliani si rese autore di un misfatto della indicata specie. Ciò avvenne nella sera del 23 Agosto dell' istesso anno 1842 nella casa dei Marco, ed Elisabetta conjugi Mennaccini posta in sezione di Vorno luogo detto alla *Stanghetta*.

In età più fiorente che l' altra donna, di più vaghe sembianze la onesta zitella nominata negli atti e che appena contava i 15 anni destò i desideri del Giuliani, di quell' accusato che aveva dispregiato la fantesca del Rettor Bianchi. Li saziò il Giuliani sopra di lei come li sodisfece anche l' Alessandri in quella stanza istessa in cui già era stato commesso un furto a danno dei conjugi Mennaccini zii della loro vittima.

Qui pure non sarà detto per rispetto al Santuario della Giustizia che avvenisse alla zitella, quali offese essa riportasse per opera dei due conquisiti, che uno dopo l'altro trascinatala nella stanza degli zii, distesa sul letto già rovesciato e messo sossopra per eseguire il furto, la oltraggiarono. È detto chiaramente negli atti, nei deposti

del Chirurgo Giovan Domenico Belluomini, dei Dottori Giovanni Bianchi, e Raffaello Orsolini, che la visitarono. Il fatto è provato per le ripetute dichiarazioni della oltraggiata, è provato per quelle dei suoi zii conjugi Mennaccini; è provato per le dichiarazioni dell'infelice sua madre. La misera donna si vide strappare la figlia dal fianco la vide a forza trascinare nella vicina stanza. Nè essa, nè i conjugi Mennaccini poterono soccorrerla, che di soccorso abbisognavano pur essi perchè bendati, e legati giacevano distesi sul suolo ed erano a vista guardati da due malfattori. E dalla stanza in che erano udivano i soffocati suoi gemiti le sue raccomandazioni, le esclamazioni sue disperate che non vinsero i malfattori, nè li distolsero, dall'infernale disegno. Era vano per sino ogni pensier di soccorso alla desolata fanciulla che già sapevano i coniugi Mennaccini, già sapeva la sua genitrice quanto pesanti fossero le mani dei malfattori, già ne avevano provato le violenze. Le giuridiche dichiarazioni dell'offesa sono convalidate dai deposti dei Mennaccini e di altri, che dalla sua bocca udirono il miserando racconto delle sofferte violenze.

Impugnarono le imputazioni contro essi dirette i due autori del grave attentato l'Alessandri, e il Giuliani. Ma Natale Giusti loro compagno nell'altro delitto commesso a danno dei Mennaccini rivelava, che essi lo avevano commesso, ed anzi disapprovava che lo avessero su quella donzella eseguito quasi sugli occhi della disgraziata sua genitrice. Il detto del Giusti era poi convalidato dalle dichiarazioni dello sciente Filippo Francesconi, e lo sarà anche da altri fatti interessanti che valgono come argomento in specie tanto per questo che per altro precedente misfatto, di cui si parlerà in appresso. Il detto del Giusti si trova d'accordo anco con le rivelazioni di Fabiano, che fu informato dall'Alessandri, e del fatto, e delle circostanze dalle quali venne accompagnato.

Questi oltraggi violenti non possono essere considerati che sotto un unico aspetto. La giovinetta fu aggredita quando già il furto a danno dei conjugi Mennaccini era pienamente compiuto nè a lei si disse che indicasse ove i suoi congiunti tenevano le cose; gli oltraggi devono dunque considerarsi unicamente di fronte all' art. 331 e seguenti del Codice penale. E di fronte a quest'articolo anche qui deesi trascurare ogni differenza tra misfatto consumato, e misfatto semplicemente tentato. Perchè e nell'un caso, e nell'altro quando lo spirito, le intenzioni dei malfattori sono di avere uno sfogo nei termini contemplati dai citati articoli, non si istituisce, nè si può istituire differenza tra consumazione, e tentativo. In ambi i casi s' infrange la legge, in ambi i casi si ha un misfatto che va soggetto alla stessa pena per disposizione dei sovracitati articoli. A nulla varrebbe l'obiettare contro la perizia Bianchi, ed Orsolini che non avesse constatato un fatto consumato perchè essa pone in essere incontrastabilmente un tentativo.

Nè in questo tentativo manca l' altro estremo che si richiede a renderlo criminoso cioè la qualità di violenza. Perchè la giovinetta non solo fu trascinata dal Giuliani e dall' Alessandri nella stanza degli zii Mennaccini, ma vi fu trascinata bendata, e legata, e già percossa a schiaffi. Nei quali atti se non sta veramente tutta quella violenza, che qualifica l' azione in questione, vi sta sicuramente un principio di detta violenza, vi stanno dei fatti che bastavano a porre la zitella in balìa dei suoi aggressori coi quali non avrebbe mai potuto pareggiare le sue forze, e nella disparità di esse le era necessario cedere e rassegnarsi. Dovette quindi lasciarsi gettare sulla poca paglia del saccone sconvolto, e fu inutile il divincolarsi che le mani degli aggressori lo impedivano. Non potè alzare la voce, che una mano di ferro le strinse la gola, nè la lasciò prorompere che in lamenti, e gemiti soffocati da

non giungere più là della stanza vicina ove la madre sua l' udiva, ove l' udivano gli zii. Se con questi fatti non debbonsi dir violenti gli oltraggi commessi, difficilmente si troverà che altri possano esserlo. In essi si verificano tutte quelle presunzioni che oggi però non legano i Giudici, sopra le quali gli antichi Giureconsulti secondo le osservazioni di Chauveau a questo tit. Tom. 3 part. 2 p. 159 stabilivano l'esistenza della violenza. E cioè la resistenza costantemente, ed ugualmente opposta dalla giovinetta senza che possa per verun modo dubitarsi che sia per un solo istante mancata, o venuta meno, l' evidente disuguaglianza tra le sue forze, e quelle dei due aggressori, le soffocate sue grida, e il chiedere soccorso, e le impronte sopra lei lasciate a testimonianza delle brutali forze alle quali aveva soggiaciuto.

E poichè l' un dopo l' altro i due accusati Giuliani, ed Alessandri vennero agli oltraggi, giovandosi vicendevolmente a vincere la opposta viva resistenza, ambidue sono, e devono ritenersi autori de'violenti oltraggi, ambidue se ne rendettero colpevoli vicendevolmente cooperando alla successiva consumazione del misfatto. Qui pure si applicano gli stessi principj che si applicarono dalla decisione della suprema Corte di Cassazione già citata del 20 Marzo 1812 come nelle Decisioni del 24 Aprile 1818, e del 22 Agosto 1835. Nè si potrebbero accogliere le osservazioni di *Carnot* nel commento all'art. 333. secondo il quale l' ajuto, e l'assistenza non dovrebbero considerarsi come aggravanti qualità del misfatto, quando partissero da un coautore del misfatto medesimo, ma solo nel caso che partissero da una persona estranea. Imperocchè la distinzione stabilita da Carnot non si può ammettere di fronte a quanto ha stabilito la Corte di Cassazione nella Decisione del 29 Gennajo 1829 e cioè che quando due persone commettono congiuntamente un misfatto, ne sono necessariamente coautori, perchè vi ha

simultaneità d'azione, ed assistenza reciproca. Poi, come osserva qualche scrittore, la distinzione che si vorrebbe stabilire da Carnot non si può ammettere nè secondo il testo letterale, nè secondo lo spirito dell'art. 333 del Codice penale. Nel caso di ajuto, o di assistenza la pena è aumentata per due principali ragioni. La prima si è perchè si rende più facile la consumazione del misfatto, le forze riunite di più persone mettendo la vittima nell'impossibilità di opporre una resistenza efficace. La seconda perchè il misfatto in questa guisa consumato, presenta per un lato maggior pericolo per la persona oltraggiata, e per l'altro maggior depravazione, e perversità nel colpevole. Le quali ragioni con maggior forza trovano la loro applicazione nel caso di colpevoli, i quali vicendevolmente si ajutano mediante un misfatto più volte ripetuto a saziare la loro feroce brutalità.

Questi principj, che dimostrata la colpa del prevenuti Alessandri, Nardi, e Giuliani negli oltraggi violenti di Castagnori e dell'Alessandri, e del Giuliani negli oltraggi commessi a Vorno sono di tanta importanza a determinare la pena che debbono incorrere, trovano la loro applicazione anche a carico dell'altro detenuto Natale Giusti? Una ragione per dubitarne sta nei deposti dello stesso Giusti, secondo i quali lungi dall'approvare i compagni li avrebbe ripresi, ed avrebbe mostrato dispiacere, che avessero commessi gli oltraggi. Una seconda ragione per dubitarne starebbe nel riflesso, che il Giusti sebbene si trovasse nella stessa casa, non era però nell'istessa stanza, ove i violenti oltraggi si commettevano. Nè è dato di poter ritenere che egli ponesse le mani su quella fanciulla sia per trascinarla nella stanza, sia per sottometterla alle altrui voglie. Ma queste ragioni di dubitare sono contrastate dall'altro fatto interessante, e cioè, che mentre dall'Alessandri, e dal Giuliani gli oltraggi compievansi, il Giusti stava nella stanza prossima a guardia dei legati,

e bendati i congiunti della vittima ne impediva ogni soccorso, ogni ajuto sin anco le grida che si fossero potute emettere per chiedere estraneo soccorso alla sventurata che si oltraggiava. E se egli disapprovava i compagni, e mostrava dispiacere del commesso oltraggio, forse a ciò non era principalmente indotto per la intrinseca perversità delle azioni quanto perchè vedeva in quelle istesse azioni e nel tempo che vi si impiegava un mezzo più facile per essere una volta o l'altra scoperti. Dal che ne discende che il Giusti in questi oltraggi trovasi nella stessa posizione in che fu detto essersi trovato il Giuliani negli oltraggi di Castagnori. Se non può il Giusti esser considerato come autore di detti oltraggi deve esser considerato come complice dei medesimi perchè se ad essi non cooperò materialmente, tali atti pose in essere per i quali fu all'Alessandri, ed al Giuliani facilitata l'esecuzione del misfatto. Quindi anche contro di lui sono da applicarsi i principj ritenuti dalla Corte di Cassazione sopracitata, quindi anche contro di lui sono da applicarsi le disposizioni dell' art. 333 del Codice penale.

Gli oltraggi violenti furono preceduti da altro misfatto a danno dei vecchi conjugi Marco ed Elisabetta Mennaccini. Furono al primo sottratti 10 francesconi, 8 napoleoni da 5 franchi, una scatola, un tovagliolo di lino, un coltello serratojo, un pane, ed alcune forme di cacio. All' Elisabetta furono tolti i suoi ori, alcune pezzole da capo, e da naso, qualche camicia, un pajo di maniche a fondo rosso con fiorami ed alcuni altri oggetti. La fraudolenta sottrazione sofferta dai conjugi Mennaccini è fondata in processo non solo sulle di loro dichiarazioni convalidate da quelle di Gioconda e Maria Olivieri, ma anche trova da sostenersi sul deposto di molti testimonj, i quali attestano le oneste qualità dei derubati, la incapacità a mentire o narrar fatti non avvenuti. Alcuni tra quei testimoni narrano avere udito le grida dei Mennaccini,

quando i ladri si furono allontanati, ed accorsi alla casa aver dalla lor bocca, e dalle Olivieri udito le immediate loro querele. Altri sapevano che i Mennaccini potevano avere qualche discreta somma di danaro, ed avevano precedentemente veduto in tutto, o in parte gli oggetti d'oro della Elisabetta. In fine da altri furono nella mattina successiva al furtò, trovati alcuni oggetti al Ponte presso la Chiesa di Vorno, tra i quali un pajo di maniche di cotone, dei cerchioni d'oro, ed altri oggetti tutti riconosciuti per furtivi.

Il furto avvenne nella casa di abitazione dei conjugi Mennaccini in sezione di Vorno in luogo detto alla *Stanghetta*. Questa casa è situata nel monte in mezzo alle selve isolata, e solitaria per la distanza di circa un quarto di miglio dalle altre abitazioni. La qual circostanza anzi che togliere, od affievolire la protezione che la legge accorda al domicilio del Cittadino, quasi l' aumenta contro chi lo infrange, o vi commette un delitto. Sarebbe dunque una vana questione il contrastare se il luogo in che venne il delitto commesso, fosse un luogo abitato a termini delle vigenti leggi. Ciò che è evidente non abbisogna di dimostrazione.

Il furto fu commesso secondo il concetto dell' accusa in tempo di notte. E qui siamo a ripetere quelle stesse osservazioni che furono fatte in ordine al furto di Badia, in ordine al furto di Castagnori. Il tempo di notte deve determinarsi non dal momento in che i ladri s' introdussero nella casa dei Mennaccini, ma dal momento in che ne uscirono a furto consumato. È da questo unico momento, che si manifesta palesemente qual fosse la vera intenzione dei malfattori, se quella cioè di rubare, o altra qualsivoglia che non si potrebbe con l' istessa precisione determinare dal momento dell' introduzione. E questo il momento in cui il delitto di furto può dirsi consumato, perchè è da questo momento, che se ne determina

l' elemento sostanziale, la fraudolenta sottrazione. Se così deve essere poco importa, che i quattro malfattori s' introducessero nella casa Mennaccini circa le ore 24 della sera del 23 Agosto 1842. Tostochè è provato per detto di essi, per detto delle Olivieri che ne uscirono dopo due ore e mezzo, e anche più, il concorso del tempo di notte è manifesto. Nè questa circostanza risulta solo dal detto dei derubati Mennaccini, e delle offese Olivieri, ma altresì si rileva dal deposto di Francesco Olivieri, il quale udì le grida della zia Elisabetta Mennaccini alle due ore di notte. Ed alle ore 8, e così circa l'un'ora di notte lo stesso Olivieri era passato dalla casa degli zii, nè alcuno aveva veduto, nè aveva udito voci, o rumori. Avvalorano il concetto dell' accusa sul concorso della gravante qualità del tempo di notte, i deposti di certi Florinda e Carlo Conjugi Francesconi, che videro nella sera del 23 Agosto scendere il monte due persone provenienti della *Stanghetta*, e dirigersi verso la Chiesa di Vorno. Camminavano quei due uno dopo l' altro assai velocemente, poi rallentarono il passo quando si avvidero di essere osservati: non furono riconosciuti, l' uno aveva la catana in spalla l'altro fu veduto a trattenersi un momento a gettar via qualche cosa, che fu invano nel giorno appresso cercata. Ciò che narrano i Francesconi è di molta importanza perchè gli atti dimostrano, che appunto di là transitassero i malfattori dopo commesso il furto a danno dei Mennaccini. E poichè per detto di altri testimoni la distanza che intercede tra la casa Mennaccini, e la nota casa Francesconi dalla quale partirono, ed alla quale ritornarono è di un miglio e mezzo, e discendendo può farsi la via in poco tempo, ed all'incirca in poco più di un quarto d'ora, il tempo di notte sempre si verifica nel furto Mennaccini. Imperocchè computato anche quel tempo, che fu necessario all'esecuzione dell'altro misfatto, e che può estendersi ad una mezz'ora come narrano i Mennaccini,

ne discende che il furto debba ritenersi compiuto alle ore otto e un quarto, e così indispensabilmente in tempo di notte, anche ammesse le ipotesi più favorevoli.

Il furto a danno dei Mennaccini qualificato in ragione del luogo, e in ragione del tempo non lo fu per guasti, e rotture interne delle quali i malfattori non abbisognarono ad impadronirsi degli oggetti sovraindicati. Aperti trovarono i mobili nei quali si conteneva il denaro. gli ori, e gli altri oggetti che mancarono. Furono però sconvolti il saccone, e vuotati i sacchi delle grasce. Dalla qual circostanza argomentarono i Mennaccini, che fra essi vi fossero delle persone del paese, perchè costumavano di tenervi il danaro ed una volta avvenne che del denaro ne fosse ritrovato in alcuni generi, portati a macinare, di che fa fede tra gli altri il testimone Francesco Olivieri.

Gli autori del furto Mennaccini l'accusa gli ha riscontrati per lo meno negli inquisiti Giusti, Giuliani ed Alessandri. Quanto al Giusti non vi è ragione da poterne dubitare perchè egli ha confessato la sua reità. Alla qual confessione il Giusti non s'indusse subito che cadde in poter della forza, che dai suoi costituti si rileva aver egli protestato della sua innocenza sino a che potè sostenere non essere stato a Vorno, ed al furto Mennaccini sino a che i resultamenti del processo non lo smentirono solennemente. Fu allora soltanto che il Giusti s'indusse a confessare quando vide che le sue impugnative a nulla valevano. Il Testimone Pietro Papeschi ravvisava in lui quello sconosciuto che più volte aveva veduto alla casa Francesconi. E sebbene non potesse il testimone risolversi a giurare di riconoscere nel Giusti quel tale che nella sera del furto Mennaccini era venuto alla detta casa, e sotto voce lo aveva chiamato *Cencio*, prendendolo per Lorenzo Francesconi, pure rifletteva, che colui aveva la barba sotto il mento precisamente come l'accusato. Onde argomentando da ciò, e dalla statura il testimone lo ri-

conosceva per colui, che lo aveva con Lorenzo cambiato. Lo che essendo stato confermato dall' altro testimone Regolo Venaglia, trovatosi presente a quella chiamata, l' accusato dovette convenire del fatto, e confessare che appunto era egli, che venne a casa dei Francesconi, e chiamò Cencio il testimone che prese per Lorenzo.

Emessa questa prima confessione ne nacque nel Giusti la necessità, di confessare anche il suo reato, che egli dimorante da qualche anno in Corsica, già condannato per furti, conobbe non poter render conto della sua presenza in una sezione, ove un furto in quella stessa sera era accaduto. Non poter render conto di andamenti gravemente sospetti, quali erano appunto il venire di notte a quella casa, il chiamare con cautela, ed accortosi dello sbaglio, allontanarsi, per ritornarvi pochi momenti appresso. L' emessa confessione l' accusato Giusti la convalidava dichiarando che egli non prese altro al furto Mennaccini, se non che un piccolo coltello serratojo, uno di quei due che gli furono trovati all'atto del suo arresto avvenuto a Livorno il giorno primo Settembre 1842, e che insieme con lui, furono con altri oggetti trasmessi in giustizia. Quel coltello difettoso in una parte del manico d' osso nero che lo stesso Giusti ha dichiarato nei suoi costituti aver preso in cucina dei Conjugi Mennaccini, è stato riconosciuto dai derubati, è stato riconosciuto dai testimonj Olivieri e da altri; cosicchè per la di lui confessione convalidata dal possesso di un oggetto furtivo non può dubitarsi che il Giusti fosse uno degli autori di quel misfatto.

Il Giusti non ha solo confessato la propria colpa; egli ha altresì rivelato che il Giuliani, e l'Alessandri furono suoi coautori nel misfatto a danno dei Mennaccini. Il Giuliani contrastava alle rivelazioni del Giusti nel modo che già altra volta è stato indicato. *Se fui mai a Castagnori e a Vorno, che possa morir qui ora. Se ho mai veduto*

questi oggetti, gli oggetti di convinzione dei fatti di Castagnori, e della Rocca, *possa esser subbissato in quest' istante, possa morire sul momento; possa perder tutti due gli occhi; il primo boccone che mangio mi strozzi; se mai ho avuto cose di Chiesa mi si possa subito fiaccare il collo; a chi gli ha rubati gli farei troncare il capo.* Tali erano le risposte del Giuliani alle contestazioni del Giudice Istruttore. Quindi venendo a delle determinazioni più precise pretendeva, che nel 22 e 23 di Agosto si fosse trovato in Livorno. La mattina del 24 si levò verso le ore 9; la Maria Pagliaj, la Mariola non era in casa quando egli si levò, ma vi era la sua nuora Amalia che si inquietava con una sua bambina. Qual valido appoggio somministrino i deposti dei conjugi Pagliaj, e della nuora Amalia già fu veduto trattando dell' eccezione dell'alibi proposta dal Giuliani in ordine al furto di Castagnori. Poi se è vero che l'Amalia Pagliaj, come ne depone essa concordemente con la suocera Maria non dormiva nella casa ove il Giuliani col Giusti alloggiava, ma in altra casa, ne discende, che giammai l' Amalia Pagliaj possa giustificare l' asserto dell' accusato. Nè poteva il Giuliani trovare un mezzo per giustificare l' eccezione proposta in ordine al furto di Castagnori, e di Vorno, allegando di aver dormito in casa dei padroni di un suo fratello nell'epoche che vi corrispondono. Perchè costoro ed i loro domestici hanno deposto che il Giuliani dormì è vero in una soffitta di quella casa ma ciò avvenne nel 10, 12 e 13 Agosto, e così in epoche che nulla valgono a sostenere l' eccezione addotta contro l' uno, e contro l' altro misfatto. Non si sgomentava però il Giuliani nell'addurre testimoni che potessero dimostrare che nel 23 di Agosto si trovasse a Livorno. La vigilia di S. Bartolomeo del 1842 alle ore sette antimeridiane era con un tal Vetturino Pietro, che voleva condurlo a quella festa, poi se ne andò a casa, mangiando

ad un friggitore. Chi erano costoro? chi era quel vetturino Pietro col quale si era intrattenuto?

Il Giuliani credeva forse giustificati i fatti solo con l'asserirli; e come non aveva saputo determinare chi si fosse quel Giacomo in via dell'Olio, che avrebbe dovuto giustificare la sua eccezione pel furto di Castagnori, così non ha saputo dire chi sia quel Pietro e quel friggitore che adduceva contro il furto di Vorno. Sempre però persistendo nel divisamento di dimostrare che non era, nè poteva essere a Vorno nell'epoca del furto Mennaccini sosteneva che nel 23 Agosto era a Livorno. Poteva provarglielo un giovinotto del paese della Mariola ed ivi alloggiato, col quale andò a comprare una sottoveste, e una camicia di colore perchè quel giovinotto voleva passare in Corsica. Quel giovinotto diceva il Giuliani, di mestiere calzolajo aveva lavorato con un tale di Fiumalbo e da costui riseppe l'accusato che sua moglie gli aveva fermato il passaporto perchè non andasse in Corsica. La Maria Pagliaj però ha dichiarato che un giovine dei monti sopra Fiumalbo, calzolajo venne ad alloggiare da lei, ma se ne andò a lavorare da manovale a Montenero quando il Giusti, e il Giuliani si erano assentati dal suo alloggio. Cosichè questo testimone addotto dall'accusato per provare la sua presenza a Livorno non avrebbe potuto che convalidare la sua assenza già dimostrata per i deposti del Pagliaj, e dalle rivelazioni del Giusti. Anzi l'istesso Giusti dichiarava in uno dei suoi costituti, che quel giovinotto non era alloggiato alla Mariola quando esso e il Giuliani ne partirono per recarsi a Vorno; quel giovinotto venne ad alloggiarvi dopo varj giorni ch'erano ritornati. Ma vi era un altro testimone dal quale era provato il mendacio del Giusti, la verità dell'eccezione del Giuliani. Era un Còrso, che veniva ad arrollarsi in queste R. Truppe. Chi sia costui è vano il chiederlo all'accusato, egli non lo sa, egli non pensò a dimandarne.

O meglio l' accusato non può dire chi sia, perchè il testimone è immaginario, è un testimone che non può provare che egli fosse a Livorno nel tempo che altri sostengono che si trovasse invece a Vorno, che si trovasse con essi all' esecuzione del doppio misfatto. Ne meglio riusciva il Giuliani nell' altro suo proponimento, quello cioè di dimostrare che fosse a Livorno nella mattina del 24 festa di S. Bartolomeo. Secondo il suo detto verso le ore nove di quella mattina andò alla chiesa della Misericordia per vedere gli arredi della compagnia ed anche il carrettone del *Cholera-Morbus*. Erano suoi compagni in quella visita un Giovanni Ciucci di Valgiano, e un Tista Dovichi di Gragnano dimoranti in Livorno. Quando anche si fosse potuto udire il deposto del Ciucci, poca, o niuna fede si sarebbe dovuta prestare ad un uomo condannato a pena infamante per subornazione di testimoni. Era vano che il Giuliani l' adducesse come testimone a validare il suo detto, e sarebbe stato vano che l' istruzione ne facesse ricerca perchè la sua presenza in Livorno era già una contravenzione al rescritto che gli aveva tolti i ceppi cambiandogli la pena in perpetuo esilio da questo, e dal Gran Ducato di Toscana. Ma quando pur nulla si fosse opposto all'esame del Ciucci, quando si fosse potuto sperare che per un momento quest' uomo amico dell'accusato, e già suo compagno di pena palesasse la verità, null'altro il Giuliani avrebbe ottenuto, che quanto ottenne dall' esame del Dovichi. E cioè non che fosse provata la sua eccezione, ma contradetta, ed annullata. Se si legge di fatto il deposto di questo testimone se ne rileva che l' esposizione degli arredi della Compagnia della Misericordia in Livorno, alla quale esso appartiene ha luogo il 29 di Agosto. Talvolta incomincia nella sera precedente ma vi si ammettono solo i confrati, ed alcuni pochi da essi presentati, tutti non vi possono essere ammessi che nel giorno suindicato. E il Dovichi vi fu in detto

giorno col Giuliani e non in altri assolutamente. Il Ciucci non era con' essi a quella visita, che con questi il testimone giammai si è accompagnato, nè volle accoglierlo in casa sua quando si presentò per esservi alloggiato sapendo che era stato condannato.

Nel giorno 24 di Agosto 1842 il Dovichi non vide mai il Giuliani, ma quando pure lo avesse veduto, e lo avesse veduto alle ore 9 antimeridiane, da ciò non ne nascerebbe che potesse la sua eccezione dirsi provata. Che non è impossibile che il Giuliani fosse a Livorno la mattina del 24, mentre la sera innanzi era a Vorno. La dimostrazione dell' eccezione stava nel giustificare che fosse stato a Livorno nel 22 e 23 di Agosto, lo che non ha giustificato coll' addurre la testimonianza del Dovichi, perchè questi sostiene di non averlo giammai veduto in Livorno non solo il giorno 24 ma neppure nel giorno 23.

Svanita l' eccezione dell' alibi addotta dal Giuliani rivivono contro di lui le rivelazioni del Giusti. Per le quali si rileva che egli giunse in Livorno nel 17 Agosto 1842. E poiche il suo passaporto fu visato a partire in Bastia nel precedente giorno 16 Agosto, non vi può esser dubbio per l' odierne facili comunicazioni, che in detto giorno si trovasse in Bastia, e nel giorno susseguente giungesse a Livorno. Il Giuliani lo fece alloggiare alla Mariola in via *sudicia* ov'egli pure alloggiava. Nel 19 dello stesso mese, e così due giorni dopo l'arrivo, il Giuliani mandò il Giusti a Vorno alla nota casa Francesconi. L' oggetto di questo viaggio era di sapere, se vi era, usando il linguaggio dei malfattori da far bene; le istruzioni date al Giusti erano che si trattenesse quando la risposta fosse stata affermativa, che ritornasse se non vi era da far bene. Giunto a Vorno circa l' un' ora di notte della detta sera il Giusti adempì alle ricevute incombense gli fu detto che si trattenesse che vi era da andaré ad una casa. Fu al-

logglato in quella abitazione, e vi cucì una sottoveste per uno di famiglia.

Alla mezza notte del 22 di Agosto il Giusti fu risvegliato, ed avvertito secondo che egli narra dall' arrivo del Giuliani e dell' Alessandri. Gli fu detto che uscisse di casa, e andasse nell' orto, dove erano più liberi i colloqui, ove fu combinato di andare al metato presso la casa in cui doveva commettersi il furto. Vi andarono tutti circa due ore dopo l' arrivo del Giuliani, o meglio due ore dopo che il Giusti fu risvegliato. Passarono in quel metato il rimanente della notte, e l' intero giorno di poi sino a che ne uscirono per commettere il furto. Le rivelazioni del Giusti sono pienamente avvalorate dalle dichiarazioni di Luisa Filippo, e Lorenzo madre, e figli Francesconi. La coincidenza tra queste rivelazioni, e dichiarazioni non può esser diminuita dall' osservare che mentre il Giusti assevera esser giunto alla casa Francesconi la sera del 19, Filippo si è mostrato incerto nel determinare se l' arrivo veramente avvenisse in detta sera, o non piuttosto nella sera del 18. Perocchè tolta questa leggera differenza, che nemmeno è da valutarsi concordano sul l' essersi palesato come Inviato del Giuliani, sull' essere stato alloggiato in casa loro, sull' avere cucito una sottoveste al fratello Lorenzo. Neppure è da valutarsi l'altra differenza, che sembra passare tra il dir del Giusti e il detto di Filippo circa l' arrivo di *Cabala*. Perchè il Giusti narra che fu avvisato che vi era anche Cabala quando fu svegliato. E Filippo mentre narra che l' Alessandri giunse alle tre ore dopo la mezza notte del 21 Agosto, rende conto anche del motivo per cui il Giusti non lo vedesse che nella notte del 22. Perchè narra Filippo Francesconi, che avendo avvisato l' Alessandri al suo arrivo che vi era anche il Giusti, volle l' Alessandri stesso tenersi nascosto sino a che non giungesse il Giuliani, e stette

sino all' arrivo di lui celato nel malaugurato capannello Francesconi.

Nel metato dei conjugi Mennaccini, più basso della abitazione e distante circa 400 passi, narra il Giusti che mangiarono del pane, e delle cipolle. Ed ecco il Giusti che incomincia a porsi in accordo non solo coi Francesconi, ma anche con gli altri risultamenti del processo: perocchè si rileva dal detto dei derubati, che nel giorno appresso al fatto in quel loro metato fu osservata una sfogliata di cipolle.

La sera del 23 Agosto circa le ore 24 secondo che continua il Giusti uscirono tutti da quel metato, si erano tutti scalzati, ed avevano posto in catana le loro scarpe. Si erano celati il volto con delle pezzole per non essere riconosciuti. Trovarono il vecchio Mennaccini in vicinanza della propria abitazione, e dicendosi contrabandieri inseguiti dalla R. Carabiniera lo condussero violentemente in casa.

La Elisabetta che già vi era si fece sulla porta all'improvviso assalto del marito. Fu respinta nell' interno, ove ambedue furono messi a terra ambedue furono legati, ambedue furono bendati con dei lenzuoli, che per tutta la persona li cuoprirono. E qui col narrare del Giusti si trovano all'unisono le dichiarazioni giudiciali dei derubati, le dichiarazioni loro stragiudiciali delle quali fanno fede tutti i testimoni che accorsero alle prime grida della Elisabetta tutti quelli che vennero alla casa dei Mennaccini, ricevuta notizia dell' avvenimento.

Due dei malfattori si tennero a guardia di essi così legati, e bendati, e lasciati sul pavimento, e due si dettero a frugare per ogni dove. Altri due secondo la fantasia per lo spavento esaltata dei Mennaccini dovevano trovarsi al difuori della casa. Ma l'esistenza di questi due è contrastata dalle rivelazioni del Giusti, dalle dichiarazioni di Filippo Francesconi, di sua madre, e del suo

fratello Lorenzo che depongono quattro soltanto essere stati gli autori di quel furto. E gli stessi derubati meglio precisando le loro idee, cessato nei giorni appresso, ed acquietato ogni timore, e pericolo hanno dipoi dichiarato, che dei malfattori non ne videro che soli quattro. Lo che è confermato dal deposto di un Olivieri che passando da casa Mennaccini niuno vide in quei dintorni. Dei due che si tennero a guardia dei Mennaccini il Natale Giusti ha confessato che l' uno era egli stesso; quelli che frugarono da per tutto, che ruppero il saccone, che vuotarono i sacchi, furono l' Alessandri, e il Giuliani. Avevano con loro delle lanterne da birri, secondo che narra lo stesso Giusti, anche in questo avvalorato dal detto dei derubati. Anzi lo stesso Giusti in qualche modo ne riconosceva una in quella spettante all' Alessandri, e che gli fu trovata all' atto dell' arresto.

Quando i malfattori erano per andarsene, passarono dalla casa degli zii Mennaccini certe loro nepoti che come erano solite di fare ogni sera li salutarono. Ma nè Marco, nè Elisabetta si ardirono rispondere alle loro chiamate per timore degli accusati dei quali già avevano provato le violenze, e le percosse. In ciò sono d'accordo il Giusti, e i derubati. Come lo sono tra loro, e con le dette nipoti nel narrare che appena udita la loro voce, tre degli accusati, restando il quarto a guardia dei legati e bendati uscirono infuriati dalla casa Mennaccini. Si fecero incontro a quelle donne alle quali ugualmente si manifestarono per contrabandieri inseguiti dai RR. Carabinieri e ad esse domandarono se erano seguite da altri. Le due donne furono con violenza spinte in casa, furono legate, e coperte con panni precisamente come i loro zii; e mentre due restavano a guardia anche della madre gli altri due trassero come fu detto la figlia in altra stanza nello scopo di altro misfatto.

I Mennaccini avevano veduto entrar gli accusati tutti scalzi: narrano che quando si allontanarono alzata un poco la testa di sotto i panni con che erano coperti videro che uno tra essi si calò i calzoni che aveva rimboccati, si calzò e si mise i tiranti. Nella qual circostanza i Mennaccini si trovano perfettamente d'accordo col rivelatore Natale Giusti. Perciocchè il Giusti ha detto che si pose in piedi le scarpe, e si calò i tiranti che aveva ai calzoni sulla soglia di quella abitazione, e nell'atto appunto che se ne allontanava.

Tale essendo la coincidenza tra le rivelazioni del Giusti con i deposti dei derubati sovra tutte anche le più minute circostanze che accompagnarono gli avvenimenti, è facile il dedurne che a quelle rivelazioni debbasi prestar fede non tanto per ciò che concerne la reità dello stesso Giusti, quanto per la reità degli altri accusati.

Ma qui non hanno termine le importanti rivelazioni del Giusti. Alla oltraggiata zitella, forse in ciò coadiuvata dagli sforzi avuti nell'opporre resistenza, riuscì sollecitamente di sciogliersi. Fu pronta la giovinetta a disciogliere la sua genitrice, a disciogliere i vecchi zii; uscirono tutti di casa anche per vedere da qual parte i ladri si dileguassero. La Elisabetta se ne discostò più di tutti, e andò sino dietro al metato; gli altri se ne allontanarono di poco e si tennero nei dintorni dell' abitazione. Ma ad un tratto i loro aggressori tornarono all' assalto per cui le Olivieri prontamente si rinchiusero in casa. Il vecchio cadde di nuovo nelle loro mani, le Olivieri furono costrette ad aprir l' uscio, il Mennaccini fu di nuovo gettato in terra. E mentre questi di nuovo con le nipoti era guardato a vista, uno tra gli accusati e il processo dimostra che fosse l'Alessandri, acceso un fiammifero, si dette a cercare per la stanza ove erano stati commessi gli oltraggi. Nulla trovò perchè ebbe anche poco tempo di ricercare, che l' Elisabetta Mennaccini

ad alta voce gridava ai ladri, e chiedeva soccorso. E il soccorso era pronto, che i vicini a quelle grida tosto accorrevano; onde i rientrati aggressori dovettero fuggire che il più oltre trattenersi sarebbe stato temerario, e di grave pericolo.

Che ricercassero i malfattori non lo seppero i Mennaccini, non lo seppero le nipoti, nè in quella sera nè il giorno appresso. Nulla ritrovarono che potessero ritenere essere l'oggetto di quelle premurose ricerche, che potessero ritenere causa di quella seconda aggressione. Ma nella sera del 25 di Agosto ben conobbero qual fosse la ragione onde i ladri s'indussero a ritornare in casa, qual fosse l'oggetto che con tanta premura ricercavano, e che non poterono ritrovare per le grida emesse dalla Elisabetta Mennaccini. Tra della paglia ritrovarono nella stanza macchiata da doppio misfatto, uno scarpone di vacchetta, con suo legaccio consimile, che fu depositato in Giustizia.

Il ritrovamento dello scarpone convalida le rivelazioni del Giusti circa all'essere andati alla casa Mennaccini scalzati e con le scarpe in Catana. Perciocchè è più facile che si smarrisse colà lo scarpone, che in qualsivoglia altro sito di quella abitazione, per i fatti al quali in detta stanza si devenne, per la viva resistenza che fu quivi incontrata. Quel ritrovamento mirabilmente coincide con le successive rivelazioni del Giusti. Secondo le quali essendosi l'Alessandri accorto di aver perduto la scarpa fatto poco cammino, ritornò indietro, respinse in casa il Mennaccini, che trovò fuor di casa coadiuvato dal Giuliani, fece ricerca della sua scarpa, ma non potè ritrovarla. Quella scarpa dunque appartiene secondo il Giusti all'accusato Alessandri. Ma egli che non era al furto Mennaccini non *vi perdette, nè vi poteva perdere la sua scarpa*. Nelle negative l'Alessandri ha costantemente persistito ad onta delle contrarie rivelazioni del

Giusti, di Filippo Fanceseoni e dell' intera famiglia di costui. Per altro le sue negative sono contradette anche dalle rivelazioni dell' altro coaccusato Fabiano Bartolomei, al quale nel molino di Volania narrò il furto commesso a Vorno. Nè tacque le persone con le quali commise l'uno e l'altro misfatto e le circostanze tutte dalle quali ambidue erano stati accompagnati, il tutto in perfetta consonanza col narrato dal Giusti, il tutto in perfetta consonanza col detto dei derubati, e degli offesi. Anzi a Fabiano narrò di più che vi aveva perduta la sua scarpa, che l' andarono a ricercare, ma non ebbero tempo di ritrovarla per i gridi della vecchia riuscita ad allontanarsi di casa. Dovette andare, diceva, molto tempo scalzo, e ruppe, e disperse anche l' altra scarpa. Nella qual circostanza si ha una conferma del deposto di quel Carlo Francesconi, che vide gettare qualche cosa da uno dei fuggitivi veduti in quella sera, nè trovò che avesse gettato, perchè forse non gli nacque pensiero che potesse essere un pezzo di scarpa, o vedutala non la credette oggetto interessante. Quando l'Alessandri giunse al molino di Volania, narra Fabiano, aveva un pajo di scarpe nuove, e tacconate. Ma poichè quelle scarpe gli erano lunghe e larghe l'Alessandri volle farle adattare al suo piede. Al che si prestò, giusta il dir di Fabiano il suo fratello Giuseppe Bartolomei. E qui pure rifulge la sincerità del rivelatore. Perchè il calzolajo da lui indicato, che è il testimone Prospero Prosperi detto *Tronchino*, narra che appunto sul finire di Agosto del 1842 in un giorno o di lunedì, o di martedì Giuseppe Bartolomei gli portò ad adattare un pajo di scarpe di vacchetta. Quelle scarpe gli disse il Bartolomei gli erano capitate al Bagno, ma perchè larghe, e lunghe voleva che fossero adattate al suo piede. Quelle scarpe il testimone Prosperi le ha riconosciute al lavoro che vi fece in quelle che aveva in piè l' Alessandri quando cadde

in potere della forza. Prima pel furto di Vorno secondo che narra Fabiano Bartolomei, l'Alessandri aveva un pajo di scarpe che erangli state comprate dall' accusato Demetrio Prosperi. Erano un pajo di scarpe logore, e fruste, l' Alessandri vi aveva lavorato intorno da sè, e l' istesso Fabiano gli dette l' occorente per ricucirle, e rinforzarle, ed in ispecie il filo per fare lo spago, spago che l' Alessandri incerava per mancanza di pece. Nè l' Alessandri contrastava questi fatti, ma anzi in certo modo li confermava, perchè conveniva di aver dato a Fabiano le sue scarpe, e di averne tenuto nel molino un pajo che il Bartolomei aveva portato di Spagna. Anzi in ordine alle vecchie scarpe convalidando le rivelazioni di Fabiano, conveniva di averle cucite, e rassettate nel molino di Volania somministratigli i mezzi dall' istesso Fabiano, e dal fratello Giuseppe. Con questi precedenti non può destar meraviglia se il Bartolomei era in grado di riconoscere la vecchia ed usata scar pa dell' Alessandri. E di fatto Fabiano la riconobbe in quella che fu ritrovata la sera del 25 Agosto in casa dei Mennaccini. Nè Fabiano poteva esser tratto in errore nel riconoscere quella scarpa, o poteva con altra scarpa confonderla. Perocchè la ricognizione di questa scarpa Fabiano la fondava sopra una cucitura laterale, che vi aveva veduta fare dall' istesso Alessandri nel suo molino, la fondava su quei fili incerati con che era fatta la cucitura, la fondava sui chiodi che lo stesso Alessandri nel suo molino vi aveva piantati fuor di sito, ed in modo che alcun di essi malamente usciva fuor della suola.

Nè qui pure in proposito di questa scarpa si avevano le rivelazioni di Fabiano che pur sempre avvalorerebbero le rivelazioni del Giusti, e dei Francesconi. Ma le rivelazioni dell' istesso Fabiano sono mirabilmente convalidate da altri risultamenti processali. Di fatti e la smarrita scarpa, e le scarpe dell' Alessandri quelle con che venne

arrestato, quelle che aveva durante il corso della procedura furono sottoposte alle osservazioni, ed al giudizio di persone del mestiere. Le quali dichiaravano che sebbene le due scarpe dell'Alessandri fossero più lunghe della scarpa rimasta in casa dei Mennaccini tutte erano adattate allo stesso piede e lo deducevano dalla somiglianza della calzatura, dalla corrispondenza delle impressioni e delle sforzature. È dunque vano che l' Alessandri impugni la pertinenza della scarpa perduta a Vorno. Non è il solo Giusti che lo accuse di averla colà perduta, e di essere per conseguenza uno degli autori del doppio misfatto. Non è Fabiano che lo accusi sopra sue dichiarazioni stragiudiciali di aver quel doppio misfatto commesso. Non è impossibile che la sua duplice colpa abbia egli stesso manifestato a Fabiano, siccome pretende di sostenere; che anzi la possibilità, la verosomiglianza di quei racconti trova da sostenersi sovra la sua relazione col Bartolomei, sopra le frequenti sue dimore in quel molino. Delle quali fa fede non il solo Fabiano, ma esso medesimo non le ha potute contrastare. È inutile che l' inquisito vada dettando precetti sulla fede che deve prestarsi al detto dei complici, è vano che vada dicendo, *che i complici possono dire quello che vogliono, ma non devono esser creduti.* La giustizia sà quanto lui che al detto dei complici appunto perchè *possono dire quello che vogliono* non deve prestarsi cieca credenza, ma il detto dei complici deve valutarsi secondo lo spirito, e le intenzioni dalle quali è animato; deve considerarsi se dettato dello spirito di giovare a se stesso, o da latenti cause di rancore, e di animosità. Ma la giustizia sa egualmente, nè l'ignora l'Alessandri che a quel che dicono i complici non può negarsi fede quando questo detto abbia a suo sostegno la sincerità di altre rivelazioni, la verità dell'insieme degli avvenimenti, quando questo detto è fondato su dei fatti parlanti, ed inconstrastabili. Non è dunque

soltanto sul detto dei complici dell' Alessandri, che una sinistra convinzione si forma contro di lui in ordine ai misfatti della Stanghetta. È principalmente su quel testimone della sua reità che involontariamente lasciò in quella casa, è su quel testimone, che voleva ad ogni costo togliere di colà, conoscendone l' importanza, e per cui consigliò gli altri suoi compagni, e con essi si azzardò ad una seconda, e più pericolosa aggressione. È su quello scarpone che il Giusti seppe da lui avere in quella stanza smarrito come dalla bocca di lui lo intese Fabiano; quello scarpone che Fabiano ben conosceva, quello scarpone che a lui apparteneva, come gli appartengono le altre scarpe che aveva in piedi tagliate da lui, e ad altra forma ridotte, perchè non si potessero riconoscere da chi le aveva riattate, perchè si difficultasse la ricognizione della scarpa smarrita, su che si fonda la convinzione contro di lui, e con gli altri argomenti del processo si convalida.

Nè i rivelatori erano mossi da spirito di giovare a se stessi accusando l' Alessandri. Poichè il Giusti aveva rivelato la reità sua nel furto Mennacciui, nè poteva sfuggire alla meritatasi pena, sia che tacesse, sia che rivelasse la colpa altrui. E Fabiano nulla aveva a temere per quel furto, al quale non aveva preso parte, e quando pure ve l' avesse presa, il delitto era per lui men grave, di quel che altri lo fossero contro di sè rivelati.

Oltre a che Fabiano già aveva con le sue dichiarazioni fatto conoscere che era vero l' assassinio di Corsica, narrando la parte che aveva avuto nella uccisione della vecchia Francese. Rivelati quei gravissimi misfatti da lui, e da altri commessi, non si saprebbe trovar ragione perchè Fabiano tacesse il disegno che l' Alessandri diceva aver egli concepito contro la vita del Tenente dei Bagni. Che questo disegno per difetto di ogni atto di esecuzione non avrebbe potuto presentare gli estremi di un tentativo di omicidio, ma tutto al più sarebbe stato un mero pro-

getto di misfatto non soggetto per mancanza di estremi a punizione. Ma quel progetto essendo stato smentito, e vivamente smentito dal costituti di Fabiano, valutata per un lato la sincerità di costui, e considerato dall' altro il mendacio costante, pertinace dell'Alessandri e forza ritenerlo come una invenzione dell' istesso Alessandri calcolata da lui a porre in diffidenza le rivelazioni di quel coaccusato, che più degli altri poteva nuocergli quando avesse parlato. Questo concetto è avvalorato dal primo dei costituti dell' Alessandri, ove egli indeciso su chi potesse porre i suoi sospetti per l' arresto in che era caduto inventava un colloquio tra Filippo Francesconi e l'uomo arrestato con lui, e che non sapeva come si fosse trovato nel capannello. Quell' uomo, diceva l' Alessandri, averlo talvolta veduto ai monti di Villa, ma fingeva non conoscerlo e lo chiamava Fabiano, Albiano, o Stabbiano. In quel colloquio l' Alessandri avrebbe udito, che tra loro si concertava di prendere l' impunità, che a questo scopo avevano disegnato di nominare delle persone che potessero essere conosciute. L' unico dubbio che aveva alcuno tra essi era secondo Cabala, se i 200 *Zecchini sarebbero stati sborsati* — Ma quando l' altro rispose *che erano sacrosanti*, quando l' altro soggiunse *che la Giustizia crede quello che le si dice*, i dubbj cessarono, l' incerto, il dubbioso rassicurato rispose. *Per 200 scudi rinegherei anche la fede.*

Da quale spirito, da quali intenzioni fossero dettati questi favolosi racconti, questi colloqui, che non avvennero, perchè il furbo, l' astuto Alessandri non ne avrebbe atteso l'esito nel capannello, ma si sarebbe salvato, ognuno lo vede di per se stesso. Per sventura dell' Alessandri, la giustizia non crede, non può credere a quello che dice egli. La giustizia nel contrasto che esiste tra le sue, e le dichiarazioni dei suoi coaccusati è nella necessità di non credere a lui, e di prestar piena fede agli altri.

Nella necissità dicemmo, perchè il detto dell'Alessandri è vago, ed immaginario, perchè il detto dell'Alessandri è contradetto da tutti i resultamenti processali. Mentre al contrario il detto degli altri è convalidato dalla confessione delle proprie colpe, è convalidato dalla reperizione dello scarpone che è dell' accusato Alessandri per detto del Giusti, per detto del Bartolomei, per la ricognizione e confronto fattone dagli esperti. I quali hanno emesse le loro dichiarazioni secondo la loro arte, e coscienza, ed i più le hanno convalidate col giuramento; i quali non lo conoscono nè possono aver odio, o rancore contro di lui, i quali non lo temono, perchè non si sono macchiati di delitti, nè gli hanno palesato criminosi progetti, che egli possa a loro danno rivelare, i quali in fine non sono suoi complici e meritano per conseguenza pienissima fede.

Anche in proposito adunque di questo furto Mennaccini, e dell'altro misfatto contemporaneamente commesso avviene ciò, che vedemmo avvenire per la prova dello speciale negli altri già discorsi misfatti. Le impugnative non reggono di fronte ai risultamenti processali, sono anzi dai medesimi distrutte, ed annientate. È forza ritornare pur sempre anche per questo furto Mennaccini, e per l'altro contemporaneo misfatto alle dichiarazioni dei rivelatori. E da queste com'è chiaro si ritorna al concetto dell'accusa e cioè, che gli autori di quei misfatti furono per lo meno l' Alessandri il Giuliani, ed il Giusti. Anzi il concetto dell' accusa non potrebbe più evidentemente essere dimostrato, e più chiaramente constatata quella unione di persone, che costituisce gravante qualità in un furto che è contemplato dalle disposizioni dell' art. 382 del Codice penale. Che la unione di persone si verificasse nell'uno, e nell' altro misfatto, e singolarmente nel furto, non se ne può dubitare di fronte a tutti gli atti che ne precederono, ne accompagnarono, e ne seguironò l' esecuzione, non può dubitarsene di fronte all'unione nel disegno del mi-

sfatto, all' unione, e concordia nel viaggio, nell' aspettare parte di una notte, ed un intero giorno il favorevol momento dell' esecuzione, di fronte all'esecuzione di comune accordo, all' allontanarsi insieme, e insieme ritornare all' aggressione.

Il Furto a danno dei conjugi Mennaccini non solo fu accompagnato dalle circostanze di tempo luogo, e persone come sopra, ma lo fu anche dalla delazione di armi.

Narra il Giusti che egli aveva un coltello serratojo con manico d' osso nero, e precisamente l'altro dei due che gli furono trovati in dosso all' atto del suo arresto. Il Giuliani era armato di altro coltello serratojo piuttosto lungo. L' Alessandri secondochè sembrò al Giusti era armato di altro coltello, ma forse più verosimilmente era armato anche di una pistola. Un altra pistola fu sicuramente portata al furto Mennaccini, e fu data al Giusti che la tenne sempre, come, ne ha nei suoi interrogatorj convenuto. Che questa pistola fosse realmente portata al furto Mennaccini si rileva anche dalle dichiarazioni di Filippo Francesconi. Quella pistola rimase all' Alessandri, ed è secondo il Francesconi quella che gli fu ritrovata nell' atto del suo arresto avvenuto in Vorno l'8 Settembre 1842. Filippo Francesconi l'ha riconosciuta in quella lunga cinque once e mezzo guarnita di ferro con una placca d'argento, con piastrino a pietra ove si legge l' iscrizione *Loggia*, ed avente la canna divisa in due dipartimenti, l'inferiore inciso a piccole foglie. Quella pistola secondo il detto del Francesconi rimastagli dopo il furto Mennaccini, l' Alessandri la riportava quando cadde in potere della forza.

La delazione di questi strumenti constatata dalle rivelazioni di Natale Giusti coaccusato, e dalle dichiarazioni dello sciente Filippo Francesconi lo è altresì dalle conformi dichiarazioni dei conjugi Mennaccini. I quali videro nelle mani dei loro aggressori degli stili, e delle

pistole, ed anzi secondo essi quelli stili erano di lama lunga, e lucida, e per certo oltrepassavano la misura di un terzo di braccio. Nè gli stili, nè le pistole furono veduti soltanto dai conjugi Mennaccini, ma li videro le loro nipoti e ne tennero, come gli zii, parola con gli accorsi in loro ajuto.

Constatata in fatto la delazione degli strumenti suindicati per detto degli aggrediti, per detto di alcuno tra gli stessi aggressori; a questi strumenti medesimi non può non competere la qualificazione di armi. Vano sarebbe il contrastarlo di fronte alle disposizioni dell'art. 101 del Codice penale. Perciocchè avuto riguardo alle sole pistole, e quando anche non se ne fosse veduta che una sola, quand' anche uno solo tra gli accusati ne fosse stato delatore, non si potrebbe impugnare che la pistola dovesse necessariamente comprendersi nella classe negli strumenti non solo atti a ferire e a uccidere, ma veramente ed unicamente a ciò destinati. Nè la delazione di questi strumenti anche ammessa l'ipotesi che veramente ve ne fosse una sola (ipotesi che non può essere ammessa contro le dichiarazioni degli aggrediti) potrebbe giammai esser legittimata, o scusata, appunto perchè non potrebbe avere, che l' unica destinazione suindicata; anzi nella fattispecie è da valutarsi la circostanza che queste armi non caddero accidentalmente nelle mani degli aggressori, nè le trovarono essi in casa dei Mennaccini, e per fortuita reperizione se ne munirono all' istante contro l' opposta resistenza dagli aggrediti. Ma per lo contrario il processo fa fede che se ne munirono nella notte del 22 Agosto per andare alla casa *alla Stanghetta* nell' intenzione di eseguire quel furto, che realmente eseguirono nella notte successiva del 23, e che le armi seco loro portarono per tutto quel tempo, onde giovassero all'esecuzione del concertato misfatto.

Un qualche dubbio potrebbe presentarsi in ordine al coltello serratojo, di che era munito il Giusti, come in ordine all' altro coltello serratojo di più lunga misura, di cui era provveduto il Giuliani. Perciocchè questi coltelli sono contemplati nelle disposizioni del §. 2 dell'art. 101 succitato, nè hanno in loro stessi insita la qualità di armi, ma la desumono dalla circostanza, che ne sia stato fatto uso per uccidere, per ferire, per percuotere. Quest' uso per altro in tema di furti non deve valutarsi nel senso, che ne sia seguita l' uccisione, la ferita, la percossa; dee bastare che se ne sia fatto uso per minacciare. Se dovesse la cosa intendersi diversamente, ne risulterebbe che verrebbe meno la disposizione di questi articoli del Codice penale, ove in tema di furti, la minaccia di usare delle armi si equipara alla violenza compiuta.

La ragione in fatti dimostra che tanto dee dirsi arma in tema di furto quello strumento che è contemplato dal primo, egualmente che dal secondo paragrafo dell'art. 101; perchè o si presenti nel derubato l' uno o l' altro strumento, sempre ne discende che egli sia posto sotto l'impressione di grave, di presente timore. Pel qual modo d' intendere sarebbe vano il considerare se quel foro che il Mennaccini riportò al collo della camicia, e la graffiatura nel collo fosse cagionato da coltelli serratoj come dice il Giusti, o piuttosto da veri e proprj stili, o coltelli di lunga dimensione, come dicono i Mennaccini, ed altri testimoni.

Un fatto incontrastabile si è, perchè risulta dalle concordi dichiarazioni dei derubati e delle nipoti, che con quelle pistole, con quelli stili, o coltelli furono minacciati dalle persone, che n' erano armate. Lasciata da banda ogni questione circa i coltelli, stando al detto del solo Giusti, nulla curando il detto degli aggrediti, che li dicono stiletti, ammessa anche l'ipotesi che non si facesse delazione che di una sola pistola, in questa la qualità

di arme non si può contestare, perchè insita nello stesso istrumento, senza bisogno che assuma la sua qualità dall'uso che se ne faccia. Dal che ne discende che il furto Mennaccini, oltre alle altre qualità già accennate di tempo di luogo, di unione di persone, e di delazione di armi, fu altresì accompagnato dalla più odiosa qualità di violenza. Intorno a che si può ripetere, che la distinzione stabilita nell'art. 381 del Codice penale tra la violenza, e la minaccia di far uso delle proprie armi, e l'equiparare l' un fatto all'altro, quantunque non sia espresso nel seguente art. 382, vi si deve necessariamente comprendere, per la ragione principalmente, ad onta della contraria opinione del *Carnot*, che i due articoli 381, e 382 del Codice penale sono così strettamente collegati tra loro che sono in sostanza una sola, ed identica disposizione; onde nel secondo articolo era inutile ripetere una disposizione che già era chiaramente espressa nel primo.

Nè ammessa l' ipotesi che si potesse ritenere non constante la minaccia con le armi potrebbe venir meno il concorso dell' odiosa qualità di violenza. Imperocchè si rileva dal detto dell' accusato Natale Giusti, che appena aggrediti i due conjugi Mennaccini furono da essi distesi a terra, legati per le mani, e bendati, e che due tra di loro restarono constantemente a guardia di essi, mentre gli altri per ogni dove frugavano. Quei due vecchi furono secondo che narra lo stesso Giusti anche percossi, quando tentavano pronunziare qualche parola, e volevano alzare il capo. Le funi con che furono legati l' aveva seco l'Alessandri, ed alcune furono trovate in casa dei Mennaccini. La qual dichiarazione coincide con quelle che sono state emesse da Fabiano intorno alle corde che sono pervenute in giustizia. Perchè Fabiano ha riconosciuto nella corda sporca e nera una corda da lui veduta all' inquisito Alessandri, e nell' altra una di quelle corde che l' Alessandri era solito fare al suo Molino in Volania, una di

quelle corde che l' Alessandri soleva portar sempre seco. Lo che come fu accennato, parlando del furto di Castagnori, è convalidato dal detto del suo garzone Massimo degli Innocenti, e da altri testimoni. I fatti come sopra narrati da Natale Giusti, convalidati dalle dichiarazioni dello sciente Filippo Francesconi, del coinquisito Fabiano Bartolomei, sono confermati nelle dichiarazioni giuridiche dei Mennaccini. *Mi distesero in terra,* dice il vecchio Marco, *mi legarono per le mani con delle funi che avevano, mi minacciarono di morte con la pistola, e con li stili, dicendo — insegnaci i quattrini o ti ammazziamo. Quei fatti istessi si ripeterono a danno della moglie mia. Essa pure fu distesa per terra, essa pure fu, come me, legata, bendata, essa pure fu minacciata perchè insegnasse i denari. Ambedue fummo percossi a pugni nel capo quando si voleva parlare, o si levava in alto il capo per prendere un poco di respiro. Quando alzava il capo, o voleva parlare,* dice *l' Elisabetta Mennaccini, mi percuotevano nel capo, mi prendevano la testa, e me la picchiavano sulle pietre. Quando fummo tradotte in casa degli zii fummo noi pure legate e bendate*, dicono in atti le nepoti Mennaccini, *ambedue fummo percosse a schiaffi per aver pronunziata qualche parola, per aver chiamato gli zii, per aver invocato contro l'aggressione il soccorso del Cielo.* È questo il linguaggio, che gli offesi hanno tenuto negli atti; è questo il linguaggio che tennero tosto che fu avvenuto il misfatto con vari testimoni; è questo i loro costante linguaggio giammai nella benchè minima parte cangiato. *Per le ricevute percosse,* dice Marco Mennaccini, *io non riportai ferite nel capo perchè cercava a ripararmi i colpi con le braccia. Sentii però un dolore al capo, e le braccia l'ebbi indolite sia per i colpi, sia per la stretta allacciatura con le corde che parevano impeciate . Per le percosse ricevute nel capo perdetti i denti che mi restavano*, dice la Elisabetta, *riportai delle contusioni nella tempia, e mascella destra.* E il detto di lei è convalidato dal detto del marito,

e delle nipoti. *Io non feci visitare da alcun chirurgo il male riportato, ma lo videro però varj paesani*, dice la Mennacini, *e le ferite mi durarono per otto a dieci giorni, e le feci seccare con dell' erbe.* E i testimoni da essa addotti convalidano l'esistenza di quelle contusioni, poichè se se ne leggono gli esami, si rileva, che essi verificarono l' avvenuta perdita dei denti, e videro la Mennaccini contusa, e ferita nel volto.

Dalla constatazione di questi fatti è posta necessariamente in essere la gravante qualità di violenza. Se la violenza, come la definisce *Merlin Repert. de Iurisprud. tom.* 36 *pag.* 206 *vol.* 2, è la forza che si usa contro il diritto comune, contro le leggi, contro la publica libertà, non può certamente non ravvisarsi nei fatti ai quali i Mennaccini, e le nipoti soggiacquero per opera degli accusati nell' essere stati da essi distesi a terra, legati, bendati, minacciati e percossi, per essere in questi modi rimasti a guardia di alcuni, mentre altri accusati frugavano, e rubavano. La qual cosa diviene anche più manifesta ove la qualità di violenza si determini secondo i principj costantemente ritenuti dalla Corte di Cassazione in ordine alla violenza considerata come qualità aggravante del furto. E cioè, come osserva *Chauveau*, che si comprendono in essa tutte le vie di fatto che sono dirette contro le persone, ancorchè non attentino alla loro sicurezza, ancorchè non le minaccino di alcun pericolo personale. Imperocchè le violenze usate a danno dei Mennaccini e delle nipoti, anzichè essere delle specie accennate come sopra da *Chauveau*, sono piuttosto di quelle, come tutte le altre usate dai malfattori in altri misfatti, che attaccano alla sicurezza degli aggrediti, e li minacciano di personale pericolo. Sono di quelle violenze di che fan parola varj altri articoli del Codice penale, e tra questi gli art. 209, e seguenti, in tema di ribellione, 309, e segg. in tema di percosse, e ferite. Anzi quelle violenze, quelle percosse

lasciarono delle tracce visibili nel collo a Marco Mennaccini, nel volto alla sua moglie Elisabetta, come ne hanno deposto i testimoni suiudicati. Ed è questa una circostanza del maggiore interesse, perchè rende punibile il furto Mennaccini a' termini dell' art. 382 del Codice penale, esclusa ogni considerazione sulle altre circostanze che accompagnarono il misfatto. Sono chiare le disposizioni del secondo paragrafo del citato articolo, nè in esso alcuna distinzione si istituisce tra ferite, o contusioni gravi, e ferite o contusioni leggere. Anzi poichè l' articolo stesso parla di sole tracce, che rimangano delle usate violenze, è chiaro che l' articolo stesso trova la sua applicazione anche nel caso di contusioni o ferite leggere. Nè ad escludere nel caso in concreto le tracce di contusioni e ferite lasciate sui Mennaccini dalle usate violenze gioverebbe il riflettere, che non sono le medesime constatate negli atti da alcuno referto chirurgico, che non sono convalidate dal deposto di persona dell'arte. Perciocchè a questo obietto risponde il deposto della offesa Mennaccini, ove si legge che non volle fàr visitare le sue ferite dal Chirurgo e si contentò di farle seccare con dell'erbe, sebbene le durassero otto, o dieci giorni; lo che mostra che non erano tanto lievi.

Se si ammettesse l' obietto si farebbe dunque dipendere l'esistenza e l' inesistenza di un fatto constatato dal deposto dell' istessa offesa, dal deposto di più testimoni, da una circostanza affatto estranea all' avvenimento, ed unicamente, dipendente dalla volontà dell' offesa medesima. E poichè si tratta nel concreto del caso, di sole tracce di contusioni e ferite, non è qui indispensabile la relazione dell'esperto, come lo sarebbe nel caso, che dovesse valutarsene la maggiore, o minore gravità. Nel caso nostro deve unicamente valutarsi la materiale esistenza, od inesistenza delle tracce di contusione o di ferita. Ed a questo oggetto valgono ugualmente che gli esperti, tutti i testi-

moni che dichiarano sotto il vincolo del giuramento di averle riscontrate.

Ma dirà forse la difesa: poichè le rivelazioni del Giusti hanno servito di guida all' accusa, se ne valga la medesima anche a suo vantaggio. E poichè egli ha dichiarato che non violentò, nè percosse, si escluda a favor suo la gravante qualità che da questi fatti discende. Questa eccezione, risponde l' accusa, non si potrebbe ammettere a favor dell' accusato Giusti senza contravenire alle disposizioni della legge. Per la ragione che se il Giusti venne a Vorno preparato al delitto, se al delitto si condusse con gli altri, di pieno accordo con essi, se si munì come gli altri di armi, se del suo coltello fece mostra come gli altri ad atterrire gli aggrediti, se stette a guardia degli aggrediti, mentre gli altri frugavano, e rubavano, mentre gli altri violentavano, e percuotevano; ciò vuol dire che il delitto è uno solo; ciò vuol dire che non si possono ammettere distinzioni tra le azioni dell' uno, e le azioni degli altri accusati; ciò vuol dire che tutti sono responsabili della massa delle azioni comuni. Anzi la stessa distinzione delle azioni individuali tutte cospiranti all' istesso fine, e in riguardo al Giusti quel solo starsene a guardia dei Mennaccini e delle nipoti armata la mano di pistola, mostra evidentemente il concerto preso tra tutti, mostra l' unità dell'azione. Sono dunque a questi fatti applicabili i principj, che furono ritenuti dalla corte di cassazione nella decisione del 12 Agosto 1813 riportata da *Merlin Repert. Tom.* 36 *pag.* 346 in proposito di due prevenuti, che erano stati a guardia fuori di un abitazione, mentre altri loro compagni vi commettevano un furto accompagnato dalle odiose qualità dell'art. 382. E cioè che tutti gli accusati erano colpevoli del fatto principale per una comune cooperazione, abbenchè tutti non avessero materialmente partecipato a tutte le circostanze del fatto istesso. In più forti termini

questi principj sono da applicarsi al furto Mennaccini, poichè il Giusti si trovava a far guardia, non all'esterno della casa, ma nell'interno, e all'istessa persona degli aggrediti, che con arme alla mano per lo meno atterriva, mentre gli altri li violentavano, e li percuotevano. Come unica è l'azione delittuosa, così unica e senza distinzione debbe essere l'applicazione della legge; tutti devono andar soggetti alla pena comminata dall' art. 382.

I molti misfatti dei quali fu tenuto proposito, manifestano con bastante chiarezza l'altro capo di accusa, e cioè l'associazione di malfattori diretta non tanto contro le persone, quanto principalmente contro le proprietà. In tutti, si presenta un centro comune di operazioni, e questo il più delle volte si ritrova ai monti di Villa, ove secondo il detto dei testimoni dimorava il capo dei ladri, talvolta si ritrova a Vorno. Da ambo i paesi partivano gli avvisi per andare di concerto alla consumazione dei delitti, e quel brano di carta, che è in atti, ove sono i nomi del Cianelli, e del Salani mostra che vi erano delle convenzioni per scritto, e che gli avvisi si davano anche per mezzo di lettera. Anzi talvolta è avvenuto, come nel furto di Castagnori, che gli inviati partissero in cerca l'uno dell'altro, nè per via s'incontrassero, o ai designati luoghi si ritrovassero. Le congreghe che precedevano l'esecuzione dei misfatti o si tenevano in Sezione di Vorno, o nella Sezione dei Monti di Villa, alle case dei Prosperi, all'appartato e solitario molino di Volania, a Montefegatesi in mezzo alle selve, ora in un punto, ora in un altro, e tra questi s'indica negli atti un sito superiore alla fontana detta di Riolo. Le frequenti congreghe in Vorno sono narrate dallo stesso Filippo Francesconi, dalla sua madre Luisa, dal fratello Lorenzo; sono convalidate dal detto di molti testimonj; sono convalidate dai fatti di esservisi più di una volta recati Demetrio Prosperi, Fabiano Bartolomei, il Giuliani, il Giusti, l'Ales-

sandri, ed il Nardi. Quelle avvenute ai Monti di Villa sebbene vivamente contradette dai Prosperi, dall'Alessandri, chiaramente risultano dalle rivelazioni di Fabiano Bartolomei, e sono convalidate dal detto di più compaesani tra i quali il suo garzone Massimo. Tutti quei misfatti sono come vedemmo commessi dalle stesse persone, tutti sono eseguiti negli stessi modi, tutti sono accompagnati dall' istesse odiose circostanze ed in specie quel della Rocca e i tre che furono commessi nel corso dell' anno 1842. Tutti quattro furono eseguiti con eguai perfidia e bassezza, in tutti quattro si ebbero delle minacce di morte, nelle quali come ben fu detto sta l'ultima ragione dei malfattori. In tutti si ebbe una concertata divisione, un combinato reparto degli utili retratti, che si potevano sull' istante dividere. In tutti fu convenuto che gli oggetti non suscettibili di comoda divisione, nè di facile smercio, si sarebbero per dei tempo tenuti celati, sino a che si presentasse l'occasione per eseguita vendita di dividerli. In tutti avevano la loro parte, tolto quello che i più avari per sè soli carpivano, anche coloro, i quali essendo della lega non andavano all' esecuzione dei misfatti. Lo che è dato di ritenere da quanto narra Fabiano in ordine al furto di Castagnori. E cioè, che colui, che non vi si recò, ma n'era sciente, e dette l' arme a Fabiano, perchè la recasse a chi vi era andato gli disse, che *nulla pretendeva, e che gli dessero quello che volevano*. Ed è anche meglio comprovato da quanto narrano Fabiano, e il Giusti relativamente all' assassinio di Corsica, ove il denaro rubato fu diviso con quelli, che non avevano eseguito il misfatto: onde ne vennero le lagnanze di Barbanera per ingiusto reparto, come ne fa fede il Giusti, al quale Barbanera disse — *Voi Giusti avete avuto la vostra parte? già vi avranno dato quello che gli è parso come hanno fatto a me*. Nè sono a trascurarsi le altre lagnanze che muoveva Barbanera

di essere stato dai suoi compagni per la sua vecchia età abbandonato per la ragione che anco queste dimostrano l' organizzazione della Banda dalla quale lo stesso Barbanera o per vera, o per creduta impotenza era escluso. Benchè forse queste voci si andavano a disegno spargendo da Barbanera per smentire la credenza che correva contro di lui come facente parte della lega. Ed è a ritenersi che tutto al più ne venisse escluso quando si trattava di allontanarsi d' assai dalle loro case, ma che vi appartenesse sempre nei reparti, e quando si commettevano non lungi dal Paese. Narra Fabiano, che a Barbanera nulla fu detto del furto di Castagnori, per la ragione che se il furto era grosso bisognava dargli qualche cosa, ciò che non si voleva fare per non aver corrisposto all' aspettativa. Per altro manifesta che Barbanera era a parte con gli altri di un progetto di furto da compiersi a danno di un Iacopo Giusti di Tereglio detto di Colle, che non ebbe effetto perchè l' Alessandri non volle azzardarvisi, come ei diceva, con dei *novizi*, espressione che sembra si riferisse a Fabiano da poco tempo ritornato dall' estero. Il progetto fu ripreso nella calda stagione del 1842 ma fu poi pensato di differirlo all' Ottobre perchè in allora vi erano troppe persone in casa, mentre in Ottobre poteva più facilmente compiersi in tempo della raccolta delle castagne in cui la messa dicesi molto per tempo. Anzi lo stesso Barbanera secondo che narra Fabiano era l' anima di un progetto di un furto, che venne dall'arresto impedito, e che doveva compiersi a danno di certi Giusti detti di *Zepporone* dell'istesso paese, genti che avevano l' opinione di molto facoltosa. Che in questo progetto di furto figurasse Barbanera è dato desumerlo dai deposti di Caterina Giusti moglie del derubando, di Iacopo Bartoli, e di Alfonso Pellegrini loro garzone, ove si rileva che fu veduto a *stralunare* verso la casa. Ed anche vi passò pochi giorni innanzi all'ar-

resto Demetrio Prosperi come ne fa fede il Bartoli. A quel progetto altro non mancava che l' esser posto in esecuzione. Ne fu tenuto proposito tra Fabiano, e l'Alessandri poco prima dell' arresto. E l' Alessandri diceva: *ora vado a far qualche cosa nel piano, e ti darò qualche cosa anche a te. Ritornando verrò col Giuliani*, che già era stato al Monti di Villa nel Giugno del 1842, e con altri, che spesso vi venivano, *ne daremo avviso a Demetrio, e al Nardi.* Ma quel furto che per un lato presentava tanti vantaggi, perchè vi erano o si credeva le monete d' oro a sacchette, aveva i suoi gravi pericoli, perchè sebbene i padroni fossero vecchi, ed il Giusti anche sordo, vi era un garzone, essi erano in paese conosciuti, ed il Giusti abitava nel bel mezzo di Tereglio. Bisognava dunque togliersi dinanzi qualsivoglia testimone, bisognava, come dice Fabiano *fargli la pelle.* E questo era il consiglio dell' Alessandri in contradizione ad altri che aveva dati all'istesso Fabiano, allor quando gli narrò il commesso assassinio. Perchè in allora l' Alessandri come leggesi nei suoi costituti, *compativa Fabiano, quanto al furto attese le circostanze in che possono trovarsi gli uomini*, ma disapprovava l' uccisione, e istigava Fabiano *a confessare la sua colpa, e a far del bene per la defonta che non si sapeva dove potesse essere.* Mentre al contrario pel furto Giusti diceva a Fabiano, *lascia fare a me, tanto è che al mondo vi siano quattro persone più, che quattro meno.* Nè il progetto di questo furto posa soltanto sulle rivelazioni di Fabiano, e sui deposti della Giusti, e dei suoi garzoni, perchè si rileva anche dalle dichiarazioni di Filippo Francesconi. Anzi da lui ed altri è dato desumerne che il furto Mennaccini fosse eseguito nell'intenzione di agevolare il furto di Tereglio, in quanto che, come dice, richiamata l'attenzione della forza in sezione di Vorno, si sarebbe con più facilità potuto commettere

il furto a danno dei Giusti a Tereglio dal quale si sperava ottenere un vistoso guadagno.

Congiungendo dunque ai commessi misfatti i disvelati progetti di che sopra, quel tentativo Micheletti, che non ebbe esecuzione per volontà di Barbanera, ed altri progetti di che si fa parola nei costituti, è facile riscontrare in essi quella organizzazione che qualifica la banda, o associazione di malfattori. È la sola organizzazione secondo *Chauveau tom.* 3 *a questo titolo* quella che costituisce il misfatto, è la organizzazione la circostanza unica, e necessaria che dimostra l'esistenza del delitto medesimo, l'organizzazione il fatto esteriore che svela il pericolo, e che la legge può per conseguenza colpire. La corrispondenza delle bande coi loro capi, le convenzioni che regolano il reparto delle cose provenienti dai misfatti che secondo le disposizioni dell'art. 266 sembrerebbero altrettanti estremi del misfatto di associazione, non sono secondo il detto Scrittore altrettante circostanze costituenti il misfatto, ma bensì altrettante circostanze che suppongono l'associazione, e la rivelano. L'intenzione della legge, secondo il citato scrittore, l'intenzione che è stata non troppo correttamente espressa nel citato art. 266 è stata quella di designare alcuna delle circostanze dalle quali deriva il fatto della organizzazione della banda, la vera e propria associazione di malfattori. L'intenzione della legge è stata quella di terminare con l'enunciativa delle suindicate circostanze i caratteri principali, che devono valutarsi dai Tribunale, per stabilire se la riunione non sia che effimera, e convocata unicamente nello scopo di compiere un atto isolato, o se piuttosto sia sottoposta a delle regole, le quali manifestino un associazione durevole, e stabilita. Lo stesso scrittore, continua dicendo che l'organizzazione somministra alla banda una gravità che non può riscontrarsi in un fortuito raduno, in un raduno istantaneo dal quale siano nati dei misfatti non precon-

cepiti. Da che discende a disapprovare la opinione di *Carnot all'art.* 263 *n.* 3, secondo il quale sembrerebbe esigersi, che la banda si dovesse comporre per lo meno di venti persone. Osserva lo *Chauveau*, che questo numero non può pretendersi nel silenzio della legge penale, che non lo ha richiesto per la banda dei malfattori, e l'analogia non si potrebbe trarre da quanto la legge medesima ha espressamente richiesto in tema di bande sediziose. La questione secondo *Chauveau* deve rilasciarsi integra al Tribunale, è da esso soltanto che deve determinarsi se il numero delle persone rientri nella questione della banda. Il Tribunale, non deve risolvere la questione concernente il numero delle persone che compongono la banda, deve solo risolvere l'altra questione, se questo numero debba ritenersi sufficiente per costituire la banda in senso della legge. Nè perchè la legge ha usato l'espressione di associazione di *malfattori* è necessario secondo *Chauveau*, anche qui in contrasto con l'opinione *di Carnot*, che la qualificazione di malfattori debba supporre la perpetrazione di altri misfatti, e debba desumersi da precedenti condanne, o di vita depravata, e macchiata di viziose abitudini. La qualità di malfattore relativamente a questo misfatto deve secondo *Chauveau*, e secondo la ragione, desumersi dal solo fatto dell'associazione, e dalle condizioni, e scopo di quelle; si diviene malfattori perciò solo, che si prende parte ad una associazione, che abbia per scopo l'esecuzione di misfatti. Che se la legge ha usato l'espressione di *Malfattori*, non l'ha per certo usata nel senso grammaticale restrittivo, ed esclusivo secondo che porterebbe l'opinione di *Carnot comment. all'art.* 265 n. 5; ma l'ha usata solo perchè il caso dei veri, e propri malfattori costituitisi in associazione era il caso che maggiormente doveva preoccupare la sua attenzione, perchè era il caso che più facilmente doveva presentarsi. Se peraltro anche in senso grammaticale, ed esclusivo si dovesse intendere l'espressione *mal-*

fattori usata dall' art. 265 nel caso nostro, non sarebbe difficile il venirne all' applicazione, per la ragione che il Bartolomei Barbanera, Il Nardi, il Giusti, il Giuliani sono malfattori in senso grammaticale perchè altre volte sono stati condannati, ed in quanto agli altri accusati se non sono stati condannati, non si può però contrastare, che per lo meno abbiano sino a qui vissuto una vita depravata, e da viziose abitudini macchiata. Intorno a che è a consultarsi la nota inserta in atti, e perciò che concerne l' Alessandri sono a leggersi i deposti dei suoi compaesani, dai quali si rileva, che il medesimo rubava *sino quando era bimbetto, ed ha sempre rubato*. Sono a consultarsi pure i costituti di Fabiano Bartolomei, ove si rileva che l'Alessandri gli narrò che molti anni sono con degli amici toscani avevano eseguito un bel trucco a danno di un prete verso Boveglio, e verosimilmente al Rettor di Medicina. Di sua parte eragli toccata una bella somma di denaro. La serva era stata gettata in terra con una calciata di fucile. Il Rettore era stato racchiuso in un suppidiano ripieno di farina. L' Alessandri narrava scherzando quest' attentato gravissimo, e diceva ridendo a Fabiano — *Aver visto la mattina com' era farinoso quel Prete!* Da questo solo racconto si manifesta la scellerata indole dell' accusato, nè si può impugnare che egli sia un malfattore. sia che l' espressione si valuti secondo le disposizioni dell' art. 265 sia che si valuti nel senso grammaticale. Ed è a riflettersi nel caso nostro che l' associazione non è un misfatto isolato, ed esistente di per sè solo, ma è un misfatto che va congiunto non solo coi progettati, ma cogli eseguiti misfatti. E poichè questi furono eseguiti da tutti gli accusati, la qualificazione di malfattori trova la sua base anche nella esecuzione di questi misfatti.

Nè perchè l' accusa ha fatto risalire l' associazione ad epoca assai remota e cioè al 1837, o per lo meno al 1838 fondandosi sui resultamenti processali se ne può indurre,

che abbastanza non costi di questa imputazione a carico e del Giuliani, e del Giusti.

In ordine al Giuliani si potrebbe forse riflettere che sino al 24 Dicembre dall'anno 1839 egli era detenuto nè poteva trovarsi in accordo coi malfattori che godevano della pienezza della loro libertà. Ed il Giusti fu detenuto fino al 23 di Agosto dell' anno 1840 onde per la stessa ragione non potè far parte della associazione. Ma dall'altro lato è a considerarsi che posteriormente alle suindicate epoche potevano farne parte. Anzi non solo potevano, ma veramente ne facevano parte per lo meno dal finire del 1841, per lo meno dall' epoca in che avvenne in Corsica l'assassinio della *Parigina*, al quale se non presero una parte attiva, ne goderono però i resultati. E d'allora in poi il Giuliani, e il Giusti vennero al tentativo Micheletti, il Giuliani andò al tentativo Giusti di Colle, il Giusti ebbe parte delle cose rubate a Badia, il Giuliani fu al furto di Castagnori, e ambedue presero parte al furto Mennaccini, ambedue erano posti al segreto degli altri commessi misfatti, ad ambidue si faceva conoscere di chi si componesse la banda, ed al Giusti si faceva noto che vi appartenesse un Demetrio Prosperi. Anzi dal vivamente raccomandare al Giusti, che non svelasse l' arcano si veniva a confermare l'insorta voce generale che Demetrio fosse il *capo dei ladri*, che Demetrio fosse il capo e il direttore dell' associazione.

Si dirà dunque con ragione che il Giuliani, e il Giusti entrarono a far parte della banda già senza loro organizzata, che ad associazione già formata furono reclutati, ed assoldati perchè conosciuti atti a farne parte ed aventi tutti i necessari requisiti. Ma non si potrà ugualmente dire e sostenere fondatamente che non fossero a parte dall'associazione. Smentiscono quest' asserto gli andamenti del Giuliani anteriori al furto di Castagnori, lo smentiscono anche di più gli andamenti suoi, e del Giusti in

ordine al furto Mennaccini. Anzi se è vero come ha narrato Filippo Francesconi, che quel furto Mennaccini fu commesso nello spirito, e nell' intenzione di agevolare il concertato furto a danno dei Giusti di Tereglio, ciò vuol dire che il Giuliani, e il Giusti ne erano sull' intesa, ciò vuol dire, che se anch' essi non vi dovevano cooperare personalmente, ne dovevano però certamente godere gli utili, e i vantaggi che se ne speravano copiosissimi.

Nè qui è luogo ad entrare nella discussione se le disposizioni dell' art. 265 e seguenti del codice penale abbiano la loro applicazione nel solo caso che l'associazione abbia per scopo l'esecuzione di misfatti o sivvero anche quando tenda all' esecuzione di semplici delitti. Nella qual questione non sembrano d' accordo *Carnot* e lo *Chauveau*. Perchè il primo sostiene che la legge non avendo definito la gravità degli attentati contro le persone, e le proprietà non è permesso ad alcuno di fare delle distinzioni. Mentre l' altro insiste sul riflesso che l'associazione per meri delitti non presenta l'istesso pericolo, per la società, nè la stessa immoralità negli agenti, ed aggiunge di più lo *Chauveau* che il testo medesimo della legge si oppone all' interpetrazione di *Carnot*, perchè l' art. 267 fa l'espressa menzione di misfatto laddove dice, *quando questo misfatto non sarà stato accompagnato o seguito da alcun altro.* Ogni discussione su questo proposito sarebbe frustanea nel caso nostro. Per la ragione che in tutti i fatti compiuti, in tutti i fatti progettati, non può ritrovarsi che un concerto tendente all' esecuzione di gravi, e atroci misfatti. Quasi può dirsi che di meri delitti non si curassero, come di azioni dispregevoli, o per lo meno indifferenti gli accusati che ne stanno dinanzi.

Se dell' associazione, o banda dei malfattori si fosse dovuto tener proposito solo in riguardo a quegli accusati ai quali furono commessi i misfatti già narrati, si sa-

rebbe potuto decampare da questo capo di accusa. La ragione di passarla sotto silenzio si sarebbe trovata, abbenchè abbia l' associazione la sua importanza giuridica nell' andare essa soggetta a men grave pena, di quella che agli accusati convenga per gli attentati eseguiti. Ma fu forza l' occuparsene in fatto, e brevemente accennare i principj che l'associazione costituiscono, perchè è sovra di essa che principalmente si fondano le imputazioni portate a carico dell' accusato Francesco Prosperi.

Di quest' uomo assai sinistramente parlano le pagine processali. Quella sordida avarizia che ha condotto al delitto il suo figlio Demetrio è pure la passione predominante del padre. I suoi compaesani, tra i quali possono citarsi Natale, e Basilio Prosperi, narrano, che se davano a prestito del denaro non lo davano che a patti di un lucro eccessivo. Quei due testimoni accennavano, che ad un Antonio Sani furono dati in prestito cinque scudi, ma dovette rilasciare l'obbligazione di restituirne sette entro l' anno. Nè sono essi soli che depongono dell' estrema avarizia dei Prosperi, che si potrebbe dire mancarne la prova, o per lo meno posarne la prova su delle dichiarazioni, che non convincono, come querele della persona danneggiata. Ma se si esamina il processo, non si ode che un grido concorde, una querela unanime contro i due Prosperi. Vi è tra gli altri qualchè testimone che non può avere nè animosità, nè rancori contro di essi. Il Rev. Parroco dei Monti di Villa e il Rettore di S. Ilario di Brancoli depongono che il vecchio Prosperi è tenace, ed avaro, e che ambidue erano talmente usuraj, che se davano in prestito uno scudo esigevano l' interesse di un paolo. E come di Demetrio i compaesani depongono che maltrattava, e teneva male sua moglie che con lei aveva delle frequenti questioni, perchè a buon diritto voleva conoscere ove passasse le notti, perchè voleva sapere ove si recasse quando si al-

lontanava da casa, ad ore inusale, e tali da non poter giungere ai luoghi che designava, perchè amorevolmente lo ammoniva ad attendere alla sua famiglia; così dei padre dicevano che aveva tolto in consorte una ricca donna e l' aveva martirizzata per farla morire. Anzi parlando delle assenze notturne di Demetrio, osservando alle partenze fuori d' ora, valutando le lagnanze della moglie, che il tutto vedeva di mal' occhio, e confrontandole col silenzio del padre, cui non potevano essere sconosciute quando per l'arresto di Demetrio si fe' palese lo scopo dell'allontanarsi, ed assentarsi da casa, sorse generale una voce a carico di Francesco Prosperi, e contro di lui costante si mantenne. Quella voce lo accagionava di conoscere gli andamenti di suo figlio, lo accagionava di sapere per quali ragioni stesse fuori la notte, con quali persone si accompagnasse; quella voce lo accagionava di conoscere i progetti del figlio, e degli amici suoi, di conoscere l'esecuzione di detti progetti. quella voce in sostanza lo accagionava di far parte pur egli della lega, e della banda di malfattori, alla quale il suo figlio apparteneva.

Nè questa voce generale costante si presenta priva di fondamento, o mossa da spirito di recare danno ad un uomo d' integra coscienza solo perchè alcuno di sua famiglia abbia sventuratamente deviato dai sani principj. Questa voce trova a suo sostegno la somiglianza delle azioni del padre a quelle del figlio, onde se questi era andato all' esecuzione dei misfatti, il padre pure, nella opinione e nei concetto dei testimoni, non se ne sarebbe forse astenuto, quando l' avanzata sua età glielo avesse consentito, o non vi si fosse opposta la sua impotenza. Anche il vecchio Prosperi in fatti faceva ricerca di denaro a questo, ed a quello, e l'Annunziata Ricci depone che le richiese egli cento scudi ad imprestito pochi giorni prima, che nella sua casa un furto avvenisse. E si valutavano i fatti che i Prosperi volontieri usurpavano i

confini dei vicini, e che il vecchio Prosperi si era preso il libro dell' estimo comuuale, nè mai aveva voluto renderlo per quante ricerche gliene facessero le autorità. Di che depongono alcuni testimoni ed è convalidato il fatto da un Domenico Prosperi, al quale dopo l' arresto del figlio con altri oggetti consegnò tre libri, e tra questi il sempre denegato libro dell' estimo.

Di più consideravano per un lato i testimoni loro compaesani, che i Prosperi avevano avuto delle questioni con tutti, che con tutti si erano sempre mostrati altieri, e superbi, che con ben pochi conversavano, che ben pochi ammettevano alla loro amicizia, e confidenza. E dall'opposto lato riflettevano che gli ammessi alla loro amicizia, e confidenza erano principalmente il Nardi, ed il contumace Bartolomei, ambidue di perduta reputazione in materia di furti, ambidue condannati o per furto, o per ricettazione di cose furtive. Quel Bartolomei poi era stato secondo l'opinione generale il *maestro di tutti*, aveva istigato al furto persone che poco conosceva, aveva ad altri dato istruzioni per farne un assassino. Sono a consultarsi gli esami di Luigi Bartolomei, al quale in Corsica Barbanera si diresse perchè prendesse il modello alla chiave dell' uscio dei suoi padroni Trenta, gli indicasse ove avevano i denari per eseguire un furto in tempo della Messa Parrocchiale, e nelle istigazioni continuò quando furono ritornati al paese. E quello di Giuseppe Prosperi, al quale lo stesso Bartolomei andava dicendo, che una aggressione sulla via pubblica di Tereglio poteva essere di facile esecuzione, e fruttifera perchè vi passavano delle forti somme, e i Barsotti in specie vi venivano a Lucca con delle migliaja. Ai quali riflessi aggiungevano i compaesani l' altro, che il vecchio Bartolomei andava spargendo perverse massime in tema di Religione, e il già citato testimone Prosperi narra che appunto istigandolo alle accennate aggressioui, Barba-

nera gli andava dicendo, *che il mondo è finito con la morte: che il Paradiso, e l'Inferno sono invenzioni e chimere.* Per lo che l'une, con le altre cose congiungendo, non sapevano i paesani persuadersi come i Prosperi avvicinassero Barbanera, nè ritrovavano modo di conciliare con l'amicizia di costui, che Demetrio la facesse con apparente zelo da operaro, ricercasse come Priore di una compagnia le oblazioni dei fedeli, e desse in chiesa a baciare le reliquie. L'amicizia e relazione con Barbanera vedevano i compaesani che esisteva che si coltivava non solo dal giovine Prosperi, ma anche dal vecchio. Il testimone Luigi Bartolomei li ha veduti più volte insieme sa che si praticavano sa che l'uno andava alla casa dell'altro, ed un Tomeoni li ha veduti insieme a braccetto a stretti e segreti colloquj. Nei quali il vecchio Prosperi è stato veduto varie volte in unione al figlio, ed in compagnia di Barbanera del Nardi, di Fabiano Bartolomei dietro a dei greppi, in luoghi reconditi, in tempo delle sacre funzioni. Molti sono i testimoni che ne fanno fede, e tra questi il testimone Luca Marroni così si esprime — *avessi tanti zecchini quante volte li ho trovati insieme e fuori, e in casa, ed a mangiare tutti a una mensa.* Che Barbanera praticasse la casa dei Prosperi, e fosse in stretta relazione col vecchio non l'ha taciuto l'istesso suo figlio Riccardo Bartolomei, anzi ha narrato che il Prosperi andava a trovare a casa il padre, discorrevano di una cosa e dell'altra ed ai loro trattenimenti davano per pretesto lo studio, portandovi il Prosperi dei libri. In questa intrinsichezza durarono i Prosperi ad onta delle osservazioni che ad essi venivano fatte; e quando ad essi dicevasi che vi scapitava la loro reputazione per le notorie male qualità di Barbanera, e del Nardi, rispondevano che praticavano quest' ultimo perchè avanzavano del denaro, e volevano rifarsi. Dell' amicizia, e pratica di Barbanera, dell' asilo che gli davano anche quando era

perseguitato dalla giustizia, rendevano conto dicendo, che non volevano esser danneggiati, e che per *evitare i danni bisognava tenersi i ladri d'accordo*. Ciò che andava dicendo il vecchio Prosperi ai suoi compaesani, a quei compaesani che lo *calunniavano, perchè è incapace di defraudare alcuno, a quei compaesani, dai quali sarebbe stato ritrovato più giusto, a quei compaesani che sono capaci di tutto, e di giurare il falso*, lo ha ripetuto nei suoi costituti giuridici. Il Nardi ha detto, che lo praticava, perchè lo faceva lavorare per suo conto per riaversi di denari imprestatigli. Barbanera *lo sapeva che non era niente di buono, ma gli accadeva, che ora gli spariva una cosa, ed ora un' altra e contratta amicizia, e relazione con lui, i danni cessarono affatto.*

Quanto all' Alessandri il vecchio Prosperi non poteva giustificare la relazione, ed amicizia nè per sconto d'opre o di lavori, nè per vicinanza di paese, o per timore di danni frequenti. Si appigliava quindi al partito di negare di conoscerlo. ed insisteva vivamente non sapere chi si fosse l' Alessandri, questo Cabala, o Cabalista. Lo contradiceva per altro il testimone Basilio Prosperi il genero dell' amico suo Barbanera, al quale egli stesso nel 1840 od in altra più vera epoca disse — *Ha da venir Cabala, e mi deve portare* 30, *o* 40 *libbre di tabacco in foglia* e gliene offrì un poco. Anzi una volta, e fu nell' Agosto del 1842, essendo il testimone Prosperi in compagnia di Riccardo figlio di Barbanera incontrarono verso le due ore di notte l' Alessandri che proveniva da Riolo, ed era presso un metato appartenente ai Prosperi luogo detto alla *Ciona*. Dal che mentre è smentita la non conoscenza con l'Alessandri si avvalorano quelle voci, che dicevano, essere l'Alessandri uno tra coloro ai quali i Prosperi accordavano amicizia, asilo, e ricovero nelle loro case.

Quell' istesso testimone Prosperi narrava di più, che allora quando il suo suocero Barbanera fu accusato per

sospetto nel furto Ricci trovò che era andato a visitarlo alle carceri del Borgo, Francesco Prosperi . Il fatto non si può contrastare perchè lo ha confessato lo stesso prevenuto, velandolo con un imprestito di denari chiestogli dal figlio, e che invece egli volle dare al vecchio Barbanera. Udì anzi il testimone che Barbanera diceva — *guarda quello che mi accade! ma tocca a soffrire a me!* — discorso che venne per la comparsa del testimone interrotto. Il deposto di questo testimone Prosperi è importante, perchè avvalora le dichiarazioni di Fabiano circa al secondo furto commesso, per insinuazione di Barbanera detenuto, a danno del Pieri per mostrare che non era stato l'autore del primo. Se queste insinuazioni si ascoltavano dai due visitatori di Barbanera carcerato, Demetrio secondo Fabiano, Francesco Prosperi secondo Basilio, se non solo si udirono, ma si portarono ad esecuzione per vantaggio, ed a scusa dell' inquisito, la conseguenza a dedursene è manifesta. Il detenuto, i visitatori, l'esecutore del secondo furto per concertata ingiunzione eran tutti d' accordo, tutti erano di un solo colore, tutti erano dell' istessa lega, tutti appartenevano alla medesima organizzata società. Se diversamente fosse, se l' accusato Prosperi fosse stato come pretende *il più giusto tra tutti i suoi compaesani*, a lui non si sarebbero dirette quelle significanti espressioni, che in parte udì, e in parte forse tacque in riguardo alla sua condizione di genero il testimone Basilio Prosperi. All' uomo onesto il malfattore non svela i suoi progetti, la vera virtù sa conciliarsi l' ipocrita omaggio del vizio. Barbanera avrebbe con lui continuato il discorso se fosse stato indifferente, nè pel giungere del genero l' avrebbe interrotto . Barbanera avrebbe sfogato tutta l' amarezza dell' animo suo se soggiaceva ad una detenzione non meritata.

Ma Fabiano che narra, convalidato dal testimone Prosperi, l'avvenuto colloquio alle carceri del Borgo, e l' im-

portanza dei fatti che ne derivarono anche in riguardo del vecchio Prosperi, come componente egli pure l' associazione dei malfattori, pone in essere nei suoi interrogatori giuridici delle ulteriori, e più importanti circostanze che l'accusa avvalorano. In uno dei suoi interrogatori ha narrato, che dagli argenti provenienti dal furto della Rocca ed acquistati dall' Alessandri a ragione di scudi quaranta essi n'ebbero per ciascheduno soltanto scudi sei, e così realizzarono l'effettiva somma di scudi trenta. I rimanenti scudi 10 furono consegnati a Demetrio Prosperi perchè gli desse a suo padre. Quando quella divisione avvenne, Fabiano come fu detto altra volta non era presente, così che conobbe i resultati dell' avvenuta divisione, e la consegna dei dieci scudi dai coinquisiti Cabala e Barbanera quando ritornò da Livorno.

In questa consegna di denaro ricavato da un attentato gravissimo posa una imputazione di complicità per dolosa ricettazione, la sola che meriti esser discussa in questa causa. L' unica perchè in riguardo agli altri accusati tostochè è constatato, che furono gli autori dei furti respettivamente imputati per necessità ne discende, che agirono dolosamente, e fraudolentemente quando nascosero, quando trafugarono, e venderono gli oggetti provenienti da quei medesimi furti. La sola consegna dei dieci scudi risultanti dal furto della Rocca narrato da Fabiano è quella che debbe esser valutata sia per determinare se possa dirsi provata, sia per stabilire quali ne siano le conseguenze giuridiche. Intorno a questa consegna, e ricevimento di denaro di mala provenienza, è da osservarsi in primo luogo che la medesima non trova altro appoggio in processo che nelle rivelazioni di Fabiano.

Essa non è convalidata dal detto di alcun testimone, che tutto facevasi tra gli inquisiti con la massima riservatezza, non è convalidata dal detto di alcun altro coinquisito, quasi tutti essendosi mantenutisi in questo, che

in tutti gli altri fatti per anticipato concerto negativi. Il vecchio Prosperi pertinacemente sostiene che quella consegna non avvenne, che non ricevette denari che sapesse provenire dal furto della Rocca. Alla fattagli contestazione rispondeva nei suoi interrogatori — *quando mi si dice di avere ricevuti quei dieci scudi quasi mi vien da ridere* — Dell'avvenuto misfatto ne intese a parlare qualchè tempo dopo, e fu allora soltanto, che seppe l'incolpazione, dirigersi contro Barbanera, Fabiano, il Nardi, e il suo figlio. Dell'Alessandri nulla sapeva, nè aveva udito parlarne o in pro, o contro; e più tenero ed affettuoso per lui che nol fosse pel figlio suo, che avrebbe accusato da se medesimo, sempre ha sostenuto non aver l'Alessandri ricevuto in casa sua, ha sempre sostenuto di non conoscerlo. Nel contrasto tra le rivelazioni di Fabiano, e le dichiarazioni del vecchio Prosperi la difesa sarà per sostenere caldamente mancare la prova del fatto, e ne dedurrà mancare per conseguenza il sostegno dell'azione contro di lui diretta. Nel quale assunto la difesa trova da fondarsi non solo sulle contrarie dichiarazioni dei due inquisiti che tra loro si elidono, e si distruggono, ma ha a suo sostegno la notoria sordida avarizia di Demetrio Prosperi. Per la quale è lecito di argomentare, che se quei denari gli furono consegnati per passarsi al padre, egli forse nón eseguì quel passaggio, nè al suo destino li fece pervenire. La cosa non sarebbe nè impossibile, nè inverosimile ove si rifletta che ciò essendo avvenuto per fatto di Demetrio a pregiudizio dei suoi compagni nel delitto, più facilmente poteva avvenire per fatto di lui a pregiudizio del padre col quale poteva agire più a confidenza. Poteva altresì essere avvenuto poichè Fabiano non fu presente alla divisione del denaro, poichè del fatto depone non *de visu*, ma per detto di due coinquisiti, che la consegna di quei dieci scudi fosse un inganno dei detti suoi compagni per fraudarlo di quella porzione di denaro

derubato. Nè per questo verrebbe a scapitarne la sincerità e verità, che ha sempre accompagnato le rivelazioni di Fabiano, poichè tutto al più egli narrerebbe un fatto non vero per non sincere dichiarazioni dei coinquisiti, ma le dichiarazioni stesse sarebbero sincere, quanto a lui, o sarebbero state da Fabiano intese nel modo che le ha narrate.

Se la difesa potrebbe nei suindicati modi obiettare contro la consegna, o ricevimento dei dieci scudi, all'accusa non mancano in atti circostanze che l' aminicolino. Imperocchè è a riflettersi in primo luogo, tale essere la sincerità delle rivelazioni di Fabiano, che laddove egli ha ravvisato il più leggero dubbio lo ha palesato, come può riscontrarsi, in ordine ad uno degli autori del furto di Badia. Se egli dunque si mosse a rivelare questo fatto, per lo meno è a ritenersi che egli prestasse fede alle narrazioni fattegli dai suoi compagni, e che ravvisasse il fatto possibile, e verosimile. Lo che è anche meglio dimostrato dall' istesso Fabiano nei suoi interrogatorj, ove dice che Francesco Prosperi teneva quasi sempre per casa l' Alessandri, Barbanera, e il Nardi, e che non lo avrebbe fatto, se non gli fosse tornato conto per esser molto interessato, ed avaro. E sebbene con lui il vecchio Prosperi fosse assai riservato, gli accordasse poca o nissuna confidenza, e mostrasse nulla sapere, egli però era convinto del contrario. Nella quale convinzione fu confermato dall' Alessandri all'atto appunto che si parlò dei dieci scudi dati per lui, perchè lo stesso gli disse—*che credi che nulla sappia?*—e gli fece un moto col capo col quale gli dette ad intendere, che il vecchio Prosperi era al fatto di tutto. Per lo meno dunque quei dieci scudi furono dati al vecchio Prosperi come un leggero compenso al continuo alloggio, e ricovero, che concedeva in sua casa ai tre coinquisiti suonominati. Intorno a che Fabiano convalidava il suo detto col riflesso che il vecchio Prosperi conosceva il segnale

che avevano eletto per radunarsi alle loro congreghe, e che consisteva nel tenere in bocca una rametta di bossolo, la quale quando era lasciata sopra una finestrella della loro abitazione era indizio che l' Alessandri si ritrovava nel paese dei Monti di Villa. Ed i Prosperi vi corrispondevano lasciando in un foro la chiave della loro casa detta di sotto, ove l' Alessandri andava a dormire, e l'uno, o l' altro gli portavano da mangiare. Dal che si spiegava come la testimone Fiora Prosperi che dimora in prossimità di quella casa udisse di giorno, e di notte frequentemente aprire, e chiudere quell' uscio.

Non solo come compenso al continuo alloggio, e ricovero dato ai coinquisiti possono essere considerati i dieci scudi consegnati a Demetrio Prosperi per darsi al padre, gli atti indicavano che possono esser considerati sotto altro aspetto. E cioè come compenso alle somministrate istruzioni sull' economica condizione del Rettore Bernardini, sulla località della Canonica della Rocca, sul mezzo di introdurvisi, e introdotti potere eseguire il misfatto. Nè questo concetto potrebbe esser contradetto dalle rivelazioni di Fabiano ove dicesi, che l' Alessandri aveva girato attorno a quella Canonica, e ne aveva appresa la località. Imperocchè ciò appella come è evidente alla località esterna, e non all' interna. Intorno alla quale non si ha riscontro in processo, che l' Alessandri conoscesse l' interno della Canonica della Rocca. Sono a consultarsi in proposito gli esami del Rettore Bernardini, e del suo nepote Giacomo, dai quali si rileva, che la relazione tra il vecchio Prosperi, e il Rettor Bernardini datava dall' epoca che questi era Economo a Granajola, che la relazione continuò, e si mantenne quando divenne Rettore alla Rocca, che più volte il vecchio Prosperi era stato a quella Canonica, perchè serviva il Rettor da calzolajo. E ciò che più importa, vi era stato poco innanzi alla

esecuzione del furto, e aveva dormito in una camera presso quello stanzino da dove s' introdussero i ladri.

Considerate sotto questo ultimo aspetto la consegna, e l' accettazione dei dieci scudi costituiscono a carico del vecchio Prosperi una complicità per dolosa ricettazione. Nè ad escludere questo titolo di complicità varrebbe l' obiettare, che quei dieci scudi non erano gli stessi denari rubati, non erano oggetti che direttamente provenissero dal furto della Rocca, e che invece erano oggetti, i quali da quel furto provenivano in modo indiretto, cioè come parte di prezzo ricavato dalla vendita di alcune tra le cose furtive. Questo obietto avrebbe tutto il suo peso, ove se ne dovesse giudicare di fronte alle disposizioni della *leg. 42 in fine ff. de furtis*. L' obietto sarebbe di ugual peso di fronte alle disposizioni del Codice penale del 1791 perciocchè questo Codice limitando la ricettazione ai soli oggetti rubati riprodusse la regola della succitata legge — *Quod ex re furtiva redigitur furtivum non est*. Ma l' obietto non può avere una giuridica consistenza di fronte alle disposizioni del Codice penale del 1810. Perocchè secondo le disposizioni dell' art. 62 la complicità per dolosa ricettazione vien costituita non solo dal trafugare o nascondere tutti o in parte gli effetti rubati, o sottratti, ma anche gli effetti tutti che sonosi ottenuti per mezzo di un misfatto. Assumono dunque per le disposizioni del citato articolo l'aspetto di oggetti furtivi non solo quelli, che veramente sono tali, quelli che direttamente provengono dal furto, ma quelli altresì che ne provengono indirettamente, e che sono come nel caso nostro il risultato di una vendita di oggetti furtivi. Questo modo d' interpetrare l' art. 62 e che è consentaneo alle letterali sue disposizioni, è consentito anche da *Chauveau al Tit. de la Compl. Tom. 1 pag.* 171. La ricettazione, che ivi si legge definita dall'art. 62 non si applica solamente agli effetti che provengono da un furto. Il le-

gislatore secondo Chauveau ha voluto togliere i limiti tracciati a questo riguardo dal Codice del 1791 ed ha però sostituito alle definizioni del detto Codice dei termini generali che potessero abbracciare tutti i casi. Fu in questo senso che si procedette alla redazione dell'art. 62 come osserva Chauveau riportando le espressioni usate dall'oratore del Governo nell'esposizione dei motivi così concepite — *Si inviluppa tutto ciò che è compreso nella legge del* 1791. *Se ne riempie il vuoto, e si dice assai di più perchè si esprime tutto ciò che può essere stato distrutto, od ottenuto col mezzo di un misfatto, o delitto qualunque.* Alle stesse conseguenze adunque per determinare il titolo della complicità riviene il caso nostro a quanto riverrebbe se quei dieci scudi anzi che essere il risultato della vendita di cose furtive, fossero parte, e porzione dei denari rubati al Rettore Bernardini.

Non rimangono dunque ad indagare, che le conseguenze giuridiche della complicità per ricettazione imputata a Francesco Prosperi. Intorno a che deve riflettersi che a diversi risultati conduce la ricettazione con scienza della mala provenienza delle cose che si occultano, da quella ricettazione che a questa riunisce anche l'altra scienza delle odiose qualità che il misfatto accompagnarono. La distinzione dell' una scienza, e dell'altra è nel caso nostro della maggiore importanza per la ragione che i complici vanno soggetti per la generale disposizione della legge alla pena istessa cui sono soggetti gli autori, ed esecutori del delitto principale. Così l'art. 59 del Codice penale, onde nel caso nostro le disposizioni dell'art. 62 si anderebbe a cadere nella sanzione gravissima dell'art. 381. Se non che la generale disposizione dell' art. 59 e dell' art. 62, in tema di complicità per ricettazione è modificata dall' art. 63 dal quale articolo è espressamente richiesto che allora quando trattasi di misfatti che sono soggetti alla pena estrema, o a pena perpetua non basta la sola scienza

della mala qualità delle cose occultate. Quest' articolo richiede di più perchè si possa far luogo all'applicazione del precedente articolo 62 che il complice per ricettazione sia sciente di tutte le odiose qualità che il delitto principale accompagnarono, e che questa scienza rimonti al momento della occultazione, o nascondimento. Or questo estremo non è nel caso nostro provato; si hanno è vero delle presunzioni per ritenerlo ragionando sulla relazione del vecchio Prosperi col Rettor Bernardini, sulla cognizione che aveva della Canonica della Rocca, sulla relazione, e intrinsichezza che passava tra lui, e gli autori di quel furto. Ma nè dalle rivelazioni di Fabiano, nè da altro qualsivoglia risultamento è indubitatamente dimostrato, che il vecchio Prosperi quando ricevette i dieci scudi avesse scienza di tutte le qualità gravanti del furto della Rocca. Quindi esso non può ritenersi come responsabile di tutte le odiose circostanze di detto furto; quindi il vecchio Prosperi non può andar soggetto alla gravissima pena cui devon gli altri soggiacere. La sua complicità per ricettazione non deve esser punita per difettosa, o mancata prova di estremi ai termini dell' art. 62. Non si può devenire contro di lui all' applicazione di detto articolo perchè non consta evidentemente, che egli, usando le espressioni di Chauveau aderisse, e si incorporasse alle aggravazioni del misfatto e della pena. La sua complicità deve esser valutata ai termini delle modificatrici disposizioni dell' art. 63 del Codice penale.

Tale si è il nostro convincimento in ordine a questo capo di accusa. La R. Rota Criminale potrebbe vedere le cose sott' altro aspetto, e non essere con noi concorde. Ammettasi dunque per un momento l' ipotesi più favorevole alla difesa, ammettasi che la R. Rota non sia per convincersi che a Francesco Prosperi fossero consegnati i dieci scudi dati al figlio per lui, o che effettivamente

consegnati il Prosperi ignorasse la mala loro provenienza. Rimangono per altro anche in questo caso negli atti le rivelazioni di Fabiano Bartolomei in ordine alla detrazione di quella somma. Nè per questo perchè quella somma ha dichiarato il Prosperi che non giunse nelle sue mani cessano le rivelazioni di Fabiano di avere il loro peso. Perchè dalle dichiarazioni di lui, contradette da Francesco se ne può tutto al più desumere che egli avrebbe narrato un fatto non vero perchè tratto in inganno dai coinquisiti Barbanera, e Alessandri, o un fatto vero ma non avverato per mancanza di sufficenti riscontri. Ma valutata la costante sincerità, e verità delle rivelazioni emesse da Fabiano, come se ne potrebbe dedurre che avesse mentito su questo unico punto, e che avesse posto in bocca all'Alessanri, e a' Barbanera delle dichiarazioni da essi non emesse? Ammesso che Fabiano non ha mentito su questo punto, ammesso che nei suoi interrogatorj abbia narrato senza alterarle, o cambiarle le dichiarazioni dei coinquisiti sulla destinazione, e consegna di quei dieci scudi, ne discende per legittima per natural conseguenza che quelle dichiarazioni convalidano le argomentazioni dei testimoni.

Quelle argomentazioni a carico del vecchio Prosperi, che sono desunte come vedemmo dalla relazione, ed amicizia che lo stesso Prosperi manteneva coi conquisiti, dal conversare con essi in luoghi appartati con tutta riservatezza, dall'averli sempre per casa, e dare ad essi vitto, e ricovero, anche quando erano in disgrazia della giustizia. Da quelle dichiarazioni dell' Alessandri, e di Barbanera pervenute negli atti per detto di Fabiano ne discende che i coinquisiti dicevano del vecchio Prosperi ciò che non potevano apertamente dire i testimoni suoi compaesani coi quali osservava un contegno altiero, superbo, dai quali stava guardingo, nè li ammetteva alla sua confidenza. Ne discende che dai suoi coinquisiti era considerato come appartenente alla lega, come facente parte

della malvagia loro associazione diretta contro le persone, e contro le proprietà, che da essi si osservavano a suo riguardo le convenzioni di render conto, distribuire, e dividere i prodotti dei misfatti.

Dalle dichiarazioni dei coinquisiti Alessandri e Barbanera sono dunque per lo meno posti in essere a carico di Francesco Prosperi dei fatti che cadono sotto la censura dell' art. 268 pel Codice penale. Imperocchè se ne rileva anche nell' ipotesi, che la somministrazione delle armi, e degli istrumenti destinati al misfatto dovesse totalmente imputarsi al suo figlio Demetrio, chè il vecchio Prosperi dette volontariamente, e scientemente alloggio ritiro a Fabiano, all' Alessandri, al Nardi, a Barbanera, ed altri, e somministrò ad essi dei luoghi per tenervi le scellerate loro congreghe. Il qual fatto di sè per solo assoggetta tutti coloro, che in qualsivoglia modo appartengono alla banda, quando non ne siano i direttori, ed i capi o principali, o subalterni alle disposizioni del succitato art. 268. Perciocchè come osserva Chauveau, il solo fatto di entrare in una banda organizzata a commettere dei misfatti, è lo stesso che l' accettarvi un servizio qualunque, e questo servizio ugualmente si riscontra nell' assoggettarvisi, e tenersi pronti, e preparati ai progettati misfatti.

Ma non è solo in questo modo, che deve esser considerato il vecchio Prosperi, e cioè come appartenente alla banda per avervi accettato un servizio qualunque, per aver somministrato alloggio, e ritiro ed altro ai suoi coinquisiti. Il processo dimostra bastantemente che egli apparteneva nel modo il più solenne a quella banda, che egli ne era uno degli autori, direttori, e capi. Questa imputazione trova da fondarsi sull' interrogatorio di Fabiano Bartolomei in data del 21 Aprile 1843. Ivi nel proposito di svelare tutta la perfidia del coaccusato Demetrio Prosperi, ha narrato Fabiano, che costui si andava

di continuo querelando di dover perdere sette, od 8 cento scudi che dovevano esser dati ad una sorella maritata ad un-Allegrini di Brancoli, col quale era in lite. Aveva quindi pensato di fare rubare in quella casa, e di fare uccidere la propria sorella onde evitare quel danno. Di quel progetto ne aveva già parlato con l'Alessandri, con Barbanera, col Nardi, che gli avevano promesso di eseguirlo. Voleva Demetrio che vi fosse anche lo stesso Fabiano, e gliene tenne proposito in questo senso, e gliene parlarono di poi anche gli altri, che erano stati eletti a compiere quel misfatto, e che ne avevano accetta'a l'esecuzione. Doveva compiersi al ritorno dell'Alessandri dalla Romagna, e poichè questi al suo ritorno mostrò averne poca voglia ritenendo vi fosse poco da guadagnare, Demetrio promise che avrebbe dato di suo un cento di scudi. Nè per questa promessa Demetrio Prosperi venne meno per una volta sola alla sua conosciuta avarizia. Che imponeva agli amici rubassero quanto potevano, ed in ogni caso il sacrifizio del cento era troppo bene compensato coll'esimersi dal pagare i sette, o ottocento scudi. Non si doveva uccidere che la sorella, gli altri di quella casa dovevano essere risparmiati, sarebbe stata eletta una sera che il cognato fosse lontano da casa, e avrebbe pensato lo stesso Demetrio a darne l'avviso.

Inorridisce l'animo al racconto di tanta nefandità. Per altro Fabiano non narra fole, il detto suo è sempre conforme alla verità, ed è come in tutto il resto anche su questo proposito convalidato dai resultamenti del processo. Sono vari i testimoni, ai quali era noto l'odio, che Demetrio nutriva per la sorella, e la causa che quell'odio moveva. Più del detto dei testimoni è parlante il dire del coinquisito Nardi, il quale conviene che i Prosperi erano *neri* contro la Allegrini. E sebbene il Nardi impugni il progetto narrato da Fabiano, non nasconde però di avere scritto una lettera all'Allegrini, onde non

lasciasse andar sola la moglie alla casa paterna. Più che da qualsivoglia altro, il detto di Fabiano è convalidato dallo stesso Demetrio, il quale ha suo malgrado riconosciuta la verità del progetto. Leggasi il suo interrogatorio. Ivi si ritrovano quelle significanti parole. *Chi ha detto della mia sorella non può essere stato che Fabiano, ma io non lo conosco neppure per paesano, non l'ho mai praticato, e niuno può dire di avermici veduto a trattare.* Nelle quali è evidente la contradizione perchè su persona sconosciuta mai praticata, e trattata, non potevano cadere i sospetti, che avesse quel progetto rivelato. Se i sospetti della rivelazione cadevano esclusivamente su Fabiano, ciò significa, che non era sconosciuto, che si era praticato, e che vi si era trattato appunto di quel progetto.

Nè qui si arrestano le dichiarazioni di Fabiano. Demetrio gli aveva detto che per maggiore sicurezza nell'esecuzione dell'atroce progetto lo avrebbe mandato a Brancoli col suo padre onde gli indicasse la strada, e i luoghi adatti a nascondersi. Circa 20 giorni dopo al furto di Badia, Demetrio, secondo che narra Fabiano, lo mandò a chiamare. Il vecchio Prosperi partì con lui, Giunti in Vinchiana salirono il monte, e per una via tra vigne, solchi, e selve giunsero alla casa Allegrini. Durante il cammino Francesco gli andava continuamente dicendo — *vedete questa vigna, guardate questa selva, di qui si và, di quì nò,* per indicargli le vie traverse — *Questa è una capanna della mia figlia, e non ci passa mai nessuno,* quasi volesse dirgli, sebbene giammai esplicitamente parlasse del progetto, che quello era il sito ove si potevano nascondere per eseguirlo. Questi medesimi discorsi glieli tenne il Prosperi quando partirono da Brancoli per ritornare a casa, ma neppure allora mai parlò del vero fine di quella visita. Quando furono quasi presso la casa Allegrini, fu lo stesso Prosperi che suggerì a Fabiano, che bisognava *trovare un pretesto* per giustificare l' andata; fu egli medesimo

che disse a Fabiano — *gli diremo che siamo venuti per comprare una botte di vino e quattro, o cinque cento majoli.* Gli fece vedere il giardino, gli fece girare la casa, lo fece ascendere al piano superiore ove trovavasi ammalato qualcuno della famiglia. Ritornato la sera a casa Demetrio Prosperi gli disse — *L' hai veduto il posto? l'hai imparata la strada?* e avendo risposto egli affermativamente fu fissata l'esecuzione del progetto al ritorno dell' Alessandri. Ne qui pure manca la consueta sincerità delle rivelazioni di Fabiano perchè lo stesso Francesco Prosperi ha narrato nei suoi interrogatorj di averlo condotto a casa della figlia, perchè voleva comprare del vino che poi comprò esso stesso, perchè Fabiano non si fece più vedere. Di quel trattato ne parla il testimone Bernardo Prosperi, che ne fu informato prima dall' Allegrini, ed in seguito dallo stesso Fabiano. Il trattato, e l'arrivo a Brancoli del suocero in compagnia di un ometto basso che parlava forastiero, che disse essere stato in Spagna, son narrati dall' Allegrini che non conosceva Fabiano. Ed in fine lo stesso Fabiano narrava spontaneamente, e senza esserne ricercato, come gli altri commessi misfatti, questo progetto di Demetrio a danno della sorella, e la parte che vi aveva preso il padre, quando fu accompagnato al suo molino di Volania alla ricerca degli argenti di Castagnori; di che fanno fede il Brigadiere Felice Fava, e i Carabinieri Michel'Angelo Luciani, e Giovanni Antognoli.

Se ne può quindi concludere, come concludeva il rivelatore, che questa fosse la più evidente dimostrazione che il vecchio Prosperi sapeva benissimo che il suo figlio Demetrio andava a rubare, che apparteneva alla lega, e che teneva in casa l' Alessandri, Barbanera, e il Nardi perchè vi trovava il suo conto. Che sebben dimostrasse di non saper niente, il contrario si palesava coi fatti, il contrario si palesava con la parte da lui presa nel pro-

getto a danno della propria figlia, con l'insegnare, come faceva i modi, i luoghi che potevano essere i più acconci ad ottenerne la certa esecuzione.

Se ne può concludere, che se l'autore dell'iniquo progetto fu Demetrio Prosperi, il padre ugualmente che lui disgustato, e turbato con la figlia, ugualmente che lui interessato, ed avaro ne fu il direttore, ed il capo subalterno, e vi si prestò per l'oggetto che quella somma non gli uscisse di casa. Se accecato dall' avarizia il vecchio Prosperi si prestava ad un progetto che doveva compiersi nel sangue della propria figlia, se per interesse si univa al figlio, ed ambi dimenticavano, e facevano tacere i più teneri sentimenti, certo che vi vuol meno a convincersi, che quando non vi erano nè vincoli di sangue, nè familiari affezioni, il vecchio Prosperi si unisse al figlio e agli altri suoi compagni, e facesse parte, e fosse uno dei principali nell' associazione diretta contro le persone, e le proprietà. Congiungendo alle rivelazioni di Fabiano relative alla progettata uccisione della figlia Allegrini, il ricovero, l'alloggio, la relazione ed amicizia col Nardi con Barbanera, ed anche con l' Alessandri i segreti colloqui, l' affettata ignoranza della condotta del figlio, e i pretesti per non mostrare le male relazioni, l'imputazione a suo carico è evidentemente giustificata.

Riepilogando le idee sparse, e male espresse di questo nostro ragionamento, senza pretendere di aver veduto i fatti o di avervi applicato le disposizioni del diritto in modo incontrastabile, e non soggetto ad errore, la nostra convinzione si è che il vecchio Prosperi siasi reso complice nel furto della Rocca per scienza che aveva della mala provenienza dei denari rubati, non per provata e giustificata scienza delle qualità aggravanti che quel furto accompagnarono; che sia colpevole di avere appartenuto alla banda non tanto per avere scientemente, e volontariamente accordato agli altri asilo, ricovero, e luogo di

riunione, quanto anche per essere stato uno dei principali autori, e direttori della banda medesima.

Quanto agli altri accusati tutti, formuliamo la nostra conclusione nel modo seguente.

Tutti appartenevano alla stessa banda organizzata a danno delle persone, a danno delle proprietà; tutti si rendettero complici nei misfatti ad essi imputati perchè oltre all' avervi prestato mano operativa, cooperarono all' occultamento, al nascondimento, alla vendita degli oggetti che ne risultavano. Nei misfatti di minor conto, perchè accompagnati da minor numero di circostanze aggravanti l' accusa è giustificata, dimostrata è l'imputazione a carico dei prevenuti che ha colpito. Ma poichè nel concorso di più misfatti che conducono a maggiore, o minor pena vigono le massime dell'art. 365 del Codice d'istruzione criminale, e cioè che la più grave pena debbasi pronunziare, tutto il pondo dell'accusa devesi secondo la nostra opinione concentrare su i più gravi attentati. E cioè sul furto a danno del Rettor di Badia, sul furto a danno del Conjugi Mennaccini, sul furto di Castagnori, sul furto commesso alla Rocca. Nel furto a danno dei conjugi Mennaccini, ed anco nei violenti oltraggi a danno della Olivieri l' accusato Natale Giusti vi prese parte nell' uno come autore, negli altri come complice. Le violenze che vi furono usate congiunte alle altre qualità aggravanti di quel furto, l' ajuto, l' assistenza, la complicità negli oltraggi lo assoggettano per loro sole alla perpetua pena dei lavori publici. Ma il Giusti è recidivo, il Giusti soggiacque temporariamente a quella pena per Decisione di questa Rota del 15 Gennajo 1828 confermata nel 21 Febbrajo dell'istesso anno. Le terribili conseguenze dell' ultimo suo fallo sono dunque segnate nelle disposizioni del §. 4 dell' art. 56 del codice penale.

Recidivo ugualmente è l' accusato Pietro Giuliani. La Rotal Decisione del 28 Gennajo 1824 e quella del Supremo Tribunale del 19 Febbrajo dell'istesso anno, lo condannarono alla pena dei lavori pubblici a vita. Siede il Giuliani sulla panca dei malfattori a pubblica dimostrazione di riconoscenza per la man generosa che lo liberò. Il doppio misfatto da lui commesso alla *Stanghetta* lo espone all' istesse terribili conseguenze alle quali va incontro per quei medesimi fatti il coaccusato Giusti; la sua pena è pur segnata in quell' istesso paragrafo dell'art. 56. Il Giuliani per altro fu uno degli autori del misfatto gravissimo di Castagnori, fu uno dei complici per ajuto ed assistenza negli oltraggi violenti ai quali soggiacque in quella Canonica la serva del Rettore. Questi oltraggi lo espongono alla pena segnata nell' articolo 333 del Codice penale, la quale va a risolversi per la sua condizione di recidivo nella stessa sanzione dell' art. 56. Il furto commesso a Castagnori di per sè solo assoggetta il Giuliani a tutti i funesti risultati delle disposizioni dell' art. 2 del R. Decreto 10 Gennajo 1818. A queste medesime disposizioni vanno soggetti Demetrio Prosperi, Fabiano Bartolomei, l'Alessandri, e il Nardi, perchè tutti autori col Giuliani del furto di Castagnori, senza valutare che l' Alessandri, e il Nardi sottoposero a violenti oltraggi la detta serva. La pena di questo misfatto sta scritta nelle disposizioni dell' art. 333 del Codice penale, quella del furto nell' art. 382 del Codice stesso, e nell'art. 2 del R. Decreto 10 Gennajo 1818. È questo l' articolo che trova la sua applicazione in ordine al furto che fu commesso alla Rocca. E quando anche si potesse escludere riguardo a quel furto l' applicazione dell' art. 2 del Decreto del 1818 non in ragione del luogo, ma in ragione delle cose involate, quel furto medesimo non può andare esente dalle severe, ma giuste disposizioni dell' art. 381 del Codice penale. Quel furto fu accompagnato, come vedemmo da tutte le circostanzi ag-

gravanti prese di mira dal legislatore, ed assoggettate a pena irreparabile. Di quel furto si rendettero autori come fu concludentemente dimostrato il Bartolomei Fabiano, Demetrio Prosperi, l'Alessandri, il Nardi, e il contumace Bartolomei.

Sovra il loro capo piombi dunque inesorabile la spada della punitrice giustizia da essi le tante volte oltraggiata, e vilipesa. A noi non è dato di poterne arrestare il colpo, o distoglierlo. Penoso è l' incarico dalla legge a noi addossato, piange il cuore al solo pensiero di dover pronunziare le tremende parole. Ma ne stà a fronte il dover nostro, che severo c' impone di far tacere ogn' altro sentimento, che ci vuol fermi, ed inflessibili. La sola via che ci sia conceduto di battere è quella che per l' un lato è segnata dagli atroci fatti, dei quali gli accusati si rendettero colpevoli, per l' altro dalle severe ma giuste disposizioni della legge. Nella dolorosa lotta in che siamo posti per obbedienza al nostro dovere non ci riman dunque che concludere, in nome della società, e della legge oltraggiata, come

CONCLUDIAMO

Per la condanna dei detenuti

Demetrio di Francesco Prosperi nato, e domiciliato ai Monti di Villa di anni 37 circa Agricoltore, e Possidente, detto *il Rosso.*

Giovanni del fu Luigi Nardi nato, e domiciliato a Coccilia di anni 36 circa fallegname, detto *l'Abataccio.*

Giuseppe del fu Paolo Alessandri, nato, e domiciliato a Colognora di Valleriana di anni 43 circa agricoltore, detto *Caromeo, e Cabala.*

Fabiano del fu Bartolomeo Bartolomei, nato e domiciliato ai Monti di Villa di anni 42 circa, agricoltore, muratore, e Mugnajo detto *la Faina*, e *il figlio* di *Meo Cattivo.*

Pietro del fu Lorenzo Giuliani, nato al Ponte S. Pietro dimorante a Livorno, di anni 48 circa, domestico, detto *Buere.*

Natale del fu Vincenzo Giusti, nato in Lucca, dimorante a Bastia, di anni 45 circa, Imbianchino, ed il contumace

Tommaso del fu Angelo Bartolomei dei Monti di Villa detto *Barbanera* alla pena di morte; per la condanna del detenuto

Francesco del fu Biagio Prosperi nato, e domiciliato ai Monti di Villa di anni 70 circa Agricoltore, e Possidente alla pena dei pubblici lavori a tempo, e per la condanna di tutti solidamente nelle spese del giudizio.—

Lucca 23 *Aprile* 1845.

SEGNATO AVV. GIUSEPPE BENETTI

Pag. Lin. ERRORI			CORREZIONI
5	inf.	espiata:	espiata.
6	4	accagionebbere	accagionerebbe
«	23	richiesto, non	richiesto non
«	24	comune nei	comune. Nei
«	29	presentandosi vinti	presentandosi, vinti
7	1	sembra abbia	sembra che abbia
«	2	sorride che	sorride; che
«	21	tra i veri	tra i vaj
8	8	relazioni, dubbie	relazioni dubbie
«	19	Gravi augusto	Gravi, auguste
«	29	o sarà	e sarà
9	1	incumbenze addossateci	incumbense, addossateci
«	7	processo:	processo.
«	8	assai più. che	assai più, che
«	23	Ministero sta,	Ministero sta
«	28	attentati atroci	attentati, atroci
«	32	oggetti i quali	oggetti che
10	5	ad essi veduti	da essi veduti
«	20	La legge come costa	la legge, come costa
11	4	a Citti	al Citti
«	16	padroni non fosse	padroni, non fosse
«	29	e modo, e	e modo; e
13	18	impediti altri alla introduzione	impediti alla introduzione
«	23	dalla porta	della porta
«	25	trovandosi	trovandovi
14	inf.	prossimi	prossime
15	4	favvisi	farsi
15	12	che	ed
19	5	azioni,	azioni;
«	8	Carnat	Carnot
«	15	nel tempo stesso un altro	nel tempo stesso che un'altro
20	26	la difesa: Anche	la difesa: anche
«	15	cumolo	cumulo
«	17	Nardi,	Nardi;
«	27	fece	fu
22	2	condurne	condurre
23	28	che quelli	chè quelli
24	fin.	monti di Villa	Monti di Villa
25	9	Bartelloni	Bartolomei
«	24	colloquio, tra il	colloquio tra il
«	25	Brigadiere narra	Brigadiere, narra
«	31	si dirà:	si dirà,

Pag. Lin.		
26	fin. ascendere	trascendere
«	fin. posto luogo	posto nel luogo
27	2 muro fosse	muro, fosse
28	2 ma se in quanto	ma se quanto
«	5 sutterfugi	sotterfugi
«	24 Barbenera	Barbauera,
«	25 che	chè
32	fin. a porre	da porre
35	1 di questa	di gualso
36	fin. sossopra:	sossopra.
37	fin. più sospettato, che	poi sospettato, chè
38	3 urgenti; perchè	urgenti, perchè
«	11 obiettare: A che	obiettare: a che
«	fin. non se gli	non gli si
40	5 ogetti, o presso	oggetti presso
41	16 Nardi secondo	Nardi, secondo
«	17 dei derubati quali	dei derubati; quasi
42	2 o rilevazioni	o rivelazioni
43	1 rileva una	rilevava, uno
45	4 mantenendosi	mantenendo
46	16 fattosi	fatti si
47	fin. del giorno segnente	nel giorno seguente
49	19 riconosiute	riconosciute
«	fin. pure per questo lato anche	anche per questo lato
«	fin. consite	consiste
51	25 di altra	da altra
52	fin. non può	non poteva
55	fin. più acuto	più cauto
61	2 3 ottobre	5 Decembre
«	9 1839	1838
«	fin. 3 Decembre	5 Decembre
62	14 da alti furti dal che	da altri furti; dal che
«	fin. vergognosamente	fu vergognosamente
63	14 che il contrabando	chè il contrabando
64	10 interamente	intimamente
«	« Ma in quelli	ma se in quelli
«	17 il Davini nell'atto	il Davini; nell'atto
65	7 e se l'uno	o se l'uno
66	1 che non si	chè non si
«	14 come modello	come mezzo
«	fin. ad acquistarne	ad acquietarne
67	11 impegnasse	impugnasse
67	23 scamparla e per	scamparla per
68	8 si sfuggì	sfuggì
«	20 si lasciò	si lasci
70	11 ma poi	come poi

Pag.	Lin.		
72	17	prevennero	provennero
75	10	comunali	criminali
«	12	misfatti ed in malfattori	misfatti; ed in malfattori
«	14	all' inquisito; l'accecamento	dell' inquisito, l'accecamento
79	fin	E in ciò pure ha	E in ciò pure si ha
81	22	enjamleu	*enjambée*
82		Quindi si avra, non	Quindi si avrà, o no,
«	5	Barsotti.	Barsotti?
«		di scasso per poi	di scasso, per poi
«	10	lo scasso	lo scasso esterno.
«	12	osservano	osserva
83	21	che di questo	chi di questo
84	11	ed alle calunnie, disprezzate	ed alle calunnie. Disprezzate
88	1	venutio	venuto
90	8	quelli che sono	quelli che non sono
92	6	dfficile	difficile
«	fin.	Francesconi ha dichiarato	Francesconi. L'uno ha dichiarato
95	16	all'unione	l'unione
96	23	la teoria	la teorica
102	7	crocefissi	Crocefissi
110	21	esserne	essersene
111	fin.	a questo furto o quanto	a questo furto, quanto
113	15	e più dura	è più dura
«	23	per quanto è lecito, breve	per quanto è lecito breve,
121	9	giustia	giustizia
123	fin	Bernardini, sotto	Bernardini. Il quale sotto
127	4	noti	nati
132	10	istruirsi	istituirsi
«	11	data	dato
«	22	si mostra	si mostrano
135	fin	compagni delatori della	compagni, delatori alla
137	7	posto luogo detto	posta nel luogo detto
«	13	il Nardi vi giunse esso	il Nardi, vi giunse esso
137	2	accusato	accusato,
«	10	il fratello consenziente, la sua	il fratello, consenziente la sua
«	fin.	l'esame di Giovanni Regoli	gli esami del Maresciallo Regoli
147	23	conseizienti	consenzienti
«	25	divenisse	devenisse
«	30	ci guasti, e questi operati	e i guasti operati
148	25	in quelle stesse corde	in quelle, le stesse corde
«	28	Dal cumolo	Dal Cumulo
150	fin.	aifa relazione	alla redazione

Pag.	Lin.		
152	24	carrattere	carattere
153	19	alla decisione	alla decisione del 18 Maggio 1820
154	1	o terzetta a mano	o terzetta, a mano
155	2	1810	1820
157	11	Antonio	Antonia
«	fin.	dei 400	di 400
158	22	gli esami di Pasquale Pietro Ricci dei testimoni	gli esami dei testimoni
«	23	di Pasquale di Pietro Ricci	Pasquale e Pietro Ricci
159	22	del muro	dal muro
160	20	ad ulteriori	e da ulteriori
161	fin.	fattole	fattele
166	5	Miellej	Miello
169	20	Dall' accusato	Dell' accusato
171	fin.	forse si le	sorse, si fe viva
175	19	dei malfattori, quando questa intenzione è palese quando	dei malfattori. Quando questa intenzione è palese, quando
184	15	la narrazione, Fabiano	la narrazione Fabiano,
«	fin.	che per narrare	chè per narrare
186	26	e indicazione	e precauzioni
189	10	di quelle che	di quello che
190	18	che seguirono	che seguì
198	19	a costui	a costei
201	8	adanque della pezzola	adunque
«	fin.	con Francesco Nolori	un Francesco Nofori
202	5	franchi	franchi in varie moneta
«	23	e stato asserito	è stato asserito
205	23	1843	1842
«	24	seddicentesi	sedicentesi
208	10	L' una menn usata	l' una era meno usata
211	fin.	e se l aveva tuttora l'avrà sicuramente tenuta nel suo comod	e se l' avesse tuttora, l'avrebbe sicuramente tenuta nel suo comod.
212	fin	alla madre e quando	alla madre; e quando
214	14	che	chè
215	fin	nè poteva	o poteva
217	fin	costituti	constituti
223	22	non può esser quella	non può esser che quella
224	15	i congiunti	che i congiunti
226	2	ai suoi lavori	ai suoi lavori,
«	5	da loro	da lui
228	fin.	Filippo Francesconi,	Filippo Francesconi;
230	16	con fucile	un fucile
231	8	le testimonianze	per le testimonianze

Pag.	Lin.		
«	15	costatano	costatarono
233	1	notturna contestò	notturna, contestò
256	12	sicuramnte	sicuramente
258	18	Milani ma il Presidente	Milani; ma il Presidente
270	fin.	da Fabiano	di Fabiano
277	26	ad altre maggiori	ad altre maggiori !
280	21	apopletico	apoplетico
287	16	degli atti	negli atti
289	fin.	il divincolarsi che le mani	il divincolarsi; chè le mani
295	21	che dai suoi	chè dai suoi
299	pr.	ne meglio	nè meglio
300	fin.	dei malfattori da far bene	dei malfattori, *da far bene*
300	fin.	inconbense gli fu	incombense; gli fu
301	prin.	dall' arrivo	dell' arrivo
«	21	da valutarsi concordano	da valutarsi, concordano
302	15	riconnociuti	riconosciuti
305	4	fuggire che	fuggire; chè
«	fin.	fuor di casa coadiuvato	fuor di casa; coadiuvato
307	6	occorente	occorrente
308	10	che lo accuse	che lo accusi
«	fin.	se dettato dello spirito	se dettato dallo spirito
«	fin.	incontrastabile	incontrastabili
310	5	e forza	è forza
312	28	pistota	pistola
322	18	del colle	delle Celle
«	30	dimolto facoltosa	di molto facoltose
328	fin.	indifferenti gli accusati	indifferenti, gli accusati
327	16	Giusti di Colle	Giusti delle Celle
339	fin.	e consentito	è consentito
343	15	di sè per solo	di per se solo
344	17	che imponeva	chè imponeva
«	22	che la sorella , gli altri	che la sorella; gli altri
«	23	risparmiati, sarebbe	risparmiati; sarebbe

FINE